DECISIONI

DEI

CASI DI COSCIENZA.

DECISIONI
DEI
CASI DI COSCIENZA
E DI
DOTTRINA CANONICA

DEL PADRE

FAUSTINO SCARPAZZA
DOMENICANO PROF. DI S. TEOLOGIA

COMPENDIATE ED ACCRESCIUTE DI VARIE ALTRE DECISIONI

DA ANTONIO M.ª CALCAGNO
DOT. IN S. TEOLOGIA E PROF. DI DIRITTO E STORIA ECCLES.
NEL SEMINARIO VESCOVILE DI CHIOGGIA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLITANA
corredata di note relative alla disciplina e leggi del regno.

VOLUME XI.

NAPOLI,
A SPESE DEL NUOVO GABINETTO LETTERARIO
Strada Quercia N.° 17.

MDCCCXXXII.

INTERDETTO.

CASO I.

Vestino avendo letto, che per la morte crudele data a S. Pretestato nel secolo sesto la città di Rouen nella Normandia chiuse tutte le sue Chiese e privò il popolo degli Uffizi divini, finchè si scoperse l' uccisore del santo: intese che quest'era un Interdetto. A chiarirsi vie maggiormente domanda 1. Cosa sia l' Interdetto, e quante specie d' Interdetto vi sieno. 2. Se possa senza colpa darsi l' Interdetto?

Al 1. L' Interdetto viene definito, una pena od una censura della Chiesa per cui a certe persone ed in certi luoghi viene proibito l' esercizio degli Uffizj divini, l' uso di alcuni Sacramenti, e l' Ecclesiastica sepoltura: *Poena vel Censura, qua vel certae personae vel determinatis locis prohibentur divina Officia, aliqua Sacramenta, et ecclesiastica sepultura.* Così il Van-Espen *de Cens. cap.* 9. §. 1. cui assentono il Fleury *Inst. Jur. Eccl. p.* 3. *cap.* 21. il Suarez *de Cens. disp.* 20. *sect.* 1.

Da questa definizione discende primieramente, che l' Interdetto è di tre specie, cioè *locale*, *personale* e *misto*. Il locale riguarda immediatamente il luogo, sicchè non si possono nel luogo ove è l' Interdetto, celebrare i divini uffizj, amministrare i Sacramenti, e seppellire i cadaveri dei defunti. Il personale riguarda la persona, cui vengono impedite tali cose, e dovunque la persona si porti trae con seco la stessa pena o censura. Il misto comprende il personale ed il locale insieme. Questa distinzione ha le seguenti conseguenze. Quando l' Interdetto è puramente personale, si possono nelle Chiese celebrare i divini, officj, e ad eccezione delle persone interdette, pos-

sono tutti gli altri assistervi liberamente. Quando è locale soltanto, le persone possono accorrere ad altre Chiese per essere presenti ai divini misteri, eccettuati quei per la di cui colpa è stato posto l' interdetto locale. Quando finalmente è misto cade sopra il luogo e sopra le persone, sicchè e le persone straniere nel luogo interdetto, e gli interdetti fuori del luogo stessò non possono fare od assistere alle sacre funzioni anzidette.

Oltre l' esposta distinzione, ve n' ha un'altra, ed è che l' Interdetto tanto locale quanto personale si divide in *generale* ed in *particolare*. L' Interdetto locale generale riguarda tutta una nazione, un regno, una provincia, una città, una diocesi, ed il particolare riguarda alcune Chiese, od anche una sola Chiesa. Così l' Interdetto personale generale lega tutte le persone di una nazione, di un regno ec., ed il particolare lega soltanto alcune persone, ed anche una sola persona. Sono conseguenze di questa distinzione, che l' Interdetto generale inchiude il particolare, ma non il personale trae seco il generale. Quindi, interdetta una Chiesa od una Parrocchia, le altre Chiese non sono interdette, ed interdette alcune persone, tutte le altre sono immuni. Interdetto il Clero, non è interdetto il popolo, e viceversa interdetto il popolo, è immune il Clero. Anzi interdetto il Clero, non s' intendono compresi i Regolari, e così interdetti i Regolari, non sono interdetti i Chierici secolari. Di più. Nell' interdetto generale del Clero, non s' intendono compresi i Vescovi quando non se ne faccia di essi speciale menzione, come pure venendo interdette tutte le persone di un luogo, non sono interdette le Chiese, quando non siano specialmente nominate.

Finalmente v' è una terza distinzione dell' Interdetto. V' è l' Interdetto che dicesi *a Jure*, cioè quello stabilito dalla legge, e v' è l' Interdetto che dicesi *ab homine*, ed è quello che viene imposto da chi ne ha la potestà. Può pertanto impor l' interdetto chiunque ha la potestà di fulminare la scomunica, ad eccezione dei Superiori regolari, che non possono sottoporre all' Interdetto le Chiese loro soggette, perchè la giurisdizione che hanno è puramente personale e non locale, sicchè interdicendo le loro Chiese estenderebbero la giurisdizion loro al Clero

ed al popolo, che non è loro soggetto. Devono però obbedire all' Interdetto del Vescovo, come ha diffinito il Concilio di Trento *sess.* 25. *cap.* 3. dicendo: *Censurae et interdicta non solum a Sede Apostolica emanata, sed etiam ab Ordinariis promulgata, mandante Episcopo, a Regularibus in eorum Ecclesiis publicentur et serventur.* Sono parimenti tenuti i Regolari ad osservare l' Interdetto locale, com' è stabilito nella Clement. I. *de sent. excom.* quando osservasi dalla Chiesa matrice, o principale di quel luogo, ove hanno la Chiesa ed il Monastero.

Al 2. Nella definizione dell' Interdetto, ch' abbiamo data, dicemmo ch' è una *Pena* od una *Censura*. Infatti alle volte può essere imposto in ragion di pura pena a castigo di qualche commesso delitto, ed alle volte in via di censura. Quand' è imposto come censura, ricerca contumacia nel delinquente, e perciò vi si devono premettere le ammonizioni, onde consti la pervicacia, e deve essere per un tempo determinato a misura della contumacia, sicchè durar deve per quanto dura la contumacia. Inoltre quando l' interdetto è censura, porta in chi lo viola la irregolarità, alla qual pena non è sottoposto l' Interdetto, ch' è pura pena. Ciò premesso, rispondo a questo secondo quesito.

L' Interdetto, tanto per modo di pena, quanto per modo di censura, non può imporsi se non per colpa e colpa gravissima, non già di tutti quei che vi vengono sottoposti, ma anche solamente di alcuni, com' avverte S. Tommaso *Suppl. q.* 17. *a.* 5. *ad* 2. E la ragione è evidente, cioè perchè essendo una pena grave maggiore della scomunica minore, non può essere imposto per un delitto, che sia leggiero, dovendo esservi sempre una qualche proporzione tra la colpa e la pena. Quindi è, che scrisse Benedetto XIV. *de Synodo Dioec.* lib. 10. cap. 1. num. 3. *Interdictum . . . . nec valide propter culpam levem, nec prudenter propter lethalem, quae gravioribus non accenseatur, irrogari.* Ma se l' Interdetto non può imporsi se non per una colpa gravissima, è poi necessaria una colpa egualmente gravissima per incorrere nell' Interdetto, ch' è stabilito dalla legge, e che perciò dicesi *a Jure*? Non convengono su questo punto i Dottori. Pare per altro, che debbasi ritenere co-

me più probabile, che per un peccato veniale non s'incorra l'Interdetto, che comprende tutti gli effetti penali, ma bensì quell'Interdetto, ch'è per breve tempo, e che riguarda solamente qualche suo effetto, v. g. l'ingresso nella Chiesa per una settimana od un mese.

CASO II.

* Aniano Parroco nel tempo di un Interdetto generale esercitò nella sua Chiesa la predicazione della parola di Dio, celebrò ogni giorno la S. Messa a porte chiuse, e senza il suono delle campane, e finalmente nel giorno del Ss. Natale fè suonar le campane, e cantò la Messa e gli Uffizj divini. Cercasi se violato abbia l'Interdetto?

Rispondo che non l'ha violato. Una volta coll'Interdetto erano proibiti tutti gli ufficj e ministeri ecclesiastici, come sono la celebrazion degli Ufficj divini, la pubblica recita de' Salmi anche pei Morti, delle Litanie, la benedizion delle nozze, del fonte battesimale, dell'Acqua, dell'Olio, del Crisma, delle Ceneri, delle Palme, delle Candele, e soprattutto la celebrazione della S. Messa. Dovevano persino i Regolari astenersi dall'ammettere alla professione religiosa i loro Novizj, ed era permesso di celebrare una Messa allora soltanto, che v'era bisogno di consecrare delle particole pegl'infermi. Questo rigore del Gius antico venne moderato dai Romani Pontefici. Abbiamo dal cap. 43. *de Sentent. Excommun.* che fu concesso nel tempo dell'Interdetto di battezzare gl'infanti, d'amministrare il Sacramento della Penitenza ai morienti, di predicare la parola di Dio, come fece Aniano, e di conferire la Cresima. Nel cap. 11. *de Poeniten. et remiss.* troviamo inoltre concesso di amministrare il sacro Viatico a quei che sono in pericolo di morte, e di dar l'ecclesiastica sepultura ai Chierici, che rispettarono l'Interdetto. Gregorio IX. poi permise ancora di più. Concesse, com'abbiamo dal cap. 57. *de Senten. excommun.*, che si possa celebrare una Messa per settimana privatamente esclusi gli scomunicati e gl'Interdetti senza però il suono delle campane, a bassa voce ed a porte chiuse, e che si consecrasse la Eucaristia pei moribondi. Finalmente Bonifacio VIII. nel capo *Al-*

ma ch'è il 24. *de Sent. excomm. in* 6. raddolcì assai più il rigore dell'Interdetto, decretando, che nell'Interdetto generale locale possano i Chierici ed i Regolari celebrare ogni giorno e le Messe ed i Divini Uffizj come prima a voce bassa, a porte chiuse, senza il suono delle campane, ed esclusi gli scomunicati e gl' interdetti. Decretò pure che nelle quattro principali solennità, del Natale di Gesù Cristo, della Pasqua, della Pentecoste e dell'Assunzione di Maria Vergine, cui Martino V. colla sua Costituzione *Ineffabile* v' aggiunse quella del Corpus Domini con tutta la sua ottava, si possano celebrare i divini Uffizj e la Messa solennemente con voce alta, col suono delle campane ed a porte aperte, esclusi onninamente gli scomunicati ed ammessi gl' interdetti con questa condizione però, che quei per la cui causa è stato imposto l'interdetto non si avvicinino all'altare. Questo privilegio di celebrare solennemente la santa Messa ad alta voce durante l' Interdetto venne concesso ai Regolari in alcune feste principali del loro Ordine, esclusi però sempre gli scomunicati ed interdetti come sopra. Per esempio Clemente VIII. colla sua Bolla *Sacrae*, come può vedersi presso il Giraldo *Exposit. Jur. Pont. part.* 1. *lib.* 5. *tit.* 38. *sect.* 911. lo concesse ai Frati Minori di S. Francesco pei giorni festivi di S. Francesco, di S. Bonaventura, di S. Antonio di Padova, di S. Lodovico, di S. Bernardino, di S. Chiara, di S. Elisabetta, dei Martiri del medesimo Ordine, di S. Diego e della Porziuncula.

Dall'esposto pertanto si raccoglie, che Aniano pel cap. 43. *de Sentent. excomm.* potea predicare la parola di Dio, pel cap. 44. *de sentent. excomm. in* 6. potea celebrare ogni giorno la S. Messa privatamente a bassa voce ec. e celebrare poi i Divini Uffizj solennemente nel giorno di Natale. Non operò dunque contro l'Interdetto, nè è violatore di questa Censura.

CASO III.

* Alfeo avendo udito, che nel tempo dell'Interdetto è vietata l'amministrazione di alcuni Sacramenti, ricerca quali Sacramenti non si possano conferire, e quali non si possano ricevere dai soli Interdetti. Qual ne dev' essere la risposta a questa domanda?

L' uso sì attivo, come passivo de' Sacramenti vietato nel tempo dell'Interdetto si può facilmente raccogliere da quanto abbiamo esposto rispondendo al Caso precedente. Ad oggetto però di appagare le brame di Alfeo prenderemo separatamente tutti i Sacramenti, ed indicheremo l'eccezioni, che intorno all' uso ammette ciascuno nel tempo dell' Interdetto.

Il Battesimo può conferirsi e riceversi dagl' infanti e dagli adulti anche nella Chiesa specialmente interdetta ed anche colle consuete battesimali solennità. Ciò consta dal cap. *Quoniam* 19. *de sent. excomm. in* 6. Non può per altro amministrare questo Sacramento un Ministro, il quale sia specialmente interdetto, fuori del caso di necessità, in cui però deve amministrarlo senza le solite solennità. Così il Suarez *de Cens. dis.* 32. il Pirrhing. *Lib.* 5. *Tit.* 39. §. 3.

La Confermazione parimenti può essere conferita, e lo dice apertamente il cap. *Quoniam* sopra citato, e ciò perchè la Confermazione è un compimento del Battesimo. Così anche ha decretato Innocenzo III. nel cap. *Responso* 43. *de Sent. Excomm.* ove si legge: *Praeterea quaesitum fit an si Civitas aliqua sit interdicto supposita, ideoque sint ibi (praeter Baptisma puerorum, et poenitentias morientium) omnia Ecclesiastica Sacramenta interdicta, licitum sit Baptizatos pueros in fronte confirmare? Respon. Papa, quod sicut baptizari possunt pueri, ita etiam confirmari, sive sacro chrismate in fronte inungi.* Per altro questa concessione non può intendersi a favore di quelle persone, che sono specialmente legate dall' Interdetto. Nel *cap.* 8. *de Privil. in* 6. gl' Interdetti quanto al ricevimento de' Sacramenti vengono uguagliati agli Scomunicati. Non possono quindi rice-

vere la Confermazione quei che sono specialmente Interdetti, come riceverla non possono gli scomunicati.

Intorno al Sacramento della Penitenza consta dal cap. *Alma mater de Sent. Excomm. in 6.* che può essere amministrato durante l'Interdetto non solamente agl' infermi, ma anche ai sani, e ciò per la necessità, che v'è di questo Sacramento, onde fuggire i pericoli e la facilità di peccare. Non si può poi amministrarlo, come avverte il Perrhing nel luogo sopraccitato, a quei che sono legati dalla scomunica eccettuato l'articolo di morte, nè a quei che diedero causa all'Interdetto col proprio delitto, o prestarono consiglio ed ebbero parte al delitto, per cui l' Interdetto venne imposto, se non allora, che soddisfano o danno cauzione od almeno prestano giuramento di soddisfare ai danni che ne seguirono. È inoltre vietata l' amministrazione di questo Sacramento ad un Sacerdote personalmente insieme ed in ispecialità interdetto, com'è vietata ad un Sacerdote scomunicato, con questa differenza però, che l'assoluzione data da un interdetto è valida, ed invalida quella dello scomunicato denunziato, perchè la scomunica colla denunzia priva della giurisdizione; laddove l' interdetto denunziato la conserva.

L'Eucaristia dai Sacerdoti specialmente non interdetti può amministrarsi per modo soltanto di viatico, e quando manca ogni altro Ministro può essere amministrata anche dai Sacerdoti interdetti particolarmente. Quando viene portata agl' infermi si possono praticare tutte le solennità consuete, vale a dire suonar le campane, usar i lumi, coll' accompagnamento del popolo. La Glossa nel cap. *Alma Mater §. Admittuntur*, così si esprime: *Quibus morientibus poenitentiae Sacramentum non negatur, neque Viaticum negari debet.* Quindi avverte il Covarruvias *in cap. Alma mater p. 2. §. 3. num. 1.* che colla voce *morientes* non s' intendono quei solamente che sono in prossimo pericolo di morte, ma eziandio quelli che sono nel probabile pericolo di morire o per infermità o per qualche altra causa estrinseca. Da quest' osservazione poi inferisce, che nel tempo dell' Interdetto si possono comunicare i condannati alla pena capitale quantunque sieno sani, le donne prossime al parto quando vi sia un probabile pericolo che possano soccom-

bere, quei finalmente ch' intraprendono una lunga navigazione, o si espongono alla guerra.

L' Estrema Unzione durante l' Interdetto non si può nè amministrare, nè ricevere nemmen da quelle persone, che non diedero causa all' Interdetto. Un solo caso può esservi, nel quale è lecito di conferire questo Sacramento, ed è quando l' infermo non potesse ricevere verun altro Sacramento, perchè dice il Pirrhing l. I. dietro il Layman, *tunc esset ad salutem necessaria adeoque sub praecepto.*

Se poi nel tempo dell' interdetto non si possono amministrare se non quei Sacramenti, dei quali fa menzione il Gius, ne segue, che non si possono conferire i sacri Ordini tanto maggiori, quanto minori, perchè il Gius non accorda su d' essi veruna licenza. L' Avila però *par.* 5. *dis.* 4. *sect.* 1. *dub.* 4. opina, che si possono promuovere specialmente quei Chierici già iniziati negli Ordini minori ai maggiori, allora che vi è necessità di sacri Ministri. Ed infatti se il gius concede che si celebrino certi divini Uffizj, e si amministrino certi Sacramenti, egli è evidente che in questa permissione deve intendersi rinchiusa anche quella di ordinare dei Ministri, i quali sono necessarj per la celebrazione ed amministrazion anzidetta.

Finalmente si può contrarre Matrimonio nell' Interdetto non solo validamente, ma anche lecitamente eziandio dalle persone all' Interdetto soggette, ma non è permessa la pubblica solenne benedizione. La ragione si è perchè nell' Interdetto la Chiesa proibisce la partecipazione di quei Sacramenti, che per istituzione di Gesù Cristo devono dispensarsi da Ministri ordinati; ma così è, che il Parroco od altro Sacerdote non è ministro del Matrimonio, ma sono Ministri i contraenti, avendo G. C. elevato al grado di Sacramento il contratto naturale, a compiere il quale non è chiamato il Ministro ordinato: dunque nel tempo dell' Interdetto si può contrarre Matrimonio. Vedi il Pirrhing nel luogo citato *num.* 236.

CASO IV.

* Marziale essendo morto un suo figliuolo di pochi anni pretende che abbia ad essere sepolto nel cemeterio mentre la Chiesa Parrocchiale ha l'Interdetto. Il Parroco vi si oppone, e ricusa di seppellirlo nel luogo sacro. Cercasi se abbia ragione?

Nel cap. 17. *de Sent. Excomm. in* 6. v'è stabilito, che se l'Interdetto è imposto ad una città, vi sono soggetti eziandio i borghi e gli edifizj, che la compongono, e così s'è interdetta la Chiesa, sono egualmente interdette le Cappelle, ed il Cemeterio: *Si civitas, castrum, aut villa subjiciantur Ecclesiastico interdicto, illorum suburbia, et continentia aedificia eo ipso intelligi volumus interdicta .... Ratione quoque simili si sit Ecclesia interdicto supposita vel subjecta, nec in Capella ejus celebrari, nec in caemiterio ipsius eidem Ecclesiae contiguis poterit sepeliri. Secus si ei contigua non existant.* Da questa Decretale facilmente si raccoglie qual risposta debba darsi al quesito proposto. Se il Cemeterio è unito alla Chiesa Parrocchiale interdetta, ha ragione il Parroco, perchè il Cemeterio ancora è soggetto allo stesso interdetto, nè quindi si possono in esso seppellir i cadaveri dei defunti: *nec in caemeterio ipsius eidem Ecclesiae contiguo potest sepeliri.* Ma se questo Cemeterio non è unito alla Chiesa, e si trova anzi in qualche distanza, per qual ragione il Parroco vuol rifiutarsi di dar in esso l'ecclesiastica sepoltura al figliuolo di Marziale? La Legge parla chiarissimamente: *Secus si ei contigua non existant*; può dunque in questo caso pretendere Marziale, che il Parroco si presti a quanto desidera, ed anzi il Parroco è tenuto a dare nel Cemeterio sepoltura al cadavere defunto, perchè non deve giammai privare dell'ecclesiastica sepoltura chi non è nè scomunicato, nè interdetto pubblicamente denunziato. Adunque in questa seconda ipotesi il Parroco non ha ragione.

CASO V.

* Marziale insiste perchè sia tumulato il defunto suo figliuolo nel Cemeterio, ed il Parroco risponde, che nel tempo dell'Interdetto generale locale non può accordare a chi si sia l'ecclesiastica sepoltura in luogo sacro. Cercasi se sia vero quanto il Parroco asserisce?

Se il nostro Parroco parla dei cadaveri delle persone secolari ha tutta la ragione, perchè nel tempo dell'Interdetto generale locale non possono seppellirsi in luogo sacro soggetto all'Interdetto nemmen gl'infanti, come insegnano comunemente gli autori, essendo capaci anche gl'infanti della privazione dell'ecclesiastica sepoltura. Vi ha poi tal differenza tra gl'infanti e quelli che sono interdetti nominatamente o diedero causa all'interdetto, che i primi possono essere sepolti in luogo sacro non soggetto all'Interdetto, ed i secondi devono essere tumulati in luogo profano. Per la stessa ragione possono seppellirsi in luogo sacro non compreso nell'Interdetto tutti quei che non sono nominatamente interdetti, nè ebbero parte nel delitto, per cui l'Interdetto fu imposto. Che se durante la Censura gl'innocenti furono sepolti in luogo profano, cessato l'Interdetto devono trasferirsi in luogo sacro, se si possono discernere i loro corpi, laddove i rei rimaner devono nello stesso luogo profano. Similmente se non ostante l'Interdetto si fosse continuata la tumulazione dei cadaveri nel luogo sacro, cessata la Censura, si devono trasferire le ossa dei colpevoli in luogo profano, ma non quelle degl'innocenti, perchè sebbene abbia peccato quei che gli hanno sepolti in luogo sacro, tuttavia non v'ha una legge che comandi di trasferirli altrove.

Ma se il Parroco nostro intende colla sua risposta di escludere chiunque dall'ecclesiastica sepoltura durante l'Interdetto, egli è in errore, perchè i Chierici, che non sono personalmente interdetti, nè han dato motivo all'interdetto, nè l'hanno violato, godono il privilegio di esser sepolti nel Cemeterio od in altro luogo sacro, con silenzio però senza solennità e suono di campane a senso della concessione loro fatta da Innocenzo III. che si legge nel cap. 11. *de Poenit. et remiss.* in questi termini:

Licet tamen per generale interdictum denegetur omnibus tam unctio quam Ecclesiastica sepultura, concedimus tamen ex gratia, ut Clerici decedentes, qui tamen servaverint interdictum, in coemiterio Ecclesiae sine campanarum pulsatione, cessantibus sollemnitatibus omnibus cum silentio tumulentur. Avverte però il Layman *lib.* 1. *tract.* 5. *p.* 4. *cap.* 2. *num.* 3. che di questo privilegio si può usare tutte le volte che è incomoda la tumulazione del Chierico defunto in luogo sacro non soggetto all'Interdetto, ma non allora che si potesse farla comodamente.

Con questa eccezione adunque è vera la dottrina del nostro Parroco, ed opponendosi a Marziale ha ragione di ripetergli che non può accorrere senza peccato a compiacerlo, poichè anche il di lui figliuolo è soggetto alla legge generale, nè può aver la tumulazione nel Cemeterio a motivo dell'Interdetto?

CASO VI.

* Filone vuol sapere quali pene sieno dal Gius Canonico stabilite contro di quelle persone ch'ardiscono di violar l'Interdetto. Come si può soddisfarlo?

Tutti quelli che violano l'Interdetto commettono un peccato gravissimo, perchè, come dice il Devoti *Inst. Jur. Can. Vol.* 4. *Tit.* 19. §. 12. disprezzano l'autorità della Chiesa: *Violantes interdictum gravis criminis rei sunt, quoniam Ecclesiae auctoritatem contemnunt.* I secolari possono però venire scusati dall'ignoranza o dalla parvità della materia, ma per non essere rei di colpa grave è necessario che non v'abbia luogo il disprezzo e lo scandalo.

Le pene poi che leggonsi fulminate dal Gius contro i violatori dell'Interdetto sono le seguenti: 1. Gli Ecclesiastici che sono personalmente interdetti, o che nel luogo interdetto per modo di censura, celebrano i divini Uffizj incorrono l'irregolarità dalla quale non possono essere assolti fuorchè dal Romano Pontefice, come abbiamo dal cap. 18. §. 1. *de Sentent. excomm. in* 6. e quindi sono anche sospesi dall'Uffizio e Benefizio, privi di giurisdizione, e del diritto di attiva e passiva elezio-

ne, non che del privilegio se muojono di essere sepolti in luogo sacro. 2. Gli Ecclesiastici ch'ardiscono di dar sepoltura agl' interdetti in luogo sacro, incorrono la scomunica riservata al Vescovo, come consta dalla Clementina 1. *de Sepultur.* 3. I Regolari che violano l' interdetto quando viene osservato dalla Cattedrale o Matrice o Parrocchiale, oltre alle pene sovraccennate incorrono altresì la scomunica ancorchè sieno esenti dalla giurisdizione del Vescovo come apparisce chiaramente dalla Clementina 1. *de sentent. excomm.* 4. Finalmente le persone nobili e potenti, che costringono i Cherici a celebrare gli Uffizj divini nel luogo interdetto o chiamano ad assistervi gl' interdetti e gli scomunicati, ed anche impediscono essendo in Chiesa che escano fuori ammoniti dal celebrante o da altri, che non possono starvi, e quegl' interdetti ancora, che ammoniti di uscire dalla Chiesa ricusano di farlo e violentemente ardiscono di assistere ai divini misterj, tutti questi commettono un grave peccato, ed incorrono la scomunica maggiore riservata al Papa. *Clement.* 2. *de sent. excom.*

CASO VII.

Cercasi in qual maniera si tolga l' Interdetto, se il Vescovo possa sempre toglierlo, e talvolta anche il Confessore?

In più maniere si può togliere l' Interdetto, e vi sono i casi nei quali il Vescovo può toglierlo, e vi sono quei nei quali il Confessore stesso ha una tale facoltà. L' Interdetto primieramente cessa s'è posto per un tempo determinato o sotto qualche condizione: cessa allora che il tempo è passato o che la condizione è adempiuta. 2. Se l' Interdetto è stabilito dal gius, e non è riservato, può sospendersi ed anche togliersi dal Vescovo, ed anche da chi ha giurisdizione quasi Vescovile sulla Comunità interdetta. 3. S' è fulminato personalmente dal Romano Pontefice non può essere tolto, nè sospeso se non da lui, e non mai dal Vescovo. 4. Se è *ab homine* può togliersi da quel solo che l' ha posto, o dal di lui Delegato o successore, o dal di lui superiore. 5. Se è *a jure*, ma non riservato, può essere levato, quand' è per-

sonale particolare da qualsivoglia Confessore nel modo stesso che vengono tolte le altre Censure. 6. S'è imposto ad un Collegio, o ad una Comunità, cessa col discioglimento del Collegio e della Comunità, e resta soltanto in quelle persone, che ne furono causa. 7. Finalmente distrutta la Chiesa non cessa l'Interdetto locale, ma rimane al suolo della medesima, cosicchè in quel luogo non possono celebrarsi i Divini Uffizj nè dar sepoltura ai defunti. Veggasi il Pirrhing *lib.* 5. *tit.* 39. *sect.* 8. §. 7. *num.* 252.

CASO VIII.

* Tiberio discorrendo con Acilio intorno l'Interdetto sostiene ch'è lo stesso che una cessazione *a divinis*. Acilio vi si oppone, dicendo che la cessazione *a divinis* è diversa dall'Interdetto. Ricorrono quindi al loro Parroco affinchè decida la loro questione. Cercasi cosa il Parroco debba loro rispondere?

Deve il Parroco rispondere che Tiberio ha torto, e ch'è vero ciò che dice Acilio, poichè la cessazione *a divinis* s'avvicina all'Interdetto, ma non è un Interdetto. Per convincere poi Tiberio d'errore, ed illuminare vie maggiormente Acilio potrà spiegare loro cosa s'intenda colla *Cessazione a divinis*, e indicare la differenza che passa tra essa e l'Interdetto. La *cessazione a divinis* è un semplice divieto dei divini Uffizi e dell'amministrazione dei Sacramenti, che non sono di necessità, in segno della mestizia della Chiesa a cagione di qualche gravissimo delitto commesso o contro Dio ovvero contro le sagre persone dei di lui Ministri. Può essere *a jure*, cioè prescritta da Gius, come avviene quando una Chiesa è polluta o per omicidio o per adulterio o per altro delitto, nella quale non si possono celebrare le cose divine, e può essere *ab homine*, cioè quando da legittimo superiore viene con sentenza ordinata. Il Superiore però non può imporla se non per un delitto gravissimo e pubblico contro il bene comune della Chiesa, ed alle volte viene preceduta dall'Interdetto. Così insegnano concordemente i Dottori dietro a quanto stabiliscono i sacri Canoni.

Tra l' Interdetto locale, e la cessazione *a divinis* v' ha poi tal differenza: 1. Che la cessazione *a divinis* non è come l' Interdetto una censura, e nemmeno una pena propriamente detta, ma bensì una semplice proibizione di celebrare i divini officj fatta per manifestare il dolore che sente la Chiesa pel misfatto commesso. *Clem. 1. de Sent. excommun.* 2. Che la cessazione *a divinis* non colpisce veruna persona, dove l' Interdetto sebben locale, colpisce quelle persone, che ne furono causa, *Suarez dis.* 1. *num.* 13. 3. I Chierici che violano la cessazione *a divinis* quantunque pecchino gravemente, tuttavia non incorrono l' irregolarità, come l' incorrono violando l' Interdetto *cap.* 18. *de sentent. excommun. in* 6. ed i Regolari soltanto a senso della Clementina 1. *de sent. excomm.* violandola sono scomunicati. 4. Nell' Interdetto si possono celebrare i divini Uffizi in determinati tempi e modi, ma non così nella cessazione *a divinis* secondo alcuni Autori, e secondo altri si può celebrare una sola Messa per settimana onde rinovar le particole, e si possono amministrare i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, ed anche l'Eucaristia per Viatico ai moribondi, omesse però le consuete orazioni, che precedono e seguono l' amministrazione. 5. Finalmente nella cessazione *a divinis* non solamente ai Chierici, ma eziandio ai secolari è concessa l'ecclesiastica sepoltura in luogo sacro senza però le consuete funebri solennità, laddove nell' Interdetto è permessa ai soli Chierici. Veggasi il Suarez *diss.* 39. *sect.* 2. *et* 3. ove ne parla diffusamente.

INTERSTIZJ.

CASO I.

* Olimpio, celando al nuovo suo Vescovo di essere stato promosso al Suddiaconato nel Sabato *Sitientes*, chiese di essere promosso al Diaconato nel Sabato dei Tempi di Primavera dell'anno successivo. Supponendo il Vescovo che sia passato il tempo richiesto dai sacri Canoni tra l' una e l' altra ordinazione, accettò le suppliche di Olimpio, e l'ordinò. Cercasi 1. Cosa sieno gl'Interstizj e donde abbiano avuto origine. 2. Se la legge degl' Interstizj obblighi gravemente. 3. Che debbasi dire di Olimpio, e se sia incorso in alcuna pena ecclesiastica?

Al 1. Gl' Interstizj vengono definiti, *quell' intervallo di tempo, che fu stabilito dalla Chiesa per la promozione de' Chierici di un Ordine all'altro.* Così il Pontas nel suo Dizionario alla parola Interstizj: *Intervallum temporis ab Ecclesia constituti ad suscipiendos licite Ordines.* Questa legge sembra appoggiata a quelle parole dell' Apostolo S. Paolo nella prima sua lettera a Timoteo, cap. 5. v. 22.: *Manus cito nemini imposueris*, le quali sempre furono intese non solamente del primo ingresso agli Ordini, ma eziandio della promozione ai gradi superiori. E per verità, se l' Apostolo colle riferite parole non altro intese, come spiegano gl' Interpreti, fuorchè d' avvertire Timoteo a non promuovere alcuno agli Ordini sacri con fretta e senza esaminare la di lui vita, i di lui costumi, ed anche la di lui vocazione, prendendo tempo affin di conoscere se la persona sia degna del divin ministero, qual altro fine ebbe la Chiesa nello stabilire gl' Interstizj? Non fu forse per provare la vocazione di quei che domandano di essere iniziati negli Ordini sacri, e per assicurarsi vie maggiormente, che ne son degni prima di promuoverli? Di ciò ci fan fede gli antichi Canoni, i quali prescrissero che debba lasciarsi scorrere qualche spazio di tempo fra l' uno e l' altro

grado. Il sommo Pontefice Innocenzo I. che regnò sul principio del secolo V. nella sua lettera *ad Felicem Nucerianum Episcopum*, scrisse in questi termini: *Serventur tempora a Majoribus constituta. Nec cito quilibet Lector, cito Acolythus, cito Diaconus, citò Sacerdos fiat; quia in minoribus Officiis si diu perdurent, et vita eorum pariter, et obsequia comprobantur.* E similmente pure decretò il Tridentino nella sess. 23. cap. 11. *de Reformat.* ove manifestamente si scorge che tale appunto è il fine della Chiesa nella legge degl' Interstizj; perciocchè disse: *Minores Ordines iis, qui saltem latinam linguam intelligant per temporum interstitia, nisi aliud Episcopo expedire magis videretur, conferantur, ut eo accuratius, quantum sit hujus disciplinae pondus possint edoceri, ac in unoquoque munere, juxta praescriptum Episcopi se exerceant, idque in ea, cui adscripti erunt Ecclesia, nisi forte ex causa studiorum absint, atque ita de gradu in gradum ascendant, ut in eis cum aetate vitae meritum, et doctrina major accrescat, quod et bonorum morum exemplum, et assiduum in Ecclesia ministerium, atque major erga Presbyteros et Superiores Ordinis reverentia, et crebior, quam antea, Corporis Christi Communio maxime comprobabunt.*

Al 2. La volontaria trasgressione di una legge è sempre peccato, e peccato corrispondente all' importanza della legge medesima, la quale importanza si desume e dall' obbligazione, ch' intese con essa d' imporre il legislatore, e dal fine che si è proposto. Ora non può negarsi che la Chiesa nello stabilire la legge degl' Interstizj non abbia voluto imporre una grave obbligazione tanto ai Vescovi di non conferire gli Ordini sacri se non colla osservanza di essi, quanto ai Chierici di non riceverli prima che il tempo spiri degl' Interstizj. Ciò si raccoglie dai testi ch' abbiamo riferiti rispondendo al quesito precedente, dai quali facilmente si raccoglie ancora il fine santissimo ed importante che la Chiesa si è prefissa in questa legge che riguarda il decoro e l' onore di un Sacramento. Obbliga dunque questa legge gravemente, ed è perciò che mortalmente pecca chi senza osservare gl' Interstizj riceve i sacri Ordini, come concordemente insegnano i Teologi.

Al 3. Che Olimpio abbia mortalmente peccato ricevendo il Diaconato prima del tempo degl' Interstizj, non v' ha dubbio da quanto abbiamo detto precedentemente; ma che sia incorso in alcuna censura o pena ecclesiastica rispondo che no. Sisto V. avea fulminata la sospensione contro di quei che ricevono gli Ordini sacri senza osservare gl' Interstizj, come consta dalla sua Costituzione 18. *Sanctum et salutare* del dì 5. Genn. 1599. ma questa Costituzione da Clemente VIII. per la sua Bolla che incomincia *Summum Pontificem* fu ridotta ai termini del Concilio di Trento. Ma così è, che il Concilio di Trento non ha fulminata nel nostro caso nè la sospensione, nè verun' altra censura: dunque Olimpio ha commesso un peccato gravissimo, ch' essendo relativo a cosa sacra è sacrilegio; ma non è incorso in alcuna censura o pena. Possiamo addurre anche un esempio tratto dal Gius canonico, *cap.* 18. *de sent. excom. in* 6. Bonifacio VIII. parlando del Sacerdote che celebrò nella Chiesa polluta, ovvero alla presenza di uno scomunicato, dichiarò che non è incorso nella irregolarità, e ne rende la ragione soggiugnendo: *cum id non sit expressum in jure*. Per ragione dunque di parità si deve dire lo stesso nella nostra ipotesi. Ed è quindi che il Cabassuzio *Jur. Can. lib.* 5. *c.* 16. *n.* 7. difendendo la medesima nostra sentenza asserisce: *Ratio in promptu est, quia nulla est inducenda censura, quam jus non expresserit*, e poscia soggiugne: *incurritur tamen grave peccatum... quatenus in re gravi prohibitio Ecclesiae violatur.*

CASO II.

* Galerio essendo stato promosso all' Accolitato nel Sabato Santo, vorrebbe passare al Suddiaconato nel Settembre. Cercasi 1. Se tra gli ordini minori vi debbano essere Interstizj. 2. Qual tempo debba passare dagli ordini minori al Suddiaconato, e dall' uno all' altro Ordine maggiore. 3. Se il Vescovo possa dispensare sopra gl' Interstizj, e se vi debba intervenire per la dispensa una causa giusta?

Al 1. Anche pegli Ordini minori vi debbono essere gl' Interstizj. Così decretò il sacro Concilio di Trento nel-

la sess. 23. *de Reform. cap.* 11. con queste parole: *Minores Ordines iis, qui saltem latinam linguam intelligunt, per temporum interstitia ... conferantur.* Qual poi intervallo di tempo vi debba passare dal ricevimento d'un Ordine minore all'altro, non lo ha stabilito il Concilio. Alcuni Canonisti pretendono, che basti l'intervallo che passa dai tempori delle generali ordinazioni a' tempori successivi, ed altri che sieno sufficienti i giorni che vi sono tra una festa e l'altra. Riferisce queste opinioni il Barbosa nel suo *Collect. in Conc. Trident. sess. et cap. sup. laud. num.* 4. ma non decide quale di esse si debba seguire in pratica. A me sembra, che non avendo il Concilio determinato il tempo, sia questo rimesso all'arbitrio del Vescovo, il quale dal fine che si prefisse il Concilio nello stabilire gl'Interstizj, deve dedurre quanto tempo convenga lasciare un Chierico, per esempio, nell'Ostiariato prima di promuoverlo al Lettorato onde rilevare la di lui vocazione, ed assicurarsi delle disposizioni che ha di ascendere agli Ordini superiori.

Al 2. Il sacro Concilio di Trento nella *sess.* 23. *de Reform. cap.* 11. ha espressamente decretato: che non si debba promuovere al Suddiaconato verun Chierico se non passato un anno dalla di lui ordinazione in Accolito: *Hi vero nonnisi post annum a susceptione postremi gradus minorum Ordinum ad sacros Ordines promoveantur.* E dopo avere stabilito l'età che devono avere i Chierici che vengono promossi agli Ordini maggiori, decretò che non abbia ed essere insignito del Diaconato chi non conta un anno almeno dalla sua ordinazione in Suddiacono: *Promoti ad sacrum Subdiaconatus Ordinem si per annum tantum in eo non sint versati ad altiorem gradum . . . ascendere non permittantur*; e così vuole che un anno almeno di Diaconato abbia quegli che viene promosso al Sacerdozio: *Ad Presbyteratus Ordinem assumuntur ... et hi sint qui non modo in Diaconatu ad minus annum integrum ... ministraverint.* Per legge dunque del Tridentino, deve esservi l'intervallo di un anno tra l'Accolitato ed il Suddiaconato, e tra l'uno e l'altro degli Ordini maggiori.

Al 3. Che possa il Vescovo dispensare sopra gl'Interstizj non si deve ammettere nemmeno dubbio, avve-

gnachè lo stesso sacro Concilio gli accorda una tal facoltà. Che poi per la dispensa vi debba intervenire una giusta causa, il Concilio medesimo lo dichiara. Infatti nel succitato capitolo 11. parlandosi degl' Interstizj da osservarsi tra gli ordini minori, leggiamo: *Nisi aliud Episcopo expedire magis videatur*, e procedendosi a discorrere della promozione agli Ordini maggiori, sta scritto: *Nisi necessitas aut Ecclesiae utilitas judicio Episcopi aliud exposcat*. Quindi è, che scrive saggiamente il Barbosa *De off. et potestate Episc. p. 2. alleg. 18. num. 4. et 5.* » Il Vescovo può cogli Ordinandi dispensare » sopra gl' Interstizj, non però a suo piacere ed arbitrio » senza che v' intervenga qualche legittima causa. Due » cause leggittime vengono riferite dal Tridentino, cioè » la necessità e l' utilità delle Chiese particolari. Per uti» lità della Chiesa intende, quaudo pochi sono i mini» stri ecclesiastici idonei, ed allora è utile alla Chiesa » che alcuni sieno promossi al ministero di essa, e quan» do la promozione ridonda a maggior ornamento e splen» dore di essa. Per necessità poi intende, quando man» cano i ministri, nè possono gli ordinati supplire a tut» ti i pesi, tanto per la celebrazione delle Messe, quan» to pegli altri sacri ministeri ». E citati secondo il suo solito molti Autori soggiugne: » Per la dispensa degl' in» terstizj fra il Diaconato ed il Sacerdozio, vi deve es» sere una causa più grave di quella sia per la dispensa » da quei che devono osservarsi fra gli altri ordini; per» chè il Tridentino nelle dispense degl' interstizj fra gli » Ordini minori, rimette onninamente la cosa al puro ar» bitrio del Vescovo, nelle dispense poi tra gli Ordi» ni minori e maggiori esige la necessità o l' utilità della » Chiesa, ma nella dispensa tra il Diaconato ed il Sa» cerdozio ricerca espressamente la necessità insieme e » l' utilità della Chiesa, cosicchè non basta per questa » dispensa la semplice utilità della Chiesa, ma altresì fa » d' uopo che vi concorra la necessità, la quale però non » fa mestieri che sia straordinaria o pubblica, poichè » sembra che il Concilio rimetta la cosa all' arbitrio e » prudenza del Vescovo, posta per altro l' utilità e ne» cessità sovra espressa, che il Vescovo avrà a giudica» re sufficiente, avuto riguardo alle circostanze del luo-

» go e del tempo, nonchè alla condizione della persona ». Fin qui il dottissimo Canonista, il quale poi prosegue a dire, che oltre le cause ammesse dal Tridentino per la lecita dispensa dagl' Interstizj, ve ne sono delle altre, come sarebbe v. g. se il Chierico dovesse continuare od intraprendere gli studj presso di qualche pubblica Università, se fosse avanzato negli anni; ed insieme avesse una condotta morale integerrima, se dovesse ricevere il Diaconato od il Sacerdozio per ragion del Benefizio od ottenuto o che fosse per ottenere, come lo stesso sacro Concilio dichiara nella sess. 7. *de Reform. cap.* 7. Egli è dunque manifesto, che il Vescovo può dispensare sopra gl' Interstizj, ma che si ricerca per tale dispensa che vi sia una giusta causa.

CASO III.

* Domizio, Diacono di un Ordine Regolare, ha bisogno della dispensa dagl' Interstizj per essere promosso al Sacerdozio. Cercasi se questa dispensa possa venirgli concessa dal suo superiore?

I superiori degli ordini Regolari non hanno alcuna facoltà di dispensare dagl' Interstizj, ad eccezione degli Abati i quali conferendo gli Ordini minori ai proprj sudditi, possono dispensarli sopra quegl' Interstizj che devono esservi tra l' uno e l' altro ordine minore. Così il Barbosa *de Off. et Potest. Episc. p.* 2. *alleg.* 18. *num.* 12., dove muove il dubbio, che poi non iscioglie, se gli Abati possano dispensare anche allora che rimettono i loro sudditi a ricevere l' ordinazion dei Minori da altro Vescovo, sopra il qual dubbio mi sembra, che rispondere si possa affermativamente, poichè se possono dispensarli facendo l' ordinazione, niente osta che dispensarli possano quando colle loro Lettere Dimissoriali vengono da altro Vescovo promossi. Infatti la dispensa sopra gl' Interstizj non si accorda nell' Ordinazione, ma preceder deve l' Ordinazione; dunque non è coll' Ordinazione inseparabilmente congiunta. Qual difficoltà quindi dev' esservi, che possano dispensare quei che ordinandoli essi medesimi possano rettamente dispensare?

Ora se nè il Superiore locale, nè il Provinciale, e

nemmen il Generale può dispensare Domizio sopra gl' Interstizj, da chi potrà egli chiedere questa dispensa, ond' esser promosso al Sacerdozio? Potrà domandarla al Vescovo stesso da cui riceverà la sacra ordinazione, il qual Vescovo potrà dispensarlo per la causa, che vedrà espressa nell' attestazione del superiore Regolare che deve presentargli Domizio. E la ragione si è, dice il Barbosa nel luogo citato, *num.* 10. perchè questa facoltà è annessa a chi conferisce gli Ordini, e perciò siccome spetta al Vescovo il conferire gli ordini anche ai Regolari, così a lui appartiene il dispensarli sopra gl' Interstizj. Inoltre il Concilio di Trento ha stabilito che siffatta dispensa abbia a farsi secondo il giudizio del Vescovo e ad arbitrio di lui, e non dei Superiori delle Regolari Famiglie, nè degli Ordini Religiosi. In conseguenza il Superiore Regolare deve munire Domizio dell' attestazione o dirò meglio delle Lettere Dimissoriali, nelle quali dev' esservi espresso, che il Vescovo ordinante si degni di dispensarlo sopra gl' Interstizj attesa la necessità e l' utilità della Chiesa e della sua Religione, ed il Vescovo, ricevute queste Lettere, coll' appoggio delle asserzioni del di lui superiore, gli concederà la dispensa. Così ha pure definito la sacra Congregazione sotto il giorno 9. agosto 1593. e lo attesta il sopracitato Barbosa l. l. dietro Lorenzo de Franchis con queste parole: *Sacram Congregationem censuisse, Superiores Regulares non posse dispensare super interstitiis Regularium ordinandorum, sed id pertinere ad Episcopum ordinantem, qui tamen, quoad causam dispensationis, judicium suum formare debet ex attestatione superiorum Regularium.*

CASO IV.

* Sulpicio fu ordinato Suddiacono nel Sabato *Sitientes*, e poscia il suo Vescovo gli rilasciò le Dimissorie, affinchè fosse ordinato Diacono nel Sabato precedente la Domenica della SS. Trinità senza far menzione che lo dispensava dagli Interstizj. Egli, supponendo che questa dispensa dipendesse dal Vescovo ordinante, ricevè il Diaconato senza farne ricerca. Si domanda se il Vescovo che ordinò Sulpicio l' abbia potuto dispensare sopra gl' Inter-

stizj, ovvero se debba dirsi che Sulpicio fu promosso senza alcuna dispensa, e perciò se abbia gravemente peccato?

Non poteva il Vescovo ch'ordinò Diacono Sulpicio dispensarlo dagl' Interstizj se non allora, che nelle Lettere Dimissoriali gliene fosse stata espressamente accordata la facoltà. Così ha dichiarato la Sacra Congregazione nel dì 9. agosto 1593. Ed infatti, se per questa dispensa è necessaria la causa dell' utilità o necessità della Chiesa, egli è evidente che il Vescovo ordinante non può formar questo giudizio sulla Chiesa, che non gli appartiene, poichè questo giudizio spetta al Vescovo che ne ha la giurisdizione. Dirò anzi di più, che se taluno ha ottenuto dalla santa Sede la dispensa di farsi ordinare *extra tempora*, anche in allora spetta all' Ordinario la dispensa dagl' interstizj, il quale può anche per giusta causa negarla a questo privilegiato, come dichiarò Innocenzo XII. Veggasi il Patuzzi *Tract. X. de Sacram. cap. 9. num. 1.*

Sulpicio dunque fu ordinato senza dispensa, e perciò ha gravemente peccato? Sulpicio crede falsamente di essere stato dispensato dal Vescovo, che l' ha promosso, ed il suo errore lo scusa da ogni colpa, ma non fu nemmen ordinato senza dispensa. Quando il Vescovo gli ha rilasciato le Lettere Dimissoriali sebbene abbia taciuto, che lo dispensava dagl' Interstizj, tuttavia lo ha dispensato, poichè non è presumibile che non sapesse di averlo ordinato Suddiacono nel precedente sabato *Sitientes*. Sarebbe altrimenti la cosa se il Vescovo avesse taciuta la dispensa, perchè non avesse saputo che Sulpicio non avea per anco compiuto l' anno nel Suddiaconato, ed in questo caso, la sola ignoranza avrebbe potuto scusar Sulpicio da colpa. Tal è appunto la opinione comune dei Canonisti. Riferiamo qui il Barbosa che nel suo Libro *de Off. et potest. Episc. part. 2. alleg. 18. num. 7.* così scrive: *Super interstitiis temporum necesse est, ut Episcopus clare dispenset, vel*, si notino l' espressioni, *ut assumat ad Ordines infra anni curriculum, ordinandum, sciens nondum esse lapsum tempus, ab antea suscepto Ordine ad sequentem; quia si ignoravit, tacite dispensare non videtur, tum quia omne canonicum impedimentum, cujus dispensatio ad Episcopum pertinet,*

censetur sublatum si illud sciens Episcopus ordinaverit. E qui cita secondo il suo costume molti Autori che convengono nella stessa sentenza. L' Antonelli poi *De regimine Ecclesiae Episc. l. 2. cap.* 3. *num.* 3. citando il De Grassis, il Menochio, il Bonacina ed altri, scrive a proposito pienamente del caso nostro: *Praesumitur vero tacita dispensatio si Episcopus ordinans, vel dimissorias concedens noverit ordinandum indigere dispensatione interstitiorum.*

CASO V.

* Un Vescovo s' accorge che Glabrione fu promosso al Sacerdozio prima di aver passato un anno nel Diaconato e senza la dispensa dagl' interstizj. Cercasi se possa punirlo colla sospensione o con altra pena canonica?

Nella risposta al terzo quesito del primo Caso di quest' Articolo abbiamo dimostrato che pecca bensì gravemente il Chierico che senza la dispensa degl'Interstizj, ov' è necessaria, viene promosso agli Ordini sacri, come pure pecca il Vescovo che senza una giusta causa dispensa, ma che non incorre in veruna pena canonica, come molto più non l' incontra il Vescovo, perchè dalla Legge non è stata stabilita. Che poi il Vescovo possa punire colla sospensione e con altre pene quel Chierico che senza la detta dispensa fu promosso al Sacerdozio o ad altro Ordine maggiore, chi può mai metterlo in dubbio? L' Henriquez *in Summa lib.* 6. *cap.* 10. *num.* 3. *lit. C.* tiene il contrario, ma l' afferma il Navarro, il Suarez, il Riccio, il Figliucci con molti altri citati dal Barbosa *de off. et potest. Episc. p.* 2. *Alleg.* 28. *num.* 14. che perciò scrisse: *Est transgressor Sacrorum Canonum in materia Ordinum, quae est gravissima, et ideo Episcopus ordinatum culpabiliter non servatis temporum interstitiis poterit suspendere, et aliis poenis ob Canonis transgressionem punire.* Glabrione dunque, che senza una tale dispensa fu promosso al Sacerdozio, può essere dal suo Vescovo assoggettato alla sospensione e ad altre pene canoniche.

CASO VI.

* Salvio, giovane di esperimentata probità e di talenti straordinarj, essendo avanzato negli anni desidera di essere promosso in breve tempo al Sacerdozio. Cercasi se il suo Vescovo possa essere così indulgente nella dispensa dagl' Interstizj da promuoverlo nello stessó giorno agli ordini minori ed al Suddiaconato, e poscia in altra ordinazione inalzarlo al Diaconato insieme ed al Sacerdozio?

Rispondo che nò, per quanto si voglia presumere, che Salvio sia meritevole della dispensa più ampia, perchè gli ordini minori col Suddiaconato, e due ordini maggiori in uno stesso giorno non si possono lecitamente conferire.

Quanto alla prima parte il Navarro, *Man. c.* 25. *num.* 71., il Sanchez, *opusc. moral. lib.* 7. *cap.* 1. *dub.* 53. *num.* 7. ed altri sostengono, ch'è lecita l' ordinazione simultanea degli ordini minori e del Suddiaconato, ove ha luogo la consuetudine di conferirli, la quale abbia avuto vigore prima del Concilio di Trento, ma il Venerio *in exam. Episc. lib.* 1. *cap.* 18. *n.* 13. con non pochi altri Canonisti afferma, che questa consuetudine fu tolta dallo stesso Concilio Tridentino *sess.* 23. *de Reform. cap.* 11. Comunque però si voglia ritenere intorno alla consuetudine indicata, egli è certo che nel cap. 2. *de eo qui furtim ordinem suscepit* si legge. *Cum ff. lator praesentium . . . ad tuam (ordinationis causa) praesentiam accessisset, juxta consuetudinem patriae sibi quatuor minores ordines contulisti: quibus non contentus Subdiaconatum temerario ausu recepit. Quia vero idem Clericus in hoc facto multum excessit: Mandamus quatenus eum in minoribus dumtaxat ordinibus celebrare permittas. Si vero domum religionis intraverit, et vita et mores ejus exegerint, Abbas (si voluerit) in aliis potuerit ordinibus dispensare.* Da questa decretale pertanto inferiscono molti autori, tra i quali il Bonacina, *de Suspens. particul. disput.* 3. *quaest.* 1. *pun.* 4. §. 1. *n.* 2. che l' ordinato resta sospeso, e quantunque niente si dica del Vescovo ordinante perchè, nel caso di

cui parla il testo, s'era il Chierico furtivamente esposto a ricevere il Suddiaconato, tuttavia ritengono che per lo meno resta sospeso dalla collazione degli ordini. Nè quest' opinione è lontana dal vero, poichè abbiamo la causa *Boven. Ordinationis*, che fu proposta alla sacra Congregazione del Concilio nel dì 20 gennaio 1707 e fu risolta nel dì 7 del maggio successivo, la quale fa piena prova di quanto asseriscono gli autori su questo punto. Questa causa vien riferita da Benedetto XIV nella sua notificazione 106 al numero 10. colle seguenti parole: » Trattavasi, scriv' egli, nella detta causa d'uno che » aveva ricevuto gli ordini minori ed il Suddiaconato » nello stesso giorno, e che pretendeva di non esser so- » speso perchè non gli aveva ricevuti furtivamente, e » l'Ordinante pretendeva ancora di non aver incorsa pena » veruna, per non aver conferiti in un giorno due or- » dini maggiori, ma i minori ed il Suddiaconato, e fu » proposto: *An et quomodo danda esset absolutio*: e fu » risposto: *Quoad ordinatum dandam esse absolutionem* » *praevia salutari poenitentia*, *arbitrio Episcopi vici-* » *nioris*, *et quoad Ordinantem ad mentem*, che gli fu » spiegata in una lettera, in cui fu gravemente ripreso » col dire ch'egli avea peccato maggiormente che l'ordi- » nato pel motivo ch'avea con piena avvertenza conferiti » nello stesso giorno gli ordini minori ed il Suddiaconato, » e che per questa volta gli si rimetteva la pena incorsa, » purchè in avvenire si astenesse da simili cose «. Dopo una decisione così chiara non so capire come il dotto Continuatore della Moral Patuzziana *Tract.* 10. *de Sacr. cap.* 9. *num.* 2. abbia avanzato, che nel nostro caso più probabilmente non incorra alcuna pena tanto l'Ordinante, che l' Ordinato. Quando la sacra Congregazione decretò, che sia data l' assoluzione all' Ordinato dal Vescovo più vicino, ed ha rimesso per quella volta la pena incorsa al- l' Ordinante, egli è evidente, ch' erra il per altro celebre Teologo. Da tuttociò adunque si deve inferire, che Salvio non può nello stesso giorno ricevere lecitamente i minori ordini ed il Suddiaconato, nè può quindi il Vescovo estendere cotanto a di lui favore la facoltà sua propria di dispensare dagl' Interstizj.

Ma, io ripiglio, se vi fosse la consuetudine, do-

vrebbe dirsi che il Vescovo può lecitamente graziarlo di così generosa dispensa? Anche qui io sono del parere del Venerio, e perciò sostengo che una tal consuetudine non può essere ammessa, e così opinò anche Benedetto XIV. nella citata sua notificazione al numero 12, e sembra pure che così abbia decretato la sacra Congregazione in Calaritana del dì 21 febbraio 1728 riportata per intiero nella lodata notificazione, ove fu deciso che quantunque in Cagliari vi fosse l'uso di conferire gli ordini minori ed il Suddiaconato nello stesso giorno, tuttavia la sacra Congregazione anzidetta non lo ammetteva. Che più? Il citato Continuatore della Moral Patuzziana avverte che dove v'ha la consuetudine di conferire gli ordini minori nella sera del venerdì precedente il sabato delle Ordinazioni, non è lecito al Vescovo conferire ad una stessa persona i minori nel venerdì, ed il Suddiaconato nel sabato, perchè la sera del venerdì col sabato successivo si calcola un giorno solo. Che se poi il venerdì fosse festa di precetto, ed il sabato successivo si facessero le Ordinazioni, nota lo stesso Teologo, che potrebbe il Vescovo conferire lecitamente nella mattina del venerdì i minori, e nel sabato il Suddiaconato dispensando coll'ordinando sopra gl' Interstizj: *cum hic agendi modus nonnisi dispensationem ab interstitiis praeseferat.* Tract. 10. l. l. Dunque nemmen dove vi fosse la consuetudine si possono conferire insieme gli ordini minori ed il Suddiaconato.

Quanto alla seconda parte non v'ha autore il quale pensi, che due ordini maggiori possano lecitamente conferirsi nel medesimo giorno, perchè la legge della Chiesa il vieta espressamente, nè viene introdotta da chi si sia alcuna eccezione per motivo di consuetudine. Oltre agli antichi decreti d'Innocenzo III e di Onorio III v' ha quello del Concilio Tridentino *sess.* 23. *cap.* 13. *de Reform.* nel quale così prescrisse: *Duo sacri Ordines non eodem die etiam Regularibus conferantur, privilegiis, ac indultis quibusvis concessis non obstantibus quibuscumque.* Anzi tanto è rigoroso questo divieto, che il Vescovo ordinatore e l'ordinato incorrono la pena della sospensione, cioè il primo dal conferire gli ordini e l'altro dall'esercizio dell'ultimo ordine ricevuto. Così an-

che dispone il cap. *Literas* 13 *de temporibus ordinationum*, nel quale si legge ch'avendo un Vescovo promosso un Chierico al Diaconato nel sabato delle Ordinazioni, e continuando il digiuno avea lo stesso Cherico ordinato Sacerdote nella mattina della Domenica successiva, dichiarò il Sommo Pontefice, che colla continuazione del digiuno per finzione canonica *sive mane diei Dominicae trahatur ad Sabbathum*, *sive vespera sabbathi ad diem dominicam referatur profecto mane cum vespera*, *seu vespera cum mane ad eumdem diem pertinere dicetur*, abbia ad essere il Vescovo sospeso *a collatione ordinum Diaconi scilicet et Presbyterii*, *alterum vero ab executione officii sacerdotalis tamdiu volumus manere suspensos donec de illis aliter disponamus*. E nel capo 15 dello stesso titolo Onorio III dichiara che il Vescovo incorre la stessa pena anche allora, che facesse l'ordinazione per commissione del suo Metropolita. Non si possono dunque conferire ad una sola persona due ordini maggiori in uno stesso giorno sotto l'indicata pena di sospensione, la quale dai termini della riferita decretale è riservata al sommo Pontefice. So che vi sono degli autori, i quali pretendono che la sospensione predetta sia *ferendae* e non *latae sententiae*, ma dalle espressioni usate da Innocenzo III sembra chiaro abbastanza, che non già sia *ferendae sententiae*, ma *latae sententiae*. Questo sommo Pontefice infatti non dice di sospendere, ma dice *tamdiu volumus manere suspensos*, il che significa, che ed il Vescovo e l'ordinato aveano di già incontrata la sospensione, e che erano sospesi anche nella circostanza che in due giorni distinti erano stati conferiti i due ordini maggiori, perchè que' due giorni per finzione canonica dovevano computarsi come un solo giorno. Così il Cabassuzio col Gibert ed altri, *lib.* 5. *cap.* 10. *num.* 7. Ora come mai potrà il nostro Salvio essere dispensato dagl' Interstizj per guisa da poter ricevere in un solo giorno due ordini maggiori? In questa ipotesi non può darsi una dispensa così estesa, perchè è vietato il riceverli nello stesso giorno.

CASO VII.

* Sabino Chierico diviene famigliare di un Vescovo di altra sede. Dopo tre anni ricerca a questo Vescovo di essere promosso agli ordini maggiori. Cercasi se debba ricorrere al proprio ordinario per la dispensa dagl' Interstizj, oppure se possa accordargliela il Vescovo di cui è famigliare.

Si suppone, che il Vescovo, cui è addetto Sabino, sia un Vescovo ch' abbia giurisdizione, e non un Vescovo titolare, poichè al Vescovo titolare è vietata la promozione a qualunque Ordine senza il consenso e le lettere dimissoriali dell' Ordinario dei Chierici, che domandano l' ordinazione, nè i di lui commensali acquistano il privilegio di poter essere da lui promossi, come ha decretato il Tridentino nella *sess.* 14. *cap.* 2. dicendo: *Nemo Episcoporum, qui Titulares vocantur ... alterius subditum, etiam praetextu familiaritatis continuae commensalitatis suae absque sui proprii Praelati expresso consensu, aut litteris dimissoriis ad aliquos sacros aut minores Ordines, vel primam Tonsuram promovere seu ordinare valeat.* Ciò supposto, vengo a Sabino. Per Decreto del sullodato sacro Concilio, che leggesi nella *sess.* 16. *cap.* 9. può il Vescovo ordinare un suo famigliare non suddito, quando abbia per un triennio continuo tenuta la sua dimora con lui, e gli conferisca un Benefizio: *Episcopum familiarem suum non subditum ordinare non possit nisi per triennium secum fuerit commoratus, et beneficium quacumque fraude cessante statim re ipsa illi conferat.* Da questa disposizione inferirono alcuni, tra' quali Giovanni de Cruz *Direct. consc. part.* 2. *de Sacram. ord. dub.* 43. ed il Diana, *p.* 3. *tract.* 4. *resol.* 190. che possa il Vescovo anche despensare dagli Interstizj il suo famigliare, perchè, come dissero, colla licenza di ordinario, gli vien concesso tuttociò che per la ordinazione è necessario. Altri poi difendono la contraria sentenza come il Riccio *Prax. for. Eccl. p.* 1. *resol.* 217. *et* 218. il Navarro *consil.* 12. *et* 3. *de Temp. ord.* il Quaranta *in verb. ordo versic. limita in eo*, e s' appoggiano a questo, che il Concilio nell' attribuire al Ve-

scovo la licenza d'ordinare il suo familiare, non fa menzione della dispensa dagl' Interstizj, e che non deve presumersi, che inchiusa l'abbia nella licenza d'ordinare, dipendendo la dispensa da una facoltà; ch'è propria dell' ordinario del Chierico, e non di altro Vescovo. E questa sentenza mi sembra più probabile e da seguirsi in pratica. Infatti la dispensa dagl' Interstizj dipende dalla necessità ed utilità che ne risulta alla Chiesa dall' ordinazione di un Chierico. Qual Vescovo può dar questo giudizio sopra una Chiesa che non è sua propria? Spetta dunque all' Ordinario di Sabino la decisione intorno alla dispensa di cui parliamo. Che se il Vescovo avesse proveduto Sabino di un Beneficio ecclesiastico, allora convengo col Barbosa *de off. et potest. Episc.* 2. *alleg.* 5. *n.* 15. che possa anche dispensarlo dagl' Interstizj; poichè in quest' ipotesi è divenuto suo suddito, e può giudicare se vi sia la necessità e l' utilità di promuoverlo con tale dispensa; e così, soggiunge il citato Barbosa, fu deciso dalla sacra Congregazione.

CASO VIII.

* Pisone fu promosso al Diaconato nelle ordinazioni di Settembre, ed essendo morto il Vescovo, ottenne dalla sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari un Rescritto, mercè cui può il Vicario Capitolare concedergli le Dimissorie per l' ordinazione in Sacerdote, benchè non spirato l' anno dalla vacanza della Sede. Cercasi 1. Se il Vicario Generale ed il Vicario Capitolare possano dispensare dagl' Interstizj. 2. Se Pisone possa ottenere dal suo Vicario Capitolare questa dispensa?

Al 1. L' Antonelli *de Reg. Eccl. Episc. lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 2. seguendo lo Sbrozzio ed il Barbosa ritiene che anche il Vicario del Vescovo può dispensare sopra gli Interstizj, e la ragione ch' apporta è convincente. Il Concilio di Trento, dic' egli, ha rimesso questa dispensa all' arbitrio del Vescovo, senza escludere il Vicario. Se col nome del Vescovo, soggiugne, s' intende anche il Vicario tutte le volte che non se ne fa espressa esclusione, egli è evidente che il Vicario può altresì dispensare sopra

gl' Interstizj. Quanto poi al Vicario Capitolare riferisce il Garzias *de benef. in addit. ad part.* 5. *c.* 7. *num.* 29. che la sacra Congregazione del Concilio ha definito, che anche al Vicario Capitolare compete la facoltà di dispensare dagl' Interstizj allora però, come nota il Riccio, *Decis. Neapol. part.* 4. *decis.* 185. *num.* 5. che può accordare le Lettere Dimissoriali per le ordinazioni, cioè un anno dopo la vacanza della Sede Vescovile. Infatti quando gli è vietato di rilasciare la licenza di ricevere gli ordini, non può ritenersi che gli sia accordata la facoltà di dispensare dagl' Interstizj, poichè questa facoltà senza di quella gli sarebbe inutile.

Al 2. Avverte saggiamente il Marchetti *Prax. Vic. Capitul. part.* 2. *tit.* 14. *num.* 19. che quando il Vicario Capitolare accorda le Lettere Dimissoriali per la ordinazione in virtù di un Rescritto della Sacra Congregazione, non opera per propria facoltà, ma come delegato della stessa sacra Congregazione. Quindi, soggiugne, se nel Rescritto non v' è espressa la facoltà di dispensare dagl' Interstizj, egli non può usarla senza sorpassare i confini della sua delegazione contro la regola della Legge *diligenter* 5. *ff. mandat. etc. cum dilecta* 22. *de rescript.* Da questa dottrina pertanto inferisco, che se nel Rescritto impetrato da Pisone vi è espressa anche la dispensa dagl' Interstizj, il Vicario Capitolare nell' atto che l' eseguisce per la di lui promozione al Sacerdozio può anche graziarlo della detta dispensa; ma se questa facoltà non si trova espressa, egli deve aspettare che passi l' anno degl' Interstizj, ovvero impetrare un nuovo rescritto dalla sacra Congregazione, mercè cui venga il suo Vicario Capitolare abilitato a graziarlo anche in questa parte.

CASO IX.

* Camillo fu promosso al Suddiaconato nel sabato delle Ordinazioni di decembre dell' anno p. pass. 1826. che fu il dì 23. Cercasi se possa essere ordinato Diacono senza dispensa dagl' Interstizj nello stesso sabato dell' anno corrente sebbene cada nel giorno ventidue?

Rispondo che sì, perciocchè il Concilio nello stabilire il tempo degl' Interstizj parla dell' anno Ecclesiasti-

co, il quale non si calcola col numero de' giorni, come l'anno civile, ma coi sacri tempi che celebra la Chiesa, come sarebbe da un Avvento all' altro, da una all'altra Pasqua ec. Riferisce il Fagnano *in cap. Litteras 13. de temporib. Ordinat.* che così fu anche dichiarato dalla sacra Congregazione, il decreto della quale fu approvato da Clemente VIII. Ecco le parole del celebre Canonista: *Porro cum Concilium dicat annum integrum, hoc intelligas non de anno naturali vel civili . . . sed de Ecclesiastico; ita ut si ordinatus Diaconus in quatuor temporibus Quadragesimae, ordinetur Sacerdos in quatuor temporibus quadragesimae anni sequentis, annus dicatur integer judicio Ecclesiae, licet Pascha celerius advenerit quam praecedens. Cum alias dubitatum esset in sacra Congregatione Concilii, an qui ad Diaconatum promotus fuerat an.* 1566. *in quatuor temporibus quadragesimae posset anno* 1567 *sequenti ad Praesbyteratum promoveri, licet lapsus non esset integer annus: quia Pascha anno* 1567. *celerius adveniebat quam praecedens: sacra Congregatio censuit posse: quia judicio Ecclesiae iste videtur annus integer: quam Congregationis sententiam Clemens VIII. ad se relatam approbavit.*

INVENZIONE.

Vedi Dominio *intorno ai modi di acquistarlo per occupazione e per invenzione.*

CASO I.

Leonardo, vedendo che altri della sua professione hanno fortuna, e ricavano molti vantaggi dai loro affari, mentre egli vede che le cose sue vanno di male in peggio, concepisce nel suo animo invidia dell'altrui sorte. Cercasi 1. Cosa sia il peccato che dicesi invidia. 2. In quante maniere si possa commettere. 3. Qual peccato commetta Leonardo?

Al 1. L'invidia, ch'è il sesto fra i peccati capitali, vien definito da S. Tommaso 2. 2. q. 36. a. 1. una tristezza del bene altrui appreso come mal proprio: *Tristitia de bono alterius apprehenso, ut malo proprio.* Non può nemmen dubitarsi, che l'invidia sia un peccato di suo genere mortale, poichè si oppone direttamente alla carità, la quale ricerca che abbiamo a rallegrarci del bene del prossimo, ed a rattristarci dell'altrui male. Ciò ci conferma l'Apostolo s. Paolo nella sua epistola ai Galati cap. 5. ove annovera questo vizio tra quei che escludono dal Regno dei Cieli: *Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes . . . quoniam qui talia agunt regnum Dei non possidebunt.* S. Gregorio nel lib. 5. *Moral. cap.* 31. spiegando quel testo di Giobbe cap. 5. *parvulum occidit invidia*, dimostra quanto sia abbominevole questo vizio coll'esempio dei primi fratelli Caino ed Abele, coll'altro di Esaù e Giacobbe, coi figli dello stesso Giacobbe e Giuseppe, e con Saule contro Davidde. S. Cipriano nel suo trattato *de zelo et livore* conferma lo stesso coll'esempio degli Angeli ribelli verso Dio e verso il primo uomo, pei quali *inter initia mundi, et periit primus, et perdidit.* S. Basilio nell'Omilia *de Invidia* scrive: *Invidia intollerabile malum, serpentis documentum, Daemonum inventum, punitionis arrha, pietatis impedimentum, regni Coelorum privatio.* Finalmente s. Giovanni

Crisostomo *hom. 41. in Matth.* diffusamente dimostra, che non è soltanto un grave peccato, ma uno dei più gravi. Ecco le sue parole: *Tale certe malum est invidia, quae ita grassatur in animas, ut omnem malignitatem et nequitiam praetergrediatur. Nam adulterio dediti teterrimam voluptatem quaeritant in suo crimine, quod brevi tempore perpetratur. Invidi autem multo ante seipsos discruciant, quam eos, quibus invident, perturbent ac torqueant. Sua invidia ita laniantur et tam assidue, ut nullum peccandi finem faciant. Sed quemadmodum lutulentae sues coeno, et Daemones nostro gestiunt exitio; sic invidi in proximorum calamitatibus tripudiant. Si quid mali proximo accidisse rescierit; tunc nonnihil acquiescit invidus, et respirat, alienas enim jacturas suos quaestus existimat; et aliorum felicitatem suam reputat miseriam et calamitatem: nec magis considerat, quod sibi laetum et prosperum obtingat, quam quid proximo adversum et calamitosum inferatur. Nonne igitur ejusmodi homines lapidibus essent appetendi? nonne omni supplicio mactandi? Siquidem non secus ac canes rabie perciti allatrant omnes; et sunt veluti Daemones conspicui, et pejores sunt furiis fabuloso Poetarum carmine decantatis. Nam quemadmodum scarabaei alieno stercore pascantur; ita invidi adversa caeterorum hominum fortuna nutriuntur: et sic toti hominum caetui inimicitias et bella denunciant... Nonne igitur jure ac merito fornicatoribus et publicanis patuit aditus in coelum; e quo invidi aeternum sunt expulsi, licet ejus haeredes legitimi forent? FILII AUTEM REGNI EJICIENTUR FORAS, ut Evangelium attestatur. Illi, Fornicatores nimirum et Publicani, abdictata omni pravitate et nequitia, bonis insperatis ab ipso Deo sunt cumulati. Pharisei autem iis bonis, quibus jam donati fuerant, sua sunt invidia destituti. Quod sane justissimum est. Nam invidia pestiferum et perniciale malum hominem de omni humanitatis gradu dejectum in teterrimum Daemonem transformat. Invidia primum in terras homicidium invexit. Invidia fratrem inflammavit in fratrem, et ad fraternae charitatis contemptum impulit. Invidia insontis Abel terram innocuo sanguine respersit et foedavit. Invidia fecit, ut Dathan, Core et Abiron, Moysi et Aa-*

roni obtrectantes una cum familiis vasto terrae hiatu vivi absorberentur.

Contuttociò l'Invidia può essere peccato veniale, poichè ammette parvità di materia, come sarebbe se il bene invidiato nel prossimo fosse cosa di lieve momento. Inoltre può esservi imperfezione nell'atto. Trovansi infatti nella nostra sensualità certi movimenti imperfetti, i quali non sorpassano giammai i limiti della colpa veniale. I movimenti d'invidia di questa specie, dai quali talvolta non vanno esenti nemmeno gli uomini santi, non sono mai imputabili a mortal colpa.

Al 2. L'Angelico a. Dottore, 2. 2. *q.* 36. *a.* 2., insegna, che taluno può in quattro maniere dolersi del bene altrui. Sentiamo com'egli discorre, e dalla di lui dottrina potremo inferire in quanti modi si possa peccare d'invidia. In primo luogo, scriv' egli, può dolersi taluno in quanto che dal bene altrui teme nocumento a se stesso, ovvero ad altre buone persone, come sarebbe se chi possiede il bene se ne abusasse con danno del prossimo. Tale dolore, dice l'Angelico, non è invidia, e può essere senza peccato: *Talis tristitia non est invidia, et potest esse sine peccato.* E così pure ne parla S. Gregorio nel 22. dei Morali dicendo: *Evenire plerumque solet, ut non amissa caritate, et inimici nos ruina laetificet, et rursum ejus gloria sine invidiae culpa contristet.* In secondo luogo può alcuno dolersi del bene di un altro, perchè questi n'è indegno. Se questo dolore è pei beni spirituali, mercè cui diviene giusto, il peccato è gravissimo, scrivendo lo stesso santo Dottore nell' art. 4. *ad.* 2. *Est quaedam invidentia, quae inter gravissima peccata computatur, scilicet invidentia fraternae gratiae, secundum quod aliquis dolet de ipso augmento gratiae Dei, non solum de bono proximi. Unde ponitur peccatum in Spiritum Sanctum, quia per hanc invidentiam homo quodammodo invidet Spiritui Sancto, qui in suis operibus glorificatur.* Non erano colpevoli Ester e Mardocheo, che si rattristavano della grazia e dell'autorità che godeva Amanno presso Assuero, perchè da essa temevano la rovina d'Israello; ma era men giusto Giosuè che non poteva soffrire, ch'Eldad e Medad profetassero, dal che ne venne, che Mosè gli rispose: *Quod aemula-*

ris pro me? Quis tribuat, ut omnis populus prophetet, et det iis Dominus Spiritum suum? Num. 11. Non torna in danno di chi è buono, che ve ne sieno degli altri migliori. Chi ama il suo prossimo, dice S. Agostino *Serm.* 68. *de diversis*, reputa suo proprio il bene degli altri: *In spiritualibus bonis tuum deputa, quod amas in fratre.* Se poi la tristezza o dolore versasse sui beni temporali pei quali pretendesse taluno di arguire la divina Provvidenza, perchè accorda ai peccatori con abbondanza i beni di quaggiù, mentre i buoni vivono nell'inopia; non v'ha dubbio che si peccherebbe mortalmente e si bestemmierebbe; conoiossiachè dice l'Angelico la fede c' insegna che i beni temporali, di cui abbondano gl' indegni, sono ordinati da Dio o alla loro correzione od alla lor riprovazione e condanna. Perciò leggiamo nel Salmo 36: *Noli aemulari in malignantibus, neque zelaveris facientes iniquitatem.* E nel Salmo 72. c'è indicato il pericolo che nasce da sì fatta tristezza con quelle parole: *Poene effusi sunt gressus mei, quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns.... Et dixi: Quomodo scit Deus, et si est scientia in Excelso?*

In terzo luogo può alcuno dolersi dei beni di un altro in quanto questi con quei beni o l'uguaglia o lo supera, e questa; dice l'Angelico, è propriamente invidia, la quale è sempre peccato, perchè è rattristamento di una cosa della qnale si deve aver compiacenza, cioè del bene del prossimo: *Quia dolet de eo, de quo gaudendum est, scilicet de bono proximi.*

In quarto luogo finalmente si può una persona dolere del bene altrui, perchè questo bene a lei manca, sicchè non desidera che l'altro ne sia privo, ma desidera solo d'averlo senza pregiudizio dell'altro. E questa non è invidia, ma emulazione, la quale se ha per oggetto beni spirituali ed onesti è lodevole, come può facilmente raccogliersi dal quel detto dell'Apostolo 1. Cor. 14: *Aemulamini spiritualia*; se poi versa intorno a beni temporali, può essere e non essere peccato secondo che il bene è proporzionato e necessario, o sproporzionato e superfluo alla persona, e secondo il fine buono o cattivo, cui vien riferito.

Al 3. Da quanto abbiamo esposto si può facilmente

raccogliere ciò che deve dirsi intorno a Leonardo. Se la sua invidia gli fa desiderare il bene temporale del suo prossimo, cosicchè questi ne resti privo; egli pecca mortalmente quando però la materia sia grave, perchè desidera l' altrui bene con altrui grave pregiudizio. Pecca pure mortalmente se si rattrista del bene d' un altro nella sua professione, perchè questi l' eguaglia o lo supera nello smercio, nei vantaggi, e se ne rattrista o semplicemente ovvero per odio e malevolenza o per altro ingiusto motivo; perciocchè siamo tutti tenuti a rallegrarci del bene del nostro prossimo. Pecca poi venialmente, ed anche non commette verun peccato, se senza pregiudizio del suo prossimo desidera il bene che ha un altro, perchè d' esso ha bisogno per l' onesto, congruo e moderato mantenimento di sua famiglia. Dissi che anche non commette verun peccato, poichè quando la sua tristezza non resti viziata da pravo fine o da altra circostanza, ella non è invidia, ma piuttosto emulazione, la quale va scevra di colpa.

CASO II.

** Rosa, povera giovane, che non ha voglia di lavorare, e ch' è ambiziosa all' eccesso, desidera di avere i vestiti e gli ornamenti delle altre sue pari, od almeno che nemmen esse gli avessero. Si confessa perciò di essere pigra ed invidiosa. Come dovrà diportarsi con Rosa il Confessore?

Il Confessore deve riflettere che tre difetti vi sono in Rosa, cioè accidia, vanità ed invidia, e deve di tutti e tre questi difetti correggerla. Deve dunque farle conoscere la sua vanità facendole concepire quell' orrore che aver se ne deve, e deve scuotere la di lei pigrizia, che è di sua natura peccato mortale, quando la negligenza è notabile in ciò che uno per dovere è obbligato a fare, ed è per lo meno veniale quando la trascuratezza è causa di danno qualunque al prossimo od a se medesimi. Avvertita Rosa di star continuamente occupata nell' adempimento de' suoi doveri non già per poter col suo lavoro dar pascolo maggiore alle sue vanità, ma per fuggire l' ozio e le occasioni di peccato, ne seguirà, ch' estinte le cause della sua invidia, potrà forse il Confessore

conseguire l'effetto di estirpare dal di lei cuore anche l'invidia stessa, la quale, secondo l'avviso del Crisostomo, *Hom. 40. in Matth.*, è capace di portar la persona a qualunque eccesso: *Invidi ita sua invdia laniantur, ut nullum faciant peccandi finem.*

Ho detto *forse*, perchè derivando in Rosa l'invidia dalla vanità, potrà moderarsi, ma difficilmente si estinguerà, trattandosi di una di quelle persone, che non avendo d'altronde come comparire, fanno consistere nell' esteriori apparenze tutta la stima che ricercano dagli uomini.

E siccome in una serie di tanti mali sarà difficile scusarla da grave colpa; così il Confessore le farà conoscere il male che fa, e le conseguenze che possono portarle l'invidia, la pigrizia, la vanità; quando irragionevoli sieno le di lei pretese di comparire senz' affaticarsi per guadagnare il necessario: finalmente a quali rimedj debba appigliarsi per acquistare la virtù del disprezzo di se medesima, che sani la vanità, proponendole l'attività della donna forte descritta da Salomone contro la di lei pigrizia, ed esortandola ad un sincero amore verso il prossimo contro l'Invidia; e fino a tanto, che non si sia emendata, le negherà l'assoluzione.

CASO III.

* Cercasi quali sieno i vizj che nascono dall' invidia. 2. Quali sieno i mezzi coi quali può superarsi l' invidia?

Al 1. Dall' Invidia, insegna s. Tommaso 22. *q.* 36. *a.* 4. nascono l'odio, la susurrazione, la detrazione, l'esultanza nelle avversità del prossimo, o la afflizione nelle di lui prosperità. Dell' odio parleremo a suo luogo, della detrazione abbiamo trattato, ed in essa abbiamo altresì detto quanto basta intorno alla susurrazione. Qui non resta dunque fuorchè dir qualche cosa dell' esultanza nelle avversità del prossimo, e dell' afflizione nelle di lui prosperità. Non si può nemmen contrastare, che anche questi vizi, quando vi sieno le gravità della materia, arrivino a mortale peccato. Sono per verità opposti alla regina delle virtù ch' è la carità, la quale prescrive di godere con quei che godono, e di piagnere

con quei che piangono: *gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus.* Come nel corpo umano, dice s. Paolo, *Rom.* 12. l' un membro è partecipe del bene dell' altro; così tutti gli uomini, che mediante la carità sono membri d' un solo corpo, devono esultare e godere del bene dei loro fratelli, e rattristarsi pel loro male. *Pro invicem sollicita debent esse membra: et si quid patitur unum membrum, compatiantur alià membra.* Quindi diceva ei di se stesso a quei di Corinto: *Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non uror?*

Al 2. I mezzi coi quali si può superare questo vizio vengono egregiamente proposti dal p. Antoine *De peccatis art.* 6. *quaest.* 3. Oltre la preghiera, scriv' egli, giova moltissimo 1. La considerazione, che se il nostro prossimo ha del bene, anche noi non siamo senza beni; che l' invidia non reca alcun vantaggio all' invidioso, nè all' invidiato; poichè nè il primo ottiene coll' invidia il ben di cui manca, nè l' altro per l' invidia ne resta privo: che l' invidia anzi apporta un gravissimo male, ch' è la privazione della grazia ed amicizia di Dio, nonchè della beatitudine eterna, quando pel contrario il godere de' beni del prossimo per Iddio, merita un aumento di grazia e di gloria nel Cielo, il che supera infinitamente ogni e qualunque ben temporale. 2. Godere frequentamente del bene del prossimo perchè è prossimo, che per Iddio dobbiamo amare, come amiamo noi stessi. 3. Far del bene a queglino stessi che ci sono soggetti d' invidia, lodarli, pregare per la loro prosperità, rendere grazia a Dio pei benefioj coi quali ha voluto distingnerli. 4. Lo studio impegnato dell' umiltà e del disprezzo della gloria umana: *Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes. Gal.* 5.

IPOTECA.

Vedi Contratti di Pegno ed Ipoteca.

IRA.

CASO I.

Apronio, uomo iracondo, quando monta in collera, con facilità si lascia trasportare in ingiurie e contumelie contro del prossimo, e calmato da lì a poco non conserva più nell' animo nè odio, nè sdegno contro le persone ingiuriate. Crede ei quindi di non aver giammai nè gravemente peccato, nè di esser tenuto a veruna soddisfazione. Cercasi 1. Quando l' ira generalmente presa sia peccato mortale. 2. Se sia vera l' opinione adottata da Apronio?

Prima di rispondere ai quesiti proposti, diciamo cosa sia l' ira. Presa l' ira sotto l' aspetto di vizio si definisce: *un appetito o movimento dell' animo disordinato, per cui alcuno prende o desidera un' ingiusta e indebita vendetta.* Si dice *disordinato*, perchè se la vendetta si prende o si desidera ordinatamente e giustamente, l' ira non è mai peccato. Anzi l' ira quand' è giusta, nè eccede i modi ed i limiti della ragione, non già solo non è colpevole, ma è ben anche meritoria. Laonde peccano talvolta i Superiori ed i parenti per difetto d' ira contro i loro sudditi ed i loro figliuoli, e perciò si legge nell' Ecclesiastico c. 7: *Melior est ira risu, quia per tristitiam vultus corrigitur animus delinquentis.* E nel Salmo 4. *Irascimini et nolite peccare.* Quindi S. Ambrogio *l.* 1. *de Officiis Ministror.* scrisse: *Irascimini ubi culpa est cui irasci debeatis. Non potest enim fieri, ut non rerum indignitate moveamur. Alioquin non virtus, sed lenitudo et remissio judicatur. Irascimini ergo ira, ut a culpa abstineatis. Vel sic: si irascimini nolite peccare, sed vincite iracundiam. Vel certe sic: si irascimini, vobis irascimini, quod commoti estis et non peccabitis: Qui enim sibi irascitur, quia commotus est, desinit irasci alteri: qui autem vult iram suam justam probare, plus inflammatur, et cito in culpam cadit. Melior est autem*

secundum Salomonem, *Prov.* 16. *qui iracundiam continet*, *quam qui urbem capit*: *quia ira etiam fortes decipit*. S. Gregorio poi *lib.* 4. *Moral. cap.* 30. egregiamente distingue l' ira ch' è vizio, da quella ch' è zelo dicendo: *Alia est ira*, *quam impatientia excitat*, *alia quam zelus justitiae format. Illa ex vitio*, *haec ex virtute generatur.* Piacque perciò al Signore l' ira di Finees, e dispiacque quella di Eli. Premesse dunque queste cose veniamo ai quesiti.

Al 1. L' ira per due parti può essere peccato, cioè per l' oggetto della vendetta e pel modo di adirarsi. È peccato per l' oggetto, quando la vendetta è ingiusta o maggiore del giusto: è peccato pel modo, allorchè taluno eccessivamente si adira, o dà esteriormente in gravi escandescenze. L' ira presa sotto il primo aspetto è peccato di suo genere mortale, e può essere veniale per l' imperfezione dell' atto, o perchè il movimento dell' ira prevenga il giudizio perfetto della ragione, o perchè leggera sia la vendetta che si prende o si desidera. Così S. Tommaso 2. 2. *q.* 158. *art.* 3. seguito da tutti i Teologi: *Motus irae*, scriv' egli, *potest esse inordinatus*, *et peccatum dupliciter*, *uno modo ex parte appetibilis*, *utpote quum aliquis appetit injustam vindictam*; *et sic ex genere suo ira est peccatum mortale*; *quia contrariatur charitati et justitiae. Potest tamen contingere*, *quod talis appetitus sit peccatum veniale propter imperfectionem actus. Quae quidem imperfectio attenditur vel ex parte appetentis*: *puta quum motus irae praevenit judicium rationis*: *et etiam ex parte appetibilis*; *puta quum aliquis appetit in aliquo modico se vindicari*, *quod quasi nihil est reputandum*, *ita quod etiam si actu inferatur*, *non esset peccatum mortale.*

L' ira poi disordinata per parte del modo di adirarsi è d' ordinario soltanto veniale; perciocchè, segue lo stesso s. Dottore nel luogo citato: *Alio modo potest esse motus irae inordinatus quantum ad modum irascendi*; *utpote si nimis ardenter irascatur interius*, *vel si nimis exterius manifestet signa irae*; *et sic ira secundam se non habet de suo genere rationem peccati mortalis.* Dissi d' *ordinario*, avvegnachè potrebbe darsi, che per eccesso di passione fosse colpa mortale a motivo del-

la congiunzione di qualche affetto mortalmente peccaminoso, perchè contrario alla carità di Dio e del prossimo. Così infatti conchiude l'Angelico: *Potest tamen contingere, quod sit peccatum mortale, puta si ex vehementia irae aliquis excidat ex dilectione Dei, vel proximi.* Dal qual testo conchiude il Silvio 2. 2. *q.* 158. *a.* 3. *concl.* 3. che l'ira è peccato mortale quando è veemente così, ch'è causa di grave scandalo; ovvero nuoce gravemente alla salute corporale di chi s'adira, oppure distrugge in altro modo la carità di Dio o del prossimo, o in qualche opera esteriore od anche nell'animo solamente dell'iracondo: *Potest esse mortale, si vehementia sit tanta, ut vel scandalum magnum infirmis praebeat, vel irascentis valetudini multum noceat, vel alioquin destruat charitatem sive in opere externo, sive tantum in animo.*

Al 2. Apronio è in errore, poichè è reo di mortale peccato contristando colle sue ingiurie quelle persone contro le quali si adira, e molto più grave è la sua colpa per l'abito e consuetudine contratta di adirarsi spesso, e di lasciarsi trasportare in tanti eccessi. Offende egli diffatti la carità del prossimo, e l'abito suo, anzichè giustificarlo, vieppiù lo condanna. Quindi è obbligato ad emendarsi non solo, ma è anche tenuto sotto grave peccato a dar soddisfazione alla parte offesa dalle ingiurie recate in modo proporzionato al grado della persona ed alla gravità delle ingiurie medesime.

CASO II.

** Pergentino udendo certe cose non prorompe nè in parole, nè in atti ingiuriosi, ma concepisce uno sdegno grandissimo, che conserva per molto tempo col pensiero di vendicarsi. Che dir si deve dell'ira invecchiata, e della vendetta che Pergentino pensa di fare?

Se la vendetta, che medita di prendersi Pergentino, è grave, deve dirsi ch'egli è reo di mortale peccato, quantunque nel suo sdegno si astenga dalle parole e dagli atti ingiuriosi. L'Apostolo scrisse agli Efesini cap. 4. *Sol non occidat super iracundiam vestram, neque detis locum Diabolo.* Vuole dunque che si deponga subito qua-

lunque ira, nè si dia luogo al Demonio, ch'è appunto lo stesso che mantenere lo sdegno e meditar la vendetta.

Ma parliamo primieramente dell' ira invecchiata o conservata lungo tempo. Ecco come di questa ne discorre S. Agostino nel suo sermone 42. cap. 7. *Ne putetis, quia nihil sit iracundia. TURBATUS EST, inquit Propheta, PRÆ IRACUNDIA OCULUS MEUS. Quid est ira? libido vindictae. Libet hominem vindicari: et nondum est Christus vindicatus, nondum sunt sancti Martyres vindicati. Adhuc expectat patientia Dei, ut convertantur inimici Christi, convertantur Martyrum inimici. Nos qui sumus, ut vindictam quaeramus? Si quaereret vindictam Deus de nobis, ubi remaneremus. Ille qui nos nihil laesit non vult se vindicare de nobis, et nos quaerimus vindicari, qui poene quotidie Deum offendimus? . . . Ergo dimittite. Quid est ira. Libido vindictae. Quid est odium. Ira inveterata si facta est, jam odium dicitur. Quod videtur confiteri ille, qui cum dixisset: TURBATUS EST PRÆ IRA OCULUS MEUS, addidit INVETERAVI IN OMNIBUS INIMICIS MEIS. Quod erat ira cum esset nova, odium factum est, quia in vetustatem conversum est. Ira festuca est, odium trabes; aliquando reprehendimus irascentem et odium tenemus in corde, et dicit nobis Christus; FESTUCAM IN OCULO FRATRIS TUI VIDES, ET TRABEM IN OCULO TUO NON VIDES. Unde crevit festuca ut trabes fieret? Quia non statim evulsa est. Quia passus exire, et intrare solem toties, super iracundiam tuam, fecisti illam veterem; extraxisti malas suspiciones, et rigasti festucam, rigando nutristi, nutrendo trabem fecisti. Expavesce vel quando dicitur: QUI ODIT FRATREM SUUM HOMICIDA EST . . . Cogitatio sola odii in corde tuo est, et teneris homicida . . . quantum ad te pertinet occidisti. Emenda et corrige te. Si in domibus vestris essent scorpiones aut aspides, quantum laboraveritis, ut domus vestras purgaretis, ut securi habitare possitis. Irascimini et inveterantur irae in cordibus vestris, fiunt tot odia, tot trabes, tot scorpii, tot serpentes; et domum Dei cor vestrum purgare non vultis. Ignorantes quod tanto longior nobis erit poena quanto et discordia prolixior.*

In secondo luogo l' adirarsi subito per conservare l' ira a gran tempo sebbene senza esternarla, tuttavia rende l' uomo più colpevole di quello che persiste nell' ira soltanto pochi momenti. S. Gregorio *lib.* 5. *Moral. cap.* 30. scrive così: *Alii citius quidem flammam faciunt, sed protinus in favilla frigescunt: Alii autem quod est nequis, et citius iracundiae flammas accipiunt et tardius deponunt.*

Finalmente il desiderio della vendetta è riprovato da Cristo *Matth.* 5. Io non v' insegno, dice, *Oculum pro oculo, dentem pro dente*, ma bensì, che percossi in una guancia porgete l' altra, e che date il mantello a chi vuol toglierci la tonaca. Il Signore comanda, che sia a lui riservata qualunque vendetta. Sopra le quali parole S. Agostino *lib.* 1. *de serm. Dom. in mont. cap.* 19. ci fa vedere qual ne sia il significato, e come ci viene proibita ogni vendetta, e quindi dimostra che dobbiamo essere pronti a soffrire qualunque ingiuria, ad amare i nostri nemici, nè giammai rendere male per male, ma perdonare a tutti, come desideriamo che Dio perdoni a noi medesimi. Con questi lumi si potrà facilmente persuadere Pergentino, che col conservare l'ira e col meditare la vendetta si è fatto reo di grave peccato, quando per altro non lo abbia scusato la parvità della materia, nella quale desiderò di far consistere la vendetta.

CASO III.

** Pascasio maestro di Grammatica, s' accusa che spesso s' arrabbia contro i suoi scolari, e che spesso alza le mani, ma ch' egli non ha altro fine fuorchè la loro correzione ed il loro profitto. Commette egli peccato, e quale?

La vendetta che si fa per correzione e per vantaggio altrui può essere senza peccato, poichè, come dice S. Agostino *de serm. Dom. in monte cap.* 19. non appartiene propriamente all' ira, ma bensì alla misericordia. Un padre non deve temere di odiare il proprio figliuolo allorchè lo corregge e castiga onde non ritorni al male; è anzi in tale occasione, che mostra tutto l' amore verso di lui. Che maestro sarebbe quello che non correggess-

se mai, nè mai castigasse i suoi scolari? Qual profitto trarrebbero essi dalla di lui scuola, vedendolo stupido quando commettono de' mali? Se il procurare l'altrui bene non è peccato, nemmeno è peccato la correzione fatta nelle debite maniere.

Per altro se Pascasio sorpassa certi termini, se l'amore per istruire i suoi scolari è minore dell'amore di vendicarsi, se nel gastigo consulta più la sua rabbia, che il suo dovere, se eccede nella collera e nel castigo, egli non va esente da colpa, ed il di lui peccato deve determinarsi a misura dell'eccesso e della disposizione del suo animo. S. Agostino così scrisse a Marcello cap. 2. *Paratus debet esse homo justus patienter eorum malitiam sustinere, quos fieri bonos quaerit, ut numerus potius crescat bonorum, non ut pari malitia se quoque numero addat malorum. Denique ista praecepta magis ad praeparationem cordis, quae intus est, pertinere, quam ad opus, in aperto fit; ut teneatur in secreto animi patientiâ cum benevolentia; in manifesto autem id fiat, quod videtur prodesse eis quibus bene vellemus.*

Ed è pure cosa frequente nei maestri, ed eziandio nei genitori, l'eccedere nelle debite maniere, ed il fare per isfogo di rabbia ciò che dovrebbero fare per puro amore. Quindi è che peccano d'ira e d'impazienza, non men che d'odio contro quei che gastigano. Laonde scrisse pure Agostino nell'epistola 38. *Quapropter multo melius nec juste cuiquam irascimur, quam velut juste irascendo, in alicujus odium irae occulta facilitate dilabimur . . . Incomparabiliter securius est, etiam irae justae pulsanti non aperire penetrale cordis, quam admittere non facile recessuram et perventuram de surculo ad trabem. Studet quippe imprudenter etiam crescere citius, quam putatur.* Tali maestri dunque e tali genitori depongano ogni amarezza per quanto è possibile, gastighino prima se stessi se la collera loro è eccessiva, e poscia procedano al gastigo degli altri. Ricordino sempre che l'ira smoderata in chi deve correggere gli altrui difetti, è sempre e cattiva e pericolosa. Pascasio se così è, non va esente da colpa, e la gravità di questa sua colpa deve misurarsi dalla gravità degli eccessi ch'abbiamo descritti.

CASO IV.

** Francesco, sacerdote e superiore, riprende i suoi sottoposti senza moderazione. Il direttore della di lui coscienza per ben regolarlo domanda 1. Se l'ira per zelo sia peccaminosa. 2. Se l'essere di sacerdote sia una circostanza ch'aggravi il peccato dell'ira. 3. Qual debba esser lo zelo dei superiori. Che si deve rispondergli?

Al 1. L'ira per zelo è virtuosa, e diventa peccato allorchè sorpassa i giusti limiti. Peccato anzi tanto più pericoloso quanto più è coperto sotto l'apparenza di bene supponendosi che sia zelo quello che ci guida, mentre è l'ira che ci trasporta. *Plus irasci*, scrisse perciò s. Bernardo epistola 69, *quam irascendum sit, peccatum peccato addere est.* Affinchè l'ira sia per puro zelo si deve osservare, che non la ragione all'ira, ma l'ira serva alla ragione. Quindi chi si muove a punire per vero zelo consigli quali sieno le disposizioni del suo animo, e non s'adiri più di quello che conviene, e così non aggiunga peccato a peccato.

Al 2. Gesù Cristo disse particolarmente a' sacerdoti che imparino da lui ad essere miti ed umili di cuore, ed essi chiamò col nome di agnelli fra' lupi. Dunque ne' sacerdoti il peccato d'ira è maggiore, che nei secolari. La superiorità che ha Francesco non gli dà un diritto di oltrepassare i limiti del giusto zelo, ma l'obbliga vie maggiormente ad imitar Gesù Cristo. Egli non deve esacerbare i peccatori, allontanarli dal suo fianco colle cattive maniere, e metterli nel baratro della disperazione, ma con benignità e carità evangelica deve ricondurli all'osservanza della legge. In s. Matteo *cap.* 12. ripetendosi le parole d'Isaia *cap.* 42. dette ai superiori Ecclesiastici, si legge: *Arundinem quassatam non confringet, et lychnum fumigans non extinguet.* Anche s. Pietro 1. *Ep. cap.* 5. loro dice: *Non ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo.* La religione comanda col persuadere, e l'autorità di un superiore ecclesiastico siccome principalmente si estende sopra l'anime, così non si esercita col timore, colle minaccie, colle pene ingiunte dalla rabbia, ma bensì colla carità. L'armi di

un ecclesiastico devono essere, dice il Concilio d'Aquileja, le lagrime e le orazioni.

Al 3. Lo zelo de' superiori ecclesiatici esser deve moderato dalla piacevolezza e dalla clemenza onde l'ira non abbia parte nella punizione delle colpe. S. Gregorio nel suo pastorale *p. 2. cap.* 6. scrisse: *Inter hypocritas jure reputatur, qui ex simulatione disciplinae ministerium regiminis vertit in usum dominationis, et tamen nonnumquam gravis delinquitur, si inter perversos plus aequalitas quam disciplina custoditur . . . Curandum quippe est, ut rectorem subditis, et matrem pietas, et patrem exhibeat disciplina. Atque inter haec sollicita circumspectione providendum, ne aut districtio rigida, aut pietas sit remissa. Nam disciplina vel misericordia multum destituitur, si una sine altera teneatur. Sed erga subditos suos inesse rectoribus debet, et juste consulens misericordia, et pie saeviens disciplina.* Quindi allega il fatto del Samaritano curato col vino e coll' olio, e della verga d'Aronne riposta nell' Arca, e così dimostra che lo zelo deve essere regolato dalla piacevolezza. Lo stesso dimostra più chiaramente nel lib. 20. dei Morali cap. 8. col fatto di Mosè che si legge nel cap. 32. dell' Esodo. Iddio vuole esterminare gl' Israeliti pel loro peccato, e crear Mosè capo di altra nazione. Che risponde Mosè? *Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro quem scripsisti.* Ritorna indi al suo popolo e venti mila cadono vittima del loro peccato. *Ecce*, dice il santo Pontefice, *qui vitam omnium cum sua morte petiit, paucorum vitam gladio extinxit. Intus arsit igne amoris: foris accensus est zelo severitatis.* In generale però il Superiore deve osservare nell' adempiere il suo dovere, che lo zelo non sia eccedente, chè la benevolenza superi la severità, e che l' esortazione e la carità abbiano la loro parte, più che la giustizia ed il potere.

CASO V.

* Cercasi 1. Quali sieno i vizj che prendono origine dall' ira. 2. Quali sieno i mezzi di superare la forza di questa passione?

Al 1. L' ira è un vizio capitale, e perciò da essa prendono origine parecchi vizj. S. Tommaso 2. 2. *q.* 158. *art.* 7. insegna, che dall' ira nascono sei vizj e sono: *Rixa*, *tumor mentis*, *contumelia*, *clamor*, *indignatio et blasphemia*. Quindi considera l'ira sotto tre aspetti, e sotto ognuno di questi aspetti dimostra elegantemente come traggono origine i vizj accennati. L' ira primieramente, scriv' egli, può considerarsi *in corde* ossia nell' interno dell' uomo, e sotto questa vista è madre dell' indignazione e del tumor della mente: poichè il primo vizio è una commozione d' animo contro della persona con cui taluno si adira pel male da essa ricevuto, e l' altro è un certo sforzo dell' uomo con cui medita e tenta di vendicarsi. Ambedue questi vizi si perfezionano nell' interno della persona, e nascendo dall' ira, deve dirsi ch' appartengono all' ira considerata nel cuore. L' ira può secondariamente considerarsi *in ore*, e da questa nascono il clamore, la contumelia, la bestemmia. Il clamore è quel tuono di voce alto, disordinato e confuso, nel quale prorompe la persona irritata contro del prossimo: la contumelia è quel discorso ingiurioso, che si vomita contro il prossimo ch' è presente e che l' ode: la bestemmia è un' espressione ingiuriosa a Dio, della quale abbiamo parlato nell' articolo *Bestemmia*. L' ira dunque nella bocca è madre di questi tre vizi. L' ira infine può considerarsi *secundum quod procedit usque ad factum*, e sotto quest' aspetto è madre della rissa ossia di que' contrasti, che giungono ai fatti, e nei quali si procura di far male agli altri. Abbiamo delle risse nel libro dei Proverbi cap. 15. *Vir iracundus provocat rixas: qui patiens est, mitigat suscitatos.* E nel cap. 29. *Vir iracundus provocat rixas, et qui ad indignandum facilis est, erit ad peccandum proclivior.* L' ira dunque nei fatti è madre di quest' ultimo vizio.

Al 2. I mezzi per vincere la passione dell' ira, e

quindi di conservare un animo tranquillo in mezzo anche ai motivi che la eccitano, sono i seguenti. 1. Considerare quanto l'ira sia perniciosa ed ingiusta, nonchè i vantaggi che si traggono dalla virtù della pazienza, procurando di persuadersi che i motivi che destano l'ira divengono quando sono repressi fondi di merito, sicchè perde ogni merito chi si irrita mentre potrebbe acquistarlo, e si carica inoltre di un peccato. 2. Meditare la mansuetudine di Gesù Cristo il quale ci viene rappresentato sotto la figura di un agnello, che non apre la bocca alla presenza di chi lo tosa, e che viene condotto al macello senza mandare un belato. 3. Astenersi dal fare, ed anche dal parlare, quando l'ira è in moto, ed aspettare la calma prima di determinare e di agire. 4. Usare ogni sforzo per impedire i movimenti dell'ira, e non riuscendo d'impedirli procurare di reprimerli. 5. Chiedere frequentemente a Dio i suoi ajuti col mezzo dell'orazione. 6. Finalmente esercitare spessissimo degli atti di carità, di mansuetudine, di pazienza, di umiltà ec.

IRREGOLARITÀ.

CASO I.

Cercasi 1. Cosa sia l'irregolarità. 2. Quante specie d'Irregolarità vi sieno?

Al 1. La voce *Irregolarità* suona lo stesso che contrario alla regola stabilita e da osservarsi. L'Irregolarità quindi viene comunemente definita dai Canonisti un impedimemto canonico, per cui l'uomo battezzato viene impedito dal ricevimento degli Ordini e dall'esercizio ed uso dei ricevuti. Così il Maschat *Instit. Canon. lib.* 5. *Tit.* 37. *de poenis* §. 2. *n.* 16. ove dice: *Impedimentum Canonicum, primo et per se impediens licitam susceptionem ordinum, et secundario eorum usum*, e soggiugne *est in re communis.* Spieghiamo questa definizione. Si dice in primo luogo, che la Irregolarità è un *impedi-*

mento, perchè, come segue il citato ch. Autore, non è propriamente una pena positiva, ma un' inabilità introdotta per riverenza allo stato chiericale sotto la vista che non conviene promuovere agli Ordini, o che esercitino i ministerj ecclesiastici quei che sono difettosi o rei di certi delitti. Quindi l' irregolarità non è una censura la quale è pena, perchè suppone colpa, e l' irregolarità non è pena, perchè non di rado s' incorre anche senza qualsivoglia colpa o propria od altrui. Si dice secondariamente, che l' Irregolarità è un impedimento *canonico*, cioè stabilito dai sacri Canoni, cosicchè non v' ha irregolarità *ab homine*, nè può incorrersi se non nei Casi espressi dal gius, per quanto gravi sieno i delitti, che vengono commessi. Ciò consta dal cap. *is quis de sent. Excomm.* ove si legge, che non incontra l' irregolarità un sacerdote, che celebra in una Chiesa polluta, e presenti degli escomunicati, e si soggiugne *hac universali ratione*, *cum id non sit expressum in jure*. In terzo luogo, si dice, che l' Irregolarità colpisce *l' uomo battezzato*, per indicare il soggetto della canonica irregolarità. Gl' infedeli pertanto e le femmine sono inetti al ricevimento degli ordini, ma le sono per gius divino e naturale, non per l' impedimento stabilito dai sacri canoni. Si dice finalmente, che l' irregolarità impedisce il *ricevimento degli ordini e l' esercizio di essi*, con che si spiegano gli effetti che con seco porta. E nota moltò bene il citato Maschat, che il ricevimento degli ordini viene dall' irregolarità impedito in primo luogo ed in secondo luogo l' uso ossia l' esercizio di essi. Alcuni, tra i quali il Patuzzi *Tract.* 10. *de sacram. cap.* 9. *n.* 1. aggiungono all' esposta definizione *anche dopo la penitenza*. Nè sembra senza ragione, poichè l' irregolarità, che s' incontra per qualche delitto, non vien tolta col mezzo della penitenza, ma quest' irregolarità come tutte le altre sussistono, nè possono levarsi se non per via di dispensa. Pare dunque che nella definizione non sia fuor di proposito l' indicare, che un tale impedimento non viene tolto se non colla dispensa, il che per appunto significano le parole *anche dopo la penitenza*.

Al 2. Il Pontas *V. Irregular.* distingue due specie d' irregolarità l' una, che dice di *Gius divino*, e l' altra

di *Gius Ecclesiastico*. Definisce la prima un' inabilità, che per divina ordinazione rende incapace la persona dell' ordine ecclesiastico, com' è la mancanza del battesimo, il sesso femminile, o la mancanza di scienza. Definisce la seconda un' inabilità, che per diritto della Chiesa impedisce direttamente il ricevimento della tonsura e degli ordini, ed indirettamente l' uso dei ricevuti. Ma questa distinzione non può ammettersi, perchè l' inabilità di gius divino, non può dirsi un impedimento canonico, ma bensì un' impotenza ed una negazione. Infatti quando si dice impedimento, si suppone che la persona sia capace per se stessa degli ordini sacri, e che ne sia soltanto impedita da una legge che glielo vieti. Ma così è; che l' infedele e la femmina sono incapaci, dunque non possono dirsi impediti. Volendo per altro ammettere la esposta distinzione convien chiamare l' irregolarità non già un impedimento canonico, ma piuttosto, *un impedimento che per volontà di Dio e della Chiesa osta al ricevimento ed all' esercizio degli ordini.*

Omessa pertanto questa distinzione dico che, l' Irregolarità canonica si divide primieramente in *perpetua* ed in *temporanea*. La perpetua è quella, che sempre sussiste, nè può essere tolta se non colla dispensa: *la temporanea* poi è quella, che cessa coll' andar degli anni. È irregolare, per esempio, al Suddiaconato chi conta vent' anni di età, ma cessa quest' irregolarità in lui tosto, che abbia incominciato l' anno vicesimo secondo. In secondo luogo la Irregolarità si divide in *totale* e *parziale*. La prima esclude da ogni ordine, da ogni esercizio e da Benefizio qualunque, la seconda poi esclude da qualche Ordine, da qualche esercizio; ovvero da certi benefizj. Finalmente l'irregolarità si divide in irregolarità sussistente per *difetto*, ed incorsa per *delitto*. Quella per difetto è di nove specie, cioè per difetto 1. de' natali, 2. dell'animo, 3. del corpo, 4. dell'età, 5. della libertà, 6. dell'obbligazione al rendimento dei conti, 7. della fama, 8. di bigamia, 9. di lenità. Quella poi di delitto s' incorre 1. per l' omicidio volontario ingiusto, 2. per un' ingiusta e volontaria mutilazione, 3. per l' iterazione del Battesimo, 4. pel cattivo ricevimento degli ordini, 5. per la violazione delle censure, 6. per l' apostasia, 7. per l' eresia,

8. per qualche delitto, che porta seco l' infamia. Di tutte queste specie d' irregolarità abbiamo un cenno nel Concilio 4. di Milano parte 2. ove sta scritto: *Impedimento irretiti hi sunt: Minores natu, Sacramento Chrismatis non confirmati, rudes et ignari, criminosi, solemniter poenitentes, Neoplasti, ebrietati, aut gulae dediti, impudici, lapsi post ordinem susceptum, perjurii, usurarii, manifesti infames, ratiociniis obligati, servi, corpore vitiati, insigniter deformes, illegitime nati, peregrini et ignoti, bigami, irregulares quovis alio modo suspensi, interdicti, excommunicati, amentes, morbo caduco laborantes, energumeni, non examinati et probati.*

CASO II.

* Pisone gode da qualche anno un benefizio, e sa di essere irregolare. Cercasi 1. Quali siano gli effetti dell' irregolarità. 2. Se Pisone possa tenersi i frutti del suo benefizio?

Al 1. Da ciò, ch' abbiam detto nel Caso precedente spiegando la definizione dell' irregolarità, si raccoglie quali sieno gli effetti di essa. Tre pertanto sono questi effetti. 1. Impedisce il ricevimento degli ordini ed anche della prima tonsura, ond' è che un irregolare ricevendo la tonsura od alcuno degli ordini li riceve bensì validamente, ma illecitamente, e perciò commette un peccato gravissimo, conciossiachè viola il prescritto della Chiesa in materia grave. 2. Priva l'ordinato dell' uso degli ordini ricevuti, e s' è totale di tutti gli ordini, se poi è parziale dall' esercizio di quei solamente, sui quali cade l' irregolarità. 3. Rende la persona incapace de' beneficj, o da tutti s' è totale, ovvero da alcuni s' è parziale.

Al 2. Per rispondere a questo secondo quesito fa d' uopo conoscere se l' irregolarità di Pisone sia totale o parziale; e se Pisone era irregolare prima che conseguisse il benefizio, oppure se ha contratto quest' impedimento mentre n'era al possesso. Se la irregolarità di Pisone è totale, ed ha preceduto il conseguimento del benefizio, egli deve restituirne i frutti, perchè la stessa collazione del benefizio fu in lui invalida, checchè dicano alcuni

Canonisti, fra i quali Felino ed i Salmanticesi. Imperciocchè se una tale irregolarità esclnde il soggetto da essa macchiato da tntto lo stato chiericale, e quindi da tntti eziandio gli offici e privilegi che competono ai chierici, ne segue ch' invalida è la collazione dei benefizj alle persone inette allo stato chericale. Consta ciò chiaramente dal cap. 4. *sess.* 22. *de Ref.* del Tridentino che decretò: *Nec aliis in posterum fiat provisio nisi iis, qui jam aetatem, et caeteras habilitates integre habere dignoscantur: aliter irrita sit provisio.* Ora se in questa ipotesi la collazione del benefizio è nulla ed irrita, chi non vede che Pisone non può far suoi i frutti del benefizio? Nè può aspettare la sentenza del giudice, perchè, non essendovi giammai stato in lui il benefizio, non è necessaria la sentenza, che ne dichiari la privazione. Se poi la irregolarità è totale, ma incorsa da Pisone dopo ottenuto il benefizio, egli può tenersi i frutti fino a che non ne sia privato colla sentenza del giudice. La ragione si è, perchè questa irregolarità non priva il beneficiato della giurisdizione ordinaria, cui è annesso il benefizio, cosicchè può esercitare tutti quegli atti che si possono praticare senza l' uso dell' ordine, e può altri delegare a compiere que' che portano con seco l'esercizio dell'ordine. Un paroco, p. e. colpito da qnesta specie d'irregolarità non può amministrare i Sacramenti della Estrema unzione, del Battesimo ec. ma può delegar altro sacerdote, che gli amministri per esso ai suoi parrocchiani. Adunque in questa seconda ipotesi può lecitamente Pisone tenersi i frutti del suo benefizio fino a che non ne sia privato colla sentenza del giudice. Così il Concina *lib.* 3. *de Censur. cap.* 5. *num.* 2.

Ma se la irregolarità di Pisone fosse soltanto parziale, che dovrebbe dirsi? Facile è la risposta. Se rignarda i ministerj, cui è tenuto ad esercitare per obbligazione del suo benefizio, egli non può tenersi i frutti del benefizio, quando abbia il benefizio impetrato essendo irregolare, e può tenerseli fino alla sentenza del gindice, quando l' irregolarità sia stata da lui incorsa mentre possedeva il benefizio. La ragione è evidente, perchè nel primo caso relativamente al benefizio che ha Pisone, è lo stesso, che sia totale, e quindi deve tenersi la misura me-

desima ch' abbiamo esposta: Se poi l' irregolarità di Pisone non riguarda i ministerj annessi al suo benefizio, egli in questa ipotesi deve essere considerato come non irregolare, e perciò non ha luogo questione intorno la percezione dei frutti.

CASO III.

Tarquinio commise un delitto, che trae con seco l' irregolarità, ignorando per altro di soggiacere con tal delitto a questa pena. Cercasi se a fronte della sua ignoranza sia irregolare?

Rispondo che sì, e lo provo con una parità. È certo che incontra l' affinità chi dà opera ad un illecito commercio, sebbene ignori che da esso nasca un tale impedimento, ed è certo ch' è innodato dall' impedimento di delitto chi commette l' adulterio con promessa di futuro matrimonio, sebbene sia affatto all' oscuro, che da questo peccato ne venga tal conseguenza. Così e non altrimenti chi commette un delitto, cui è annessa l' irregolarità, soggiace ad essa, sebbene e prima e nell' atto del delitto non sapesse d'incorrerla. Insegnano così gli autori comunemente col Suarez *de Cen. disp.* 40. *sect.* 5. e col Continuatore del Tournely *tract. de irregul. part.* 1. *cap.* 4. *concl.* 1.

Nè si dica, che l' ignoranza scusa dall' incorrere le censure, come abbiamo dimostrato nell' articolo Censure Caso VII. Imperciocchè la censura è essenzialmente una pena medicinale, che s' impone affinchè il delinquente si ravveda, e cessi di essere contumace, e però suppone che l'uomo sia formalmente contumace, vale a dire esige che sia ammonito od almeno che non ignori la pena dalla Chiesa imposta; laddove l' irregolarità è bensì pena quando è per delitto, ma non è pena medicinale, nè per via di medicina viene imposta, poichè non si leva quando il delinquente è emendato; ma è pena bensì in vendetta del delitto, che non si rimette giammai in virtù dell' emendazione colpendo di certo modo in principalità il delitto, e secondariamente soltanto la persona. Può dunque incorrersi senza previa cognizione, come s' incorrono le altre pene, per la ragione, che il delitto è

sempre tale tanto se è commesso con cognizione della pena, quanto se non vi fu la cognizione stessa. Di più. Siccome chi commette un delitto interpretativamente s' assoggetta alle pene per esso stabilite, così chi commette un delitto per cui s' incorra l' irregolarità quand' anche l'ignori s' assoggetta tuttavia a questa pena.

CASO IV.

Cercasi in quali e quante maniere si tolgano le irregolarità?

Le irregolarità possono essere tolte in quattro maniere. 1. Per cessazione della causa che la faceva sussistere. Questo avviene nell' irregolarità *ex defectu*, poichè cessando il difetto tanto del corpo come dell' anima, cessa anche l'irregolarità. 2. Pel battesimo: conciossiachè per esso si tolgono l' irregolarità *ex delicto* come di omicidio, di mutilazione ec., come abbiamo dal capo *Si quis dist.* 50. non però l'irregolarità nata dalla bigamia, come consta dal cap. *Acutius dist.* 36. In terzo luogo per la professione religiosa, la quale toglie l' irregolarità che nasce dal difetto dei natali quanto agli ordini da riceversi, non però quanto alle dignità e prelature, come espressamente viene dichiarato dal cap. *de filiis Presbyterorum*. In quarto luogo per via di dispensa.

IRREGOLARITÀ

Intorno a quella che deriva dal difetto dei natali.

CASO I.

Una madre dice all' unico suo figliuolo già vestito dell'abito chiericale, che non è legittimo, ma spurio. Egli nel sentirsi dire e ripetere questa cosa non sa se possa passare a ricevere gli ordini sagri. Chiede consiglio, e si cerca cosa se gli debba rispondere?

Fra le irregolarità *ex defectu* da noi annoverate rispondendo al caso I. del precedente articolo, la principale si è quella, che deriva dal difetto dei natali, per cui tutti gl' illegittimi sono irregolari, quantunque la loro illegittimità sia occulta. Nel caso 1. *De filiis Praesby.* si legge: *Ut filii Presbyterorum et caeteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non promoveantur*, e si fa l'eccezione a favore dei monaci e dei regolari, escludendoli per altro dalle prelature: *Nisi aut monachi fiant, vel in congregatione canonica regulariter viventes: praelationem vero nullatenus habeant.* Tre ragioni poi sogliono addursi, per le quali ha la Chiesa stabilita quest' irregolarità. La prima si è il pericolo dell' incontinenza, che v' ha nei figli d' illegittimo commercio, per l' imitazione paterna, conciossiachè *saepe solet similis filius esse patri.: et vitia parentum etiam ad posteros transferuntur.* La seconda è in odio del delitto paterno, che Dio medesimo suole punire nei figliuoli; e che gli uomini ancora riguardano con orrore negli stessi figliuoli, i quali sono esposti non rade volte ad essere derisi. La terza finalmente si è *ut paternae incontinentiae memoria a locis consecratis . . . longissime arceatur*, come si esprime il sacro Concilio di Trento *sess.* 25. *c.* 15. *de Reform.*

Dissi *quantunque la illegittimità sia occulta*, perchè è irregolare tanto quegli ch' è pubblicamente illegittimo, quanto chi lo è occultamente. Ciò consta chiaramente dalla legge, la quale esclude dalla promozione agli ordini *caeteri ex fornicatione nati* senza farvi alcuna distinzione. *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

Ciò premesso veniamo al quesito proposto. Se la illegittimità del nostro Chierico non viene provata con validi argomenti, egli può tranquillamente ricevere i sagri ordini. Le ragioni colle quali si prova la nostra opinione sono le seguenti: 1. Perchè non si deve prestare alcuna credenza a chi manifesta la sua turpezza in pregiudizio altrui, quand' anche la confermasse con giuramento, come insegnano i Canonisti colla Glossa nel cap. 9. *de Poenitent. et remiss.* 2. Perchè deve prevalere il giudizio a favore del matrimonio, ritenendosi universalmente ciò che fu stabilito dalla *L.* 5. *ff. De in jus vocand.* vale a di-

re: *Pater is est, quem nuptiae demonstrant.* 3. Perchè il titolo di legittimo matrimonio posseduto con buona fede, non si esclude abbastanza colla testimonianza della madre, la quale essendo capace di dichiarare di aver commesso un adulterio, dà a divedere di essere altresì capace di dire una menzogna. Tale è l'opinion de' moltissimi Teologi citati dal Pontas V. *irregul. cas.* 7. *et* 13. e tale è la pratica, come afferma il Continuatore del Tournely, e come ritenne il senato di Parigi, decretando nel 1656. che dovesse aversi per legittimo il figliuolo di una donna, il cui marito sosteneva d'essere impotente, ed essa pure confermava che tale egli era.

Diversa però sarebbe la cosa se la madre provasse con forti ed invincibili ragioni la illegittimità del figlinolo, come appunto sarebbe se dimostrasse, che suo marito fu lontano durante il di lui concepimento e la di lui nascita. In questo caso egli sarebbe tenuto a chiedere la dispensa dall'irregolarità, come pure dovrebbe chiederla, se egli credesse, che sua madre fosse assolutamente incapace di mentire. Ma quando non vi sieno motivi forti ed invincibili, egli non è tenuto a credere all'asserzione della madre. L'irregolarità fu dalla Chiesa introdotta contro di quei figliuoli, che secondo la opinion comune degli uomini sono illegittimi. Non è tale il nostro Chierico, ch'anzi è da tutti riguardato per legittimo. Può egli adunque deporre ogni dubbio, e tranquillamente passare agli ordini sacri.

CASO II.

Gneo ancor bambino vien recato allo spedale dei bastardelli. Cercasi se sia irregolare?

Non sono d'accordo i Dottori su questo punto. Altri sostengono che i fanciulli esposti sieno legittimi, ed altri pel contrario difendono, che devono considerarsi illegittimi. Le ragioni sulle quali i primi appoggiano la loro sentenza sono 1. Perchè nessuna legge gli dichiara illegittimi. 2. Perchè è certo che non pochi bambini nati di lecito commercio vengono dai loro parenti mandati all'Ospitale degli esposti a cagione della loro povertà. 3. Perchè il sommo Pontefice Gregorio XIV in una sua

Bolla del 1591 ordinò che si abbiano per legittimi gli esposti dell' Ospitale di S. Spirito di Roma in riguardo alla Confraternita che vi presiede.

Non ostante questi argomenti io credo che debbasi ritenere l' opposta sentenza, la quale è sostenuta da ragioni a mio parere più convincenti. E primieramente se per la *Leg.* 114. *ff. de div. reg. jur.* nelle cose oscure deve starsi per la parte che più si accosta alla verità: *In obscuris quod verosimilius est attenditur*; egli è più verisimile che i fanciulli esposti sieno illegittimi di quello che legittimi, come ben sanno tutti quei che hanno di tal cosa maggior contezza. L' Ugolino attesta, che nei molti anni ne' quali avea esercitato la cura d' anime, non avea mai veduto esposti dei fanciulli nati da legittimo matrimonio, ed il Garzia *de Benef. part.* 7. *c.* 1. *n.* 10. afferma, essere certo che di cento fanciulli esposti più di novanta sono illegittimi. In secondo luogo se dicesi illegittimo secondo la Glossa; *qui patrem ostendere non potest: vel si ostendit verecundum ostendit*, egli è chiaro che ciò si verifica pienamente degli esposti. In terzo luogo è pratica pressochè universale, che niuno si ammette alla tonsura, se non prova essere nato di legittimo matrimonio. Così il Toledo, il Covarruvias, il Suarez, l' Habert, il Pontas ed il Ferrari alla parola *Irregolarità.*

Ma che si può rispondere agli argomenti dell' opposta opinione? Al primo si può rispondere, che non è necessaria una legge che dichiari illegittimi gli esposti, perchè basta il fatto e l' esperienza la quale dimostri, che la maggior parte di essi sono nati da peccaminoso commercio. Se la legge esclude dagli ordini gl' illegitimi, come mai non deve comprendere gli esposti dei quali la massima parte è tale? Al secondo non si nega, che vengono talora esposti dei nati legittimi per causa di povertà, ma se avviene più comunemente che sieno illegittimi gli esposti, ne segue, che quelli incontrano di questi la macchia, e non questi possono essere riguardati a cagione di quei pochi come legittimi. Al terzo la bolla accennata di Gregorio XIV. non si ritrova nel Bollario, e non la ritrovò pure il Continuatore del Tournely, il quale dice per appunto: *vestigium in Bullario reperire non po-*

tui, sicchè deve dirsi finta e supposta, e quand' anche fosse vera, dovrebbe però sempre riguardarsi come un privilegio concesso alla Confraternita dello spedale di s. Spirito di Roma, ed una dispensa speciale accordata agl' infanti in esso ricevuti e nutriti, e non una legge universale per tutti gli spedali degli esposti, sicchè tale indulto proverebbe piuttosto la illegittimità di essi esposti, di quello che la loro legittimità.

Non ometto per altro qui d' avvertire, ch' essendo questa illegittimità non affatto certa, può il Vescovo accordarne la dispensa, come insegnano comunemente gli autori che difendono la nostra opinione, fra i quali il Covarruvias, il Bonacina, il Suarez, l' Habert e molti altri.

CASO III.

* Vibio volendo abbracciare lo stato ecclesiastico viene avvertito dai suoi, che nacque trenta giorni prima che i di lui parenti contraessero matrimonio. Domanda egli perciò se sia irregolare come illegittimo?

Rispondo che non è irregolare, perchè è divenuto legittimo pel matrimonio successivamente alla di lui nascita contratto dai di lui parenti. Questa sentenza sembra che non debba ammettere almen dubbio, essendo stato deciso dal sommo Pontefice Alessandro III. com' abbiamo nel cap. *Tanta* del titolo *Qui filii sunt legitimi*, che il matrimonio legittima i figli avuti prima di contrarlo. Eccone le parole: *Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur.* E ne rende la ragione il Pirrihng *sup. hunc. loc.* dicendo colla Glossa, che il matrimonio purga tutto il precedente, ed anche il vizio della turpezza, e segue a dire coll' Abbate, coll' Azorio ed altri: *ita ut non solum habeantur ut in textu dicitur, sed etiam vere ac proprie sint legitimi, quia quando aliqui auctoritate juris fiunt legitimi ab habente potestatem legitimandi, tunc paria sunt dicere, sint legitimi, et habeantur pro legitimis.* Vibio dunque può essere vestito dell' abito chiericale, e può a suo tempo venir promosso ai sacri ordini.

CASO IV.

* Giunio nacque dall' illecito commercio avuto da Cuspio con Livia. Dopo il di lui nascimento Cuspio si sposò con Caja, ed essendo questa in breve tempo morta, ritornò ad amar Livia, ed avvenne tra essi legittimamente il matrimonio. Cercasi se Giunio sia irregolare per difetto dei natali?

Se Cuspio e Livia nel tempo ch' ebbero l' illecito commercio, dal quale nacque Giunio, erano liberi e capaci di contrarre insieme matrimonio senza che vi fosse tra essi alcun impedimento canonico, rispondo francamente col Van-Espen, *Jus Eccl. p.* 2. *tit.* 10. *cap.* 3. *n.* 32., che Giunio deve considerarsi legittimo pel matrimonio contratto posteriormente dai di lui parenti, quantunque tra il di lui nascimento e questo matrimonio vi sieno state di mezzo le nozze che il di lui padre celebrò con Caja. La ragione poi sulla quale il citato autore si appoggia è questa, che *fictione juris* si retrotrae la legittimità di Giunio al momento della sua nascita, ossia il Gius riconoscendo legittimamente uniti Cuspio e Livia, riconosce legittimi i loro figli, sebbene nati prima della conjugale unione. E per verità il testo *Tanta* da noi riferito nel Caso precedente, dichiara legittimo quegli i cui parenti contrassero poscia validamente matrimonio, nè ammette alcuna distinzione di tempo, nè di altro conjugio, che vi intervenga fra mezzo. Quando adunque avviene il matrimonio e sebbene dopo lungo tempo, e dopo altro matrimonio, la prole illegittima viene sempre legittimata. Così, chiude il Van-Espen, *unò consensù tradunt Canonistae.*

Ma non così dovrebbe decidersi se Giunio nato fosse in tempo che Cuspio con Livia non avessero potuto congiungersi legittimamente insieme per qualche canonico impedimento dirimente, come sarebbe stato se Cuspio o Livia in quel tempo non fossero stati liberi, ed il loro peccato stato fosse un adulterio, ovvero se fossero stati consanguinei. La ragione si è perchè non potrebbe in tal ipotesi aver luogo la finzione del Gius, ma anzi si avrebbe la disposizione del Gius affatto contraria. Imperciocchè nel cap. ***Tanta*: *Qui filii sunt legitimi***, dopo che si

è detto, che il Matrimonio legittima la prole, si soggiugue: *Si autem vir vivente uxore sua aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius.* Quindi è che notò assai bene il Pirrhing sopra il detto titolo del Gius *n.* 32. come segue: *Non omnes filii ex iisdem parentibus ante matrimonium nati per subsequens matrimonium legitimantur, sed filii naturales tantum, qui scilicet sunt orti ex personis, inter quas poterat consistere matrimonium saltem eo tempore, quo proles concepta est, ita ut parentes tunc fuerint habiles ad contrahendum matrimonium inter se, seu nullo Canonico impedimento obstricti fuerint, alioquin proles per subsequens matrimonium non legitimabitur.* E qui cita il Covarruvias, l'Azorio, il Sanchez; il Layman, ed indi soggiugne: *Spurii vero, sive nati ex adulterio non legitimantur per subsequens matrimonium tum quia parentes peccarunt contra matrimonium, et ideo non debet eis in prolis legitimatione subveniri: tum quia in illis matrimonium non retrotrahitur ad tempus conceptionis vel generationis, ita ut Jus fingat, inter tales fuisse matrimonium eo tempore, quia cum talis fictio juris habeat principium prohibitum et vitiosum, non fingitur retrotractum tale matrimonium ad tempus conceptionis.* In questa ipotesi adunque Giunio deve riguardarsi come illegittimo, e quindi irregolare.

CASO V.

* Lo stesso Giunio avendo intesa la risposta data al quesito precedente espone ch' egli fu generato mentre Cuspio suo padre era ammogliato con altra donna, e che nacque poi in tempo ch' esso suo padre era vedovo. Soggiugne che suo fratello Porcio fu concepito da Livia sua madre, mentre Cuspio comun padre era vedovo, e che nacque poi nel tempo che Cuspio avea sposato Caja. Ricerca se sia egli irregolare, e se lo sia Porcio suo fratello, oppure se ambedue sieno stati legittimati col matrimonio poscia celebrato da Cuspio con Livia?

Dispiace molto il dover rispondere a Giunio ch' illegittimo. Insegna infatti il Pirrhingh in *tit.* *Qui sin*

legit. §. 32. che le leggi stabiliscono, che pel successivo matrimonio non vengono legittimati quei che sono stati concepiti per un colpevole commercio avuto da persone incapaci a contrar matrimonio: *Jura autem solum statuunt prolem per subsequens matrimonium non legitimari, si ex coitu damnabili inter personas inhabiles, seu contrahere impeditas, suscepta sit.* Ed al n. 34. col Silvestro, col Suarez e col Layman contro il Covarruvias, il Molina e l'Azorio conchiude: *Si contingat tale impedimentum inter parentes existere tempore copulae, seu conceptionis; tempore autem nativitatis filii jam sit ablatum per dispensationem, filium non fieri legitimum per subsequens matrimonium, ut colligitur ex cit. cap. Tanta h. t. in quo solum requiritur, ut copula intervenerit existente impedimento; quia ibi solum videtur haberi ratio copulae, ita ut si illa habita sit inter personas impeditas, seu inhabiles ad contrahendum, proles non legitimetur per subsequens matrimonium, quia lex non respexit ad nativitatem filii, in qua non intervenerit culpa, sed ad copulam ita turpem, ut noluerint illam purgari per subsequens matrimonium, ad quod parum refert, quod impedimentum sublatum sit tempore nativitatis.* Ed in vero per conoscere quanto sia probabile quest' opinione, basta riflettere alcun poco allo spirito del cap. *Tanta*, che nella prima parte stabilisce legittimati pel susseguente Matrimonio i figliuoli illegittimi, e nella seconda dichiara che restano illegittimi quei che sono spurii, cioè nati da adulterio. Dissi che basta riflettere allo spirito di questa legge, poichè da essa si raccoglie, che la legge legittima quei che sono figli di una dirò così semplice colpa, e non quei che lo sono d'una colpa doppia com' è l' adulterio e l' incesto. Se la colpa non istà nella nascita, ma nel concepimento pel quale v' ha la copula peccaminosa, si deve assolutamente inferire che l' essere stato concepito da un adultero o da un incestuoso porta la conseguenza che si ritiene la marca d' illegittimo così che nemmen il matrimonio susseguente può cancellarla. E così si conchiude eziandio dalla forma usata dalla Sede Apostolica nelle dispense dagli impedimenti dirimenti colla clausola *ob copulam*, nelle quali si legge; *prolem susceptam seu suscipiendam legitimam nun-*

ciantes. Se la prole concepita e non nata durante l' impedimento avesse ad essere legittimata col successivo Matrimonio, si noterebbe nelle accennate dispense *prolem suscipiendam?* Questa grazia adunque della legittimazione, che accorda il Sommo Pontefice per gl' illegittimi che sono per nascere, non l' accorderebbe se venissero legittimati pel Matrimonio successivo. Dunque nel nostro caso Giunio è illegittimo. Veniamo a Porcio.

Porcio fu concepito mentre Cuspio e Livia erano capaci di contrarre Matrimonio, e nacque mentre Cuspio era marito di Caja. Dunque è figlio bensì di un peccaminoso commercio, ma di un commercio pel quale ha luogo la legittimazione col successivo Matrimonio. Siccome poi nel nascimento non v' ha colpa nei parenti, così punto non nuoce a Porcio la sua nascita in tempo che suo padre era Marito di Caja. Quindi scrive il Pirrhing nel luogo sopra citato: *Secus vero est si e contrario tempore conceptionis non adfuit impedimentum; tempore autem nativitatis existat; nam hoc non obstante, proles legitima efficitur.* E qui cita il Suarez, e soggiugne *quae sententia juri conformior videtur.* Ed infatti nei Digesti *leg. 7. de statu hominis* abbiamo che quello ch' è nell' utero materno si deve computare come nato in tutto quello che gli è favorevole. Essendo dunque utile a Porcio la legittimazione, perchè fu concepito prima che Cuspio prendesse in moglie Caja, ne segue che a di lui favore si deve interpretare il Canone *Tanta* del titolo *Qui filii sint legitimi.* Veggasi anche la lettera di Benedetto XIV. all' Arcivescovo di S. Domingo, ch' incomincia *Redditae Nobis*, nella quale dimostra che i figli procreati d' adulterio non vengono legittimati col successivo matrimonio, quand' anche non vi sia stata macchinazione nella morte del conjuge, e dove in caso dubbio vuole che si stia per la legittimità, come sarebbe se si dubitasse se il figlio fosse stato concepito con adulterio, ovvero con fornicazione, dicendo: *Quam Judex in dubio debeat in bonum et commoda prolis propensus esse.*

Giunio dunque deve considerarsi illegittimo, quindi irregolare, e Porcio legittimo.

CASO VI.

* Fado nacque da Apione e Messalina, il cui Matrimonio, dopo aver avuto più figli, si è scoperto invalido per un impedimento dirimente. Marullo pel contrario è figlio di Vinidio e Statilia, che dopo aver passati molti anni nello stato conjugale ne provarono la nullità facendo pienamente conoscere, che non erano legittimamente maritati, e che vivevano in concubinato. Cercasi se tanto Fado, quanto Marullo debbano ritenersi per illegittimi e quindi irregolari?

Quanto a Fado dico ch'è legittimo, e quindi non irregolare. Così rispose Alessandro III. in consimile caso, come può vedersi nel cap. *Cum inter. Qui filii sint legitimi*, dicendo che, *filii eorum non debent exinde sustinere jacturam, cum parentes eorum publice sine contradictione Ecclesiae inter se contraxisse noscantur. Ideoque sancimus, ut filii eorum, quos ante divortium habuerant, et qui concepti fuerant ante latam sententiam, non minus habeantur legitimi.* Ed infatti quando i coniugi su buona fede contrassero matrimonio pubblicamente in faccia della Chiesa ignorando l'impedimento dirimente; non v'ha nel loro commercio alcun peccato, nè per conseguenza devono essi, e molto meno i figli, portare alcuna pena. Anzi sembra che secondo alcuni dottori debbansi ammettere per legittimi anche quei figli che nati sono da un matrimonio contratto però pubblicamente con un impedimento dirimente, ch'era conosciuto da uno dei supposti conjugi, ed ignorato dall'altro. Nè la ragione ch'apportano è per nulla spregevole. Dicono essi che tali figli devono dirsi legittimi senza dubbio per parte del loro parente che contrasse il sacro nodo con buona fede, e che la mala fede dell'altro parente non deve loro nuocere, sì perchè volendo che la fede de' parenti abbia qualche effetto, diverrebbero essi parte legittimi e parte illegitimi, del che niente più mostruoso: sì perchè in caso dubbio si deve sempre pronunciare a favore dei figli. Laonde conchiudono, che il genitore di male fede perde i diritti di legittimo parente nella sua prole, e non i figli per la di lui mala fede

hanno ad avere la nota d' illegittimità. Così il Sanchez *l.* 8. *de matr. disp.* 34. *n.* 46. Fado dunque, ch' è figlio di due conjugi che ambedue vissero con buona fede in un matrimonio che fu scoperto invalido per un impedimento dirimente, non deve considerarsi illegittimo, e quindi irregolare.

Ma che direm di Marullo? Dal caso nostro sembra che non abbiano i di lui parenti contratto giammai matrimonio, e che solo la buona fama godessero di esser conjugi, mentre vivevano in concubinato. Siccome dunque la buona fama non è un matrimonio contratto pubblicamente in faccia alla Chiesa, nè giustifica la condotta di Vinidio e Statilia, così ne segue con piena evidenza, che Marullo è illegittimo, e perciò anche irregolare. Diversamente sarebbe la cosa se Vinidio e Statilia, contratto pubblicamente Matrimonio, avessero tentata la causa di divorzio per mancanza di consenso o per altro impedimento dirimente poscia scoperto. Imperciocchè in questa ipotesi Marullo sarebbe stato nella circostanza di Fado. Anzi sarebbe stato legittimo anche allora che fosse stato concepito pendente la lite e prima della sentenza del Giudice Ecclesiastico, perchè pendente la lite si suppone nei conjugi la buona fede e si permette loro l'uso del matrimonio, come abbiamo dal cap. *Cum inter* ove si legge *qui concepti fuerant ante latam sententiam*, e quindi i figliuoli che nascono da questo loro commercio devono aversi per legittimi *non minus habeantur legitimi*. Veggasi intorno a questo punto il Pirrhing sopra il titolo *Qui filii sint legitimi* §. 2. *num.* 5. *et seqq.*

CASO VII.

* Roscio nacque da Amerino e Poppia giudei di origine, ch' abbracciarono col loro figlio la Fede cattolica. Volendo Roscio esser promosso agli Ordini sacri, si scopre ch' Amerino e Poppia erano bensì congiunti nell' ebraismo in matrimonio, ma erano affini in terzo grado. Cercasi se Roscio debba considerarsi illegittimo per l'impedimento dirimente il matrimonio dei di lui parenti, ovvero per legittimo e quindi non irregolare?

Abbiamo il capo *Gaudemus* nel titolo *Qui filii sint*

legitimi, il quale così stabilisce: *Caeterum prolem de infidelium coniugationibus natam, qui secundo, tertio vel ulteriore gradu, secundum opinionem illorum matrimoniali contraxerunt affectu post fidem receptam (utilitate publica suadente) legitimam volumus reputari.* Sopra di questo capo trovo che si deve osservare. 1. Che fra gl' infedeli non v' ha il Sacramento del matrimonio, ma v' e bensì il contratto naturale, che rende lecito il carnale loro commercio. 2. Che questo contratto naturale è sempre valido, qualora non vi sia un impedimento di gius divino che vi s' opponga, cosicchè è valido il matrimonio contratto per esempio da Amerino e Poppia se questa è la prima di lui moglie, ma non sarebbe valido se Amerino avesse sposata Poppia vivente altra di lui moglie, ch' avesse ripudiata. 3. Che i figliuoli degl' infedeli convertiti alla fede vengono dalla legge tenuti per legittimi, esigendo così il ben pubblico, cioè, come spiega sopra questo luogo la Glossa, affinchè per questo favore altri infedeli si muovano ad abbracciare la fede. Dietro queste osservazioni conchiudo, che Roscio è legittimo, e può lecitamente per questa parte essere promosso ai sacri ordini, sì perchè i di lui genitori erano con contratto naturale congiunti in matrimonio quando egli fu generato, sì perchè il matrimonio da essi contratto non avea alcun impedimento dirimente di gius divino, sì perchè l' affinità in terzo grado punto non toglie la validità del matrimonio da cui nacque, essendo un impedimento di diritto meramente ecclesiastico.

CASO VIII.

* Pediano illegittimo fu legittimato dalla pubblica civile Autorità. Cercasi se ciò non ostante sia irregolare?

Non v' ha alcun dubbio che possa il Principe, l'Imperatore ec. legittimare le prole illegittima. Ciò è proprio della suprema potestà ch' essi hanno sopra le cose temporali, ed un illegittimo che ha ottenuto siffatto privilegio gode dei diritti dai figliuoli legittimi, ed è perciò capace delle dignità, degli onori, degli ufficj ec. dai quali sono esclusi i figli naturali, gli spurj, i bastardi. Ma siccome il loro potere non si estende sopra le cose spiri-

tuali, così il loro privilegio di legittimità non giunge a togliere l' irregolarità dell' illegittimo, essendo questa un impedimento di legge Ecclesiastica indipendente dall' Autorità Civile, e che perciò non può essere tolto se non dalla Autorità della Chiesa. Veggasi il Pirrhing *sup. tit. Qui filii sint illegitimi* §. 6. *et.* 7. ove dottamente illustra questo punto, del quale noi parleremo nell'articolo delle Dispense dall' Irregolarità. Frattanto concludiamo che Pediano sebbene legittimato dalla pubblica civile Autorità, tuttavia deve risguardarsi come irregolare.

IRREGOLARITÀ

Relativamente ai difetti dell' animo e del corpo.

CASO I.

* Dione infedele fu recentemente battezzato, e ricerca di essere promosso ai sacri Ordini. Cercasi 1. Quali sieno irregolari per difetto di animo? 2. Se possa il Vescovo ordinare Dione, e quando?

Al 1. Per difetto di animo sono irregolari per gius divino gl' infedeli che non hanno ricevuto il Battesimo, conciossiachè questo Sacramento è la porta per cui si entra nella Chiesa, e non essendo nella Chiesa entrati gl'infedeli sono inetti a ricevere gli ordini e ad esercitare quei ministerj, che sono proprj dei figliuoli della Chiesa. Per gius ecclesiastico poi sono irregolari 1. Quei che non sono cresimati. 2. I Neofiti. 3. Quei che ricevettero il battesimo essendo ammalati, se non dimostrano in istato di salute, che lo hanno ricevuto per ispirito di pietà e di religione, e non pel timor della morte. 4. Quei che non hanno l' uso della ragione come sono i fanciulli, i pazzi, i lunatici furiosi, gli energumeni e gli epilettici. 5. Finalmente quei che mancano della scienza necessaria per gli Ordini e per gli uffizj ecclesiastici.

Al 2. Fra gl' irregolari per difetto di animo abbiamo

ricordati i Neofiti, ossia gl'infedeli convertiti dal giudaismo dal maomettismo o dal paganesimo e recentemente battezzati. Di questa irregolarità ne parla l'Apostolo san Paolo nella prima delle sue lettere a Timoteo *cap.* 3. e riferendo le stesse di lui parole venne anche decretata dal sacro Concilio Niceno *can.* 2. riportato da Graziano nella distinzione 48. cap. primo: *Quoniam*, ecco il decreto, *multa sive per necessitatem sive ex quacumque causa contra regulam gesta sunt, ita ut homines ex vita gentili nuper adhuc cathechizati, vel instructi statim ad spiritualem baptismum venissent, et continuo cum baptizati, etiam ad Episcopatum vel Presbyterium provecti sunt; recte igitur visum est de caetero nihil tale debere fieri. Nam et tempore opus est, ut sit cathecumenus, et post baptismum multa probatione indiget. Evidens namque est apostolicum praeceptum dicens: NON NEOPHYTUM NE FORTE ELATUS IN JUDICIUM INCIDAT, ET IN LAQUEUM DIABOLI.* E per verità niente di più giusto quanto che non sieno promossi al magistero della Chiesa quei che devono essere discepoli, ed agli augusti ministeri quei che da poco soltanto gli venerano. Ora se Dione è Neofito, perchè di recente battezzato, non può il Vescovo in breve tempo promuoverlo ai sacri Ordini. Ma quando potrà appagare questi di lui desiderj? Si notino le parole del Niceno *post baptismum multa probatione indiget.* Sembra dunque che si prescriva un tempo conveniente, entro cui il Neofito deve dar pruove di una condotta meritevole del grado Sacerdotale. Questo tempo per altro non è stabilito dai sacri Canoni, e quindi variano gl'interpreti del Diritto canonico in definirlo. Alcuni dice il Devoti, *Inst. Canon. lib.* 1. *tit.* 7. §. 7. *adnot.* 3. pensano, che sia sufficiente per questa prova il corso di un anno, persuasi che siccome il soldato, che ha passato un anno nella milizia, si appella veterano secondo il gius civile, così possa dirsi veterano nella fede e non neofito quegli che conta un anno dopo il battesimo. Altri ricercano un biennio, perchè s. Gregorio Magno *lib.* 10. *Ep.* 24. vietò di ordinare i convertiti alla fede prima che *biennium in conversione compleant.* Altri desiderano un decennio, il qual tempo per verità secondo il gius deve appellarsi tempo lungo. Altri finalmente asseriscono che

non essendo stato dalla Chiesa stabilito alcun tempo, deve ritenersi che questo tempo di prova sia rimesso al prudente giudizio del Vescovo, il quale è tenuto a conoscere se il Neofito abbia tanta virtù e tanta fermezza nella fede, che meriti che gli vengano affidati i sacri ministerj. E quest'ultima opinione mi sembra la più probabile, conciossiacchè non tutti i Neofiti possono entro un anno nè dentro un biennio, nè dentro un decennio dar le medesime prove che tranquillizzino il Vescovo sulla loro ordinazione. Il fervore costante in alcuni può anticiparla, ed in altri il Signore può manifestarne la sua vocazione più tardi. Ora venendo a Dione si raccoglie dall'esposto, quando il Vescovo possa compiacerlo colla promozione agli ordini sacri che desidera.

CASO II.

Cabeo, dopo aver ricevuto la prima Tonsura, viene a sapere ch'egli era irregolare, perchè non era stato ancora cresimato. Cercasi cosa debba dirsi della promozione di Cabeo?

Fino dal secolo terzo della Chiesa leggesi condannata la promozione a' sacri Ordini di quei che non hanno precedentemente ricevuto il Sacramento della Confermazione. Novaziano fu ordinato Sacerdote senza essere cresimato, e Cornelio Papa scrivendo a Fabio Antiocheno, com'abbiamo da Eusebio *lib.* 6. *cap.* 42., così parla di lui: *Sed neque postquam liberatus est, reliqua percepit, quae juxta Ecclesiasticam regulam percipi debent: neque ab Episcopo consignatus est. Hoc autem signaculo minime percepto, quo tandem modo Spiritum Sanctum potuit accipere?* S. Tommaso nel quarto delle Sentenze *dist.* 24. *q.* 1. *a.* 2. *quaest.* 4. dimostra, come nei tre Sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell'Ordine il carattere dell'uno deve succedere a quello dell'altro: e dopo aver detto che il carattere del Battesimo deve precedere per necessità, soggiugne: *de congruitate character ordinis characterem confirmationis praesupponit.* Ma che stabiliscono su questo punto le leggi della Chiesa? Ecco quanto decretò il Tridentino nella sess. 23. cap. 3. de Reform.: *Prima Tonsura non initientur, qui Sacramentum Con-*

firmationis non susceperint. Per legge dunque del Tridentino sono irregolari anche a ricevere la prima Tonsura quei che non sono cresimati.

Ciò posto, che deve dirsi della promozione di Cabeo? Deve dirsi primieramente che fu validamente promosso alla prima tonsura, e sarebbe stato anche validamente ordinato, se oltre la tonsura avesse ricevuto qualche ordine, perchè la Cresima deve premettersi all'ordinazione per congruenza e non per necessità, come dietro s. Tommaso sopra riferito insegnano concordemente gli autori, dei quali molti ne riferisce il Barbosa nel suo *Collectanea DD. in Conc. Trid. sess.* 23. *cap.* 3. *de Reform. n.* 1. In secondo luogo poi deve dirsi che nemmeno peccò mortalmente, sì perchè sembra dal caso esposto, che non sapesse la legge della Chiesa che proibisce di ricevere la prima tonsura innanzi la Cresima, sì perchè il precetto del Tridentino non è agli ordinandi, ma bensì al Vescovo, ond'è che moltissimi dottori risolvono, come può vedersi presso il citato Barbosa *n.* 2, che quando non vi sia disprezzo della legge ecclesiastica, non pecca mortalmente dopo il decreto del Tridentino quegli che conoscendo il decreto stesso viene iniziato nella prima tonsura: *Cum hoc praeceptum non admittendi ad primam tonsuram nisi Confirmatum non ordinandis, sed Episcopo ordinanti Concilium in praesenti imponat, non videri etiam post Concilii decretum peccare mortaliter ordinandos, si absque hoc suscepto Sacramento, citra tamen contemptum, accedant ad primam tonsuram suscipiendam resolvunt etc.*

CASO III.

* Fedro nell' età sua di anni ventidue fu vessato per cinque o sei volte da Epilessia nel giro di diciotto mesi, ma sono circa tre mesi che non soffre verun assalto. Cercasi se possa con tranquilla coscienza chiedere al suo Vescovo i sacri ordini?

Sono irregolari, come abbiamo notato nel primo caso di quest'articolo, non solo quei che mancano dell'uso della ragione o sempre od interrottamente, come sono i fanciulli, i pazzi, i lunatici furiosi, ma eziandio gli ener-

gumeni e gli epilettici ossia i soggetti al mal caduco. Ciò consta del canone 3. della distinzione 33. ove sebbene si parli soltanto degli energumeni, nulladimeno si devono intendere compresi anche gli Epilettici, come nota la Glossa, e come spiega il testo dello stesso canone dicendo: *Arreptitii, vel epileptici sacris altaribus non ministrent.* Abbiamo inoltre nel cap. *Cum inter. De electione*, nel quale Innocenzo III. stabilisce, che non si debbano eleggere gli Epilettici a qualsivoglia ecclesiastica dignità. Ma osserviamo ciò che intorno a questo punto ci espone il Cabassuzio *Jur. Can. lib.* 5. *c.* 19. *n.* 8. » Per consuetudine, » scriv' egli, universalmente introdotta non sogliono com» putarsi irregolari quei che soffrirono degli attacchi di » epilessia prima di aver compiuto l' anno decimo quarto » di loro età, perchè l' età tenera suole non d' ordinario » andarvi soggetta, e si ha poi l' esperienza che svani» scono queste affezioni allorchè le persone arrivano agli » anni di pubertà ». Così il citato ch. Autore, che poi prova la sua sentenza con Ippocrate, il quale nell' aforismo 28. *sect.* 3. così scrive di quei che dopo la pubertà sono epilettici: *Qui vero permanserit, neque pueris circa pubertatem, neque feminis cum menstruo erumpunt, saluti fuerint, inveterascere consueverunt.* Ciò premesso vengo al nostro Fedro. La epilessia non si manifestò in lui prima della pubertà, ma bensì dopo l' anno ventesimo, e sono soltanto tre mesi che non soffre verun assalto. Egli dunque per conto dell' età non può sperare con fondamento di esser libero affatto da questo morbo, e per conto dell' esperienza sembra assai breve il termine di tre mesi onde poter giudicare prudentemente che non sia più per andarvi soggetto. Conchiudo pertanto, che non può chiedere al suo Vescovo di essere promosso ai sacri ordini, nè può il Vescovo con tranquilla coscienza promuoverlo.

CASO IV.

* Valerio, Sacerdote, da alcuni mesi vien attaccato dal mal caduco, del quale ne provò gli effetti rarissime volte nella sua gioventù. Cercasi se abbia peccato allorchè chiese di essere ordinato, e se in presente debba astenersi dal celebrare la santa Messa?

Valerio se sofferse gli attacchi d' epilessia prima degli anni della pubertà, non ha commesso verun peccato chiedendo di essere iniziato negli ordini sacri, e la ragione si può desumere dalla risposta al caso precedente; ma se ne fu soggetto anche dopo la pubertà chi può assolverlo da colpa? Chi è infetto da questo male, dice il Navarro *Manual. c.* 27. *n.* 203. non può essere ordinato, perchè quantunque apparisca sano, tuttavia non può giammai chiamarsi libero. E lo stesso insegna il Silvestro V. *Corpore vitiati q.* 8. Ricevendo quindi Valerio i sacri ordini, si accostò all' imposizion delle mani mentr' era irregolare, ed in conseguenza peccò. Il suo peccato poi sarà più o men grave in proporzione della buona fede colla quale ha ricevuto gli Ordini, cioè secondo che più o meno supponeva di essere libero dal morbo e capace dell'ordinazione.

Ma e potrà adesso celebrare la santa Messa? Se di rado assai viene attaccato, non v' è difficoltà, ma se di frequente, è necessario che per la riverenza dovuta a sì gran Sacrifizio se ne astenga. Così decide questo quesito sant' Antonino 3. *p. sum. Theol. tit.* 28. *cap.* 5. *in fin.* di cui riferiamo le parole: *Si vero non omnino ex toto sunt liberati* (cioè i furiosi, gli epilettici, i lunatici, gli energumeni) *tunc aut frequenter aliqua dictarum passionum vexat eos, aut raro; et si quidem frequenter, omnino debent cessare ab officio missae ... si raro; tunc aut cum spumae jactatione et vocis confusione et sic debent abstinere, aut raro et sine hujusmodi expumatione et confusione vocis; et tunc non prohibentur ab officio Missae; dum tamen habeant juxta se alium Sacerdotem, ut si ille cadat, vel deficiat, iste suppleat.* Nè senza fondamento così decide il santo Arcivescovo, conciossiachè abbiamo il canone *In tuis litteris* ch' è il primo della questione 2. caus. 7. di Graziano in questi termini: *Hic Clericus ordinem habet Praesbyterii, sed quia caduco morbo laborat, et ipsi impraesentiarum hoc agnovimus, non ausi fuimus concedere sibi, ut offerret, vel Missam celebraret. Quia vero languor in culpa non est super hac re auctoritatis nostrae decreto consulendo deliberavimus. Consulimus itaque, ut si frequenter hoc morbo tangitur ab oblatione et Missarum celebratione modis omnibus pro-*

hibeatur. Indecens enim est et periculosum, ut in consecratione Eucharistiae morbo victus epileptico cadat. Si vero Dei misericordia convaluerit (quandoquidem non culpa, sed infirmitas est in causa) eum sacrificare jam non interdicimus.

CASO V.

* Podiano, di origine ebreo, mentre era catecumeno ebbe una malattia così grave, che temendosi della sua vita, fu in letto battezzato. Da questa malattia egli contrasse tal debolezza, che di frequente è pazzo, sempre poi è così scimunito, ch' è incapace di acquistare i lumi delle scienze e le cognizioni necessarie ad un ecclesiastico. Volendo egli ricevere i sacri Ordini, cercasi se il Vescovo glieli possa conferire o piuttosto se debba giudicarlo irregolare?

Podiano non è irregolare pel Battesimo ricevuto in letto per pericolo di morte, ma lo è bensì per la sua pazzia e per la sua incapacità di conoscere ciò che fa mestieri di sapere ad un Ecclesiastico. L' irregolarità che si legge stabilita per quei che ricevono il Battesimo in letto per pericolo di morte, si può dire che presso di noi non possa più aver luogo. Avea per verità luogo allora che la Chiesa conferiva questo Sacramento agli adulti, e proibiva l' ordinazione a quei che per condur una vita a seconda delle proprie passioni differivano il Battesimo al punto di morte; affinchè lavati nel sacro fonte da ogni peccato negli estremi della vita avessero sicura la sorte della eterna felicità. Nè senza ragione la Chiesa non voleva inalzare al Sacerdozio tali adulti se si risanavano, poichè ricevevano il Battesimo non già per ispirito di pietà e di religione, ma solo pel timor della morte, e si può dire che parecchi di essi ricevessero il carattere, ma non la remissione de' loro peccati. È perciò, che Cornelio Pp. scrivendo a Fabio Antiocheno, dichiarò irregolare l' empio Novaziano, che domandò il Battesimo vicino a morte, il quale come abbiam dalle storie fu ordinato Sacerdote reclamando tutto il Clero ed il popolo ancora non conoscendolo meritevole di tanto grado per l'accennato difetto. Ora se tale non è il caso di Podiano, egli non può

essere da questo canto considerato irregolare. Egli lo è per altro per la sua pazzia essendo esclusi dal ministero ecclesiastico non solo i pazzi perpetui, ma eziandio i lunatici, e quei che vanno di tratto in tratto soggetti a mania, e lo è ancora per difetto di scienza. Il can. 1. della distinz. 36. di Graziano parifica gl' indotti a que' che sono irregolari per difetto di corpo: *Illiteratos aut aliqua parte corporis vitiatos vel imminutos nullus praesumat ad Clericatus ordinem promovere.*

CASO VI.

** Biagio, di bruttissima figura, zoppo e guercio, e secondo alcuni ermafrodito, e secondo altri ennnco, vuol vestire l'abito chiericale. Cercasi 1. Quali persone sieno irregolari per difetto di corpo. Se lo sia Biagio?

Al 1. Nei Canoni così detti Apostolici v'è il 77. in questi termini: *Qui surdus et caecus ne sit Episcopus non ut pollutus, sed ne Ecclesiastica impediantur.* E nel Gius Canonico vi sono più canoni, che notano dei corporali difetti, pei quali sono esclusi dai sacri ordini quelli che gli hanno. Nel titolo *de corpore vitiatis ordinandis vel non* sono notati come irregolari i sordi, i muti, i ciechi d'ambedue gli occhi od anche del solo sinistro, i mancanti di una mano o di un piede o del dito pollice od anche dell'indice. Nel can. 57. dist. 1. *de Consecr.* sono parimente esclusi quei che non possono reggersi in piedi senza bastone. Finalmente nel can. 4. e 5. della dist. 55. sono irregolari quei che volontariamente si sono fatte recidere le parti virili. Quindi S. Tommaso *in 4. dist. 24. q. 2. art. 2. quaestiunc. 4.* insegna, che il difetto del corpo, che rende la persona irregolare agli ecclesiastici uffizj, può essere di due sorta *vel propter impedimentum actus, vel proster impedimentum claritatis personae*, cioè il primo impedimento comprende quei difetti che rendono la persona impotente ad eseguire i sacri ministerj, e l'altro abbraccia quei ch' impediscono la decenza che dev'esservi negli Ufficj ecclesiastici per la deformità della persona. Sono pertanto irregolari del primo genere 1. I muti ed i balbettanti, che muovono le

risa 2. I ciechi e quei che hanno un solo occhio specialmente se mancano affatto del sinistro 3. I paralitici particolarmente nelle mani cosicchè non possono alzare l'Ostia ed il Calice senza pericolo o di caduta o di effusione. 4. Gli astemii, che non possono bere vino, o non possono ritenerlo senza sentirsi eccitati al vomito. 5. Quei che mancano delle parti virili per aversele fatte volontariamente recidere non possono dirsi irregolari, perchè abbiano un impedimento all'esercizio degli ufizj dell' Ordine, ma perchè positivamente ne sono stati esclusi. Del secondo genere poi sono irregolari quei che sono così notabilmente deformi, che fanno orrore, muovono il disprezzo e le risa, come sono certi gobbi e zoppi insigni o brevissimi di statura, come i pigmei, od altissimi che sembrano giganti ec.

Al secondo. Da quanto abbiamo fin qui esposto si può conchiudere che debba dirsi intorno a Biagio. La bruttezza del corpo di ordinario non impedisce il ricevimento degli ordini, anzi secondo S. Cipriano *Epist.* 34. venivano considerati come segni di gloria le cicatrici riportate nella persecuzion de' tiranni. O la bruttezza di Biagio è tale che fa orrore, ed è zoppo così che ha mestieri del bastone anche per istare ritto all'Altare, oppure non è così deforme. Nella prima ipotesi egli è irregolare, nella seconda può essere ordinato. Ma alcuni lo giudicano ermafrodito, ed altri lo ritengono per eunuco? Ma il giudizio delle persone è incerto. Sarà irregolare, quando in lui sia incerto il sesso maschile, oppure se sarà divenuto ennuco per sua colpa, ma non lo sarà allora che non si provi che realmente vi sono in lui o l'uno o l'altro di questi difetti.

CASO VII.

Aliprando vorrebbe ascendere ai sacri Ordini, ma è difettoso nell'occhio sinistro. Cercasi se sia irregolare?

L'occhio sinistro che chiamasi occhio del canone, può essere difettoso in più guise, delle quali alcune soltanto rendono l'uomo irregolare. 1. Se il difetto di Aliprando è tale che non apparisca al di fuori veruna deformità, e che a fronte di questo difetto possa senza in-

decenza leggere il canone della Messa quando il Messale è *in cornu Evangelii*, egli non è irregolare, secondo la comun opinione de' Dottori, come può vedersi presso il Navarro *Man. c.* 23. num. 1099, e ciò per quella regola generale e certa fondata sopra il Cap. *Presbyter. de Cler. aegrot.* ove si legge, che non v'è irregolarità, *quando vitium est occultum ita, ut nec sit deformitas aut scandalum, neque debilitas.* E non sarà perciò irregolare Aliprando nemmen allora che avesse nell'occhio qualche deformità non notabile, cioè che non fosse di scandalo nè d' impedimento alla decente celebrazione dei divini Misteri.

2. Se Aliprando manca dell'occhio o perchè gli è stato cavato, od in altra maniera n'è privo, siccome ciò non può essere senza notabile deformità, così egli in quest' ipotesi è irregolare, come consta dal Can. 13. dist. 55. ove fra i difetti del corpo, che rendono irregolari, si legge *cui erutus est, oculus.* Ciò non ostante nota il Silvio *p.* 2. *verb. Irregularitas cas.* 4. che se Aliprando potesse sostituirvi un occhio di vetro per modo che non si distinguesse dall' occhio naturale, egli non sarebbe irregolare, perchè, come spiegano comunemente i Dottori, non è la mancanza dell' occhio, ma è la deformità, che ne vien da tal difetto, la quale impedisce la promozione agli Ordini sacri. Ciò per altro deve intendersi nel caso che per la virtù visiva abbia nell'occhio destro tanta capacità da poter leggere il Canone senza volgere deformemente o indecentemente la faccia, ajutandosi anche col porre il messale nella situazione che gli è più comoda, secondo che osserva il Barbosa *de Off. et potest. Episcopi p.* 2. *alleg.* 42. *num.* 31. col Laiman, Navarro, Molina, Avila, Sa, Suarez, Vasquez, Valenza e molti da lui citati.

CASO VIII.

* Ad Annio suddiacono per una malattia che gli venne al dito pollice ha dovuto il Chirurgo farne l'amputazione. Cercasi 1. Se possa esercitare gli uffizi dell'ordine che ha ricevuto 2. Se possa essere promosso al Diaconato?

Al 1. Intorno ai difetti del corpo, insegnano comunemente i Dottori, che non si deve dare lo stesso giudizio e di quei che precedono l'ordinazione e di quei che vengono al Chierico ordinato. Quei difetti che precedono l'Ordinazione, escludono affatto l'uomo dai sacri Ordini, gli altri poi lo rendono soltanto inetto a quel ministero che non può per essi esercitare. Chi, per esempio, è cieco prima dell' ordinazione, è escluso onninamente dallo stato chiericale, ma chi essendo ordinato diventa cieco, non può bensì celebrare la santa Messa, ma può amministrare il Sagramento della Penitenza. Quindi è che parlando delle irregolarità ch' impediscono il conseguimento di un Benefizio, abbiamo nel cap. 5. *de Cler. aegrot.* che se l' irregolarità sopravviene la collazione del benefizio, non priva il benefiziato dal benefizio, sebbene non possa adempierne gli uffizj, e ciò perchè *afflictio non est addenda afflicto; sed miseriae miserendum.* E nel cap. 2. dello stesso titolo si legge: *Presbyterum cujus duos digitos cum medietate palmae a praedone abscissos significasti, Missam non permittimus celebrare. Ipsum autem caeteris officiis sacerdotalibus fungi minime prohibemus.* Ora che dovremo conchiudere intorno ad Annio? Poichè la mancanza del pollice non gl' impedisce di esercitare gli uffizj del Suddiacono, egli può lecitamente senz' alcuna dispensa impiegarsi in questi uffizj, essendo la sua irregolarità sopravveniente il ricevimento del sacro Ordine. Ma potrà essere promosso al Diaconato?

Al 2. Insegna il Cabassuzio, *Jur. can. theor. pract. l.* 5. *c.* 19. *n.* 15. essere opinione di moltissimi Teologi e Canonisti, che chi ha un difetto, per cui è impedito dal ricevere l' Ordine Sacerdotale, egli è impedito altresì dal ricevere gli Ordini inferiori: *Habens corporis defectum, impedientem susceptionem Ordinis Sacerdotalis, censendus est irregularis ad reliquos Ordines inferiores et sacros, ex communiori sententia Angeli, Ugoleni, Navarri, Avilae, Bonacinae etc.* E per verità, gli Ordini inferiori si riferiscono tutti al Sacerdozio, cioè, come dice S. Tommaso, tutti tendono *ad conficiendam Eucharistiam*, e perciò un solo essendo il fine cui sono diretti, devesi escludere dal ricevimento di essi chi è inetto

per l' ordine superiore, e non può per difetti amministrare l' Eucaristia. Ora se Annio è irregolare pel Sacerdozio, non v' ha dubbio ch' egli è altresì irregolare pel Diaconato. Coll' amputazione dunque del pollice egli acquistò un impedimento ad essere promosso al Presbiterato non solo, ma anche al Diaconato.

CASO IX.

* Domizio per una malattia dovè permettere, che gli venissero dai medici recise le parti virili. Cercasi se possa dirsi irregolare?

Nel Caso VI. di quest' articolo abbiamo notati come irregolari gli eunuchi, che tali divennero per loro volontà. Il can. *Si quis abscidit. dist.* 55. ch' è preso dai Canoni Apostolici, ed il Can. *Hi qui se*, ch' è del Concilio II. di Arles, prescrivono assolutamente di non ammettere nel clero quei che anche per liberarsi dalle moleste tentazioni di carne si fecero recidere le parti virili. Nella stessa distinzione poi v' è il Canone *Si quis a Medicis*, che fa eccezione per quei che divenuti fossero Eunuchi per consiglio de' medici o per violenza degli uomini; il che viene confermato dai due canoni successivi *Eunuchus* e *Si quis pro aegritudine*. Col prescritto dal gius antico concorda pienamente il gius nuovo. Nel Titolo *De corpore vitiatis ordinandis vel non* abbiamo il can. *Ex parte* in cui Clemente III. decide che non sieno irregolari quei che nelle fasce furono fatti eunuchi, perchè non ebbero parte a questo delitto: *quia non videtur hoc eo tempore affectasse; quo judicium animi non habebat*: abbiamo pure il can. *Significavit* col quale il medesimo sommo Pontefice dichiarò che poteva ammettersi al ministero degli altari un sacerdote, che *credens se obsequium praestare Deo fecit sibi virilia amputari*: abbiamo finalmente il can. *Ex parte M.* con cui il papa Innocenzo III. determinò, che poteva continuare nell' esercizio delle sacre funzioni un Sacerdote che *cum sibi sentiret leprae periculum imminere de consilio medici virilia fecit sibi abscindi, ut posset a tam gravi infirmitatis vitio liberari*. Se pertanto tali sono le disposizioni de' sacri Canoni dobbiam ritenere come irregolari gli eunuchi, che elessero di divenir tali

per propria volontà, non già quei che tali divennero per volontà altrui o per consiglio dei medici. Insegna anzi il Barbosa *de off. et potest. Episc. part.* 2. *alleg.* 42. *n.* 15 col Covarruvias, coll' Ugolino, col Suarez e con altri non pochi da lui citati, che non sarebbe nemmen irregolare quegli che per essere stato trovato in adulterio, avesse sofferto siffatta mutilazione dal marito della donna da lui violata. Nè senza ragione, conciossiachè questi sarà sempre reo dell' adulterio, e non della rescissione, che gli fu fatta delle parti virili.

Ciò esposto per conoscere la natura dell' irregolarità di cui parliamo, egli è facile il conoscere se Domizio sia irregolare. Io dico, che non lo è, perchè non ha colpa se in presente manca delle parti virili, avendo dovuto permetterne l' amputazione per consiglio dei medici, onde ricuperarsi dalla malattia dalla quale era aggravato.

CASO X.

*** Persio è deforme nel naso. Si dovrà per questo giudicarlo irregolare? Chi deve dar giudizio quando in materia d' irregolarità la cosa è dubbiosa?**

Il Can. *Hinc etenim* della distinzione 49 riferisce il testo del Levitico 21. in cui Mosè per comando di Dio escluse dal sacro ministero quei Leviti i quali aveano dei difetti corporali: *Si caecus fuerit, si claudus, si vel parvo, vel grandi et torto naso, si fracto pede, vel manu, si gibbus, si lippus, si albuginem habens in oculo, si jugem scabiem, si impetiginem in corpore vel ponderosus.* Quindi parlando del naso soggiunge che questo membro è un indicio dell' ingegno che ne ha poco chi l' ha piccolo, che lo ha immoderato chi lo ha grande, e stravagante chi lo ha tortuoso. Conchiude poi: *Quisquis ergo quolibet horum vitio subigitur panes Domino offerre prohibetur.* Ma come si potrà definire quando il naso sia tale da rendere irregolare un uomo? Insegna il Selva *de benef. p. 3. q.* 5. che la picciolezza o la grandezza o la tortuosità del naso deve essere a tal grado da rendere la persona deforme, altrimenti non induce veruna specie d'irregolarità. Quindi il Molina *de Just. tr.* 3. *disp.* 70. *num.* 2. ammette per irregolare quegli che manca affatto

del naso, e così il Bonacina *disp.* 7. *q.* 2. *punct.* 2. *num.* 5. Se Persio dunque è deforme nel naso così che eccita il disprezzo, non v' ha dubbio ch' egli è irregolare, nè può per conseguenza ricevere la sacra ordinazione.

Ma chi, ripiglio, dovrà deciderlo? In questo caso, e quando si tratta di dubbio in materia d' irregolarità, il giudizio è sempre del Vescovo, come insegnano con unanime consenso tutti i Dottori. Veggasi su questo punto il Barbosa *de off. et potest. Episc. p.* 2. *alleg.* 42. *num.* 60. ove scrisse: *Quod autem dicatur modicum vitium atque notabilis deformitas, remittitur considerandum arbitrio Episcopi ... Sic etiam quando dubitatur sit ne talis corporalis morbus, vel defectus, qui Ordinis executionem impediat, vel scandalum gignat, Episcopi est determinare, ita quod non sufficit arbitrium Confessoris, vel alterius Praelati inferioris.*

IRREGOLARITÀ

Per difetto di età e di libertà nonchè della resa dei conti.

CASO I.

Maurillo non avea per anco cinqne anni quando fu insignito della prima Tonsura e degli Ordini minori. Cercasi 1. Quali sieno irregolari per difetto di età. 2. Se fosse irregolare Maurillo quando ha ricevuto gli ordini minori. 3. Quali sieno le pene stabilite contro di quei che col difetto di età ricevono i sacri Ordini, e contro dei Vescovi che gli conferiscono?

Al 1. Irregolari per difetto di età sono quei tutti che non hanno l' età richiesta dai sacri Canoni in quelli che vengono promossi agli Ordini sacri od ai benefizj Ecclesiastici. Per la prima Tonsura e per gli ordini minori non fu dal Tridentino Concilio fissata l' età, ma nel Pontefical Romano vien prescritto ai Vescovi di non conferire

la Tonsura ed i minori ordini a quei che non contano l' anno settimo compiuto. Secondo dunque questa rubrica del Pontificale sono irregolari per la tousura e per gli ordini minori i fanciulli non giunti a compiere il settennio di età. Pel suddiaconato sono irregolari quei che nou hanno incominciato l'anno vigesimo secondo, pel diaconato quei che non toccano l' anno 23, e pel Sacerdozio quei che non sono nel 25. Così decretò il Tridentino nella sess. 23. cap. 12. *Nullus ad Subdiaconatus ordinem ante vigesimum secundum, ad Diaconatum ante vigesimum tertium, ad Presbyteratum ante vigesimum quintum aetatis suae annum promoveatur.* Pel capo *In cunctis de electione* è irregolare pel Vescovato chi non conta 30 anni. Quanto ai benefizj semplici determinò il sullodato Concilio nella stessa sessione cap. 6. che non debbano questi essere conferiti ai minori di quattordici anni; quanto alle dignità non aventi cura d'anime, nella sess. 24. cap. 12. ricerca l' anno 22, e quanto finalmente alle dignità e beneficj che hanno la cura dell'anime vuole, nella stessa sessione e capo, che i promoveudi contino gli anni 25. Si noti che l'anno inteso dai canoni della Chiesa incomincia a contarsi dalla nascita e non del battesimo, e che l' anno incominciato si calcola come se fosse compiuto. Così insegnano comunemente i Dottori, come può vedersi presso il Barbosa nel suo *Collect. in Trid.* nei luoghi citati.

Al 2. Io son d' opinione che Maurillo fosse irregolare, allorchè di non ancora anni cinque ha ricevuto la tonsura e gli ordini minori. Quantunque il sacro Concilio di Trento non abbia decretata l' età nella quale si possa conferire la prima tonsura e gli ordini minori, nulladimeno sembra comune il consenso de' Dottori nell' affermare, che non si debba nè a quella nè a questi promuovere alcuno che non abbia l'uso della ragione. La rubrica del Ponteficale Romano assegna l' età di sette anni pei tonsurandi e minoristi, e questa è una pruova manifesta che tale sia l' intenzione della Chiesa. San Tommaso poi *4. dist.* 24. *q.* 2. insegna che l'uso di ragione negli ordinandi dev' esservi non già per necessità del Sacramento ma per necessità di precetto, il che conferma che non è soggetto idoneo per la Tonsura e per gli Ordini minori

quegli che per età è inferiore ai sette anni. Se Maurillo dunque fu ordinato che non avea cinque anni, egli fu ordinato mentre era irregolare.

Al 3. Bonifacio VIII. nel cap. *Nullus Episcop.* 4. *de Temp. Ordin. in* 6. assoggetta il Vescovo che conferisce la prima tonsura ad un infante alla pena di non poterla conferire ad altri pel corso di un anno. Onorio III., nel cap. *Vel non est compos, cap.* 14 *de temp. ordin.* decretò, che un Vescovo il quale avea ordinato Diacono un fanciullo di tredici anni, dovesse essere sospeso dal conferire gli ordini, e che l'ordinato non dovesse fungere gl' uffizj dell' ordine ricevuto, fino a che giunto non fosse all' età prescritta dai sacri Canoni pel ricevimento di esso ordine. Quindi scrive egregiamente il Barbosa *de off. et potest. Episc. part.* 2. *all.* 16. *num.* 9. » Non avendo il » sacro Concilio di Trento stabilita alcuna pena per quei » Vescovi che promuovono ai sacri Ordini maggiori pri- » ma dell' età richiesta dai sacri Canoni, nè per quelli » che con questo difetto di età sono promossi, ed essen- » do stata ridotta ai termini del gius comune la Costitu- » zione di Sisto V., dalla Bolla di Clemente VIII, ch' in- » comincia *Romanum Pontif.*, vige in presente soltanto » la sospensione comminata dal cap. *Vel non est compos.* » La pena poi di chi fu promosso prima dell' età legitti- » ma, ch' era di rimaner sospeso fino all' età legittima, » dietro sentenza del giudice ecclesiastico, per la Costitu- » zione di Pio II., che incomincia: *Cum ex sacrorum*, » divenne perpetua avendo questo Sommo Pontefice de- » cretato, che il promosso resti sospeso fino a che abbia » impetrato il benefizio dell' assoluzione. »

CASO II.

* Silio supponendo con buona fede e colla testimonianza de' suoi parenti di aver l' età prescritta pel Suddiaconato ricevè quest' ordine di anni 20, indi di 21 il Diaconato e di 23 il Sacerdozio. S' accorse dipoi di non aver l' età legittima, e ciò nullaostante celebrò la S. Messa. Cercasi 1. Se sia incorso nella sospensione ricevendo il Suddiaconato. 2. Se sia incorso in verun altra pena ricevendo il Diaconato e Sacerdozio. 3. E se debba dirsi legato da

qualche censura per aver celebrato la santa Messa sapendo di non aver per anco l'età legittima pel Presbiterato?

Al 1. Silio ricevendo il Suddiaconato mentre supponeva con buona fede avvalorata dalla testimonianza de' suoi parenti di aver l'età richiesta da' sacri canoni, non incontrò la sospensione. Insegnano infatti moltissimi Dottori, e fra questi il Navarro, *Man. cap.* 27. *n.* 156., l'Henriquez *Sum. lib.* 13. *cap.* 18. §. 1., il Toledo *Sum. lib.* 1. *cap.* 15. *num.* 4. che per incorrere la sospensione fulminata contro di quei che prima dell'età canonica ricevono alcuno degli ordini maggiori, vi deve essere colpa; conciossiachè tanto la Bolla di Pio II. quanto quella di Sisto V. che stabiliscono questa pena, la minacciano a quei che *temere praesumpserint* di ricevere gli ordini maggiori avanti l'età competente, il che spiega abbastanza chiaramente, che non v'ha pena per quei che senza colpa venissero di questa guisa promossi. Anche la sacra Ruota *decis.* 200. *num.* 2. *apud Farinac. part.* 2. *recent.* giudicò, che dove non v'ha ignoranza dolosa; cioè colpevole non v'ha nemmeno la pena. Ma così è, che Silio con buona fede ha ricevuto il Suddiaconato ritenendo di aver incominciato l'anno 22, e ne fu anzi assicurato dai suoi parenti; dunque non si può asserire ch'abbia incontrata la sospensione. E per verità, avverte molto bene il Barbosa *de offic. et potest. Episc. part.* 2. *alleg.* 16. *num.* 20. che il sommo Pontefice colle sue leggi intende di togliere gli scandali, e di punire colle pene gli eccessi e la temerità dell'ordinando. Ma se questa temerità non ha luogo in quegli, *qui ex probabili ignorantia juris vel facti ante legitimam aetatem ordinaretur*, per qual ragione mai deve portarne la pena? Sostengo adunque, che Silio non incorse per questo fatto la sospensione.

Al 2. Siccome è incorso nella sospensione chi temerariamente ardì d'accostarsi a ricevere un ordine sacro prima di aver l'età legittima, così se amministra nell'ordine ricevuto prima di essere assolto incorre la irregolarità per la violazione della censura. Ma se l'ascendere v. g. dal Suddiaconato al Diaconato è un amministrare nello stesso Suddiaconato, ne viene per legittima conseguenza che un Suddiacono promosso con difetto di età accostandosi al Diaconato non solamente è sospeso, ma diviene

altresì irregolare. Così insegna il Barbosa nel luogo citato n. 13. dicendo: *Ascendendo ad altiores Ordines, eamdem incurret irregularitatem, cum dicatur ministrare in promotis.* Ciò posto, che diremo del nostro Silio? Se egli non incorse la sospensione per la sua ignoranza incolpevole, e se colla stessa ignoranza intorno alla sua età ha ricevuto il Diaconato ed il Sacerdozio, sembra molto probabile che nemmen debba essere incorso nella irregolarità. Ed infatti non essendo sospeso, egli colle successive ordinazioni non ha violato l'ecclesiastica censura, e fu ordinato Sacerdote senza giammai incontrarla. Dunque se nel nostro caso l'irregolarità s'incontra per la violazione della sospensione, ne segue che Silio ricevendo il Diaconato ed il Sacerdozio non divenne irregolare.

Al 3. Vi sono degli autori i quali vorrebbero che Silio avendo celebrato la santa Messa dopo aver conosciuto l'errore in cui versava intorno la sua età, dovesse ritenersi per irregolare, e quindi che almeno *ad cautelam* dovesse chiederne la dispensa al sommo Pontefice, ma la contraria opinione mi sembra la più probabile. La ragione su cui quelli s'appoggiano è questa, che non è ammissibile in Silio siffatta ignoranza intorno all'età che lo scusi dalla sospensione, sicchè essendo cosa dubbiosa se sia o no incorso in questa censura, è più sicuro partito domandar la dispensa di quello sia avventurarsi irregolare ad esercitar le sacerdotali funzioni. Ma mi perdonino questi autori, se loro rispondo, che l'argomento sul quale si fondano dimostra apertamente che vanno fuori della questione. Qui si tratta di un Sacerdote ordinato prima dell'età legittima con errore incolpevole, e si suppone che ritenesse per certo di aver l'età, e non che ne dubitasse. In conseguenza non ha luogo il dubbio sulla sospensione, ma si ammette per certo che non sia in questa pena incorso. Per qual ragione dunque dovrà domandar la dispensa *ad cautelam*? Mi piace quindi rispondere piuttosto col Suarez *de Cen. disp.* 31. *sect.* 2. *n.* 4. e col Bonacina *de Cens. punct.* 5. *n.* 13. che siccome Silio non soggiacque alla sospensione ordinandosi Sacerdote, così avendo celebrato la santa Messa prima di essere arrivato all'età legittima non divenne irregolare. Egli non violò la censura, e se ha celebrato dopo aver

conosciuto il suo errore, egli si fe' solamente reo di grave peccato per la trasgressione della legge della Chiesa. Conseguentemente arrivato che sia all' età legittima senza veruna dispensa potrà fungere i sacri ministeri, come sostiene il Covarruvias *in Clem. Si furiosus. p. 1. §. 1. n. 4.* e molti altri.

CASO III.

** Lucillo è stato per qualche anno al servizio di un ricco signore, ed ora vuole abbracciare lo stato ecclesiastico. Cercasi 1. Qual sia l' irregolarità che nasce dal difetto di servitù e della resa dei conti. 2. Se Lucillo sia irregolare?

Al 1. Per servitù sono irregolari i servi propriamente detti i quali in latino si dicono *mancipia* e in italiano *schiavi*. Abbiamo nella dist. 54. can. 1. del gius comune, cioè del decreto di Graziano: *Nullus Episcoporum servum alterius ad Clericatus officium promovere praesumat, nisi forte eorum petitio aut voluntas accesserit, qui aliquid sibi in eo vindicant potestatis.* Quindi se uno schiavo, sapendolo il padrone e non contraddicendo, venisse promosso agli ordini, diverrebbe libero quanto a ciò che collo stato chiericale ripugna; ma se ordinato venisse contraddicendo il padrone, peccherebbe mortalmente ed il Vescovo ordinante e lo schiavo ordinato, il quale sarebbe sempre soggetto alla sua servitù ed alla pena della deposizione, ed il Vescovo sarebbe tenuto a dar soddisfazione al padrone. Veggasi tutta la distinzione 54 sopraccitata ed il titolo *de servis non ordinandis* nel lib. 1. delle decretali.

Sono poi irregolari per difetto della resa dei conti gli amministratori dei beni altrui, i tutori, i curatori, gli agenti dei negozi e quei tutti in una parola che hanno obbligazione di render conto delle loro amministrazioni, perchè possono essere citati ai tribunali secolari, ed accusati di frodi, d' inganni nonchè vessati con liti e processi disonorevoli all' ordine ecclesiastico. Il cap. unico *de obligatis ad ratiocinia, ord.* stabilisce che tutte le suindicate persone non debbano ammettersi nel clero, se non *post deposita onera et reddita ratiocinia*, e soggiugne:

si enim ante libertatem negotiorum vel officiorum fuerint ordinati, Ecclesia infamatur. S. Tommaso pertanto *in 4. dist. 25. q. 1. art. 2. quaestiunc. 1.* dice che nella sacra ordinazione l'uomo si dedica a Dio, e siccome nessuno può dare ciò ch'è degli altri, così il servo non può far questa promessa lecitamente sebbene valida sia la sua ordinazione, e poi soggiugne: *et similis ratio est de omnibus qui sunt aliis obligati.*

Al 2. Lucillo non è irregolare per difetto di servitù, perchè non era schiavo del ricco signore, cui serviva; e quand' anche lo fosse stato, tostochè cessò di essere schiavo, divenne libero e capace dell' ordinazione. Può per altro essere irregolare per difetto della resa di conto, come se il servigio da esso prestato, stato fosse nell' amministrazione dei beni del suo padrone e non avesse ancora resi i conti e ritirato la carta comprovante di aver ottimamente amministrato, nè essere debitore verso lo stesso suo padrone. Le ragioni di questa sentenza emergono dalla risposta ch' abbiamo data al primo quesito.

IRREGOLARITÀ

Intorno a quella che nasce dal difetto di buona fama e di lenità.

CASO I.

Cercasi cosa sia l' irregolarità che dicesi per difetto di buona fama?

L' infamia si annovera fra le irregolarità che diconsi per difetto dell' animo e fra quelle che nascono da delitto, perchè tanto può esservi senza colpa della persona, quanto può aver luogo in conseguenza di qualche delitto. L' Apostolo san Paolo esclude dagli ordini sacri qualsivoglia infame: *oportet illum habere bonum testimonium ab his qui foris sunt, ut non in opprobrium in-*

cidat. E si vede che la buona fama ebbero in mira gli Apostoli stessi nelle loro ordinazioni, conciossiachè scegliendo la prima volta i sette Diaconi, richiesero che fossero proposti *viri boni testimonii.* Ora per difetto di buona fama qui s' intendono quei che non per un delitto, cui dal gius civile o canonico è annessa l' infamia, o che sono infami per essere stati con sentenza del giudice condannati ad una pena infamante, ma quei soltanto che o per la loro professione o per qualsivoglia causa non godono buona fama e sono notati come indegni dello stato chiericale. Tali sono i commedianti, i mimi, gl' istrioni e chiunque *artis ludricae*, parole della legge 1. e 2. ff. *de his pronunciandive causa in scenam prodierit spectaculum sui praebiturus*, ed altri ec. Quindi è che diversi autori distinguono gl' infami in tre classi, cioè infami di gius, cioè quelli che sono rei di un delitto che con seco porta l' infamia; infami di fatto, cioè condannati ad una pena infamante; ed infami di professione che sono quest' ultimi compresi nell' irregolarità chiamata per difetto di animo.

CASO II.

Mela nacque da padre calvinista e da madre cattolica. Cercasi se sia irregolare per difetto di buona fama?

È sentenza comune, che non v' ha irregolarità quando non trovasi stabilita dal gius. Afferma pertanto il Toledo *lib.* 1. *c.* 25. che nel gius non trovasi espresso che sieno irregolari a ricevere gli ordini i figliuoli degli eretici. Dunque Mela che nacque da padre calvinista non è irregolare per difetto di buona fama, e può essere promosso al Sacerdozio. E sarà poi irregolare a conseguire qualunque benefizio ecclesiastico? Su questo punto ci è d' uopo riferire quanto ha decretato Bonifacio VIII. come si legge nel cap. *Statutum.* 15. *de Haereticis in* 6. Ecco il decreto: *Statutum fel. record. Innocentii et Alexandri praed. nost. ne videlicet haeretici, credentes, receptatores, defensores et fautores eorum, ipsorumque filii usque ad secundam generationem ad aliquod beneficium ecclesiasticum, seu publicum officium admittantur, quod si secus actum fuerit sit irritum et inane. Primum*

et secundum gradum per paternam lineam comprehendere declaramus: per paternam vero ad primum dumtaxat volumus hoc extendi. Hoc sane de filiis et nepotibus haereticorum, credentium et aliorum hujusmodi qui tales esse, vel tales etiam decessisse probantur, intelligendum esse videtur: non autem illorum, quos emendatos esse constiterit, et reincorporatos Ecclesiae unitati et pro culpa hujusmodi ad mandatum Ecclesiae poenitentiam recepisse, quam ipsi vel jam perfecerunt, vel humiliter prosecutioni ejus instituunt, vel parati fuerint ad recipiendam eamdem. Da questo testo è facile il conoscere se Mela sia o non sia irregolare *ad Beneficia.* Se il di lui padre è tuttora negli errori di Calvino, ed è morto negli stessi errori, egli è irregolare, conciossiachè l'irregolarità è espressa per li figli e nepoti degli eretici, *qui tales sunt, vel tales etiam decessisse probantur.* Se poi il padre di Mela abiurò l'eresia e rientrò nella comunion della Chiesa, egli non è punto irregolare, facendone espressa eccezione il decreto pei figli dei padri o che hanno gli avoli una volta eretici, poi convertiti; e vivono e morirono nell'unità della Chiesa.

CASO III.

*** Teone non intende cosa sia il difetto di lenità, per cui l'uomo è irregolare, e molto meno intende il motivo pel quale sono esclusi dallo stato chiericale quei ch'anno questo difetto. Cercasi come si possa illuminarlo?**

La voce latina *Lenitas* suona nella nostra italiana favella lo stesso che piacevolezza e mansuetudine. Chiunque pertanto ha dimostrato un animo truce, insensibile, alieno in una parola dalla mansuetudine viene escluso dai sacri Canoni da quei che sono chiamati nella sorte del Signore ad amministrare le cose divine. Sono quindi considerati di questo carattere quei che hanno parte alla giusta mutilazione od uccisione di un uomo, come sono i giudici che han pronunciato la sentenza di mutilazione o di morte, la quale però è stata eseguita (*cap. 5. et 9. Ne Cleric. vel Monach.*); gli accusatori, gli avvocati fiscali, i testimonj in causa di sangue e tutti i ministri che eseguirono la sentenza (*Can.* 3o. *c.* 32.

q. 8.), e quei che anche per propria difesa mutilarono od uccisero un uomo (*c.* 24. *de Homicid. volunt. et casual.*).

Niente però più conforme allo spirito della Chiesa che i di lei ministri sieno rivestiti di mansuetudine, onninamente opposta allo spargimento dell' uman sangue, e niente quindi più giusto che non abbiano giammai ad essere annoverati al clero quei che l' uman sangue, anche senza peccato hanno sparso. In Gesù Cristo autor della Chiesa abbiamo l' esempio più luminoso di mansuetudine, poichè egli stesso ci ha detto: *Discite a me quia mitis sum*, e l' Apostolo san Paolo vuole che il Vescovo ed il Diacono sieno *non percussores*. Gli stessi Gentili videro che i loro Sacerdoti non dovevano essere di cuor duro, e che loro conveniva eccitare i delinquenti a cangiar costume e non procurarne l' uccisione. Svetonio racconta che Tito imperatore ha accettato il sommo Sacerdozio con questa condizione che non potesse venir obbligato a sottoscrivere sentenze di morte, condizione che mantenne fedelmente, e che protestò di voler piuttosto morire di quello sia cangiar opinione. *Pontificatum maximum*, così lo Storico, *ideo se professus accipere, ut PURAS servaret MANUS, praestitit fidem: nec author post haec cujusquam necis, nec conscius, quamvis interdum ulciscendi caussa non deesset: sed periturum se potius, quam perditurum adjudicans.* Da qui è che una volta i Vescovi s' interponevano presso i giudici per domandar la vita ai rei condannati a perderla sul patibolo, non già affinchè il delitto rimanesse impunito, ma piuttosto affinchè il delinquente avesse tempo di pentirsene: ond' è che scrisse su questo punto sant' Agostino nella sua epistola 153 a Macedonio: *Desiderans hanc vitam temporalem, non ut temporaliter vivat, sed ut spiritualiter per poenitentiam resurgat. Meorum porro corrigendorum, nullus alius quam in hac vita locus est: nam post hanc vitam quisque id habebit, quod in hac conquisierit. Ideo compellimur humani generis charitate intervenire pro reis, ne istam vitam sic finiant per supplicium, ut ea finita, non possint finire supplicium.* Da tuttociò pertanto si può facilmente raccogliere quale sia l' irregolarità che dicesi per difetto di lenità, ed il motivo per cui

fu dessa stabilita dai sacri Canoni, onde illuminare Teone che desidera di essere informato.

CASO IV.

* Un Prelato avendo giurisdizion temporale commise ad un suo giudice di procedere in una causa criminale. Il giudice pronunciò nella causa la sentenza di morte, ed il condannato appellò al prelato che confermò la sentenza e fu anche eseguita. Cercasi se questo prelato sia divenuto irregolare commettendo al giudice la causa, od almeno confermando la sentenza di morte?

Il nostro prelato non incorse nell' irregolarità commettendo la causa criminale al suo giudice, poichè così ha deciso Bonifacio VIII. nel cap. ultimo *Ne Clerici vel Monachi etc. in* 6. ma bensì confermando la sentenza di morte che fu eseguita. A prova della prima parte riferiremo il testo stesso sopraccitato: *Episcopus seu quicumque alius Praelatus vel Clericus, jurisdictionem obtinens temporalem, si homicidio aut alio maleficio aliquibus in jurisdictione sua commisso, Ballivo suo aut alii cuicumque injugat, ut super hoc veritatem inquirens, justitiae debitum exequatur, IRREGULARIS censeri NON DEBET; quamvis ille Ballivus vel alius contra malefactores ad poenam sanguinis processerit justitia mediante.* E se ne soggiugne poi la ragione: *Nam licet Clericis causas sanguinis agitare non liceat, eas tamen (cum jurisdictionem obtinent temporalem) debent et possunt, metu irregularitatis cessante aliis delegare.* Quanto poi alla parte seconda abbiamo il cap. *Clericis* 5. *Ne Clerici vel Monachi*, il quale proibisce sotto la pena della desposizione dall' uffizio e dal benefizio l' aver parte *in causa sanguinis.* Ecco il testo: *Clericis in sacris ordinibus constitutis ex Concilio Toletano judicium sanguinis agitare non licet. Unde prohibemus, ne aut per se truncationes membrorum faciant aut judicent inferendas. Quod si quis tale quid fecerit honore privetur et loco.* Sopra questo canone il Pirrhing §. 3. n. 14, dopo aver notato che il Vescovo od altro chierico avente giurisdizione temporale può ad altri delegare le cause criminali o specialmente o generalmen-

te, nè incontra giammai l'irregolarità quand'anche sia pronunciata dal delegato la sentenza capitale, perchè egli delegando non commette che sia l'uomo dato a morte, ma ordina solamente l'amministrazione della giustizia, soggiugne colla Glossa nel citato capo *Clericis* V. *Aut judicent in fine*, che se il reo condannato alla pena di morte appella al Vescovo od al prelato delegante, egli è tenuto a delegarla ad altri, non potendo per se medesimo conoscerla. Conforme a questa sentenza del Pirhing è l'opinione del Van-Espen *part.* 2. *tit.* 10. *cap.* 4. *n.* 5, ove riferiti varj canoni che proibiscono ai chierici di aver parte *in causa sanguinis*, conchiude: *Hinc primo statuo, quod Clericis vetitum sit, judices esse in causa sanguinis aut sanguinis vindictam exercere, quodque ex eo judicio irregulares fiant.* Sembra dunque fuori di dubbio che il nostro prelato sia incorso nell'irregolarità confermando la sentenza di morte già pronunciata dal giudice di lui delegato.

Dissi per altro che la *sentenza fu eseguita*, conciossiachè fino a tanto che la sentenza non è eseguita non v'ha lo spargimento del sangue, nè v'ha la morte, e per conseguenza il giudice non incontra l'irregolarità. Così s. Tommaso 2. 2. *q.* 64. *art.* 7. *ad.* 5. dicendo: *Irregularitas consequitur actum homicidii, etiamsi sit absque peccato*, e nota il Van-Espen nel luogo citato num. 25., *neque refert, quo eventu, aut etiam fraude vel maleficio executio sententiae fuerit impedita.* Difatti prima dell'esecuzione la sentenza non è perfetta, e prima della morte del reo non v'è la causa per cui dai sacri canoni è stabilita la irregolarità.

CASO V.

* Un Vescovo degradò per gravissimo delitto un Sacerdote e lo consegnò al tribunal secolare, dal quale come ben sapeva venne condannato a perdere il capo. Cercasi se eseguita la sentenza il Vescovo sia incorso nell'irgolarità?

È vero che il Vescovo degradando per gravissimi delitti il chierico e consegnandolo al braccio secolare, affinchè sia punito, ha molta parte nella sentenza che vien

pronunciata, e che può dirsi in certo modo partecipe della morte del chierico allora che lo degrada, e lo consegna al tribunale sapendo che il giudizio lo condannerà a perdere la vita; ma decise Innocenzo III. nel cap. *Novimus* 27. *de Verbor. significat.* dopo le varie risposte date su questo punto da sommi Pontefici, che il Vescovo può lecitamente consegnare alla curia secolare il chierico convinto di enorme delitto con questa clausola: *Pro quo tamen debet Ecclesia EFFICACITER intercedere, ut citra mortis periculum circa eum sententia moderetur.* Dunque quando il Vescovo efficacemente domanda la vita del chierico degradato non incontra l' irregolarità. Ma e quando non hanno effetto le suppliche del Vescovo, avrà egli a divenire irregolare? Questa è veramente la conseguenza legittima che deve trarsi dal decreto di Papa Innocenzo III., ma non così dev' essere la cosa in fatto, altrimenti o non avrebbe luogo la retta giustizia, o non potrebbe il Vescovo fuggire la pena della irregolarità. Quindi se Bonifacio VIII., come abbiamo nel cap. *Praelatis* 2. *de Homicidio in* 6., decise che non vi sia la irregolarità nei chierici che depongono in giudizio contro i rei che vengono condannati a morte, quando espressamente protestano *quod ad vindictam seu poenum sanguinis non intendunt*; pare che lo stesso dir si debba nel caso nostro. Così anche il Van-Espen *p.* 2. *tit.* 10. *cap.* 4. *n.* 11.

CASO VI.

*** Plinio, Chierico, denunziò al giudice che Solino tese insidie alla sua vita, ben sapendo che per questo delitto era per essere condannato alla pena di morte. Prisciano, parimenti chierico, fu esaminato come testimonio, e depose quanto aveva veduto. Atterio scrisse gli esami e la sentenza. Cercasi se, eseguita la sentenza di morte, Plinio, Prisciano e Atterio sieno irregolari?**

Dal cap. 10. *de excessibus Praelatorum* si raccoglie che quando il Chierico ha qualche influenza nel giudizio capitale, o presta soltanto consiglio incontra l' irregolarità. Innocenzo III. nel citato capo dichiarò irregolare un Vescovo ch' avea consigliato il giudice a punire col ferro

infuocato, e poscia colla forca un ladro, ed era stato presente al giudizio. Quindi il Concilio Lateranense lodato dal Van-Espen *p.* 2. *tit.* 10. *cap.* 4. *num.* 14. decretò: *Nec quisquam Clericus litteras scribat aut dictet pro vindicta sanguinis destinandas. Unde in Curiis Principum haec sollicitudo non clericis sed laicis concitatur.* Da questi canoni del Diritto Ecclesiastico, deducono gli autori, come nota il citato Van-Espen *ibid.*, che sono irregolari i notai, gli scrittori, gli attuari e quanti prestano *in causa sanguinis* la loro opera, e gli avvocati ancora e gli assessori che danno consulti ed agiscono contro il reo, il che per rapporto agli avvocati ed assessori, dichiarò il Concilio Londinese celebrato dal Cardinale Ottobono Legato dalla sede Apostolica nell' anno 1268.

Ciò posto, se si scorge a pien meriggio che Atterio è irregolare, conciossiachè scrisse gli esami del processo ed eziandio la sentenza che condannò alla morte Solino, si può lo stesso conchiudere per Plinio che ne denunziò il delitto e per Prisciano che ne fu testimonio? La circostanza particolare di Plinio e di Prisciano merita di essere esaminata separatamente.

Io dico pertanto che Plinio non divenne irregolare se nella denunzia ha protestato di vero animo che non volea la morte di Solino e che lo accusava ad oggetto soltanto d' assicurare la propria esistenza. Infatti Bonifacio VIII. Sommo Pontefice così si espresse nel cap. 2. *de Homicidio in* 6. *Praelatis vel clericis quibuscumque, qui de laicis suis malefactoribus quaerelam penes saecularem judicem deponentes petunt emendam sibi fieri et provideri, ne contra eos talia de caetero praesumantur, protestando expresse, quod ad vindictam, seu poenam sanguinis non intendunt, imputari non debet: quamvis alias in tali casu de jure debeat poena sanguinis irrogari, si judex mortem illis inferat justitia exigente. Alioquin si Praelati aut clerici propter metum hujusmodi (quia judex ad poenam sanguinis posset procedere de suis malefactoribus) taliter conqueri non auderent, daretur plerisque materia trucidandi eosdem, et ipsorum bona libere depraedandi.* Se poi Plinio nella sua denunzia omise la protesta che non volea la morte di Solino, quantunque tal protesta non abbia verun effetto, nondimeno, insegna il

Covarruvias *in Clement. Si furiosus part.* 2. §. 5. *n.* 2., egli è divenuto irregolare, perchè non si è dimostrato alieno dalla vendetta e dall'effusione dell'uman sangue, e lo è divenuto quand' anche il suo animo fosse stato oninamente avverso, perchè giudicando la Chiesa dell'esterno, non può senza la protesta indicata giudicare ch'egli realmente fosse nell'animo contrario all'uccisione di Solino. Che se Plinio fece la protesta, ma in fatto avea intenzione che Solino fosse punito colla capitale sentenza, allora è sciolto dall'irregolarità nel foro esteriore fino a tanto che ciò non consti per di lui confessione; ma è poi irregolare nel foro interno. Così l'Ostiense *in Summa ad tit. de Homicid.* §. 5. ove scrisse: *Quod si intentio nostra erat, ut ad mortem damnaretur, irregulares essemus, quibuscumque verbis fuerit intentio velata: licet per Ecclesiam prohibeamur, nisi constet per confessionem vel probationem, vel quia nihil volebamus, sed aperte hoc dicebamus.*

Quanto a Prisciano non van d'accordo gli autori. Altri sostengono che i testimoni *in causa sanguinis* incontrino l'irregolarità, ed altri tengono la opposta sentenza. I primi s'appoggiano al principio generale, che chiunque ha parte nell'omicidio incorre in questa pena, ed i secondi oppongono che i testimonj non hanno parte alcuna. Quei dicono che se sono irregolari quanti prestano consiglio all'uccisione, molto più devono esserlo i testimoni sulle deposizioni de' quali il giudice pronuncia la sentenza; e questi rispondono che le deposizioni non sono fuorchè in ordine a rilevare il delitto, e che la sentenza non è per le deposizioni, ma a sola punizione del delitto. Fra queste due opinioni osservo che pel Diritto Canonico non possono i chierici essere citati dal giudice in testimonj di un delitto che merita la pena di morte e che nella Francia non ha luogo questa eccezione, come lo prova il Pontas *V. Irregularitas. Cas.* 58. Sembra dunque che secondo il Gius Canonico incontrino i testimonj l'irregolarità e che secondo la consuetudine della Francia non vi sieno soggetti. Da tal differenza io deduco, da che possono procedere le diverse sentenze degli autori. Come quindi si scioglierà la questione? Non mi si dia la taccia di ardito se proferisco qui la mia opinione. Io dico per-

tanto che l' irregolarità s' incontra in chi volontariamente ha parte *in causa sanguinis* e ciò riferisco dal testo citato di Bonifacio VIII, ma non da quei che senza lor volontà e con protesta di aver un animo avverso all' omicidio sono nella necessità di scusare il reo o deporre contro di esso in giudizio, come si scorge manifestamente dal testo medesimo di Bonifacio. Ora se Prisciano spontaneamente si offerse in giudizio a deporre contro Solino, egli è irregolare, poichè ha voluto aver parte nella morte di lui; se poi fu citato dal giudice ed interrogato depose il vero, egli non è irregolare, purchè abbia avuto un animo avverso alla capitale sentenza ch' era per pronunciarsi contro del reo, ed abbia protestato ch' egli deponeva per obbedire alla legge e non per sentimento di vendetta.

CASO VII.

* Luca accolito si portò a vedere a tagliare la testa ad un reo di enorme delitto condannato a tal pena dalla giustizia. Lo sgridò poscia il suo Parroco, e gli disse che avea incontrato l' irregolarità *ex defectu lenitatis*. Cercasi se sia vero?

Prenderemo dal Van-Espen *part.* 2. *tit.* 10. §. 4. *num.* 12. lo scioglimento di questo quesito. Il Concilio Lateranense, scriv' egli, ha proibito ai chierici il dettare e pronunziare sentenza di morte non solo, ma altresì l' essere presenti all'esecuzione. Ma se un chierico v' interviene per curiosità senza punto aver parte nella sentenza, avrà ad essere irregolare? No, dietro la Glossa rispondono i Canonisti concordemente, ma potrà esser punito come violatore del precetto. Ecco le parole della Glossa: *Sed si interest tantum, numquid propter hoc efficitur irregularis, ut propter hoc deponatur? Non videtur quod debeat deponi; sed alias debet puniri, quia interfuit contra praeceptum.* È dunque inconveniente allo stato chiericale che v' abbia a trovarsi un chierico presente a siffatti spettacoli, ma se vi fu presente è comun voto che non sia irregolare. Fin qui il Van-Espen, da cui si deduce che il Parroco sgridò con ragione l' accolito Luca, ma disse il falso ch' egli abbia incontrata l' irregolarità.

CASO VIII.

* Manilio Confessore corregge severamente un giudice criminale, perchè ha risparmiato la vita ad alcuni rei di gravissimo misfatto, e gli nega l'assoluzione, se non promette di punire il delitto secondo la legge. Il giudice protesta di emendarsi e di obbedirlo, quindi pochi giorni dopo condanna a morte due rei di omicidio. Cercasi se Manilio abbia per questo incontrata l'irregolarità ?

Rispondo che no. Il giudice è l'esecutor della legge, e dirò meglio applicar deve la legge al fatto e non è arbitro della legge. Pecca egli dunque e pecca mortalmente tutte le volte che pronunzia il suo giudizio contro la legge, perchè manca al suo dovere, nè può per conseguenza il Confessore assolverlo se non promette di correggersi e talvolta ancora se non dà pruove di ammenda. Per qual ragione adunque avrà il Confessore ad incorrere nell'irregolarità correggendo un giudice che contro la legge risparmia ai rei la vita, ed obbligandolo a punir in essi il delitto secondo il prescritto della legge? Si dirà che anche il giudice è irregolare sebbene non pecchi e giustamente comandi l'uccisione di un uomo, e che del pari il Confessore dev' essere irregolare, perchè obbligando il giudice a sentenziare secondo il rigore della legge ha parte nell' omicidio. Ma tale è la differenza che passa tra il giudice ed il confessore di lui, che quegli colla sentenza vuole direttamente ed espressamente la morte del reo, laddove questi non altro ricerca fuorchè l'emenda del giudice. Incorrerebbe nella pena dell' irregolarità se obbligasse il giudice a condannar alla morte un reo determinato, quand' anche lo meritasse, ma non l'incorre giammai precettando al giudice di punire i malfattori secondo la legge. Quindi il Cabassuzio *Jur. Can. lib.* 5. *c.* 19. *n.* 7. scrisse : *Potest quoque citra irregularitatem Confessarius recusare absolutionem magistratui nolenti punire ex Officio et secundum leges flagitiosum, quem lex jubet capitis damnari : modo generatim loquatur, ut puniat secundum legem, neque directe intimet mortis poenam.*

CASO IX.

* Un Confessore obbligò Ivone detenuto nelle carceri a confessare il suo delitto al Giudice, quando giuridicamente l' interroga. Da questa confessione ne venne, che fu condannato alla morte. Cercasi se il Confessore per questo precetto sia divenuto irregolare?

Lo scioglimento di questo quesito dipende dallo stabilire, se un reo giuridicamente interrogato dal suo legittimo giudice sia tenuto a manifestare il proprio delitto. S. Tommaso insegna 2. 2. *q.* 69. *art.* 10. ch' è tenuto: *Non aliquis tenetur omnem veritatem confiteri, sed eam solum, quam ab eo potest et debet requirere judex secundum ordinem juris.* E nella quistione 67. cap. 2. *Si vero judex hoc exquirat quod non potest secundum ordinem juris, non tenetur ei accusatus respondere, sed potest vel per appellationem vel aliter licite subterfugere.* Posta questa dottrina di S. Tommaso, ch' è comune presso i Teologi, ne viene di conseguenza che il Confessore poteva lecitamente obbligare Ivone a manifestare il suo delitto al giudice, nè obbligandolo va ad incontrare l' irregolarità per la pena di morte, cui Ivone è per essere condannato. La ragione è evidente. Il Confessore così operando non fa ch' adempiere il suo dovere, ed obbligar Ivone a ciò ch' è tenuto, nè ha per iscopo la di lui condanna, ma il bene di lui spirituale, e perciò non ha parte nella perdita che fa della vita. Diversa sarebbe la cosa se il giudice non interrogasse giuridicamente Ivone, poichè in tal caso siccome potrebbe egli lecitamente nascondere il vero senza bugia, così non potrebbe essere obbligato dal Confessore a manifestarlo, ed in conseguenza obbligandolo avrebbe parte nella di lui morte, ed incontrerebbe l' irregolarità.

CASO X.

* Frontino nella sua gioventù si diede alla milizia, e dopo alcuni anni si determinò per lo stato ecclesiastico. Certo di non aver ucciso nè mutilato chi si sia, perchè non fu mai in battaglia, tacque al suo Vescovo la cir-

costanza di essere stato soldato. Promosso ora al Suddiaconato, viene a sapere che non poteva ascendere agli ordini sacri a motivo che è irregolare. A sua quiete ricerca di essere istrutto. Che dunque gli si deve rispondere?

Irregolare Frontino? e chi può asserirlo? Rende irregolare un uomo la milizia, o l'uccisione o mutilazione di altri uomini che opera il soldato nella battaglia? È un sogno che la milizia semplicemente faccia irregolare la persona. Il sommo Pontefice Onorio III nel cap. *Petitio* 14. *de homicid. volunt. et casuali*, decretò: *Mandamus quatenus si de interfectione cujusdam in illo conflictu tua conscientia te remordet, a ministerio altaris abstineas reverenter, cum sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quam temere incurrisse.* Da questo testo di legge non è chiaro che il semplice portar l'armi non induce l'irregolarità? Se Frontino fosse stato alla guerra, e dubitasse di aver ucciso qualche uomo, avrebbe dovuto nel suo dubbio chiedere la dispensa dall'irregolarità, ma non essendo giammai stato alla guerra, e non avendo sparso l'uman sangue, egli non ha a temere di esser irregolare. Deponga dunque Frontino la sua amarezza, e con tranquilla coscienza amministri nell'ordine sacro ricevuto, e s'accosti al Diaconato e Sacerdozio senza timore di alcuna pena o colpa.

CASO XI.

* Valerio, Cappellano di armata, essendo imminente la battaglia, esortò i soldati a dimostrare il loro valore nel pugnar fortemente pel suo e loro Sovrano, ed ebbe parte nella dispensa della polve da fuoco e delle palle di piombo di ferro pel fucile e per l'artiglieria. La battaglia fu acerrima, e molti restarono feriti ed anche morti sul campo. Cercasi se Valerio abbia incontrata l'irregolarità?

Alcuni Canonisti dietro l'Ostiense son di parere che quanti esortano i soldati ad essere valorosi nella pugna, quando la pugna è imminente, tutti restino legati dall'irregolarità; ma questa opinione, dice il Silvio *Resolut. var. V. Irregul.* 3, è combattuta dalla comune sentenza de' Dottori, che concordemente insegnano, che

tali persone cadono nell' irregolarità allorchè la guerra è ingiusta, ma non allora ch' è giusta: *Communis autem*, scriv' egli, *Doctorum sententia est, eos qui militant in bello injusto . . . omnes contrahere irregularitatem si aliqui in isto bello occidantur: etiam eos qui propriis manibus neque occiderunt quemquam, neque mutilaverunt . . . Communis quoque est sententia Doctorum, eos qui in bello justo militant non fieri irregulares, si ipsi nullum per se occiderint, vel mutilaverint; quamvis aliqui fuerint illi ab aliis occisi vel mutilati.* E per verità chi mai può asserire che un Cappellano abbia parte nello spargimento del sangue che succede in una giusta battaglia, allorchè esorta i soldati a combattere valorosi, e li fornisce delle armi e della munizione, onde prestar servigio al suo Sovrano? Egli non gli esorta ad uccidere, ma bensì a difendere la causa giusta per dovere della loro coscienza, la qual difesa può anche avvenire efficace senza l' uccisione e la mutilazione di alcuno dell' esercito nemico. Che se la guerra è ingiusta, ne segue che il soldato non è tenuto a combattere, e che il cappellano esortandolo ad imprendere con coraggio la battaglia, ha parte nell' uccisione o mutilazione ingiusta che ne avviene, e quindi deve aver la pena dell' irregolarità. Il Canone *Igitur* 7. *causa* 23. *q.* 8, il can. 9. 10. *e* 17. della stessa causa e questione presso Graziano, ove i sommi Pontefici Leone IV, Adriano II e S. Gregorio Magno eccitano alle armi, e dove specialmente nel can. 9. si legge: *Novit enim omnipotens si quilibet vestrum morietur, quod pro veritate fidei et salvatione patriae ac defensione Christianorum mortuus est, et ideo ab eo praemium coeleste consequetur*; fuor di dubbio comprovano la dottrina del Silvio sostenuta com' egli asserisce dal Silvestro, dal Navarro, dall' Avila, dal Suarez e dalla comune dei Canonisti, cui possiamo aggiugnere S. Antonino come può vedersi nella *p.* 3. *tit.* 28. *c.* 2. §. *fin. init.* Supposto dunque nel caso nostro che sia giusta la guerra, il che potrà riscontrarsi colle dottrine da noi spiegate nell' Articolo *Guerra*, dobbiamo conchiudere che Valerio ha fatto il suo dovere esortando i soldati a combattere coraggiosamente nel campo, e prendendo parte, obbligato forse da peculiar circostanza

nella dispensa della munizione militare, ed in conseguenza, che non è incorso nell' irregolarità.

CASO XII.

Rambaldo, Medico e Chirurgo, dopo alcuni anni di esercizio nella sua professione, veste l' abito clericale, e desidera d' essere promosso ai sagri ordini. Cercasi 1. Se v' osti l' irregolarità *ex defectu lenitatis.* 2. Se ordinato che sia possa esercitare la sua professione senz' incorrere nell' irregolarità?

Al 1. Se Rambaldo ha esercitata la sua professione oprando sempre secondo le regole dell' arte, quantunque come chirurgo abbia reciso qualche membro, e come medico ne abbia comandata la recisione, tuttavia non è irregolare. Difatti queste operazioni nei medici e nei chirurghi non sono effetto di mancanza di lenità, ma bensì di carità e di misericordia, perchè non recidono il membro per vendetta e per crudeltà o per punizione, ma unicamente per la conservazione di tutto, dal che si scorge la differenza che passa tra essi ed i giudici che condannano i rei alla morte o alla mutilazione di qualche membro. Ma se Rambaldo non è certo di aver operato secondo le regole dell' arte, se gli rimorde la coscienza della morte di alcuno, io sostengo ch' è irregolare. Ma che dovrà poi dirsi allora che avesse usata una medicina dubbiosa, per cui ne fosse seguita la morte, od avesse tentato di fare un' esperienza per guarire oltre il malato che curava, anche altri in seguito? Io son di parere che si debba distinguere col Continuatore del Tournely. Se egli in luogo della medicina dubbiosa o della esperienza che volle fare, avea in pronto altro rimedio certo od almen solito ad adoprarsi dai più prudenti medici in simili casi, e gli piacque d' anteporre a questi certi rimedj gl' incerti; egli colla morte dell' ammalato è divenuto irregolare. Se poi non avea il rimedio certo o solito ad adoprarsi, convien nuovamente distinguere. O la salute dell' infermo era disperata, o non lo era. Se la salute era disperata non divenne irregolare, perciocchè in tali casi è miglior partito il tentar alcuna cosa per se stessa non mala con isperanza di salute, di quello sia starsene

oziosi spettatori dell' altrui morte; ma se non era dispe-rata la guarigione, ha peccato, ed è incorso nell' irrego-larità, perchè si deve ragionevolmente temere, che coll' incerta sua medicina abbia ucciso chi la natura avrebbe potuto risanare o ridurre ad uno stato che con certo ri-medio potesse venir soccorso e refocillato. Lo stesso si di-ca del chirurgo che recide un membro, mentre dubita se debba o no recidersi.

Al 2. Rambaldo potrà senza tema d' irregolarità or-dinato che sia anche Sacerdote esercitar la medicina o la chirurgia, purchè lo faccia secondo le regole dell' arte senza incisione o adustione e per titolo di carità. Imper-ciocchè la medicina e la chirurgia non sono in verun luo-go assolutamente vietate agli ecclesiastici, e se ne segue la morte degl' infermi, quando in essi non v' ha incuria e colpa, non sono sottoposti all' irregolarità. Dissi per al-tro in primo luogo, *purchè lo faccia secondo le regole dell' arte*, perchè chi l' ignora si espone al pericolo di uccidere, e perciò seguita la morte è irregolare. Dissi in secondo luogo *senza incisione o adustione*, perchè il Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. decretò, *ne ullam chirurgiae artem Subdiaconus, Diaconus vel Sa-cerdos exerceat quae adustionem vel incisionem inducit.* Se dunque un Sacerdote recidesse un braccio e ne seguis-se la morte dell' infermo, quantunque avesse usate tutte le possibili diligenze prescritte dall' arte, nulladimeno sa-rebbe irregolare, e lo sarebbe secondo il Silvio e molti altri quand' anche avesse aperto soltanto la vena, perchè chi apre la vena incide veramente e propriamente. Pel contrario non sarebbe irregolare se avesse applicato un empiastro emolliente secondo le regole dell' arte per aprire un tumore, quand' anco senza di lui colpa ne avvenisse la morte, *quia*, dice il lodato Teologo, *non exercet chi-rurgiam scindendo vel urendo.* Dissi in terzo luogo per ti-tolo di carità, perchè gli ecclesiastici esercitar non deb-bono tali arti se non coi poveri e dove non vi sieno me-dici. Nei brevi che si rilasciano dalla segreteria ai Sacer-doti periti nella medicina per esercitarla vi è la clausula: *gratis et amore Dei erga omnes, attenta penuria medi-corum*, ed ha deciso la sagra Congregazione del Concilio *in Cadureen.* del 14. aprile 1696. *ad quartum*, che non

possono ricevere mercede nemmeno spontaneamente offerta e che la penuria dei medici si deve prendere moralmente.

Veggansi altri Casi all' articolo *Irregolarità che nasce dal delitto di Omicidio.*

IRREGOLARITÀ

Che deriva dalla Bigamia.

CASO I.

Cercasi 1. Cosa sia la Bigamia, e di quante specie 2. Se i Bigami sieno irregolari per diritto divino. 3. Per qual motivo la Bigamia induca l' irregolarità ?

Al 1. La bigamia è la congiunzione con due o più mogli. Quantunque a stretto rigore debbano dirsi bigami quei soli che hanno contratto due matrimonj e quei molto più che ne hanno celebrato tre e quattro, nulladimeno la bigamia ch' induce l' irregolarità è di tre specie, cioè: vera ossia reale, interpretativa e similitudinaria.

La bigamia reale è quando alcuno ha menato successivamente più mogli legittime ed ha consumato con esse il matrimonio. Nel cap. *Super eo* Extr. *de bigamis non ordinandis* si legge, ch'è proibita l'ordinazione di questi bigami, e che se sono ordinati, si deve loro impedire l' esercizio degli ordini ricevuti.

L' interpretativa è quando alcuno per finzione o interpretazione del gius si computa ch' abbia avuto più mogli, sebbene non n' abbia avuta fuorchè una sola. Ciò puote avvenire in più modi: 1. Quando alcuno prima della morte di sua moglie di buona o mala fede contrae nuovamente matrimonio con altra donna e la conosce carnal-

mente ovvero, come altri dicono; quando alcuno contrae due matrimonj l'uno *de jure*, cioè valido, e l'altro *de facto*, cioè invalido. 2. Quando alcuno contrae due matrimonj *de facto* ossiano invalidi per qualche impedimento dirimente, v. g., con due consanguinee e le conosce carnalmente. Si avverta che per la bigamia tanto vera quanto interpretativa è necessario che vi sia la copula, altrimenti non v'è bigamia ove ha luogo il solo matrimonio di gius o di fatto. Chi pertanto ha preso in moglie una vergine che prima di conoscerla morì, non è bigamo se prende altra moglie, e così non è bigamo chi prende la moglie altrui che non fu carnalmente conosciuta, perchè, come nel cap. 5. *de Bigamis* abbiamo, *nec ipse nec illa carnem suam divisit in plures.* 3. Quando alcuno prese in moglie una vedova che fu conosciuta dal primo marito, ovvero una donzella che ha fornicato con un altro cui egli stesso ha poi conosciuto sapendo e non sapendo che era stata da altri corrotta, poichè sebbene non sia realmente bigamo, la Chiesa però come tale lo riguarda. 4. Finalmente è bigamo chi prese un'unica moglie, ma dopo l'adulterio da essa commesso la conobbe carnalmente, poichè incominciò ad essere sposo di una donna la quale coll'adulterio ha diviso con più persone la sua carne. Aggiugne s. Tommaso 4. *dist.* 27. *a.* 1. *quaest.* 1. che questi diviene bigamo quand'anche fosse obbligato dopo l'adulterio a rendere il debito o per sentenza del giudice o per dovere di coscienza.

La bigamia similitudinaria si ha allora quando alcuno dopo il solenne voto di castità o dopo aver ricevuto uno degli ordini sagri contrae o piuttosto attenta di contrarre matrimonio o con una vergine, ovvero con una donna vedova o corrotta. È bigamo quasi che abbia contratto un doppio matrimonio, cioè uno spirituale, l'altro carnale iniquissimo.

Al 2. Alcuni pretendono che l'irregolarità la quale nasce dalla bigamia sia di gius divino, e si appoggiano a quelle parole che scrisse s. Paolo nella 2. a Timoteo 3. ed a Tito 1., cioè che il Vescovo dev'essere *unius uxoris vir.* L'opinione però contraria insegnata dall'Angelico s. Tommaso è quella da adottarsi. Distingue egli nel *quodl.* 4. *quaest.* 8. *a.* 2. *ad* 2. ciò ch'ordinarono

gli Apostoli come capi della Chiesa, da ciò che promulgarono immediatamente per divino comando, e riferendo tra i precetti della prima classe quello di non promuovere agli ordini i bigami, appella quest'irregolarità d'istituzione apostolica. Ecco le sue parole: *Apostolus dupliciter in doctrina sua aliqua disposuit; quaedam quidem sicut promulgans jus divinum, sicut illud quod habetur ad Galatas 5. SI CIRCUMCIDIMINI, CHRISTUS VOBIS NIHIL PRODERIT; et multa alia hujusmodi: et hoc Papa non potest dispensare: quaedam vero sicut propria auctoritate statuens. Nam ipse dicit* 1. *ad Cor.* 11. *CAETERA CUM VENERO DISPONAM; et infra cap.* 16. *mandat, ut COLLECTAE QUAE FIUNT IN SANCTOS PER UNUM SABBATI FIANT; quod non pertinet ad jus divinum. Et similiter etiam quod dicitur de Bigamo non promovendo; non est juris divini, sed institutio auctoritatis humanae divinitus homini concessae.*

Al 3. La ragione finalmente per cui i bigami sono esclusi dai sacri ministerj si è perchè nei loro matrimonj non rappresentano esattamente l'unione di Cristo colla Chiesa. S. Pier Damiani nel suo libro intitolato *Dominus vobiscum cap.* 12. così ne parla: *Sicut Christus, qui est Pontifex futurorum bonorum, verus sacerdos, vir est unius sponsae, sanctae scilicet Ecclesiae; quae procul dubio virgo est quia fidei integritatem inviolabiliter servat, ita quilibet Sacerdos unius uxoris vir esse praecipitur, ut illius summi Sacerdotis praeferre imaginem videatur.* A questa ragione ne aggiugne un'altra s. Tommaso 4. *dist.* 27. *art.* 1. *q.* 2. ed è che dovendosi occupare il sacro ministero di cose spirituali, non può esattamente compiersi da chi diede segni di smoderata concupiscenza, per la quale tutto l'uomo diventa carnale.

CASO II.

Sergio rimasto vedovo desidera di ricevere i sacri ordini, ma dubita di essere irregolare, perchè la defunta sua moglie fu una sola volta per violenza conosciuta da altr' uomo. È poi desso veramente irregolare?

Rispondo con distinzione. Se dopo la violenza sof-

ferta dalla moglie Sergio non la conobbe carnalmente, egli non è irregolare, e può quindi esser promosso ai sacri ordini; com' insegna la Glossa nel can. *Si cujus* §. *admitti dist.* 34. perch' egli ha contratto e consumato il matrimonio mentre non era stata da altri conosciuta, e perciò la sua congiunzione con essa è atta a rappresentare l' union singolare di Cristo colla Chiesa. Per la qual cosa nel cap. *Agathosa caus.* 27. *q.* 2. ed altrove nel gius si permette al conjuge innocente in simile caso d'allontanarsi dalla moglie adultera e ricevere i sacri ordini. Se poi dopo la violenza ha avuto con essa carnale commercio, egli è veramente irregolare per la bigamia interpretativa, come è chiaro dal citato canone *Si cujus* e dal can. *Laici dist.* 34. conciossiachè la sua congiunzione è inetta a rappresentare l' unione singolare di Cristo colla Chiesa, com'è quella di chi ha contratto e consumato anche ignorantemente il matrimonio con una donna da altri corrotta. Nè vale il dire che la moglie di Sergio non può dirsi veramente adultera essendo stata oppressa colla forza; perocchè qui si tratta non già d'irregolarità che procede da delitto, ma di bigamia che si contrae anche ignorantemente e senza colpa. E sarebbe irregolare Sergio anche allora che la di lui moglie si fosse congiunta con un uomo credendolo invincibilmente suo marito, come la violenza usata ad una vergine oppressa colla forza e deflorata contro sua volontà, non nuoce alla medesima come colpa, ma bensì come difetto, sicchè non può tra le vergini solennemente consecrarsi. Così s. Tommaso 4. *dist.* 27. *quaest.* 3. *art.* 7. *quaestiunc.* 3. *ad* 3. ove dice: *Irregularitas non est poena inflicta sed defectus quidam Sacramenti, et ideo non oportet, quod semper sit voluntaria bigamia ad hoc, quod irregularitatem causet: et ideo ille, qui uxorem ducit corruptam, quam virginem credidit, irregularis est eam cognoscens.*

CASO III.

* Blasto pria di ricevere il Battesimo avea in moglie Flaminia, e morta questa si fece cristiano e sposò Eulalia. È egli irregolare, ovvero rimasto vedovo può essere promosso ai sacri Ordini?

Se leggiamo ciò che scrisse s. Girolamo nella sua lettera ad Oceano intorno a Carterio antico Vescovo nella Spagna, noi dobbiamo conchiudere che Blasto non è irregolare, conciossiachè secondo questo santo Dottore, il Battesimo non solo cancella i peccati, ma toglie eziandio la memoria del passato matrimonio e scioglie l' irregolarità che può nascere da un secondo conjugio. Ma avverte il Pontas *V. Irregular. cas.* 112. che la ragione addotta da s. Girolamo è presa dall' uso della Chiesa greca e non da quello della Chiesa latina. Abbiamo infatti s. Agostino, citato nel *can.* 2. *dist.* 26. che così scrive: *Acutius intelligunt, qui nec eum, qui catheeumenus vel paganus habuit alteram ordinandum censuerunt, quia de Sacramento agitur non de peccato.* Laonde s. Tommaso 4. *dist.* 27. *q.* 3. *art.* 2. apertamente insegna che il Battesimo rimette i peccati e la pena ad essi dovuta, ma non toglie le nozze contratte, nè purga l' irregolarità che nasce da Bigamia, perchè queste cose non sono peccato, nè pena di peccato: *Baptismus solvit culpas, et non solvit conjugia, unde cum ex ipso conjugio sequatur irregularitas, per Baptismum solvi non potest.* Blasto adunque è Bigamo, nè può essere promosso ai sacri Ordini.

IRREGOLARITÀ

Che nasce dal delitto di omicidio e di mutilazione.

CASO I.

* Cercasi qual sia l' omicidio per cui s' incorre la pena dell' irregolarità?

L' omicidio è propriamente l' uccisione d' un uomo fatta da un altr' uomo; e sotto il nome di uomo s' intende qui anche il feto nell' utero della madre, come avverte il Pirhing, *lib.* 5. *de Homic. sect.* 1. §. 1. *num.* 1. L' omicidio può commettersi per tre maniere, cioè per necessità, per malizia e per caso accidentale. Il primo avviene quando taluno per difendere la propria vita colla debita moderazione ossia come dicono i Teologi *cum moderamine inculpatae tutelae* uccide un altro. Avviene il secondo quando volontariamente e deliberatamente senza necessità ingiustamente lo uccide. Il terzo è quando oltre alla sua intenzione è causa dell' altrui morte.

Quale di questi omicidj porta con seco l' irregolarità? Non certamente il primo, che non è nemmen delitto e che non può dirsi neppur omicidio, poichè abbiamo nelle Clementine *de Homic. volunt.* il cap. *Si furiosus*, che così si esprime: *Si furiosus, aut infans, aut dormiens hominem mutilet, vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitare non valens, suum occidit vel mutilat invasorem.* Il secondo pel contrario è un vero, ingiusto e volontario omicidio, da cui ne viene la irregolarità, come abbiamo dal capo *Si quis de Homicidio vol.* ove colle parole dell' Esodo sta decretato: *Si quis per industriam occiderit proximum suum et per insidias, ab altari meo evelles eum ut moriatur.* Quanto al terzo, siccome può imputarsi a colpa dell' uccisore, quando oltre la di lui intenzione avviene la morte dell' uomo, o

perchè non ha usata la dovuta diligenza o perchè ha fatta un' opera illecita, perciò l'uccisore stesso essendo colpevole, è anche irregolare. Così decretò Alessandro XII. nel cap. *Presbyterum de Homic.* intorno all'omicidio casuale che avviene per mancanza di diligenza, e così si legge nel cap. *Continebatur* dello stesso titolo relativamente all'omicidio che succede per aver praticata un' opera illecita. Quindi Innocenzo III. nel cap. *Dilectus filius* del titolo medesimo, parlando del puro e semplice omicidio casuale avvenuto senza colpa, decide che non porta con seco l'irregolarità.

CASO II.

* Cassio, Parroco, entrato di buon mattino in Chiesa, trovò un ladro che avea rubati alcuni vasi sacri e strappatogli di mano il furto lo percosse fieramente. Dallo strepito si destarono dei Parrocchiani vicini, i quali avendo intesa la cosa trassero di Chiesa il ladro, che non potea camminare per le percosse del Parroco, e l'uccisero. Cercasi se Cassio sia irregolare?

Dal cap. *Significasti* 18. *de Homicidio* trarremo la risposta al quesito proposto. In un caso consimile rispose il sommo Pontefice Innocenzo III. che si doveva distinguere; cioè se il Parroco non avesse percosso il ladro mortalmente, sicchè non sarebbe morto senza le ulteriori percosse dei Parrocchiani, e se non avesse i Parrocchiani eccitato a finirlo, egli non avrebbe incontrato l'irregolarità; pel contrario, che dovea aversi per irregolare allora che le sue percosse erano mortali, cosicchè il ladro sarebbe morto anche senza quelle che gli diedero i Parrocchiani, oppure allora ch' egli medesimo fosse stato causa che i Parrocchiani tanto crudelmente lo maltrattassero. Da questa distinzione manifestamente s'inferisce nel caso nostro che Cassio deve ritenersi per irregolare se a percuotere il ladro si servì d'istromento atto ad ucciderlo, oppure lo percosse in parte del corpo, nella quale è facile che segua la morte, e per giudizio de' medici le percosse furono conosciute mortali. Imperciocchè l'averlo percosso fieramente e ridotto a tale stato da non poter camminare, è evidente che ne voleva

la morte. Che se poi i Parrocchiani mossi dal di lui esempio e molto più da lui eccitati gli tolsero la vita, allora vie maggiormente è chiara la di lui irregolarità. Ma se Cassio accidentalmente lo percosse in un piede per cui non potè camminare mentre lo batteva colle mani o con un istromento insufficiente ad uccidere un uomo, e lo percosse così onde non potesse fuggire e fosse catturato non intendendo giammai di volere la di lui morte, nè prese parte nel mal trattamento usato dai Parrocchiani, ei non incontrò l'irregolarità, e fatta la penitenza dovuta alla sua colpa, può lecitamente, come si esprime il lodato sommo Pontefice, *in officio suo Sacerdotali ministrare.*

CASO III.

* Socione ordinò a Crispo di percuotere un uomo. Crispo nell'eseguire il comando di Socione fu tanto fedele che il pover uomo sotto alle di lui percosse lasciò la vita. Cercasi se sieno irregolari quei che ordinano l'omicidio, e se irregolare sia Socione?

Che sieno irregolari quei ch' ordinano l'omicidio, come lo sono quei che lo eseguiscono, è cosa tanto certa che non si può nemmeno mettere in dubbio. Chi comanda un'azione, dice il Pirhing *lib.* 5. *de Homic. sect.* 1. §. 4. *num.* 20., è la causa morale e principale dell'azione, e chi l'eseguisce è la causa istrumentale. Chi dunque ordina che sia ucciso un uomo intende e vuole veramente l'omicidio, ed è la causa prossima della di lui morte. Come quindi non sarà irregolare? Nel cap. *De caetero de Homic.* leggiamo: *Diaconus qui in homicidio causam dedisse videtur, non videtur ad Sacerdotium promovendus.* Se dunque è irregolare chi è causa dell'omicidio, ne segue che lo è egualmente e molto più chi l'ordina.

Ma sarà irregolare anche Socione? Nel cap. *Is qui de Homic. in* 6. decretò Bonifacio VIII.: *Is qui mandat aliquem verberari, licet expresse inhibeat ne occidatur ullatenus vel membro aliquo mutiletur, irregularis efficitur si mandatarius fines mandati excedens mutilet vel occidat: quum mandando in culpa fuerit et hoc e-*

venire posse debuerit cogitare. Si dichiara in esso ch' è irregolare chi ordina di percuotere un uomo, sebbene espressamente ne vieti l' uccisione o la mutilazione, e lo è allora che il mandatario eccedendo i limiti del ricevuto comando l' uomo mutila od uccide. Stabilita questa legge, si soggiugne la ragione, ed è perchè ordinando la percussione si pone la causa dell' omicidio, ed è facile immaginare che colle percosse si può uccidere un uomo. La legge dunque intende che col comandare la percussione si ordini l' uccisione, e che se non si vuole direttamente la morte della persona, essa s' intende indirettamente. Infatti la percussione è una cosa per se stessa illecita, e quegli che ne fa uso s' assoggetta a quanto da essa deriva, e chi l' ordina ad un uomo, intende di volere ciò di cui è capace quell' uomo, e la scelta che di esso fa per l' esecuzione del pravo suo disegno dimostra apertamente che intende d' assoggettarsi agli effetti della di lui fierezza e crudeltà. La protesta poi contraria di non volere l' altrui morte giova assai poco; perciocchè chi vuole la causa ne vuole altresì gli effetti. Che dunque? Sarà irregolare Socione? Sì, è irregolare, e considerato il canone sopra riferito, non ne resta alcun dubbio.

CASO IV.

* Albio mandò Severo a togliere la vita a Flavio, ma essendosi questi accorto, si rivolse contro Severo, e ne venne che cadde invece ucciso Severo per opera di Flavio. Cercasi se Albio, che non intese la morte di Severo, ma quella di Flavio, sia ciò nullaostante irregolare?

Rispondo che sì col Silvestro *V. Homicidium* e col Suarez *diss.* 44. *sect.* 3. *n.* 18. *et* 19. Infatti quantunque Albio non abbia intentata la morte di Severo, nè direttamente l' abbia voluta, egli è però vero che n' è indirettamente colpevole; perchè siccome chi s' espone ingiustamente e temerariamente al prossimo pericolo di perdere la vita è omicida di se stesso, così chi direttamente consiglia ed induce altri ad esporsi a simile pericolo, è causa della di lui morte, e per conseguenza è anche irregolare. Nè si può dire che la morte di Severo avvenne oltre l' intenzione di Albio, avvegnachè Albio

pensava di voler morto Flavio, nè supponeva che in luogo di Fabio restasse estinto Severo. Ma e non dovea Albio considerare che commettendo a Severo di uccidere Flavio l'esponeva al pericolo di restar esso ucciso? Qual uomo mai si lascia ammazzare senza difendersi? Avrebbe potuto coglierlo improvvisamente, ma questo non riesce mai sempre, e quindi resta sempre il pericolo nell'aggressore o per parte della persona ch'insidia, o per parte almeno della giustizia. Dunque Albio è reo di omicidio, ed è irregolare. Ma Albio soggiugne in sua discolpa che Severo assunse spontaneo e volontario di compiere le ingiuste di lui brame. Qual discolpa è però questa? Se pronto fu Severo ad esporsi al pericolo di perder la vita, egli lo fu per di lui commissione, altrimenti non lo sarebbe stato. In conseguenza esiste in Albio ciò nullostante la causa della colpa, e perciò deve essere ritenuto per irregolare.

CASO V.

Irtione volendo vendicarsi di Cleto promette ad Abisai ebreo una somma se l'uccide. Abisai accetta l'offerta, ma per quanto siasi industriato onde colpirlo, non gli riuscì nemmen di ferirlo. Cercasi se Irtione, benchè non seguita la morte di Cleto, si debba tuttavia ritenere per irregolare?

Quantunque non s'incorra la pena dell'irregolarità fuorchè seguita la morte della persona, com'insegnano comunemente i Dottori, nondimeno v'è un'eccezione per quei che col mezzo degl' infedeli insidiano la vita ai cristiani, ed è dichiarato nel capitolo 4. *Pro humani de Homicidio in* 6. §. 2. che sono soggetti alla scomunica ed alla irregolarità sebbene non segua la morte: *Sacri approbatione Concilii statuimus, ut quicumque Princeps, Praelatus, seu quaevis alia ecclesiastica saecularisve persona, quempiam Christianorum per dictos assassinos interfici fecerit, vel etiam mandaverit (quamquam mors ex hoc forsitan non sequatur) aut eos receptaverit vel defenderit seu occultaverit, excommunicationis et depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio incurrat sententias ipso facto.* Ora entra in quest' eccezione

il nostro Irtione? Qui si parla di assassini, e si appellano con questo nome tutti quelli indistintamente che per denaro ricevuto o promesso uccidono degli uomini senz'armi ed innocenti, come attesta il Farinaccio *in praxi crimin. p. 5. q. 123. n. 19. et 22.* Dunque Irtione è irregolare, poichè Abisai secondo la data nozione può dirsi un vero assassino. Contuttociò è da riflettersi che nel testo riferito delle decretali la voce Assassini si prende non per qualunque aggressore, ma per aggressori infedeli soggetti ad un principe infedele, i quali non temono alcuna pena del loro misfatto ed anzi credono di prestar ossequio al loro principe coll' uccision de' cristiani. Difatti nel citato cap. anteriormente si legge: *Praesertim cum nonnulli Magnates taliter primi formidantes, coacti fuerint securitatem ab eorumdem Assassinorum Domino impetrare, sicque ab eo, non absque Christianae dignitatis opprobrio, redimere quodammodo vitam suam.* Quindi ne segue che per incontrare l' irregolarità col suo attentato deve concorrervi due cose, cioè 1. che il mandatario sia infedele; 2. che sia soggetto ad un principe infedele. Nel nostro caso pertanto Abisai è infedele, ma non consta che sia suddito d' un infedele. Se lo è, Irtione è irregolare, se poi non lo fosse, com' è probabile, egli ha commesso bensì un gravissimo delitto, ma non è incorso nella irregolarità, perchè non è seguita la morte di Cleto nè la mutilazione.

CASO VI.

Aniceto fu ingiustamente ucciso. Cleto dopo aver consigliato Enea a levargli la vita, rivocò ma inefficacemente il suo consiglio. Galeno trovandosi presente a questo misfatto, prestò da prima la sua opera tenendo il povero Aniceto, e poscia pentito lo lasciò nelle mani del suo crudele rivale. Rufo potea salvarlo, impedendo l' effetto dell' ira, da cui l' uccisore era trasportato, ma non se ne curò. Sotero infine udendo che Aniceto fu ucciso, se ne compiacque, ed approvò l' omicidio. Cercasi se Cleto, Galeno, Rufo e Sotero sieno tutti egualmente irregolari?

Nel cap. *Perniciose dist. 1. de Poenit.* sta decretato chiaramente che deve considerarsi come omicida non

solamente quei che colle proprie mani tolgono la vita ad un uomo, ma quelli altresì che col loro consiglio ovvero colle loro esortazioni ne hanno parte. Nello stesso capo si rende anche di ciò ragione. I Giudei, si legge, non uccisero colle proprie mani Gesù Cristo, poichè sta scritto: *Nobis non licet interficere quemquam*, ma loro si ascrive di Gesù Cristo la morte, perchè gridarono: *Crucifige, crucifige eum*. È per ciò che un Evangelista narra che Gesù fu crocifisso all'ora di terza, ed un altro espone che lo fu all'ora di sesta. Il primo indica la crocifissione che sofferse dai Giudei che ne chiesero la morte, l'altro la crocifissione reale che ne fecero i soldati. Quindi, nel cap. *Sicut dignum. De Homicid. volunt.* §. 7. decretò il sommo Pontefice Alessandro III.: *Clericos autem quos constat armatos interfuisse tanto facinori, et illos qui consilium dederunt ut sanctus vir cooperetur, perpetuo non solum ab altaris ministerio deponendos censemus, sed etiam in Ecclesiis nullo unquam tempore lectiones legant, vel responsoria in choro separatim cantent*. Sono dunque irregolari egualmente e quei che uccidono col fatto e quei che lo consigliano. E, per verità, chi consiglia l'omicidio non è forse causa morale della morte dell'uomo? Egli è che determina la persona al misfatto, cosicchè senza di lui non l'opererebbe. Dunque dev'essere soggetto alla stessa pena.

Dall'esposto si deduce che Cleto è irregolare. Consigliò infatti la morte di Aniceto e persuase Enea a compiere il suo disegno. Una sola circostanza potrebbe toglierlo da questa pena, e sarebbe allora ch'Enea, già determinato di ucciderlo, l'avesse ucciso anche senza il consiglio di Cleto. Ma si dovrebbe provare in questa ipotesi, come nota il Pirrhing *lib.* 5. *de Homic. sect.* 1. §. 6. *n.* 30. che Cleto col suo consiglio non ha menomamente confermato Enea nel pravo suo disegno. In questo caso però, siccome non si potrebbe dire che lo ha consigliato, così resta sempre quanto abbiamo dedotto contro di lui, cioè ch'è irregolare. Ma Cleto pentitosi rivocò il suo consiglio? Sì, lo rivocò, ma inefficacemente. Tal è la differenza, dice il citato chiarissimo Canonista, che passa tra il mandante ed il consulente, che a quello basta

il ritirare le sue commissioni, onde non possa dirsi che l'omicidio ebbe luogo per di lui colpa, ed a questi conviene ch'efficacemente si adoperi per togliere quella prava volontà che ha consigliata. Inoltre il mandato avviene in grazia del mandante, e cessa il mandato di esservi allorchè non v'è più il mandante; ma pel contrario il consiglio si presta in grazia di quegli che si consiglia, e perciò toltovi il consulente resta sempre il consigliato. *Ideoque*, conchiude, *consilium non sufficienter tollitur per nudam revocationem, sed insuper debet consulens conari contrarium persuadere ei, cui consilium dedit, ne illud exequatur.* Se Cleto avesse persuaso Enea a deporre il pensiero nerissimo di uccidere Aniceto, ed Enea, dopo aver deposta ogni idea, l'avesse di bel nuovo riassunta, allora sì che Cleto non sarebbe irregolare. Ma così è che ha rivocato il suo consiglio soltanto inefficacemente: dunque dev'essere soggetto alla pena della irregolarità.

Veniamo a Galeno. Chi mai può asserire ch'egli non è irregolare? Non prestò, è vero, consiglio all'uccisione, ma vi prestò l'opera, tenendo l'infelice Aniceto. Il sommo Pontefice Alessandro nel sopraccitato cap. *Sicut dignum* §. *Illi autem* disse, ch'erano irregolari quelli che presero s. Tommaso arcivescovo di Cantuaria, *si ex captione illa mors ejus secuta fuit.* Il Farinaccio poi nella sua pratica criminale *p.* 5. *q.* 131. *n.* 67. ci spiega, come ha parte nell'omicidio quegli che realmente non coopera, ma è presente in ajuto dell'uccisore. Costui, dice, trovandosi armato od apparecchiato a prestar la sua opera fa sì che l'omicida diviene più ardito, e l'infelice che sta per soccombere diventa più timido, ond'è che accrescendo al primo di certa maniera le forze e diminuendole al secondo, deve dirsi che ha parte nella reità dell'uccisione. Ora se Galeno tenne il povero Aniceto, affinchè Enea sfogasse in lui la sua crudeltà, ch'importa se dipoi pentitosi lo ha lasciato nelle mani stesse del suo assassino? Io dubiterei se fosse o no irregolare allora che dopo averlo tenuto l'avesse difeso per guisa che meno le prime ferite gli avesse salvato la vita; ma non nella nostra ipotesi nella quale fors' anche si può dire che *ex captione illa mors ejus secuta est.*

Che poi diremo di Rufo? S'egli era tenuto per do-

ver di giustizia a difendere Aniceto, non può negarsi che non sia irregolare, quando per altro potea farlo senza suo grave danno. La ragione si è, perchè mancando alla difesa, ha peccato contro la giustizia, e si è reso causa morale dell' omicidio. Nè importa che nel Gius non si trovi espressa questa irregolarità, conciossiachè il Gius parla sempre dei fatti e non delle omissioni. Se vogliamo per verità esaminare le leggi che riguardano la irregolarità, dobbiamo convincerci, com' avverte il Suarez, che esse debbono prendersi moralmente. Dunque se Rufo, tenuto a difendere Aniceto per dover di giustizia, ha mancato non difendendolo contro la giustizia, ed è reo moralmente dell' omicidio, ne segue, ch' egli è soggetto altresì all' irregolarità. Dissi per altro, quando potea farlo senza suo grave danno, perchè se l' omissione non fu volontaria, se vedeva in pericolo la propria vita, siccome in questi casi non si può imputargli l' omissione a colpa, così non si può nemmeno asserire che sia incorso nell' irregolarità. Se poi Rufo non era tenuto ad impedir l' omicidio per dovere di giustizia, ma soltanto per dovere di carità, sebbene abbia omesso di difendere Aniceto per odio interno e per desiderio della di lui morte, tuttavia non è irregolare. Così il Navarro *Man. c.* 27. *num.* 31, il Suarez *dis.* 45. *sect.* 4. *num.* 3. e l'Avila *dis.* 6. *sect.* 2. *dub.* 7. *concl.* 1. Difatti l' omicidio è un delitto contro la giustizia, per cui vi coopera chiunque o fisicamente o moralmente si presta, e pecca contro la giustizia; ma Rufo nel nostro caso non peccò contro la giustizia, ma bensì contro la carità: dunque non può dirsi che vi abbia cooperato e per conseguenza che sia irregolare. Nè osta il testo del sopraccitato cap. *Sicut dignum*, che dice: *Qui potuit hominem liberare a morte, et non liberavit, eum occidit*; perciocchè questo testo parla di quei che vi prestano ajuto, com' è chiaro da quelle parole che lo precedono, *sed ut percussoribus opem ferrent, si forte per aliorum violentiam impedirentur*, e dalle altre che lo seguono, *constat ab homicidii reatu immunes non esse, qui occisoribus opem contra alios praestare venerunt*. Se quindi Rufo non era il padrone od il padre ovvero il giudice di Aniceto, e perciò non avea alcuna obbligazion di giustizia a difenderlo, e n' era tenuto soltanto per titolo

di carità, egli ha bensì gravemente peccato, ma non è irregolare.

Finalmente parlando di Severo, io dico che non è irregolare, perchè, com' insegnano il Suarez *diss.* 44. *de cens. sect.* 3. *n.* 211, e molti altri Teologi e Canonisti, il consenso all' omicidio eseguito e l'approvazione ec. non è fuorchè un omicidio mentale, quantunque venga esternato con parole e con cenni, che non influiscono nell'uccisione reale. L'irregolarità è una pena stabilita per un'opera esterna, consumata che incontra chi l' opera stessa o per se medesimo o per altro mezzo eseguisce; ma così è che per quanto Severo se ne compiaccia dell' uccisione di Aniceto, e per quanto l' approvi, egli non ha parte nella stessa uccisione reale: dunque non deve aver parte nemmen nella pena dell' irregolarità.

CASO VII.

Clemente chierico, assalito da un ingiusto aggressore, che vuol ucciderlo, sebbene potesse sottrarsi colla fuga, tuttavia per non incorrere la nota di timidezza, si determinò di combatterlo. Nella sua difesa uccise l' inimico, mentre volea semplicemente difendersi. Cercasi se abbia incorso l' irregolarità?

Rispondo che sì, perchè ha dato opera a cosa illecita e pericolosa. Infatti potendo fuggire, gli era illecito il combattere, ed è sempre pericoloso il difendersi, poichè quantunque non si cerchi fuorchè la difesa, nulladimeno nel calor della pugna è facile eccederne i limiti, e dar la morte all'avversario. Se pertanto chi dà opera a cosa illecita e pericolosa, da cui ne segua la morte di un uomo, incorre secondo i sacri Canoni l' irregolarità: dunque l' incorse Clemente.

Ed è per ve ritenuto da tutti i Dottori, come può vedersi presso il F rinaccio, *q.* 126. *n.* 74. ed il Suarez *dis.* 45. *n.* 6, ch l' omicidio derivato da un' azione illecita e pericolosa g era l'irregolarità. Nel cap. *Is qui de Homic. in* 6. si le e: *Is qui mandat aliquem verberari, licet expresse i beat ne occidatur ullatenus vel membro aliquo mutiletur irregularis efficietur, si mandatarius fines mandati ex lens mutilet vel occidat: quum*

mandando in culpa fuerit, et hoc evenire posse debuerit cogitare. Lo stesso si dimostra dal cap. *Suscepimus* 10. e dal cap. *De caetero* 11. *de Homicid.* Anzi s' incorre l' irregolarità anche allora che si dà opera ad un' azione lecita ed indifferente, e non si usa la necessaria e conveniente diligenza, affinchè non avvenga la mutilazione o la morte. Nel cap. *Presbyter* 7. *de Homic.* leggiamo: *Homicidium casuale imputatur ei, qui dabat operam rei illicitae, si non adhibuit diligentiam quam debuit.* Molto più dunque se l' opera è illecita. E lo stesso si dimostra dalla Clementina *Si furiosus de Homic.* nella quale espressamente si dice: *Illum non incurrere irregularitatem, qui mortem ALITER VITARE NON VALENS suum occidit vel mutilat invasorem.* Dunque è irregolare Clemente che poteva sottrarsi dal suo aggressore colla fuga.

Certa cosa è finalmente che per non incorrere l' irregolarità è necessario che la mutilazione od uccisione facciasi *cum moderamine inculpatae tutelae.* Ora secondo tutti, affinchè si verifichi questa condizione, si ricerca fra altre cose il debito modo di difesa, proporzionato all' invasione: quindi per difetto di debito modo incorre l' irregolarità chi potendo salvarsi colla fuga o colle grida implorando ajuto, invece si difende, mutila od uccide l' aggressore, come sostengono comunemente i Teologi e Canonisti. Dunque resta confermata la nostra sentenza, che Clemente è irregolare.

Ma si dirà, che Clemente si difese per un motivo ragionevole, cioè per non tirarsi addosso la nota ignominiosa di timido e di vile. È vero, ma questa scusa non lo esenta dalla pena, come non libera da grave peccato. Alessandro VII. sotto il dì 14. sett. 1665. condannò questa tesi: *Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.* Se la nota di timidezza non giustifica un cavaliere ed un militare, giustificherà poi un Chierico, che, non provocato al duello, ma assalito da un ingiusto aggressore, può sottrarsi colla fuga, e ciò nullostante s' accinge a combatterlo, e lo mutila e l' uccide?

CASO VIII.

Tizio in una rissa mozzò a Fabio un dito. Cercasi se abbia contratto l'irregolarità?

Non solo incorre l'irregolarità chi uccide volontariamente, ma eziandio chi mutila d'alcun membro il suo prossimo od ha parte alla mutilazione. Ma deve dirsi così della mutilazione di qualsivoglia membro? I Teologi distinguono in tre classi le parti del corpo umano. Altre che sono ordinate semplicemente al decoro ed ornamento dell'uomo, come i capelli e la barba: altre che appartengono all'integrità della persona ed hanno insieme un uffizio proprio dagli uffizj distinto degli altri membri, come le mani hanno l'uffizio di palpare, i piedi di camminare, gli occhi di vedere, le narici di odorare, la lingua di parlare: altre finalmente spettano all'ornamento del corpo, ma insieme anche all'integrità, sebbene non abbiano un'operazione distinta, ma soltanto accessoria, v. g., le dita che sono congiunte alle mani ed hanno colle mani le loro funzioni. Ciò posto, dicono ad una voce i Teologi che le sole parti della seconda classe che sono come un intero stromento prossimo di alcuna operazione, devono dirsi propriamente membri dalla mutilazione dei quali ne nasce l'irregolarità. Provano questa di loro dottrina con un'osservazione che fanno sul Gius Canonico, ed è che nel cap. 2. *de Cler. aegrot.* non si dice mutilato quegli che ha perduto *duos digitos cum medietate palmae*, ma bensì debilitato e deforme, e nel cap. 7. *De corpor. vitiat.* si dice mutilato assolutamente quegli cui manca una mano, il che per verità è conforme a quel detto dell'Apostolo Rom. 12: *Omnia membra non eundem actum habent*, nel quale si scorge che chiamasi membro quello che ha un atto proprio ossia un'operazione distinta. Inoltre, soggiungono i Teologi, se nelle cose odiose non si deve allargare il significato de'termini, ma devonsi prendere rigorosamente, ne viene che le dita non possono chiamarsi membri in materia d'irregolarità, ch'è anch'essa penale ed odiosa, essendo le dita piuttosto parte d'un membro, di quello sia membro. Finalmente conchiudono, che se le dita

fossero membri, dovrebbe dirsi membro anche qualunque porzione d' un dito, la quale per certo ajuta la mano ne' suoi uffizj, e ne verrebbe che la recisione altresì di una sola parte di un dito renderebbe l' uomo irregolare, il che non si può assolutamente asserire, nè vien ammesso da chi si sia.

Da tale dottrina discende chiara la decisione del Caso proposto. Tizio non è irregolare, perchè ha mozzato un dito. Eppure v' ha da opporsi. 1. Che col nome di membro nel gius s' intende qualunque parte del corpo che concorre all' integrità del corpo umano, come sono le dita. 2. Che membri devono dirsi le dita, perchè hanno un proprio uffizio, com' è quello di scrivere, di dipingere, di toccare gli stromenti musicali. 3. Che se irregolare è quegli, cui viene reciso il pollice, molto più deve esserlo chi opera la recisione. Ma questi obbietti nulla provano. Il primo si scioglie con ciò ch'abbiamo promesso, vale a dire che nelle cose odiose si deve stare alla stretta interpretazione, nè può dirsi stretta interpretazione quella che confonde col membro una parte di esso. Il secondo parimenti si scioglie soggiungendo che lo scrivere ed il dipingere sono uffizj proprj della mano, la quale in siffatte funzioni si serve delle dita, altrimenti non già le dita, ma le loro estremità sarebbero membro, perchè coll' estremità si stringe e si muove la penna dello scrivere, ed il pennello nel dipingere. Intorno finalmente il terzo non regge la parità. Non v' è infatti irregolarità se questa non è stabilita dal gius. Ora dal gius. sono dichiarati irregolari quei che hanno certi difetti, ma non quei che furono causa di questi difetti. È irregolare uno spurio, ma non lo è il di lui padre per averlo generato. È irregolare un pazzo, ma non lo sarebbe quegli che ne fosse stato la causa. Per lo contrario può essere irregolare alcuno in forza d' un' azione che l' altro non rende irregolare, come lo è chi recide ad altri il membro virile e non lo è quegli che per altrui violenza soffre tal recisione. Quindi dall' irregolarità che incontra chi manca del dito pollice, non si può conchiudere ch' irregolare sia quegli che glielo recise. Così anche inferisce il Continuatore del Tournely contro il Suarez, ed il Ferrari parimenti, il quale però

dice che il recitore del dito pollice ed anche indice, deve chièdere la dispensa *ad cautelam* dietro due decisioni della S. Congregazione del Concilio dei 12. luglio 1687. e 12. gennaio 1688. che prende dal Monacelli *Formul. tom.* 4. *suppl. ad* 3. *tom. n.* 12.

CASO IX.

Mentre un ladro fuggiva col furto, vi fu chi consigliò il padrone ad inseguirlo, ma questi invece di ricuperare la sua roba restò senza un braccio che gli venne troncato dal ladro nel difendersi. Cercasi se il consulente sia incorso nell' irregolarità?

È vero che non solo chi consiglia l' omicidio, ma chi consiglia e coopera anche alla mutilazione contrae l'irregolarità, come abbiamo dal cap. *Si quis viduam dist.* 50; ma nel nostro caso non si tratta di chi consiglia un altro direttamente all' uccisione o mutilazione, ma bensì di chi soltanto consiglia un' azione dalla quale può nascere o l' una o l' altra. Quindi ritengo, che al nostro quesito rispondere si debba con distinzione. Se il consulente nel dare il consiglio non avvertì al pericolo, cui s' esponeva il padrone inseguendo il ladro, egli non divenne irregolare per la seguita mutilazione, perchè ove non v' ha colpa, ivi non v' ha pure irregolarità *ex delicto*, ch' è la pena della colpa. Infatti da un canto egli non ha se non suggerito il modo di ricuperare il suo, e dall'altro, non avendo avvertito al pericolo, non è nemmen reo del successo. Se poi avvertì il pericolo, ed omise di prevenirne il padrone, egli ha cooperato alla mutilazione che ne avvenne, ed è perciò irregolare. E per verità, prevedendo egli il pericolo, o non dovea consigliare il padrone, o dovea ammonirlo di usare quelle cautele, che potessero salvarlo, e ciò omettendo lo ha volontariamente esposto al pericolo di quanto avvenne e di quant' altro potea succedergli. Ma che dovrà dirsi se questa omissione derivò nel consulente da negligenza? Sebbene senza grave colpa non si contragga l' irregolarità per omicidio o mutilazione casuale, tuttavia quella negligenza da cui ne segue o l' una o l' altro è una negligenza mortale, poichè in tali casi non si dà colpa leggera se non se per sorpresa

o per inavvertenza, come dice con altri il Continuatore del Tournely *de Irreg. part.* 3. *cap.* 1. cui aderiscono l'Ostiense, Giovanni Andrea ed altri celebri Canonisti nel cap. *Significasti.* 1. *Extra de Homic.* Dunque anche in questa ipotesi il consulente è irregolare.

CASO X.

Antonio mentre tresca disonestamente con Seja, viene d'improvviso assalito da Tizio di lei marito. Egli pensando di non potere in altra maniera salvare la vita, lo previene, e l'uccide. Cercasi se Antonio abbia contratto l'Irregolarità?

Il nostro Autore è di parere che Antonio non abbia contratto l'irregolarità, perchè sebbene sia stato colto da Tizio nell'attuale adulterio con Seja, nulladimeno non avea Tizio alcun diritto di assalirlo per dargli la morte, come consta dalla proposizione 19. condannata da Alessandro VII, e poteva quindi Antonio per gius di natura difendere la propria vita, prevenendo il suo aggressore ed uccidendolo. Se però, così egli argomenta, nella Clement. *Si furiosus de Homicid.* si legge, che non incorre l'irregolarità chi uccide il suo aggressore difendendosi *cum moderamine inculpatae tutelae*, ne viene di conseguenza che non è Antonio irregolare.

Non è poi dello stesso parere l'autore delle annotazioni, e mi sembra che questa sentenza si debba abbracciare almen in pratica. La citata Clementina così si esprime: *Si furiosus aut infans, seu dormiens hominem mutilet, vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit, et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitare non valens suum occidit vel mutilat invasorem.* Secondo quest'espressioni è vero ch'è immune dall'irregolarità chi ha casualmente ucciso un uomo, ma che dice il Tridentino Concilio? Questo Concilio nella sess. 14. *de Reform. cap.* 7. distinse l'omicidio commesso *per industriam* o *per insidias* dall'altro che vien fatto *non ex proposito sed casu vel vim vi repellendo ut quis se a morte defenderet*, ed escludendo affatto dagli ordini e da' benefizj i rei d'omicidio dei primi due generi, stabilì di commettere ai Vescovi la facoltà di dispensare coi secondi *causa cognita et proba-*

tis precibus ac narratis. La Congregazione poi dello stesso Concilio dichiarò, come abbiamo presso il Barbosa *in Concil. etc. num.* 12. *Ex homicidio mere casuali, cum nulla penitus fuerat admissa culpa et in quo dabatur opera rei licitae, nullam oriri irregularitatem.* Ne segue pertanto, che la Clementina citata per l'interpretazione del Tridentino non ammette nell'omicidio seguito per propria difesa una irregolarità, sopra cui non si dà dispensa, e secondo la sacra Congregazione le parole della Clementina e del Concilio si devono intendere così che non vi sia irregolarità ove la persona *non dabat operam rei illicitae.* E per verità S. Tommaso *in* 4. *dist.* 20. *q.* 2. *art.* 2. *quaestiunc.* 2. *ad* 3. insegna che l'omicida di tal genere non ha incorso l'irregolarità: *nisi dederit operam rei illicitae, vel omiserit debitam diligentiam, quia jam quodammodo efficitur voluntarium: nec hoc est propter hoc, quod culpa careat, quia etiam sine culpa incurritur irregularitas: et ideo etiam ille qui se defendendo in aliquo casu non peccat homicidium committendo, nihilominus irregularis est.* Ora Antonio era nell'atto dell'adulterio allorchè fu sorpreso. Non può dirsi ch'egli facesse un'azione lecita, e dovea ben prevedere, che se fosse stato scoperto da Tizio si sarebbe trovato esposto a qualche cimento. Non sarà egli dunque reo dell'omicidio, poichè questo fu da lui operato per propria difesa, ma non per questo egli è immune dall'irregolarità.

CASO XI.

Un Suddiacono, certo dell'assenza del marito entrò di notte tempo in casa e s'accostò alla moglie. Sopraggiunto il marito e veduta la moglie nell'adulterio, accecato dalla passione, la uccise, fuggendosene il chierico. Cercasi se questi sia irregolare per essere stato la causa dell'uxoricidio?

Rispondo che no. La furtiva e sozza libidine del chierico non è punto ordinata all'uccisione, nè può riguardarsi come causa prossima della morte della moglie. Nè può dirsi che la sua opera illecita e nefanda lo renda partecipe del delitto, perchè egli era nella certezza che non v'era il marito in casa, nè poteva perciò temere dal suo

peccato una tal conseguenza. Avvenne dunque la disgrazia senza ch' ei potesse prevederla nè punto nè poco, e quindi non è incorso l'irregolarità. Così decise in un caso simile la sagra Congregazione del Concilio il dì 13 luglio 1610. presso il Fagnano nel cap. *de caetero Estr. de Homic.* Natale Alessandro è della stessa opinione, ma saviamente aggiugne che se l'adulterio divien notorio, il Suddiacono non deve ammettersi ai sacri Ordini per l'infamia di siffatto delitto ed a cagione dello scandalo.

CASO XII.

Un Confessore dopo aver ascoltata la confessione di una persona gravemente ammalata, l'esortò a prendere una medicina prescritta dal medico; ed avendo veduto che la ricusava, egli stesso con una mano sollevò dal letto l'infermo e con l'altra gli porse alla bocca il medicamento. Ma che? in quel momento l'infermo o pel movimento sofferto nell'esser rizzato, o per la medicina inghiottita per metà, restò soffocato. Cercasi se per questo il Confessore sia divenuto irregolare?

Convengono tutti i Teologi e Canonisti che il nostro confessore non ha incontrato l'irregolarità, perchè non ha fatto se non un atto di carità e di pietà, lungi onninamente d'azzardo. Il farmaco era stato prescritto dal medico, e non era una sua invenzione, e l'aver sollevato l'infermo, fu per metterlo in positura più adattata e meno incomoda a prendere la pozione. Qual cosa ei fece illecita e pericolosa? Se avvenne quindi la morte, fu un mero accidente, di cui non ne fu causa. Così si raccoglie dal cap. *Joannes* 23. *de Homic. volunt. et casual.* e così insegna s. Tommaso 2. 2. q. 64. a. 8, secondo la cui dottrina il dottissimo Silvio *Resol. var. V. Chirurgus* scrive: *Pro consolatione autem illorum, qui infirmos custodiunt, aut illis serviunt observari potest, eos nullam irregularitatem incurrere, etiamsi praeter eorum opinionem accidat, quod ex ipsorum actione contingat mortem accelerari, nisi interventa culpabili negligentia, ità ut periculum accelerationis fuerit praevisum vel praevideri potuerit, et ex notabili negligentia praetermissum fuerit: ac proinde qui bona fide infirmum*

revolvit, ut commodius cibum subministret, vel ut melius quiescat, licet acceleretur mors, non est irregularis, sive is sit laicus, sive Sacerdos aut Religiosus, si culpa lata non interveniat.

Da ciò deducasi quanto sia strano il timore di certi Sacerdoti i quali non ardiscono toccare l'infermo, quantunque la necessità lo esiga, per non rimanere irregolari nel caso ch'avvenga la di lui morte. Essi per questo timore pongono da parte ogni carità e pietà. Così non fecero chiarissimi e santissimi Vescovi e singolarmente il B. Fulgenzio Vescovo Carnotense *Epist.* 10. 47. 123, il Venerabile Ivone Vescovo di Chartres *Epist.* 257. ed il B. Lanfranco Arcivescovo Cantuariense *Epist.* 46. i quali essendo peritissimi nell'arte medica prescrivevano anche per via di lettere agl'infermi dei medicamenti senza punto temere d'incorrere nell'irregolarità.

CASO XIII.

Cajo serve al suo padrone gravemente ammalato, nè vuole dargli del vino per quanto glielo ricerchi; ma dipoi minacciato di privarlo di un grosso legato, glielo porta e dà a bere. Accadendo per tal disordine che il malato sen muore, domandasi se Cajo sia per ciò irregolare?

Se Cajo non ha preveduto, nè ha potuto prevedere che dal vino sarebbe seguita la morte del suo padrone, egli non è irregolare, perchè siccome non v'è grave colpa in lui, così non vi può essere irregolarità, che per delitto essendo pena assai grave non può incorrersi se non per grave colpa. Se poi Cajo seppe e potè sapere l'ordine del medico di non dare vino al malato, od almeno potè conoscere che il vino gli avrebbe apportato la morte o gli sarebbe stato di pericolo, egli in tale ipotesi è irregolare, conciossiachè fu la causa volontaria del peggioramento dell'infermo e della di lui morte. Così decise Innocenzo III. nel cap. *Tua nos Extrav. de Homic.* intorno a quei che contra il precetto del medico o senza che il medico l'abbia ordinato, danno acqua o vino agli infermi. Veggasi il Leandro *diss.* 16. *p.* 5.

CASO XIV.

Un Sacerdote per ricuperare certi suoi vasi di stagno gittati da un ladro nel pozzo, manda giù un ragazzo legato con una corda nuova, e bene lo sostiene a pelo d'acqua, nel tempo che raccoglie i vasi. Mentre il Sacerdote andava a poco a poco estraendo il ragazzo carico di vasi, si ruppe la corda ed ei cadde precipitosamente nell'acqua e si annegò. Cercasi se questo Sacerdote sia irregolare?

Se il Sacerdote non si accorse che la fune andava sciogliendosi e rompendo, non è irregolare, perchè non essendo reo di grave colpa, non può incorrere l' irregolarità per delitto, come abbiam detto nel caso precedente. Se poi se ne accorse, egli è irregolare, perchè dovea cautelarsi o coll' allontanare la fune dalle labbra del pozzo per impedirne lo sfregamento, oppure col calare nel pozzo altra fune più sana coll' ajuto della quale potesse il ragazzo ricuperarsi, ovvero coll' avvertire il ragazzo a lasciar i vasi nel pozzo, onde la fune pel doppio peso del ragazzo e dei vasi non avesse a rompersi. Così a tenore della risposta che diede Alessandro III. nel cap. *Suscepimus. Extr. de Homic.* In questo caso infatti il nostro Sacerdote avendo omesso le accennate cautele, è reo di grave colpa, e per conseguenza ha contratto l' irregolarità.

CASO XV.

Un Parroco, chiamato in fretta a battezzare un infante che si trova in grave pericolo della vita, se ne serve di acqua fredda non avendone di tepida, e quindi gli accelera la morte. Cercasi se divenga irregolare?

Se v' è il pericolo della vita nell' infante a tal segno, che non si può aspettare che l' acqua si riscaldi alcun poco, e se il Parroco sia così cauto che ne versi quella quantità solamente che basta per battezzarlo validamente, egli non è irregolare; perchè dall' un canto l'accelerazione della morte è di puro accidente, e dall' altro il Parroco operò così costretto dalla necessità per supplire ai suoi doveri, cioè per assicurare l' eterna salute al bam-

bino. Egli anzi ha usata tutta la possibile diligenza, onde non recargli verun nocumento. Dunque, siccome non è reo di grave peccato, così non ha contratto l'irregolarità.

Nè si opponga che il Parroco, atteso lo stato pericoloso dell'infante, dovesse omettere l'amministrazione del Battesimo per quella regola generale che non si deve fare un male per ritrarne un bene. Infatti avendo impiegata poc'acqua, non aveva sotto i suoi riflessi, nè potea prevedere l'accelerazion della morte, la quale d'ordinario non avviene quando si battezza un infante che sia in grave pericolo, e quindi si può dire, che se la morte succede, ella deve dirsi casuale ed accidentale. Ma quand'anche si prevedesse la morte, il Parroco non solo può lecitamente, ma è altresì positivamente tenuto ad esporre la vita corporale al pericolo della morte per battezzarlo, come si raccoglie dalle sante Scritture e dai Padri, dovendosi preferire l'anima ad ogni cosa, e la vita spiritnale ed eterna alla corporale e transitoria. Quindi il Parroco non pecca menomamente, e perciò non diviene irregolare.

IRREGOLARITA'

Interno a quella che nasce dall' iterazione del Battesimo, dal cattivo ricevimento ed amministrazione degli Ordini e della violazione delle Censure.

CASO I.

Lorenzo ricerca chi sia irregolare per iterazione del Battesimo. Che gli si deve rispondere?

Sono irregolari quei che ricevono o conferiscono più d'una volta il Battesimo. Questa irregolarità fu dalla Chiesa stabilita in odio dell' eresia dei Ribattezzanti e dei Donatisti, ond'è che nella dist. 50 cap. *Confirmando* abbiamo il canone del Concilio V, Cartaginese espresso in questi termini: *Neque umquam permittendum est, ut rebaptizati ad Clericatus gradum promoveantur*. E tanto

rigorosamente prescrisse la Chiesa questa pena, che non ne vuole libero nemmen quegli che avesse ignorantemente ricevuto la seconda volta questo Sacramento, conciossiachè nel cap. *Qui bis dist. 4. de Cons.* si legge: *Qui bis ignoranter baptizati sunt, non indigent pro eo poenitere, nisi quod secundum Canones ordinari non possunt, nisi magna aliqua necessitas exigat.* Quindi Alessandro III. nel cap. *Ex Litterarum de Apostatis* decretò, che dovesse essere rimosso dagli Ordini un Accolito, il quale avea assistito ad un Sacerdote che ribattezzava.

CASO II.

Un Parroco, quantunque sapesse che la levatrice avea validamente battezzato un infante, tuttavia per consolare i parenti che ne dubitavano, lo ribattezzò assolutamente. Il Vicario foraneo ne lo riprese, e gli disse che è irregolare, ed aggiunse che potea evitare l'irregolarità conferendo il Battesimo sotto condizione. Cercasi 1. Se questo Parroco sia irregolare. 2. Se sia vero ch' avrebbe evitato l'irregolarità battezzando condizionatamente?

Questo punto si può dire in presente deciso, avendo di esso diffusamente trattato il sommo Pontefice Benedetto XIV. nelle due istituzioni 8. e 82. e nel lib. 7. *de Syn. Diaec. c. 7.* Esporrò in compendio la di lui dottrina restringendomi al secondo quesito, poichè quando sia dimostrato che secondo la mente del lodato Pontefice incorre l'irregolarità chi ribattezza eziandio sotto condizione, segue che vie maggiormente la contrae chi amministra per la seconda volta il Battesimo assolutamente. Nella citata istituzione 82. ove più diffusamente tratta la nostra questione, riferisce le seguenti parole del Catechismo Romano part. 2. de Sacr. Bapt. num. 37. *Neque enim desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitrentur, si quamvis sine delectu cum conjunctione illa baptizent: quare si infans ad eos deferatur, nihil prorsus quaerendum putant, an is prius ablutus fuerit, sed statim eis Baptismum tribuunt; quin etiam quamvis exploratum habeant danti Sacramentum administratum esse, tamen sacram ablutionem in Ecclesia adhibita solemni caeremonia, cum additione repetere non dubitant, quod quidem sine sacrilegio*

facere non possunt, et etiam maculam suscipiunt, quam divinarum rerum scriptores irregularitatem vocant. Nam ea Baptismi forma ex Alexandri Papae auctoritate in illis tantum permittitur, de quibus, re diligenter discussa, dubium relinquitur, an Baptismum rite susceperint; aliter vero numquam fas est etiam cum adjunctione Baptismum alicui ministrare.

Dopo queste parole del Catechismo riferisce *n.* 13. l'autorità di S. Carlo Borromeo che nel terzo concilio di Milano approva la sentenza di quei che sostengono incorrersi l'irregolarità da tutte quelle persone che amministrano sotto condizione il Battesimo, quando non v'ha motivo di sospettare della validità del primo Battesimo. Avea di già osservato al *n.* 12. che chi opera di questa guisa, si dirige temerariamente ed imprudentemente; perchè l'interposta condizione non cangia l'animo deliberato di battezzare in chi non dubita della validità del Battesimo conferito. Quindi conchiude, che chi in questo modo battezza, è un ribattezzante, e che per conseguenza non solo è irregolare il Parroco che assolutamente ribattezza, ma quello altresì che ribattezza senza un prudente dubbio sotto condizione. Non si devono dunque ascoltare gli autori che sono di sentimento contrario, fra i quali il Pontas V. *Irregularitas cas.* 131. il quale per altro confessa che chi senza un maturo esame e senza un dubbio prudente ribattezza sotto condizione, pecca gravamente, e che chi si facesse ribattezzare senza il previo esame maturo ed il dubbio prudente, diverrebbe irregolare.

CASO III.

** Girolamo non sa se sia stato cresimato. Domanda se l'iterazione della Cresima produca l'irregolarità?

Nel gius non si legge stabilita la pena della irregolarità per la iterazione della Cresima. La ragione poi, perchè la iterazione del Battesimo produce l'irregolarità, e non quella della cresima si è, perchè tra gli Eretici non insorse giammai la questione intorno al conferire di nuovo la Cresima, come dai Donatisti fu detto del Battesimo. Per altro quello che si dice della reiterazione della Cresima, non si deve dire della mancanza di

essa, poichè nel Tridentino *sess.* 23. *cap.* 4. *de Reform.* viene stabilito, che non si dia nemmen la tonsura a chi non è cresimato: e Cornelio Papa scrivendo a Fabio Antiocheno *Eus. lib.* 6. *cop.* 42. così parla di Novaziano ordinato Sacerdote senza aver avuto la Cresima: *Sed neque postquam liberatus est, reliqua percepit, quae juxta Ecclesiasticam regulam percipi debent: neque ab Episcopo consignatus est. Hoc autem signaculo minime percepto, quo tandem modo Spiritum Sonctum potuit accipere?* Veggasi ciò ch' abbiam detto nel caso II. dell' articolo *Irregolarità relativamente ai difetti dell' anima e del corpo.*

CASO IV.

Quinto si accostò a ricevere il sacro Suddiaconato in istato di colpa mortale. Il suo confessore lo riprende, e gli dice che non solo ha commesso un sacrilegio, ma ch' è altresì divenuto irregolare. Cercasi se sia vera l' opinione di questo confessore, ed in quali casi s'incorra l'irregolarità pel pravo ricevimento degli ordini?

Non è nemmeno a dubitarsi, che Quinto commesso abbia un sacrilegio ricevendo il Suddiaconato in istato di colpa mortale per la ragione generale, che i Sacramenti i quali esigono lo stato di grazia, vengono profanati da quei che si accostano a riceverli coll' anima lorda di peccato mortale. Ma non è poi vero che Quinto sia divenuto irregolare, conciossiachè non qualsivoglia colpevole ricevimento degli ordini induce questa pena, ma quello soltanto ch' è indicato dal gius. Nel quinto libro delle decretali abbiamo tre titoli, cioè il 28 *de Clerico non ordinato ministrante*; il 29 *de Clerico per saltum promoto*: ed il 30 *de eo qui furtive ordinem suscepit*, dai quali si raccoglie quando si contragga l' irregolarità pel pravo ricevimento o per la colpevole amministrazione degli ordini. Emerge pertanto dall' ultimo di questi titoli, cioè dal trigesimo, che incorrono l' irregolarità quei che dopo essersi sottratti dagli esami, o senza essere stati approvati od ammessi, ovvero senza saputa del Vescovo, si frammischiano fra gli ordinandi e fraudolentemente ricevono gli ordini per salto, v. g. il Diaconato prima del Sud-

diaconato, ma bensì che resta innodato dalla sospensione, e contrae poi l'irregolarità se amministra nell'ordine ricevuto, perchè viola la censura. Emerge finalmente dal titolo 28. ch'è irregolare chiunque amministra solennemente negli ordini che non ha ricevuto. Questi sono i casi precisi, ne' quali colla sacra Ordinazione o col pravo esercizio di qualche ordine s'incorre l'irregolarità.

CASO V.

* Tiburzio, Diacono, desideroso di sapere i peccati di certa donna, i cui costumi gli erano sospetti, simulò di essere confessore, e sulla sera postosi a sedere nel confessionale, l'ascoltò, e finse di assolverla. Cercasi se sia irregolare, e se abbia incontrato qualche altra pena?

Tiburzio non solamente ha contratto l'irregolarità, ma altresì la sospensione, e non essendo occulto il suo delitto deve essere degradato e consegnato al foro laico per essere punito colle pene dovute. Così ha decretato il sommo Pontefice Clemente VIII. nella sua Bolla *Etsi alias* dicendo: *Nos igitur animadvertentes hujusmodi perditos et nefarios homines ad sacrum Presbyteratus ordinem non promotos Missarum celebrationem usurpare praesumentes .... Confessiones autem audientes non solum Sacramenti Poenitentiae dignitatem contemnere, verum etiam Christifideles decipere, dum scilicet inique sibi assumunt gradum sacerdotalem et auctoritatem absolvendi a peccatis magno cum periculo et scandalo plurimorum .... bene perpetuo valitura constitutione decernimus atque statuimus, ut quicumque non promotus ad sacrum Presbyteratus ordinem repertus fuerit Missarum celebrationem usurpasse aut sacramentalem Confessionem audivisse .... a foro Ecclesiastico abjiciatur, et ab ordinibus Ecclesiasticis si quos habuerit rite degradatus, statim curiae saeculari tradatur, per judices saeculares debitis poenis plectendus.*

CASO VI.

* Eusebio, laico, più e più volte vestito di cotta esercitò solennemente le funzioni proprie de' chierici insigniti degli ordini minori. Cercasi se volendo ora intraprendere

la carriera ecclesiastica abbia bisogno di alcuna dispensa?

Il Navarro *man. cap.* 17. *num.* 242 con altri non pochi sostiene, che il laico, il quale usurpa i ministerj chiericali, incontra l'irregolarità, perchè se questa pena è stabilita contro il chierico, che amministra nell'ordine non per anco ricevuto, ella, dice, deve estendersi con più ragione al laico, che senza alcun ordine s' arroga il ministero sacro. Nè osta, soggiugne, che la rubrica del titolo 28. sia *de clerico non ordinato ministrante*, perchè in più manoscritti, come nota la Glossa, non si legge *de clerico non ordinato*, ma bensì *de non ordinato*; ond'è che la pena nel detto titolo stabilita è tanto contro il chierico, quanto contro il laico. Contuttociò il Layman *lib.* 1. *tract.* 5. *p.* 5. *cap.* 3. *num.* 3. con molti altri difende la contraria sentenza. Non si deve, egli scrive, ammettere veruna irregolarità senza che si trovi espressa nel Gius. Ora nel titolo citato si parla del chierico che si fa ministro dell'ordine non ricevuto, e non del laico che usurpa i sacri ministerj: dunque sarà irregolare il chierico, ma non il laico. Qual pruova poi si deduce dall' asserire, che se il chierico è irregolare, deve esserlo molto più il laico? In materia d'irregolarità non ha luogo questa maniera di argomentare, poichè si deve stare a quello che nella legge è espresso. La Chiesa ha decretata questa pena pei Chierici, perchè forse questo delitto può assai facilmente commettersi dai chierici, nè tacendo la legge si deve estenderla ai laici. Non è dunque irregolare il laico che si finge sacerdote e celebra la Messa ed ascolta le confessioni.

Se dall'esposto apparisce che si possa tranquillamente seguire la sentenza del Layman, egli è però più cauto e più sicuro l' abbracciar quella del Navarro, che può dirsi quasi comune ai Canonisti. Infatti il cap. 1. del titolo sopraccitato non parla del chierico, ma di chiunque in generale amministra il Battesimo, o esercita un ministero divino senza l'ordine compiacente. *Si quis*, eccone le parole, *baptizaverit*, *aut aliquod divinum officium exercuerit non ordinatus*, *propter temeritatem*, *abjiciatur de Ecclesia*, *et numquam ordinetur*. Dunque, secondo questo canone, tanto il chierico, quanto il laico che usurpa le sacre funzioni, è irregolare. Che se nel secondo capo si parla

di un diacono, vuol dire che in esso Urbano III. parla di un caso avvenuto, ma non fa un' eccezione pei laici; che deroghi ciò che generalmente ha decretato il pontefice Ormisda nel cap. antecedente. Che se la rubrica ossia il titolo porta *de clerico non ordinato ministrante*, ciò non giova punto al nostro proposito; sì perchè come dice il Navarro in più Mss. non si legge, come notammo, la voce chierico, sì perchè il titolo ossia la rubrica non ha vigore di legge, ma è il contenuto nei capi. E forse si sarà dato il titolo *de clerico non ordinato* ec., perchè un tal delitto può commettersi più facilmente dai chierici di quello sia dai laici, ma non si è stabilita la irregolarità per questa ragione, come dice il Layman, a pena soltanto dei chierici, e non eziandio dei laici, quando la temerità in essi è maggiore, e generalmente si legge decreato, *numquam ordinetur*.

Ciò posto, che deve pronunciarsi di Eusebio? È desso irregolare? Rispondo col Pirrhing *sup. loc. tit. num.* 9. È difficile assai trovare un ufficio proprio de' chierici costituiti negli ordini minori, il quale non venga per consuetudine esercitato dai laici. Contuttociò se quest' ufficio vi fosse, e che Eusebio lo esercitasse, come se fosse ordinato, egli incorrerebbe l' irregolarità, conciossiachè il cap. *Si quis* generalmente pronuncia, *si aliquod divinum officium exercuerit*. Ma non si dà un ufficio che sia così strettamente congiunto col chierico ordinato, che non si possa dai laici esercitare, per conseguenza Eusebio non ha bisogno di alcuna dispensa per ricevere gli ordini, non avendo giammai contratta l' irregolarità.

CASO VII.

* Calvisio, Accolito, avendo veduto più volte che altri chierici facevano le funzioni del suddiacono nella Messa cantata, non ebbe difficoltà di vestire i paramenti del suddiacono, vestì manipolo, cantò l' Epistola, ed infuse l'acqua nel calice. Cercasi se abbia contratta l' irregolarità?

Per contrarre l' irregolarità coll' esercizio di un ministero proprio di un ordine che non si ha per anco ricevuto, ricercasi, come può vedersi presso il Silvestro

V. Irregularitas quaest. 12. *num.* 14. ; che il ministero sia tale che non si possa esercitare se non da quei che sono insigniti del sacro ordine competente, e che si sappia di usurpare una funzione propria di un ordine superiore. Infatti il cap. *Si quis* non parla di chiunque esercita il ministero di un ordine non ricevuto, ma di chi temerariamente ardisce di esercitarlo, ond' è che la pena è imposta non già pel ministero usurpato, ma per la temerità: *propter temeritatem*, e scrisse perciò molto bene il Pirrhing *sup. hoc tit. num.* 5., dicendo: *est valde gravis poena, ideoque non incurritur nisi a sciente et temerarie praesumente sive per contemptum ministrante.* Da ciò pertanto io deduco venendo al proposto quesito, che Calvisio non divenne irregolare. È vero ch' egli fece le funzioni proprie del suddiacono, poichè non poteva vestire il manipolo, nè infonder l' acqua nel calice, ma è vero ch' egli lo fece credendo che anche l'accolito aver potesse lo stesso uffizio, nè osservò che abbiano fatto in simile circostanza gli altri chierici. Se in lui dunque non vi fu temerità, nè disprezzo del sacro ministero, in lui non v' è pure il delitto che debba essere punito colla pena dell' irregolarità.

CASO VIII.

* Agrippino, sospeso dal suo Vescovo *a divinis*, esercita di sovente il ministero della predicazione. Cercasi 1. Se sia divenuto irregolare per la violazione della censura? 2. Se avesse incontrato l' irregolarità allora che fosse stato sospeso soltanto dalla predicazione?

Al 1. I Canoni *Is qui* 18., e *Is cui* 20. *de Sent. Excom. in* 6. parlano chiaramente ch' incorre l'irregolarità chiunque innodato da qualche censura celebra i divini ufficj. Resta però a vedersi nel caso nostro se Agrippino colla sospensione *a divinis* sia anche sospeso dalla predicazione. È regola generale ch' ove si tratta di pene si deve sempre usare una stretta interpretazione. Ora ritiene il Fagnano in *c. Responso* 43. *De sent. Excom. n.* 20. che colla sospensione *a divinis* non s' intende rigorosamente parlando quella della predicazione. Infatti della predicazione non si parla nel titolo *De celebr. Missae et*

Divinis Officiis, ma bensì nel titolo *De Offic. Jud. Ordin.* come può vedersi nel cap. *Inter caetera*, sicchè deve dedursi che la predicazione non viene compresa fra i ministerj sacri inerenti all' Ordine Episcopale o del Presbiterato.

Dunque colla sospensione *a divinis* non s' intende la sospensione eziandio dall' esercizio della predicazione, ma bensì fra i doveri e gli ufficj, cui sono tenuti i Vescovi ed i Sacerdoti. E per verità, la predicazione, può venir commessa anche ai chierici non insigniti da alcun Ordine sacro, come nota lo stesso Fagnano *Ibid. num.* 14 ed al num. 19. riferisce che così fu deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio nel dì 23 giugno 1539. in cui decretò: *Munus praedicationis committi posse etiam Clerico, qui non sit in sacris ordinibus constitutus*. Che se pel Tridentino *sess.* 24. *cap.* 4. la predicazione precipuamente appartiene ai Vescovi, egli è però chiaro che da questo non ne segue che sia ella un atto dell' Ordine Vescovile così che non possa venir ad altri commessa, e che per conseguenza si debba comprendere nei *Divini Officj*. Il Tridentino stesso non proibì ai Vescovi di delegarla a qualunque Chierico, nè questa proibizione si legge in verun canone della Chiesa. Apparisce anzi apertamente dal lodato Concilio che la predicazione appartiene precipuamente ai Vescovi, perchè essi sono singolarmente istituiti a pascere il gregge del Signore; e soggiugne dipoi: *aut si legitime impediti fuerint, per eos, quos ad praedicationis munus assument*. Essendo pertanto la predicazione un ministero ch' appartiene più all' Officio di quello sia all' Ordine, conchiude il ch. Canonista sopracitato: *praedicationem verbi Dei regulariter non venire Divinorum appellatione*. Ora se Agrippino è sospeso *a divinis*, egli colla predicazione non viola la censura, dalla quale è innodato, e per conseguenza non incontra l' irregolarità.

Al 2. Nemmen predicando, essendo dalla predicazione sospeso, diviene irregolare, sebbene pecchi gravemente per la sua disobbedienza al precetto dell' ecclesiastico suo superiore. Lo insegna chiaramente il Silvestro *V. Suspensio q.* 5. *sub fin.* dicendo: *Si vero sit ab Officio praedicationis* (*suspensus*), *non efficitur irregularis praedicando et celebrando*. Anche il Fagnano nel luogo

di già citato al num. 21. tiene la stessa opinione dicendo: *Quamvis suspensus a divinis, celebrando efficiatur irregularis ... tamen secus est in suspenso a praedicationis officio.* E diffatti una tale sospensione deve dirsi piuttosto una proibizione, che una sospensione in istretto senso, trattandosi di un uffizio, anzichè di un esercizio dell' ordine sacro, come abbiamo superiormente dimostrato. Nella Clementina *Cupientes de poenis* vengono dichiarati sospesi *ipso facto ab officio praedicationis* quei che predicando in certi giorni trascurano di ammonire il popolo del debito di pagar le decime; e non si legge che i violatori di questa censura saranno irregolari, ma bensì ch' incontreranno la scomunica. Dunque nemmeno in questa seconda ipotesi Agrippino contrasse l' irregolarità.

CASO IX.

Valente, Parroco, essendo sospeso dal benefizio, celebrò la santa Messa e percepì i frutti avventizj della sua cura. Incontrò ei l' irregolarità?

Il Paludano *in 4. dist.* 8. *q.* 7. *a.* 3. *concl.* 2. ritiene che Valente non abbia incontrato l' irregolarità. Nè sembra che la di lui opinione sia senza appoggio. Infatti chi è sospeso dal benefizio non è sospeso *a divinis*, e può quindi senza violazione di censura celebrare la santa Messa. Tutta la difficoltà nasce piuttosto dall' aver Valente percetto i frutti casuali o avventizj; ma pare che cessi ogni difficoltà tostochè si riflette a quanto decretò il sommo Pontefice Innocenzo IV. nel Concilio generale di Lione, come può vedersi nel sesto libro delle Decretali *de elect.* cap. *Statuimus* §. *Adjacentes.* Vi si legge pertanto che se alcuno sospeso dai benefizj ecclesiastici *propria temeritate se ingesserit, eis ipso jure perpetuo sit privatus; nullam super hoc de misericordia spem aut fiduciam habiturus.* Adunque non avendo il Pontefice parlato in questo luogo d' irregolarità, ma soltanto della privazione totale del benefizio, conchiudo che Valente non sia divenuto irregolare.

CASO X.

* Narciso commise un peccato mortale, che porta la sospensione. Non ostante questa censura ei celebrò la santa Messa dopo però di essere stato assolto dalla sua colpa. Cercasi se abbia contratto l'irregolarità?

Non ogni violazione di censura trae con seco la pena dell'irregolarità, secondo il cardinal Zabarella, il quale *in cap. Vestra 7, de Cohabitat. Cleric. et mul.* insegna che non s'incorre la detta pena, se non quando la sospensione fu decretata per modo di sentenza, cioè allora che il Canone dichiara la sospensione e la irregolarità per chi la viola. Abbiamo per verità degli esempj nelle Decretali di censure, nei quali è espresso, che chiunque avrà a violarla incontrerà l'irregolarità. Nel cap. *Cum aeterni* 1. §. *scituris. De sent. et re judic. in* 6. si dichiara sospeso per un anno quel giudice Ecclesiastico che pronuncia un'ingiusta sentenza, e si soggiugne: *Sciturus, quod si suspensione durante, damnabiliter ingesserit divinis, irregularitatis laqueo se involvet.* Nel cap. *Is qui* 20, *de sent. excomm. in* 6, si legge parimenti che chi viola l'interdetto, *Irregularis efficitur.* Ma quest'opinione del Zabarella non piace al Toledo *lib.* 1. *cap.* 47., il quale sostiene ch'essendo stata stabilita dai canoni in generale l'irregolarità per la violazione delle censure, non si deve ammettere alcuna distinzione tra i casi nei quali l'irregolarità è espressa e quei nei quali è taciuta. Il cap. *Si celebrat de Clerico excomm.* ammette una eccezione per gl'innodati dalla minore scomunica, dicendo: *Si celebrat minore excomunicatione ligatus, licet graviter peccet, nullius tamen notam irregularitatis incurrit*; ma il cap. precedente *Apostolicae Sedis* decreta manifestamente che non incontrano l'irregolarità quei che violano la censura, non sapendo di averla, purchè la loro ignoranza non sia crassa e supina: *Apostolicae Sedis*: *Verum quia tempore suspensionis ignari celebrastis divina, vos reddit ignorantia probabilis excusatos. Caeterum si forte ignorantia crassa et supina aut erronea fuerit, propter quod dispensationis gratia urgeatis, eam vobis de beni-

gnitate Apostolica indulgemus. Dunque non si può ammettere tranquillamente la distinzione del Zabarella.

Ritenuti pertanto questi principj, ben si vede cosa pronunciar si debba di Narciso. Se la sospensione nella quale è caduto non è del genere di quelle che tolte vengono da qualunque Confessore col benefizio dell' assoluzione, egli è altresì caduto nell' irregolarità celebrando la Messa senza prima essere stato liberato dalla Censura. Potrà però scusarlo l' ignoranza a senso di quanto sta decretato nel cap. *Apostolicae Sedis* sopra citato.

CASO XI.

* Giuliano, Suddiacono, mentre era legato dalla sospensione dell' esercizio dell' ordine suo, amministrò nella Messa solenne senza il manipolo, ed astenendosi dal portar l' acqua ed il vino sull' Altare, dall' infonder l' acqua nel Calice e dall' astergere il Calice dopo la Comunione. Cercasi se sia irregolare?

Rispondo che no. La ragione si è, perchè non fece le funzioni del suo ordine, ma quelle degli ordini minori e che può fare qualunque chierico. S. Antonino 3. *p. tit.* 28. *c.* 1. §. 1. insegna: *solemnis apparatus subdiaconi videtur esse manipulus... quem nullus inferior subdiacono portare debet.* Sarebbe irregolare un Sacerdote, che sospeso *a divinis* battezzò in casa un infante in caso di necessità senza veruna delle prescritte solennità? No, dice il Navarro *Man. c.* 29. *num.* 24, perchè egli non esercitò le funzioni di Sacerdote, ma quelle che far può qualunque laico, come non sarebbe irregolare un Vescovo, che sospeso dai Pontificali celebrasse privatamente senza gli apparati competenti i divini misterj. Per la stessa ragione adunque non si deve giudicare irregolare Giuliano.

CASO XII.

Augurino, Parroco, essendo irregolare per certo delitto che ha commesso, celebrò la santa Messa. Cercasi se abbia contratto una nuova irregolarità?

Siccome l' irregolarità non è censura, così la viola-

zione di essa non trae una nuova irregolarità. Infatti nel cap. *Quaerenti De verbor. significat.* interrogato il sommo Pontefice Innocenzo III. quali si debbano appellare censure, rispose che per censure devonsi ritenere l' interdetto, la scomunica e la sospensione: *Quaerenti quid per censuram ecclesiasticam debeat intelligi... respondemus quod per eam non solum interdicti, sed suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi.* Ora se nel Gius è stabilita la pena dell' irregolarità pei violatori di una censura ecclesiastica, questa pena non si deve, nè si può estendere a chi viola soltanto l' irregolarità. E la ragione è per se stessa evidente, poichè nelle cose odiose si deve usar sempre la più stretta interpretazione; ed inoltre trattandosi d' irregolarità è comune opinione che giammai non s' incontri, quando essa non sia espressa nel Gius, come abbiamo altrove dimostrato. Dunque Augurino Parroco, che celebrò temerariamente la santa Messa essendo irregolare, non contrasse una nuova irregolarità.

IRREGOLARITÀ.

Intorno a quella che porta con seco l' Eresia, l' Apostasia e l' Infamia.

CASO I.

* Cercasi se tutti gli Eretici, gli Apostati e gli Scismatici sieno egualmente irregolari?

Dal Titolo *de Haereticis* in 6. si raccoglie che tutti gli Eretici e gli Apostati *a fide*, e que' tutti eziandio che li favoriscono e li difendono sono irregolari così che nemmen dopo la loro conversione possono venir promossi ai sacri Ordini, e solo si permette loro dal cap. *Saluberrimum* 21. della causa 1. q. 7. ch' amministrino negli Ordini che hanno ricevuto *adempta sibi omni spe promotionis.* Il Suarez ed il Cardinal de Lugo dicono che

gli Eretici occulti che hanno però in qualche maniera esternata la loro eresia, non sono soggetti all' irregolarità; ma la contraria opinione è comunemente adottata, cosicchè si ammettono come esenti da questa pena quegli eretici solamente che sono affatto occulti, cioè che non manifestarono le prave loro opinioni opposte alla fede.

Sono ancora irregolari gli Apostati *a Religione*, come consta dal cap. *Finali* della Dist. 50.

Quanto agli Scismatici convien distinguere. Se lo scisma è puro, non sono irregolari, ma lo sono se il loro scisma è congiunto coll' eresia.

I figliuoli parimenti degli eretici, come abbiamo dal cap. *Statutum* 15. *in* 6, sono irregolari fino al secondo grado in linea paterna, e nella materna fin al primo solamente, quando però i loro parenti perseverino nell' eresia, ovvero sieno nella eresia infelicemente defunti.

Si noti per altro, che nelle Gallie e nella Germania non ha vigore quest' irregolarità, ma tanto gli eretici quanto i loro figliuoli, quando sieno ritornati in grembo alla Chiesa, possono venire senza dispensa promossi ai sacri ordini. Veggasi la morale Patuzziana *Tract. X. de Sacr. cap.* 11. *num.* 8.

CASO II.

* Cercasi quali delitti portino con seco l' infamia, per cui diviene irregolare chi di essi è macchiato?

Parlando del difetto della buona fama abbiam detto che v'è infamia di gius ed infamia di fatto, ed abbiamo pur ivi spiegato la differenza che passa tra l' una e l' altra specie d' infamia. Ora per indicare quali persone debbano dirsi infami, e per conoscere quali delitti privino l' uomo della buona fama, riferiremo ciò ch' abbiamo nella *caus.* 6. *quaest.* 1. *cap. Infames* 17. del Decreto di Graziano. Eccone le parole precise: *Infames esse eas personas dicimus, quae pro aliqua culpa notantur infamia, id est, omnes, qui Christianae legis normam abjiciunt, et statuta ecclesiastica contemnunt: similiter fures, sacrilegos et omnes capitalibus criminibus irretitos; sepulcrorum quoque violatores, et Apostolorum atque successorum eorum reliquorumque Patrum statuta libenter*

violantes, *et omnes*, *qui adversus Patres armantur*, *qui in omni mundo infamia notantur*: *similiter et incestuosos*, *homicidas*, *perjuros*, *raptores*, *maleficos*; *veneficos adulteros*; *de bellis publicis fugientes*, *et qui indigna sibi petunt loca tenere*, *aut facultates Ecclesiae adstrahunt injuste*, *et qui fratres calumniantur aut accusant*; *et non probant*, *vel qui contra innocentes Principum animos ad iracundiam provocant*, *et omnes anathematizatos*, *vel pro suis sceleribus ab Ecclesia pulsos*, *et omnes quos ecclesiasticae vel saeculi leges infames pronuntiant*. Da questo testo si raccoglie che sono infami 1. Quei che conducono pubblicamente una vita affatto opposta alla vita cristiana, con disprezzo dei canoni e statuti ecclesiastici. 2. I ladri, i sacrileghi ed i rei dei delitti, pei quali è stabilita dalle leggi la pena di morte. 3. I violatori dei sepolcri, gli sprezzatori insigni de' propri parenti. 4. Gli incestuosi, gli adulteri, i rapitori delle vergini, gli spergiuri, quei che danno opera a' maleficj, ai veleni, i soldati disertori. 5. Quanti occupano posti indegni, o rapiscono alla Chiesa i beni. 6. I calunniatori, od anche denunciatori in giudizio senza provare l'accusa. 7. Quei che provocano l'animo dei principi allo sdegno contro gl' innocenti. 8. Gli scomunicati. 9. Finalmente quei tutti che dalle leggi e dai giudici tanto ecclesiastici, come civili sono dichiarati infami.

CASO III.

* Camerino nella sua gioventù fece un furto considerabile. Essendo passati da quell'epoca molti anni, ed avendo fin d'allora restituito la cosa rubata, ricerca in adesso di essere ordinato Sacerdote. Cercasi se possa il Vescovo compiacerlo?

I ladri hanno la nota d'infamia sì per la legge, come pel fatto. Convien per altro osservare se il delitto sia occulto o pubblico, poichè se è occulto non v'ha infamia, e quindi nemmen irregolarità. Dissi che s'è occulto non v'è infamia, e la ragione si è, perchè ad incontrare l'infamia di fatto fa d'uopo che il delitto sia notorio. Scrisse quindi il Barbosa *De off. et potest. Ep. part.* 2. *alleg.* 43. *n.* 5. parlando appunto dei rei di

furto: *Sic etiam condemnatus actione furti efficitur infamis et indignus ac inhabilis ad suscipiendum Ordines; si vero occultus sit, post restitutionem et poenitentiam sacris valet initiari.* E nel num. 17. insegna col Sanchez, che per l' infamia di fatto si ricercano quattro condizioni: *ut sit infamia facti de aliquo delicto, primum quod opinio sit communis, secundum ut ab istis pluribus voce manifestetur, tertium ut infamia sit apud bonos et graves viros; quartum ut oriatur ex suspicione probabili.* Da tali premesse si può facilmente dedurre se Camerino sia infame, e quindi irregolare. Fu egli condannato dal giudice pel furto commesso? Se sì, egli è infame, e per lui non può esservi ordinazione: e se no, egli non ha l' infamia di gius; ed avendo restituita la cosa rubata, è per questa parte abile a ricevere gli ordini sacri. Ma se a fronte che non sia stato dichiarato dal giudice reo del furto, vive presso di tutti l' opinione ch' egli lo abbia commesso, e vi è sospetto probabile anche presso le persone buone e sensate ch' egli sia stato veramente il ladro; Camerino in questa ipotesi ha l' infamia di fatto, sebbene non abbia quella della legge, per cui non può essere promosso ai sacri ordini.

CASO IV.

* **Lo stesso Camerino fu bensì accusato del furto, ma non fu nè convinto, nè confesso in giudizio e perciò uscì dalle carceri con sentenza, la quale diceva, che non consta essere egli il ladro. È desso irregolare?**

L'infamia di gius s' incontra, dice il Farinaccio *in prax. crimin. p.* 2. *quaest.* 56. *n.* 5. *et* 18. da quei che sono in giudizio rei o convinti o confessi, ma non da quei che sono soltanto accusati. Se la buona fama si avesse a perdere colla sola accusa ne verrebbe, che non già la sentenza, ma l' accusa darebbe giudizio della reità di un uomo, il che ognun vede quant' è lontano dai principj della retta ragione e della giustizia. La sentenza per verità è quella che dichiara se l' uomo è reo, oppure s' è innocente; e quantunque possa il giudice errare nel pronunciarla, essendo tutti gli uomini soggetti a poter ingannarsi ed essere ingannati, tuttavia volendo am-

mettere un punto stabile, dal quale raccogliere si possa l'infamia o la buona fama d'un accusato, dobbiamo asserire, che se in giudizio vien dichiarato innocente, non è infame sebbene sia stato accusato d'un grave delitto, e che lo è, se vien condannato alla pena stabilita per la sua colpa. Il Barbosa *de Off. et potest. Episc. part.* 2. *alleg.* 43. *n.* 14. dietro la legge *furti ff. de his qui notant. infam.* egregiamente scrisse: *Requiritur enim sententia declaratoria de crimine famoso, quod infamat, ut quis dicatur infamis, infamia juris.* Se così è la cosa, che mai diremo del nostro Camerino? Egli nè fu condannato, nè fu giudicato innocente, perciocchè il giudice pronunciò che non consta ch'egli sia reo del furto. Che dunque deve dirsi? È desso infame? Osservo che il citato Barbosa *l. l. n.* 13. è d'opinione, che gli accusati a torto sieno infami fino a che non è pronunciata la sentenza che li dichiara innocenti, e quindi conchiudo, che non essendo stato Camerino liberato dalle carceri per dissipata imputazione, si debba ritenere per macchiato d'infamia. Infatti si può dire che vive contro di lui l'accusa, che non vi sono state prove sufficienti nè per la sua innocenza, nè per la sua reità; e che mancando gli estremi voluti dalla legge, non ha potuto il giudice condannarlo, rimanendo per altro dei sospetti, pei quali non potè nemmen dirlo innocente. Per altro prima di decidere se dir si possa irregolare, trattandosi di un delitto che ha commesso nella sua gioventù, crederei che si dovesse esaminare se ha contratto l'infamia di fatto, ed allora specialmente che all'infamia dubbiosa di gius vi fosse un dubbio sopra quella di fatto, opinerei che fosse irregolare.

CASO V.

* Nevio, insignito degli ordini minori, s'accusa in confessione di aver alcune volte commesso un peccato di Sodomia. Il Confessore lo riprende, e gli ordina di depor la veste chiericale, perchè è irregolare. Cercasi se questo Confessore dica il vero?

Dico che il confessore è in inganno se il peccato di Nevio è occulto, ma non così s'è pubblico. Infatti la so-

domia non induce l' irregolarità per se stessa, ma l' induce per la fama di cui spoglia la persona. Quindi se il fatto non è notorio, resta intatta la fama del delinquente, e per conseguenza non è irregolare. Abbiamo intorno a ciò la Bolla *Horrendum* di S. Pio V., la quale così si esprime: *Omnes quoscumque Presbyteros et alios Clericos saeculares et regulares cujuscumque gradus et dignitatis tam dirum nefas exercentes omni privilegio clericali omnique officio, dignitate et beneficio ecclesiastico, praesentis Canonis auctoritate privamus.* È vero che questa Bolla parla assolutamente, nè fa distinzione alcuna tra il sodomita pubblico e l' occulto, ma chi potrà mai asserire, che si debbe applicare una pena esteriore ad un caso meramente di foro interno? Il Barbosa *de off. et potest. Episc. part. 2. alleg. 64. num. 26.* dietro l' Ugolino, l' Enriquez, l' Avila, il Diana ed alcuni altri francamente pronuncia: *Non omnem exercentem obligat et devincit, sed NOTORIUM tantum, minime vero occultum.* Spiega poi la voce *notorium* soggiungendo: *Notorium scilicet in foro exteriori, non autem interiori.* E finalmente conchiude, *et sic dictam Constitutionem et poenas in ea contentas fuisse receptam solum quantum ad forum exterius, at non esse in usu quantum ad forum interius, optimo jure tenent Diana etc.* Da tuttociò pertanto s' inferisce che qualora il peccato di Nevio sia occulto, erra il Confessore nel suo giudizio, nè può ordinare al chierico di abbandonare la carriera ecclesiastica per motivo d' incontrata irregolarità.

CASO VI.

* Muciano, Suddiacono, è caduto nel peccato di Sodomia per due volte. Cercasi se essendo notorio questo suo delitto debba appellarsi Muciano irregolare, e quindi impedito ad esser promosso al sacro Diaconato?

Vi sono dei Canonisti, fra' quali il Salzedo, Giovanni della Valle, il Cherubini, i quali sono di opinione che Muciano debba dirsi irregolare per la Bolla *Horrendum* di S. Pio V., citata nel caso precedente; ma prescindendo da un' infamia che ne fosse singolarmente avvenuta, l' opinion contraria sembra la più probabile. Nella detta Bolla vengono privati d' ogni privilegio quei chierici che *exer-*

cent tam dirum nefas. Ora non si può dire, come nota il Barbosa nel luogo sopraccitato num. 25., che Muciano propriamente *exerceat*, avendo peccato due volte, perchè la voce *exercere* esprime un uso frequente; ed una quasi consuetudine, e quindi conchiude: *Clerici igitur praedictas poenas non incurrent; si solum bis, vel ter hoc detestabile crimen commiserint, nisi illud ex usu continuato exerceant.* Dissi *prescindendo da un' infamia che ne fosse singolarmente avvenuta*, poichè potrebbe darsi che Muciano anche peccando due sole volte, fosse restato così diffamato da non potersi tranquillamente promuovere al diaconato, come appunto sarebbe, se dedotto il delitto al foro contenzioso, avesse sofferta la sentenza del giudice, la quale lo avesse dichiarato reo di così enorme peccato.

CASO VII.

* Emilio ne' suoi primi anni condusse una vita così scellerata che perdè la fama sua a tal segno, che veniva riguardato come un infame. Tocco dalla grazia divina si ridusse sul buon sentiero, ed ora ricerca di abbracciare lo stato chiericale. Cercasi se il Vescovo possa compiacerlo, e promuoverlo agli ordini sacri?

Si suppone che l'infamia di Emilio sia stata di fatto e non di gius, conciossiachè se è di gius si ricerca per toglierla la dispensa del sommo Pontefice, com' insegna il Navarro, *Manual. cap.* 27. *n.* 204. Ritenuto dunque che sia infamia di fatto, è persuaso il Bonacina *disp.* 7. *de cens. q.* 3. *punct.* 1. *num.* 5. *et* 6. ed anche il Diana *part.* 4. *tract.* 2. *resolut.* 93., che possa venir cancellata colla riforma della vita. Ma non si deve asserire che cessi di esservi infamia dove ha luogo la contrizione soltanto, ma affinchè non più vi sia l' infamia si ricerca altresì la pubblica esteriore soddisfazione. L' Antonelli *de Regim. lib.* 2. *cap.* 7. *num.* 17. dietro la sentenza di parecchi Canonisti saggiamente scrive: *ideo non aliter emendatus praesumitur, quam si trium annorum intervallo ab improbe factis se abstinuerit, et in rectis honestisque actionibus sese exercuerit.* Se dunque Emilio ha corso tre anni nella sua riforma, dimostrando con buone azioni il cangiamento de' suoi costumi ed il pentimento dei mali fatti,

io non veggo perchè non possa il Vescovo compiacerlo, e promuoverlo agli ordini sacri. Disse assai bene il Barbosa *de off. et potest. Episc. all. 43. num. 21.*, che l'infamia la quale procede dai discorsi degli uomini vien tolta dai medesimi loro discorsi. Quando Emilio era riguardato quale scellerato dalle buone persone, egli era infame, e perciò anche irregolare; ora che tutti ammirano la sua conversione, e parlano di lui diversamente da quello che prima di esso parlavano, egli non è più infame, e per conseguenza non è più irregolare. Dunque nulla per questa parte si oppone alla di lui promozione al sacerdozio.

IRREGOLARITÀ

Intorno alle dispense che possono concedersi dai Vescovi.

CASO I.

Palma, chierico, commise un delitto, cui è annessa l'irregolarità. Cercasi se possa il Vescovo dispensarlo da questo canonico impedimento, cosicchè gli sia lecito l'esercizio degli ordini ricevuti, e possa essere promosso a quei de' quali per anco non è insignito?

Il sacro Concilio di Trento nella sess. 24. *de reform. cap.* 6. decretò: *Liceat Episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provenientibus, excepta ea, quae oritur ex homicidio voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare.* In vigore pertanto di questa concessione del Tridentino, possono i Vescovi dispensare dalle irregolarità provenienti da occulto delitto, eccettuate quelle che nascono dall'omicidio volontario occulto e dai delitti dedotti al foro contenzioso. Per decidere poi se Palma possa essere dispensato dal suo Vescovo, fa d'uopo conoscere: 1. Se egli si trovi nelle regioni ove fu accettato il Con-

cilio di Trento; 2. Se il Vescovo da cui ricerca la dispensa sia quello che possa accordarla; 3. Se il delitto si possa dire occulto. Noi dimostreremo cosa importino queste tre condizioni, e dalla spiegazione di esse si potrà facilmente dedurre se Palma possa ovvero non possa avere il benefizio della dispensa, ritenuto che il suo delitto non sia mai omicidio volontario, nè sia stato dedotto al foro contenzioso.

Il Vescovo, cui accorda il sullodato Concilio la facoltà di dispensare dalle irregolarità provenienti da occulto delitto, è quello che ha sudditi sebbene sia soltanto eletto e confermato, e non per anco consecrato, perchè colla confermazione riceve ogni facoltà di giurisdizione, e perchè per una dispensa non è necessaria la consecrazione ossia il carattere vescovile, come dimostra il Suarez *tom.* 5. *disp.* 42. *sect.* 2. *num.* 7. ed il Sanchez *de Matrim. lib.* 8. *disp.* 2. *n.* 11. e molti altri Canonisti e Teologi. Questa facoltà poi siccom' è di giurisdizione, così non può esercitarla se non sopra i proprj sudditi in qualunque luogo si trovino. Nè osta che il Concilio dopo le esposte parole soggiunga: *Delinquentes sibi subditos in Dioecesi sua*, poichè come nota il Barbosa *de off. et potestat. Episc. part.* 2. *alleg.* 39. *num.* 7. queste ultime voci si referiscono alla seconda parte del Decreto, che tratta delle assoluzioni e non delle dispense. Infatti per la dispensa non è necessario che il delinquente sia presente, e può il Vescovo accordarla anche per lettera, laddove per l'assoluzione deve esservi presente essendo sacramentale, come lo dimostrano le altre espressioni del Concilio che seguono: *in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari*.

Non ha per altro tal facoltà il Vescovo di una Sede ove il Concilio di Trento non fu ancora accettato, poichè fu deciso, come riferiscono il Riccio, il Sanchez, il Bonacina, l'Ugolino e molti altri citati dal Barbosa *l. l. num.* 3: che siccome i Vescovi dei luoghi ove il Concilio non è accettato, non sono soggetti alle leggi onerose in esso Concilio sancite; così non godono de' privilegi e delle concessioni che il medesimo Concilio accorda.

Il caso finalmente dev'essere occulto, ma non vanno d'accordo gli autori nello stabilire, quando il caso possa

dirsi veramente occulto. Vi sono di quei che sostengono che in materia d'irregolarità debba dirsi occulto il caso che non può provarsi con testimonianze, ed altri difendono che sia sempre occulto, quando non è pubblico, benchè da alcuni si sappia e purchè possa con cautela celarsi. L'una e l'altra di queste opinioni ha i suoi difensori, ma sembra più probabile la seconda. Il Panormitano *in cap. fin. de tempor. ordinat.* scrive che il delitto occulto in materia d'irregolarità si oppone al notorio quantunque provar si possa in giudizio, ed appella delitto notorio *in cap. quaesit. de Poenit. et remis.* quello ch'è così provato, che non ha bisogno di discussione. Quindi è notorio il delitto confessato in giudizio, che consta dagli atti giudiziali, che si deduce da una sentenza, ch'è manifestamente pubblico. Secondo dunque questa dottrina è sempre occulto il delitto che non è pubblico, nè notorio, quantunque possa divenir pubblico e notorio, mediante la divulgazione di esso o l'esame dei testimonj, purchè possa celarsi colla prudenza. E chi può mai asserire il contrario? Esaminiamo le parole del Concilio, dalle quali assolutamente dipende la facoltà che hanno i Vescovi di dispensare dall'irregolarità. Il Concilio parla di delitto occulto *ex delicto occulto*, e poscia facendo l'eccezione dell'omicidio volontario soggiugne, *exceptis aliis deductis ad forum contentiosum.* Se così si espresse il Concilio, sembra chiaro ch'egli per delitto occulto non intenda quel solo che non è noto a chi si sia, e che perciò non è suscettibile di prova, ma ben anche di un delitto che può provarsi; conciossiachè eccettua fra i delitti occulti quei che sono dedotti al foro contenzioso. Si può mai portare in giudizio quel delitto che non è noto a chiunque e che non può provarsi? Conchiude quindi saggiamente il Barbosa nel luogo sopracitato num. 25: *Recte infertur, posse Episcopum virtute Concilii dispensare quando delictum non est publicum vel notorium, quamvis sit notum tribus vel quatuor, nec de illo sit fama in majori parte viciniae, vel collegii; unde in magna civitate quatuor, quinque aut sex vidisse testes non satis videtur ad notitiam.*

Con tali lumi si può decidere facilmente se il Vescovo possa dispensare il nostro Palma dall'irregolarità

che ha contratta col delitto occulto da lui commesso, per la quale non può amministrare lecitamente negli ordini ricevuti, nè essere promosso a quei cui aspira.

CASO II.

* Capitone, Suddiacono, divenne irregolare per un delitto occulto noto al suo Vescovo. Invece egli di chiedere la dispensa, domandò di essere promosso al Diaconato, e dopo alcuni mesi il Vescovo gli concesse le Dimissorie, in virtù delle quali fu ordinato da altro Vescovo. Cercasi se Capitone debba ritenersi dispensato dalla irregolarità contratta?

Il Navarro, *Man. c.* 27. *num.* 74. ed il Sanchez *de Matrim. lib.* 7. *disp.* 3. *num.* 25. son di parere che per le dispense vi debba essere una dichiarazione espressa, ed in conseguenza nel nostro caso Capitone, quantunque abbia impetrate le Dimissorie per la ordinazione in Diacono, tuttavia è legato dalla contratta irregolarità. Ma l'Henriquez *lib.* 14. *cap.* 17. §. 4., il Suarez *de cens. disp.* 41. *sect.* 3. *num.* 4. e l'Avila *part.* 7. *disp.* 6. *sect.* 5. *dub.* 6. tengono la contraria opinione. Difatti essendo noto al Vescovo l'impedimento canonico che osta all' Ordinazione di Capitone, deve dirsi ch' accordandogli le dimissorie o lo dispensa da esso impedimento, o non lo dispensa. Se lo dispensa, non v'è più questione, ma se non lo dispensa convien inferire ch'egli permette che venga ordinato contro il divieto della Chiesa. E mai presumibile che un Vescovo voglia commettere un peccato sì enorme quando può facilmente evitarlo per propria autorità? Se questo dunque si può presumere, è da inferirsi che colle dimissorie ha accordato a Capitone la dispensa eziandio dall' irregolarità. Dal fatto di chi ha il potere di dispensare si inferisce sempre la dispensa reale, come insegna l'Alessio *cons.* 164. *num.* 8. *concl.* 7. Si deve dunque ritener Capitone dispensato dall' irregolarità.

CASO III.

* Paciseo è irregolare per un delitto commesso. Si sa pubblicamente che fece l' azione, ma non si sa che abbia avuto colpa, cosicchè vien ritenuto come reo materiale e non formale del delitto. Volendo egli vestire l' abito chiericale e ricevere i sacri ordini, domanda al suo Vicario Generale di essere dispensato dalla irregolarità. Cercasi se il Vicario lo possa dispensare?

Che il Vescovo possa dispensare sopra l' irregolarità che nasce da un delitto che come delitto è occulto, ma non come azione, lo insegna dietro moltissimi Canonisti il Barbosa *de Offic. et potest. Episc. part. 2. alleg.* 39. *num.* 26. ove apertamente scrive: *Posse Episcopum dispensare etiamsi actus sit materialiter publicus, non vero formaliter, in quantum delictum adhuc enim occultum dicitur delictum.* E per verità, in questo caso presso il pubblico non v' ha irregolarità, perchè presso lui non v' ha delitto, e per conseguenza il delitto e l' irregolarità è occulta, quindi compresa nelle facoltà attribuite al Vescovo per tale dispensa, eccettuato però il caso dell' omicidio volontario. Fin qui dunque non ha bisogno Pacisco di ricorrere alla santa Sede per essere sciolto dall' impedimento che ha a ricevere i sacri ordini. Ma potrà impetrare il benefizio della dispensa dal suo Vicario generale anzichè dal Vescovo?

Dal cap. 6. *sess.* 24. *de Reform.* del Tridentino Concilio si raccoglie facilmente che la facoltà di dispensare dalle irregolarità occulte è accordata soltanto ai Vescovi. Opina pertanto il Barbosa *l. l. num.* 17. con molti altri Canonisti da lui citati che tal facoltà non hanno gli Abati e gli altri Prelati inferiori aventi una giurisdizione ordinaria e quasi vescovile, perchè il nome di Vescovo usato dal Concilio si deve intendere nello stretto suo significato e non nel senso che comprende chiunque ha giurisdizione vescovile. In virtù del Concilio non l' hanno neppure i superiori degli Ordini Regolari, ma l' hanno bensì in forza della Costituzione *Romanus* di S. Pio V. L' ha poi l' Arcivescovo visitando le Chiese de' suoi suffraganei, a favore de' sudditi degli stessi suoi suffra-

ganei, perchè per motivo del suo officio ha la potestà vescovile ordinaria, e l'ha ancora il Capitolo de' Canonici nella sede vacante, perchè in esso v' è la potestà ordinaria del Vescovo. Quanto poi al Vicario generale, dico che Pacisco s'inganna se pretende da lui una valida dispensa, quando esso Vicario non sia stato specialmente autorizzato dal Vescovo a concederla. Infatti questa facoltà non è compresa in quelle che ha il Vicario colla sua nomina a Vicario, ed inoltre dice espressamente il Concilio *per se ipsos, aut Vicarium ad id specialiter deputandum.* Può quindi il Vescovo accordare specialmente al suo Vicario la potestà di dispensare anche sopra l'irregolarità, come può accordarla ossia delegarla ad altri, secondo la più comune sentenza de' Canonisti; ma non può il Vicario esercitarla senza una speciale delegazione. Veggasi lo Sbrozio *lib.* 2. *de Vic. Ep. q.* 19. *num.* 2. *et quaest.* 179. *num.* 1. Dunque Pacisco inutilmente la ricerca dal Vicario generale.

CASO IV.

*** Aquila, Sacerdote, essendo scomunicato, celebrò la santa Messa. Cercasi se essendo la di lui scomunica occulta possa il Vescovo dispensarlo dall' irregolarità che ha contratto celebrando la santa Messa?**

Abbiamo detto nel Caso antecedente, che il Vescovo può dispensare dall' irregolarità contratta per un delitto ch' è occulto come delitto, ma è notorio come azione. Ritenuta questa sentenza, è deciso il caso presente, conciossiacchè essendo occulta la censura, dalla quale è innodato Aquila, occulto è pure il delitto e la irregolarità che contrasse celebrando la santa Messa, benchè la celebrazione sia pubblica. Così il più volte citato Barbosa *l. l. num.* 27. dicendo: *Posse Episcopum dispensare in irregularitate proveniente ab excommunicato celebrante, quando excommunicatio est occulta, licet celebratio sit manifesta; nam ad hunc effectum censura dicitur occulta, quae incurritur coram multis ignorantibus, illam tamen eo casu incurri.* Dunque Aquila può venir dispensato dal suo Vescovo.

CASO V.

* Sarbelio fu accusato di un delitto che porta con seco l'irregolarità, ed essendone realmente reo corruppe il Giudice così ch'ottenne una sentenza assolutoria. Si presentò poscia al suo Vescovo, e confessandogli la verità, chiese di essere dispensato sopra il canonico impedimento e di essere promosso agli ordini sacri. Il Vescovo rispose che essendo stato dedotto il di lui delitto al foro contenzioso, non ha facoltà di concedere la dispensa. Cercasi se il Vescovo abbia ragione?

È opinione comune presso i Canonisti, che quando il delitto è portato al foro non può il Vescovo dispensare dall' irregolarità col delitto contratta fino a che non sia pronunziata dal giudice la sentenza assolutoria. Infatti l'eccezione che fa il Concilio alle facoltà che su questo punto concede ai Vescovi, ella è precisamente dei casi portati in giudizio, ma nulla dice di quei che nel giudizio si sono scoperti insussistenti. Se altrimenti fosse, ne verrebbe ch'un infelice innocente accusato ai tribunali non potrebbe più amministrare negli ordini ricevuti, od essere promosso a quei non ricevuti, quand' anche fosse stato assolto nel giudizio. Quando la sentenza è assolutoria si deve ritenere o che nella persona creduta rea non v'ebbe il delitto, o che il delitto sia occulto, nè possa giuridicamente provarsi. In questo caso adunque se v' ha irregolarità, ella è occulta, perchè occulto è il delitto, e può per conseguenza il Vescovo dispensare.

Ma Sarbelio non fu assolto dal giudice perchè non lo ritrovò reo, ma perchè lo corruppe e con vie indirette procurò che tradisse la propria coscienza e pronunciasse una sentenza affatto opposta a quella cui era tenuto. Che dunque? Non potrà il Vescovo dispensarlo dalla contratta irregolarità? Il Barbosa tiene la contraria opinione, come può vedersi nella parte 2. *Alleg.* 39. *de off. et potest. Episc. n.* 33. ove scrive: *Quin etiam si mediis depravatis obtinuerit absolutionem ab injecto crimine, dispensabit Episcopus.* Sono dello stesso parere il Suarez il Sanchez, Bartolomeo de Vecchis, il p. Sigismondo da Bologna, ed altri da lui citati. Ha dunque torto il Ve-

scovo che risponde a Sarbelio di non poter dispensarlo dalla sua irregolarità, perchè il delitto fu portato al foro contenzioso.

CASO VI.

* Giasone fu accusato di un delitto che lo rende irregolare, e sostenne la pena cui fu dal giudice condannato. Dopo alcuni anni pensa di farsi chierico. Può il Vescovo dispensarlo dall' irregolarità, ed ammetterlo all' ordinazione?

L'Henriquez *lib.* 14. *cap.* 7. *n.* 5, l'Avila *de cens. part.* 2. *disp.* 2. *dub.* 6, il Sanchez, *in Decal. lib.* 2. *c.* 11. *n.* 21. ed altri son di parere che quando il reo del delitto ha sofferto la pena, cui fu dal giudice condannato, possa il Vescovo dispensarlo dall' irregolarità. Il Concilio, dicono essi, non accorda al Vescovo di dispensare, quando il delitto è portato al foro contenzioso. Ora, condannato il reo, e pagata la pena, cessa il delitto di essere nel foro, e la legge colla pena è soddisfatta. Dunque cessa in tali casi anche la riserva nel Vescovo. Ma l'opinione contraria mi sembra più conforme alla verità, ed è quella che viene adottata dal Bonacina *disput.* 7. *quaest.* 5. *punct.* 1. *n.* 5. dal Garzias *de benef. part.* 7. *c.* 11. *n.* 10, dal de Vecchis *disp.* 9. *dub.* 16. e da moltissimi altri. Infatti quando il delitto è portato al foro, cessa poi egli di essere portato allorchè si soffre la pena della condanna? La riserva del Concilio non è fino a tanto che il delitto è nel foro, ma bensì pel delitto portato al foro: *Exceptis aliis deductis ad forum contentiosum.* Queste sono le parole del Concilio, che non ammettono alcuna distinzione tra l' essere nel foro e l' essere stato nel foro. Inoltre la facoltà al Vescovo è pei casi occulti. Si può dire occulto quel caso che fu sentenziato? Dice egregiamente il Barbosa *de off. et potest. Ep. part.* 2. *alleg.* 39. *n.* 35. che tutto quello che si prova in giudizio è pubblico: *Quae probantur in judicio appellantur publica.* Dunque quando anche non si volesse riservato questo delitto per la eccezione generale del foro contenzioso, egli è nullameno riservato per non essere occulto. Finalmente riferisce lo stesso Barbosa *l.*

l., che la sacra Congregazione decretò: *Exceptis aliis deductio ad forum contentiosum, sicque sufficit sola deductio, quidquid inde sequatur.* Da questa dottrina pertanto si raccoglie che Giasone non può essere dal Vescovo dispensato sull' irregolarità che ha contratta.

CASO VII.

* Abercio essendo illegittimo crede di poter essere dispensato dal suo Vescovo, perchè la sua illegittimità è occulta. Cercasi se pensi rettamente?

Rispondo che no. Il Tridentino concesse ai Vescovi di poter dispensare sopra le irregolarità che nascono da un delitto occulto, e non da quelle che hanno origine da difetto. Così insegnano comunemente i Teologi ed i Canonisti, come può vedersi presso il Suarez *de cens. disp.* 50. *sect.* 5. *n.* 5. Il solo Avila *de cens. p.* 7. *disput.* 5. *dub.* 7. tiene il contrario, ma basta leggere le prime espressioni del Tridentino per conoscere quanto s' inganni. Infatti il Concilio non attribuisce ai Vescovi la facoltà di assolvere da tutte le irregolarità occulte, ma specifica espressamente quelle *ex delicto occulto provenientibus*. Ora la illegittimità dei natali non è un delitto in Abercio, ma è un difetto: dunque non può essere dispensato dal Vescovo, sebbene sia occulta. Si dirà forse ch' anche questa irregolarità proviene da un delitto, e che per conseguenza si deve intendere compresa in quelle di cui è accordata al Vescovo la dispensa. Ma a ciò si risponde facilmente. Il delitto, da cui nasce questa irregolarità, è nei parenti di Abercio, e non in Abercio, nel quale non v' è fuorchè la mancanza della legittimità. Qui non si tratta di dispensare il padre di Abercio. Su che dunque deve versare la dispensa? Se versa sul delitto, non si dispensa Abercio, che non ne ha. Versa quindi sopra un difetto, sul quale non ha facoltà il Vescovo. Dunque erra Abercio, se crede di poter essere dal suo Vescovo dispensato.

CASO VIII.

* Rodone è irregolare per simonia occulta, ed Eutropio lo è per occulta eresia esternata. Possono essere dispensati dal Vescovo?

Può esserlo Rodone, il quale però non può dal Vescovo venir riabilitato a conseguir verun benefizio, nè a ritenere quello ch' ottenne simoniacamente. Così ha deciso la sacra Congregazione, come fa fede il Lessio *de just. lib.* 2. *c.* 35. *n.* 140. ed anche il Garzias *de benef. p.* 8. *c.* 1. *num.* 74.

Quanto ad Eutropio rispondo col Suarez e col Bonacina, che se colla bolla *in Coena Domini* fu tolta ai Vescovi la facoltà di assolvere dall' eresia occulta esternata, fu tolta altresì ai medesimi la facoltà di dispensare dall' irregolarità ch' è certamente maggiore di quella di assolvere. A questa opinione per altro non aderisce il Barbosa con altri molti da lui citati nella part. 2. *de offic. et potest. Episc. alleg.* 39. *n.* 46., e saggiamente riflette, che l' anzidetta bolla non fa cenno sulla dispensa, e che perciò non si deve ritenere che abbia in questa parte derogato al Concilio di Trento. Conchiude pertanto, che per la dispensa in casi simili a quello di Eutropio si deve premettere l' assoluzione dal peccato, che fa d' uopo impetrare dalla santa Sede, e che poscia può il Vescovo dispensare dall' irregolarità.

CASO IX.

* Mario commise un giusto omicidio: Getulio uccise casualmente un uomo: Serapione si mutilò un membro volontariamente. Cercasi se essendo il caso occulto possa il Vescovo dispensarli dalla contratta irregolarità?

Rispondo in primo luogo, che essendo occulto l'omicidio commesso da Mario, può il Vescovo dispensarlo dalla irregolarità nella quale è incorso, perchè quando dicesi omicidio giusto s' intende un omicidio senza peccato, com' è quello che fa il ministro della giustizia ed il soldato nella battaglia ec. Non nego che vi sono degli autori, che pensano diversamente, e sostengono che l'eccezione del Con-

cilio Tridentino sulle facoltà accordate ai Vescovi intorno a questi canonici impedimenti, comprende eziandio l'omicidio giusto; ma la maggior parte, come ci assicura il Medina *in summ. p. 2. cap. 12. §. 12.*, tengono e con ragione l'opposta sentenza. Infatti quando ben si rifletta all'espressioni del Tridentino, si raccoglie facilmente, che nella eccezione dell' omicidio non è compreso l' omicidio giusto e lecito. La facoltà dei Vescovi si estende sopra le irregolarità procedenti da un occulto delitto, eccettuato l' omicidio volontario, ch' è quello il quale è commesso, com' abbiamo dal cap. 7. della Sess. 14. dello stesso Concilio *per industriam, per insidias et ex proposito*; ma così è, che l' omicidio giusto non ha questo carattere: dunque non è inchiuso nella eccezione. Dicono però gli autori della contraria opinione che la facoltà dei Vescovi si estende sopra le irregolarità provenienti da un occulto delitto, ma non è delitto l' omicidio giusto; dunque non è inchiuso nella eccezione della uccisione volontaria, ma è escluso perchè in tal caso l' irregolarità è per mancanza di lenità, e non per omicidio. A quest' argomento risponde il Maggioli *de irregul. lib. 5. c. 38. §. 6.* che l' irregolarità proveniente da un omicidio giusto si deve ritenere come procedente da delitto, e non da difetto, essendo l' omicidio vietato dal Decalogo. Si potrà dire mancante di lenità chi per la propria difesa uccise un uomo? No, per certo, ma si potrà dire che fu omicida senza peccato. Dunque può il Vescovo dispensar Mario, che commise un giusto omicidio, e non un omicidio volontario.

Quanto a Getulio, supposto il caso occulto, dico parimenti che può il Vescovo dispensarlo. È per verità, l' omicidio casuale non è certamente volontario, quale eccettua il Concilio, come abbiam detto. Anzi il Navarro *consil. 45. num. 1. de Homicid.* l' Henriquez *sum. lib. 14. cap. 19. §. 2.* e l' Avila *part. 7. disp. 6. sect. 5. dub. 1. concl. 3.* sono di parere, che il Vescovo possa dispensare anche allora che un tal omicidio è pubblico, e l' Avila citato nel *dub. 5. concl. 3.* deduce, che di questa facoltà può servirsi il Vescovo nell' omicidio fatto per ira repentina in mezzo ad una rissa. Sembra dunque probabile con più ragione che dispensar possa Getulio, che commise un omicidio casuale che non è pubblico.

Finalmente asserisco che anche Serapione può essere dal Vescovo dispensato, quantunque il Medina *sum. lib. 2. cap. 12.* citando il Sanchez ed altri sia di contraria opinione. La mutilazione, dice saggiamente l'Antonelli *de Regim. lib. 2. cap. 8. n. 11.*, non è un omicidio, e se crediamo al Riccio ed al Bonacina la sacra Congregazione del Concilio così ha deciso, e soggiugne il Diana che questa è l'opinione comune.

CASO X.

* Elvio mandò Didio a percuotere una persona con un bastone, e Didio invece lo uccise col coltello. Sosio, aggredito da Eruzio, *non servato moderamine inculpatae tutelae*, lo gettò morto a terra. Cercasi se essendo occulto il caso; possono Elvio e Sosio essere dal Vescovo dispensati sulla contratta irregolarità?

Intorno ad Elvio è necessario distinguere. Se egli commise a Didio di percuotere la persona e non di ucciderla colle percosse; l'omicidio per riguardo a lui è casuale e non volontario, e per conseguenza essendo il caso occulto può essere dal Vescovo dispensato. Così decise la sacra Congregazione come riferisce il Riccio *in praxi aurea resol.* 407. Infatti, proposto il dubbio: *An is qui mandavit aliquem baculo percuti eo expresso ne occideretur, si mandatarius armis percusserit et occiderit intelligatur incidisse in decretum Concilii sess. 24. de reform. cap. 6. ut in omni ordinatione a beneficio et officio absque spe dispensationis perpetuo manere debeat*, *Congregatio censuit negative*, *cum Concilium requirat homicidium per industriam*, *per insidias et ex proposito*. Ma se Elvio ordinò a Didio di percuotere la persona fino ad ucciderla, ovvero se prevedeva che la crudeltà di Didio sarebbe giunta a quest' eccesso; chi può mai appellar casuale per parte d' Elvio quest' omicidio? Siccome deve dirsi in tale ipotesi che l' omicidio è volontario, così l' irregolarità che per esso contrasse Elvio non può essere soggetto di una dispensa vescovile. Veniamo a Sosio. È vero ch'egli uccise Eruzio *non servato moderamine inculpatae tutelae*, ma è altresì vero, che non l'uccise *per industriam*, *per insidias et ex proposito*. Dunque il di lui omicidio non è volontario.

Potrà perciò il Vescovo dispensare essendo il caso occulto? Vi sono degli Autori che sostengono la parte negativa, e s' appoggiano al testo del Concilio *sess.* 14. *de reform. c.* 7, ove stabilisce che il sommo Pontefice accorderà all' ordinario la facoltà di dispensare: *Si homicidium non ex proposito, sed casu, vel vim vi repellendo, ut quis se a morte defenderet, fuisse commissum narretur, quam ob causam etiam ad sacrum ordinem et Altaris ministerium, et beneficia quaecumque, ac dignitates jure quodammodo dispensatio debeatur, committatur loci ordinario .... qui nonnisi causa cognita, et probatis precibus, ac narratis, nec aliter dispensare possit.* Ma sembra più probabile la contraria sentenza. Avverte infatti il Bonacina *de cens. disp.* 7. *quaest.* 4. *punct. ult. num.* 9. che il Concilio nel riferito luogo parla di un omicidio pubblico, e non dell' occulto, il che è evidente dalle parole *nonnisi causa cognita, et probatis precibus, ac narratis*, le quali importano un processo e non un' assoluzione nel foro della coscienza. Inoltre il Concilio distingue nel detto cap. 7. l' omicidio volontario dal casuale e necessario; e dopo aver precedentemente decretato che pel volontario non si accorderà giammai dispensa, stabilisce il modo di accordarla nel casuale e necessario. Dunque il testo non prova la sentenza negativa, e quindi si deduce che non essendo volontario l'omicidio commesso da Sosio, non è perciò compreso nella riserva o eccezione del cap. 6. della sess. 24. *de Reform.* Veggasi il Barbosa ne' due sopraccitati luoghi del Concilio.

CASO XI.

* Cercasi se il Vescovo possa dispensare dall' irregolarità un Chierico ch' è eretico occulto?

Si suppone che qui non si parli dell' eresia puramente mentale, che può essere assolta da qualunque Confessore, ma bensì di un' eresia esternata ch' è occulto. Potevano una volta i Vescovi, non però i loro Vicarj, per le facoltà loro accordate dal Tridentino *sess.* 24. *de reform. cap.* 6. assolvere dalla scomunica, e quindi anche dall' irregolarità nel foro della coscienza quei che sono eretici occulti, ma questa facoltà fu loro tolta dalla

bolla *In Coena Domini*, come ha deciso la sacra Congregazione del Concilio *in Concordien. anno* 1585. *lib.* 4. *Decretor.* 17. *in Camenacen.* 28. *Feb.* 1602. *lib.* 10. *Decr. pag.* 26. e *in Hiberniae* 9. *Sept.* 1690. Senza riferire gli accennati decreti, che possono facilmente riscontrarsi presso il Card. de Petra *in Const.* 18. *Innoc. IV. n.* 19., riferiremo piuttosto la condanna che fece della contraria opinione il sommo Pontefice Alessandro VII. nel dì 24 settembre 1665. dalla quale si deduce, che i Vescovi per la sopra lodata bolla non possono assolvere dalla eresia esternata occulta, nè per ciò dispensare dall' irregolarità contratta colla stessa eresia. Ecco le parole precise della proposizion condannata: *Sententia asserens, Bullam Coenae solum prohibere absolutionem haeresis, et aliorum criminum quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno* 1629. 18. *Julii in Consistorio Sacrae Congregationis Em. Cardinalium visa et tolerata est.* Ed inoltre fu condannata la seguente: *Praelati Regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscumque Saeculares ab haeresi occulta et ab excommunicatione propter eam incursa.* Non può dunque il chierico essere dal Vescovo dispensato dall' irregolarità contratta coll' eresia occulta. Veggasi anche il Caso VIII. di quest' articolo.

CASO XII.

*** Tirsio avendo veduto promosso al Sacerdozio un difettoso nel corpo sostiene che fu dispensato dal Vescovo sopra l' irregolarità che gl' impediva il ricevimento degli ordini. Cercasi se tale dispensa possa essere accordata dal Vescovo?**

È sentenza comune de' Canonisti, che il solo sommo Pontefice può dispensare dall' irregolarità, che nasce da corporale difetto, che rende la persona notabilmente deforme. Ora se il difettoso, che vide Tirsio promosso al Sacerdozio, è deforme notabilmente, egli erra nell' asserire che venne dispensato dal Vescovo, ma non erra se il difetto è tale da potersi dire leggero, poichè può allora il Vescovo dispensare. Anzi quando si dubita se il difetto sia tale che impedisca il ricevimento, o l' esercizio degli

ordini, spetta al Vescovo la decisione, come insegnano il Covarruvias, l'Avila, il Bonacina, il Navarro ed altri citati dal Barbosa *de off. et potest. Episc. part.* 2. *alleg.* 42. *num.* 60. Da ciò puossi facilmente raccogliere cosa debba giudicarsi del difettoso veduto da Tirsio.

CASO XIII.

* Andochio sostiene, che il Vescovo non può dispensare dall' irregolarità che nasce dalla bigamia, e Papolo sostiene il contrario. Cercasi chi di essi due abbia ragione?

Non si può rispondere con franchezza nè che Andochio abbia ragione, e nemmen che l' abbia Papolo. Si danno tre specie di bigamia, com' abbiamo superiormente notato, cioè bigamia vera, interpretativa, similitudinaria. Intorno alla bigamia vera ed interpretativa i dottori si dividono in più opinioni. Altri sostengono che il Vescovo non possa dispensare con li bigami veri od interpretativi nemmen per la loro promozione alla Tonsura ed agli ordini minori: altri son di parere che non possa promuoverli agli ordini minori, ma bensì dispensare quelli che ne sono promossi per l' esercizio degli ordini stessi: altri infine difendono con s. Tommaso *in* 4. *dist.* 27. *q.* 3. *art.* 3., che se sono occulti possa il Vescovo lecitamente ammetterli agli ordini minori, ed accordar loro l' esercizio dei medesimi se li hanno ricevuti. Per altro la prima sentenza sembra la più probabile. Infatti il Tridentino nella sess. 23. cap. 17. *de Reformat.* permette ai Vescovi di servirsi nei ministerj degli ordini minori dei chierici conjugati, ove non vi sieno di celibi, e vieta loro d' introdur negli stessi uffizj i bigami: *Quod si ministeriis quatuor minorum ordinum exercendis clerici caelibes praesto non erunt; suffici possint etiam conjugati vitae probatae, dummodo non bigami, ad ea munia obeunda idonei.* Inoltre ha deciso la sacra Congregazione del Concilio *in Feretrana* sotto il dì 13. aprile 1630 che il Vescovo non possa dispensare un ostiario divenuto bigamo interpretativo affinchè essendo morta la moglie, possa esercitare l' uffizio dell' ordine ricevuto. Nulladimeno questa sentenza soffre qualche eccezione secondo l' Henriquez ed il Sanchez citati dal Barbosa *de off. et potest. Episc. part.* 2. *all.* 49.

n. 25. Potrebbe il Vescovo, dicono i lodati Dottori, ed io pure convengo con essi, dispensare nella bigamia interpretativa trattandosi di penuria di ministri e di difficile accesso alla santa Sede, ed allora eziandio che la detta bigamia procedesse da un delitto occulto, come da un doppio matrimonio invalidamente contratto, poichè in questo caso il Vescovo ha la facoltà, che gli accorda il Tridentino *sess.* 24. *de Reform. c.* 6., ma non altrimenti.

Non convengono pure gli autori intorno la bigamia similitudinaria. Pensano alcuni che non possa il Vescovo in nessun caso accordare una tale dispensa, ed altri sostengono che possa concederla allora soltanto che il Chierico contrasse matrimonio con una vergine, e non con una vedova, nè con una donna corrotta. L'opinione però ch'è dalla maggior parte abbracciata è quest'ultima, come può vedersi presso il Barbosa *l. l. n.* 26, com'è pure ritenuto, che se quest'irregolarità nasce da occulto delitto, può il Vescovo dispensare anche col Chierico costituito negli ordini maggiori, in virtù della facoltà attribuitagli dal Tridentino *sess.* 24. *de Reform. cap.* 6.

IRREGOLARITÀ

Intorno alle dispense che vengono concesse dal Sommo Pontefice.

CASO I.

Vopisco Accolito, s'accusa in Confessione di aver ucciso volontariamente un uomo, aggiungendo che il suo delitto è occulto, e che desidera di essere promosso agli altri ordini sacri, ed anche conseguire un benefizio. Cercasi. 1. Se il confessore possa rivolgersi alla sacra Penitenzieria per ottenergli la dispensa dall'irregolarità. 2. Come frattanto debba regolarlo. 3. Quali avvertenze aver debba nell' eseguire il rescritto Apostolico. 4. Se potrà

Vopisco conseguire un benefizio. 5. Quale sia la forma da usarsi nell' assolverlo?

Al 1. La sacra Penitenzieria non dispensa giammai nell' irregolarità, come pure nelle censure fuor solo nei casi occulti, e perciò sempre aggiunge la clausola: *dummodo praemissa sint occulta*. Quindi essendo stata concessa ai Vescovi dal Tridentino sess. 24. cap. 6. *de Reform.* la facoltà di dispensare dalle irregolarità provenienti da occulto delitto, ad eccezione di quella che fu contratta coll' omicidio volontario, ne segue che in questo caso soltanto si può ricorrere alla sacra Penitenzieria, come per le irregolarità che nascono da difetto, si può ricorrere anche per gl' illegittimi occulti. Il nostro Confessore adunque potrà innalzare la sua supplica al detto sacro Tribunale, ed esporre la circostanza di Vopisco, taciuto il di lui nome, e chiedere la dispensa dall' irregolarità sì perchè possa esercitare i ministerj degli ordini ricevuti, e perchè possa essere promosso ai maggiori.

Al 2. Il Confessore deve avere presente il decreto del Concilio di Trento registrato nella sess. 14. cap. 7. *de Reform.* col quale dichiara, che non abbiano a sperare dispensa dall' irregolarità quei che volontariamente uccisero un uomo quantunque il loro delitto sia occulto: *Cum etiam qui per industriam occiderit proximum suum, et per insidias ab Altari avelli debeat; qui sua voluntate homicidium perpetraverit, etiamsi crimen id nec ordine judiciario probatum, nec alia ratione publicum, sed occultum fuerit, nullo tempore ad sacros Ordines promoveri possit, nec illi aliqua ecclesiastica beneficia, etiamsi curam non habeant animarum, conferre liceat; sed omni Ordine ac beneficio, et officio ecclesiastico perpetuo careat.* Ed a ciò riflettendo inferisca che difficilmente si accorda una tal dispensa pei secolari che non hanno per anco ricevuto alcun ordine, con qualche difficoltà si concede pure a favore dei chierici che desiderano di essere promossi agli ordini maggiori; e con minore difficoltà pei sacerdoti, onde possano esercitare il loro ministero. Per la qual cosa avverta Vopisco di non manifestare il suo desiderio di avanzare negli ordini sacri, onde non avvenga che venendogli negata la dispensa non abbia con maggior sua confusione a ritirarsi dal chiericato. Certamente, dice il

Navarro *Manud. part.* 3. *cap.* 6., si ricerca per ottenere siffatta grazia una causa urgentissima e gravissima per la quale non potesse il chierico abbandonare lo stato ecclesiastico.

Al 3. Il rescritto della sacra Penitenzieria in simili dispense porta sempre delle clausule ossia condizioni, alle quali deve por mente il confessore che dev' eseguirlo. D'ordinario la prima di queste clausole è, *Si ita est*, vale a dire se la cosa è come fu esposta, e deve informarsi il confessore se sia vera la causa finale per cui viene concessa la grazia, ed essendo falsa eade affatto la grazia stessa, nè può avere alcun effetto. Si soggiugne poi *Injuncta ei gravi et diuturna salutari poenitentia*, per lo che deve il confessore nell' imporla aver riguardo bensì alla qualità ed allo stato della persona, ma insieme osservare ch' essa sia e grave e lunga. Quanto alla gravità dice il Navarro *l. c.* che può commettere il digiuno di due giorni in ogni settimana, o la recita dei salmi Penitensiali in ginocchioni una volta per settimana; e quanto al tempo, crede il citato autore, che debba fissarla almeno per un anno. Si aggiugne dipoi: *Heredibus occisi in eo., in quo de jure tenetur, satisfaciat, caute tamen, ne se prodat.* Il confessore dunque dev' imporre la soddisfazione dei danni che per l' omicidio hanno sofferto i figli, la moglie e gli eredi dell' ucciso, ed imporla così che venga eseguita con tale cautela, che giammai non possa venire scoperto l' omicida. Si procede ancora dicendo: *Et aliis quae de jure fuerint injungenda*, con che si vuole che il penitente abbia tutte le disposizioni che sono necessarie per ricevere l' assoluzione, e debba il confessore ingiungergli quanto come confessore crede opportuno. Nè qui finiscono le cose da osservarsi. Si legge in questi rescritti: *Demum dummodo praemissa occulta sint, et Lator absque scandalo vel periculo se detegendi reum delicti commissi a promotione ad ordines abstinere nequeat*, il che positivamente dimostra la causa finale della dispensa; si legge: *Cum eodem Latore suffragantibus sibi dignis poenitentiae fructibus et meritis*: il che spiega che il penitente sia di buona indole, e dia speranza di riuscir utile nella Chiesa; si legge: *Alioque ei canonico non obstante*, cioè impedimento, il che ha luogo quando il penitente abbia qual-

che altro canonico impedimento non espresso nella supplica; per cui la dispensa è invalida; si legge finalmente: *Quatenus ad id alias idoneus reperiatur*, il che esprime che deve poi il penitente essere conosciuto idoneo dal suo ordinario per essere promosso agli ordini. A tutte queste cose adunque deve riflettere il confessore prima di eseguire la dispensa impetrata.

Al 4. Vopisco dispensato dalla contratta irregolarità resta sempre incapace a conseguire qualunque benefizio ecclesiastico. Nelle lettere stesse della sacra Penitenzieria s' inchiude: *Quod remaneat inhabilis ad Beneficia ecclesiastica in futurum obtinenda*, i quali termini esprimono che se l' omicida pria del delitto avea ottenuto qualche benefizio, egli lo ritiene, poichè quantunque per l' omicidio possa venirne privato, tuttavia non lo perde se non per sentenza del giudice. Quindi è che il Confessore avvertirà Vopisco, che s' egli avea alcun beneficio; può ritenerlo, che se n' era stato provveduto dopo il suo delitto, se ne ritiri essendone stata nulla la collazione e ne restituisca perciò i frutti percetti, e che in seguito si astenga dal concorrervi se prima non ne venga abilitato dalla s. Sede.

Al 5. La forma dell' assoluzione e della dispensa è la seguente: *Misereatur tui etc. Indulgentiam etc. Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego authoritate ipsius, et authoritate Apostolica mihi specialiter delegata, absolvo te in primis a quibusvis sententiis, censuris et poenis Ecclesiasticis, quibus propter ea, quae confessus es, quomodolibet innodatus existis, et pariter eadem authoritate absolvo te a peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.*

Et pariter eadem authoritate Apostolica tecum dispenso super irregularitate, quam ex omicidio contraxisti, ut illa non obstante Clericali charactere insigniri ac ordines etiam Sacros et Presbyteratus suscipere, et postquam susceperis, in illis etiam in altaris ministerio ministrare licite possis et valeas. In nomine Patris etc. Passio D. N. J. C. etc.

Che se il penitente fosse Sacerdote, allora la parte della dispensa si cangerà in questo modo: *Deinde eadem authoritate Apostolica mihi specialiter delegata te-*

cum dispenso super irregularitate, quam ex homicidio contraxisti, ut illa non obstante in sacris Ordinibus etiam in Altaris ministerio ministrare licite possis et valeas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Passio D. N. J. C. etc.

CASO II.

* Lo stesso Vospico essendo stato assolto dall' irregolarità, e quindi anche promosso al Sacerdozio, desidera di conseguire un qualche Beneficio Ecclesiastico. Si raccomanda egli perciò al suo Confessore, affinchè gli ottenga dalla s. Sede l'abilitazione *ad Beneficia.* Come deve regolarsi il Confessore per compiacere Vopisco?

Il Confessore deve primieramente esaminare se Vopisco abbia un motivo giusto e reale d' impetrare un Benefizio. Nelle Lettere che su questo punto rilascia la sacra Penitenziaria si legge: *Cum autem dictus Lator hujusmodi inhabilitatem per aliquod tempus sustinuerit et pressus sive propria sive suorum paupertate, Beneficia recipere licite posse desideret.* Se dunque Vopisco è in tale bisogno di provedere alla sua sussistenza od a quella de' suoi genitori, nè può in altra materia accorrere alle sue necessità se non coll' impetrazione di un benefizio, potrà il Confessore dirigere le sue suppliche alla sacra penitenzieria esponendo che Vopisco era stato assolto dalla irregolarità contratta per omicidio volontario occulto, mediante la quale assoluzione e dispensa era stato promosso al Sacerdozio, e che ora per suffragare alla sua povertà desidera di essere abilitato *ad Beneficia.* Ma noti il Confessore che nella dispensa vi sarà la condizione *dummodo suffragantur sibi digni poenitentiae fructus et merita, salvis alioquin remanentibus omnibus aliis sibi in praedictis absolutione et dispensatione impositis*, cosicchè la grazia non potrà aver giammai il suo effetto, se Vopisco dopo il commesso delitto non avrà dati segni tali di emenda da meritare il favore Apostolico. Noti ancora che può essere Vopisco abilitato a conseguire qualsivoglia benefizio anche Curato e può venirgli questa abilitazione limitata ai soli benefizj semplici, e perciò dovrà egli avvertirnelo, onde non abbia ad esporsi a quei be-

nefizj pei quali continuasse ad essere incapace. Ottenuto il rescritto ecco la forma, di cui deve il Confessore servirsi nel foro di Penitenza. Dopo il *Dominus noster* che abbiamo riportato nel Caso precedente, soggiugnerà: *Insuper authoritate Apostolica mihi specialiter delegata, tecum dispenso, ut non obstante inhabilitate ad Beneficia Ecclesiastica, qua detineris, quaecumque Beneficia Ecclesiastica, tam cum Cura, quam sine Cura, quatenus tibi alias canonice conferantur, recipere et retinere, fructusque eorum percipere licite possis et valeas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.*

CASO III.

Un confessore riceve da Uniade un rescritto della sacra penitenzieria col quale viene dispensato dall' irregolarità di difetto dei natali. Cercasi come debba regolarsi il Confessore?

Per questa dispensa è necessario che il difetto sia occulto, altrimenti non vien concessa dalla sacra penitenzieria. Se il Confessore pertanto lo riconosce occulto, deve esaminare se sia vera la causa per cui fu accordata la dispensa, quale potrebbe essere che Uniade cercasse con questo modo di ovviar al danno che ne segue ai suoi fratelli legittimi restando esso nello stato secolare, od altro più giusto e ragionevole motivo. Fatto questo esame deve ancora conoscere se Uniade sia tale che meriti di essere dispensato, e se ha altri canonici impedimenti, conciossiachè v' è sempre in simili rescritti la clausola: *Et Latori digna virtutum merita suffragentur: aliudque Canonicum non obstet: Si ad id idoneus alias reperiatur*, del che si è parlato nel Caso primo di questo articolo. Finalmente avverta che quantunque in questi rescritti non vi sia l' assoluzione, nulladimeno devono essere eseguiti nella Sacramentale Confessione, e perciò vengono diretti al Confessore, ond' è che sarebbe di niun valore la dispensa, se eseguita venisse fuori del foro della Penitenza, come nota il Navarro *Manud. lib.* 1. *cap.* 2. *ad tert. claus.* La forma poi da usarsi è la seguente. Impartita l' assoluzione colle parole *Dominus noster etc.* secondo il solito, si soggiugne: *Insuper authoritate Apo-*

stolica mihi specialiter delegata tecum dispenso super defectu natalium et irregularitate, inde proveniente, ut praefato defectu et irregularitate non obstante Clericali charactere insigniri, et ad omnes etiam Sacros et Presbyteratus ordines promoveri et promotus in eis ministrare licite possis et valeas. In nomine Patris et Filii etc.

CASO IV.

* Geminio si ammogliò tre volte, ed essendo per la terza volta vedovo, ottenne dal Sommo Pontefice la dispensa dalla Bigamia per essere promosso agli ordini sacri. Si ricerca con quale causa si possa impetrare una tale dispensa, e se sia valida quella che impetrò Geminio avendo esposto di essere bigamo e non trigamo?

Per ottenere la dispensa dall' irregolarità che nasce da qualsivoglia specie di bigamia, basta il solo desiderio del postulante di essere ammesso allo stato chiericale per servire più strettamente a Dio. Scrive perciò Pietro Corrado *Prax. Dispens. Apost. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 20. spiegando la prima parte della supplica che deve innalzarsi alla santa Sede: *Devotionis fervore accensus, nec alia causae expressio requiri solet ad sic super bigamiae impedimento dispensandum nisi devotio ipsius Oratoris.* Secondo bensì lo stile della Curia Romana si deve spiegare la specie della Bigamia, per cui si domanda la dispensa, altrimenti si può correr pericolo che la dispensa stessa non possa avere verun effetto, come per appunto sarebbe allora che la dispensa parlasse della bigamia reale, ed il postulante fosse legato dall'impedimento della bigamia interpretativa.

Ora venendo a Geminio dice il Garzias *de Benef. p.* 8. *c.* 3. *n.* 79, che non è necessario di esprimere nella supplica il matrimonio tre o quattro volte contratto, nè che la prima volta fu contratto con una vergine e la seconda con una vedova, ed il Navarro *cons.* 2. *de bigam. num.* 4. *in fin.* soggiugne che non vi fu Pontefice che si sia curato della trigamia. Ma con pace dei citati chiarissimi Autori, mi dà gran peso quanto riferisce il Corrado *l. l. num.* 26. cioè, che alle volte fu negata la dispensa ad un trigamo, vale a dire a quello ch' avea sposato una vergine e poi una vedova. Se fu negata al tri-

gamo, la dispensa, ciò vuol certamente significare, che il Sommo Pontefice non calcola il trigamo come bigamo, che più difficilmente a quello che a questo accorda una tal grazia, e che perciò è necessario spiegare nella supplica il vero e reale stato del postulante. Se pertanto Geminio ha taciuto di essere trigamo, egli non può valersi della dispensa impetrata essendo surrettizia.

CASO V.

* Teodardo illegittimo fu dispensato dal Vescovo dall'irregolarità in quanto potesse ricevere la Tonsura e gli Ordini minori, e poscia ottenne dalla s. Sede di poter essere promosso al Sacerdozio. Ora volendo egli concorrere ad un Benefizio Curato, cercasi se sia capace a conseguirlo?

Rispondo che Teodardo fu dal Vescovo legittimamente dispensato onde poter ricevere gli Ordini minori, ed anche a poter conseguire un semplice benefizio curato, leggendosi nelle Decretali *c.* 1. *de fil. praesb.* in 6. *Is qui defectum patitur natalium, ex dispensatione Episcopi licite potest si et aliud Canonicum non obsistat ad ordines promoveri minores et obtinere beneficium, cui cura non imminet animarum.* Se poi ottenne la dispensa Apostolica in vigor della quale fu ordinato Sacerdote, è necessario per decidere il caso nostro esaminare la stessa dispensa e conoscere se vi sia inchiusa anche l'abilitazione *ad Beneficia*; conciossiachè può il Sommo Pontefice accordare l'ordinazione e non concedere l'abilitazione a conseguir Benefizj. Inoltre è necessario conoscere la qualità del Benefizio, cui Teodardo aspira. Infatti se si tratta di un semplice beneficio curato, egli può conseguirlo, allorchè nelle lettere Apostoliche di dispensa vi fu inchiusa l'abilitazione *ad Beneficia*; ma non già allora, che il Benefizio ha annessa una dignità od un Canonicato di Chiesa Cattedrale, commettendosi ai Vescovi di dispensare sempre colla clausola: *citra dispensationem ad dignitates, ac Canonicatus et Praebendas in Cathedralibus et Dignitates principales in Collegiatis Ecclesiis.*

Vegganssi altri Casi nell'Articolo *Dispense*.

LAICI.

CASO UNICO.

* Arnolfo avendo un Sacerdote in sua casa di pochissimi talenti, il quale è ben affetto a suo padre, si fa lecito di disprezzarlo, e talvolta lo ingiuria specialmente quando ode da lui qualche sciocchezza. Cercasi 1. Quali siano i doveri dei laici verso dei Sacerdoti. 2. Se pecchi Arnolfo così trattando col detto Sacerdote?

Al 1. I laici devono alle persone di Chiesa, e specialmente ai Sacerdoti amore, onore e riverenza. Lo insegna l'Apostolo s. Paolo scrivendo ai Tessalonicesi 1. Ep. 5. 12. *Rogamus autem vos fratres ut noveritis eos, qui laborant inter vos ... ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illorum : pacem habete cum illis.* Ed abbiamo inoltre nell' Ecclesiastico 7. 33. *Honora Deum ex tota anima tua, et honorifica Sacerdotes.* Il termine onorare, dice Cornelio A Lapide *in hunc loc.* nelle Scritture sante significa *amore*, *onore*, *riverenza*. E per verità considerando l' eminenza del loro stato ed i sacri loro ministeri; chi mai può contrastare che sieno loro dai laici tali officj dovuti? Noi non parleremo con argomenti nostri, ma con quelli dei Santi Padri ed assai brevemente, onde non apparisca che trattiamo la nostra causa. Il Grisostomo nell' Omelia 17. in Matth. così scrisse: *Sacerdotes Christi Vicarii sunt; qui honorat Sacerdotes Christi, Christum honorat.* E nel lib. 3. de Sacerdotio: *Per ipsos Sacerdotes Christum induimus, per quos filio Dei conjungimur, per ipsos membra beati ipsius capitis efficimur. Quomodo ergo nobis isti non sunt reverendi magis, quam reges aut judices, sed etiam nobis magis erunt honorabiles, quam parentes?*

Ma oltre l'amore, l' onore e la riverenza devono altresì i laici obbedirli nelle cose spettanti al loro uffizio, e

pagar loro con esattezza le decime e le altre contribuzioni che sono loro dovute. Quanto all' obbedienza ci dice l'Apostolo: *Obedite praepositis vestris, et subjacete eis; ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*; e quanto al contribuir loro ciò ch'è dovuto, soggiugne lo stesso Apostolo: *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, et de fructu illius non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? ... Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus?*

Al 2. La condotta di Arnolfo merita riprensione; e si deve anzi soggiugnere, che pecca tutte le volte che disprezza il Sacerdote, e che il suo peccato può essere anche mortale secondo le parole ed i fatti, coi quali l'ingiuria. Imperciocchè se i dispregi e le ingiurie riguardo a persone secolari non vanno esenti da colpa, quanto maggiore non dev' essere la colpa stessa, allorchè rivolte sono contro i ministri di Dio? Il dispregio e l'ingiuria contro de' Sacerdoti si rifonde in Dio stesso secondo quel detto di s. Agostino nel serm. 102, *de verbis Evangelii*: *Videte ne spernatis nos, ne ad illum perveniat injuria, quam nobis feceritis. Si enim non timetis nos, illum timete, qui dixit: qui vos spernit, me spernit.* Ed abbiamo nel vol. 5. della Biblioteca de' Padri, che Basilio Imperatore scrisse a Leone suo figliuolo: *Sicut propter te ministros tuos in honore habere justum est, ita et propter Deum Sacerdotes ejus magnifacere, et in pretio habere, sanctum. Sicut autem honor qui eis defertur, ad Deum pertinet: ita eorum contumelia, et contemptus longe etiam gravius ejus iram provocat.* Rifletta Arnolfo a queste parole, e vegga come e quanto manca al dover suo, ed al rispetto che deve al Sacerdote ch' ingiuria. Che se privo è di talenti, e perciò gli cadono talvolte delle sciocchezze, questo non è un titolo che giustifichi l'ingiuria. Alle volte si dà il nome di sciocchezza e di stolidità a certe dottrine, che non piacciono, perchè riprendono, e si giudica di poco talento quel Sacerdote, che scarso essendo d' ingegno limita il suo studio alla scienza propria strettamente del suo ministero. Comunque sia il Ministro della Chiesa, egli non lascia giammai di essere Ministro di Dio, ed esige più rispetto come tale, di quello che può esi-

gere colla più ricca copia di cognizioni. Scriveva perciò il Diacono Sant' Effrem *de Sacerdotio* : *Sicut fulgentissimum aurum, licet luto contaminatum, non percipit detrimentum, neque speciosissima margarita ex contactu quarumdam immundarum specierum ; ad eumdem modum nec Sacerdotium ab ullo sordidum redditur, quantumvis etiam indignus sit, qui illud suscipit.* Se così parlava il Santo de'Sacerdoti perversi, con qual maggior ragione non dobbiam dire lo stesso di quei, che non con vizj contaminano il sacro loro carattere, ma che non possono onorarlo come conviene per la mancanza di talenti? Si noti, ch' Iddio non volle punir colla morte Aronne, che prestò mano all' erezione del Vitello d' oro, perchè sacerdote, quando colla morte punì ben molti Israeliti. Da ciò si conchiuda, cosa pensar si debba di Arnolfo, che di frequente ingiuria e disprezza il Sacerdote che ha in casa.

LATTATRICE

CASO I.

Una donna che allatta nell' inverno un bambino molestissimo non sa in qual modo acquietarlo fuorchè col prenderlo seco in letto, e quantunque conosca di esser facile ad esser presa dal sonno e di esporre il bambino al pericolo di essere soffocato, tuttavolta seco se lo ritiene per non soffrire ogni notte ed il freddo, e la vigilia. Cercasi se atteso l' accennato pericolo possa ciò fare lecitamente?

È d' uopo avvertire prima di rispondere al quesito proposto, che il caso nostro non porta veruna difficoltà se si tratta di una nutrice, che preso avesse ad allattare il bambino ; conciossiachè essa sarebbe tenuta a restituirlo alla di lui madre, quando volesse liberarsi dall' incomodo gravissimo, che va a soffrire, anzichè esporlo al pericolo di rimaner soffocato. Nè parimenti incontra molta difficoltà, se la donna fosse la madre del bambino e potesse

procurargli una nutrice, poichè, sebbene la madre sia obbligata ad allattare il proprio figliuolo, tuttavia in tanto grave circostanza potrebbe darlo la notte ad altra donna onde non avventurare se stessa a qualche male, e sottrarre il bambino al pericolo di perdere la vita. La difficoltà nasce piuttosto allora, che si tratta della madre dell' infante; e di una madre in guisa povera, che non può procurare una balia, oppure non può rinvenirla. Ciò dunque premesso, rispondo al quesito.

Convien distinguere. Se il pericolo, cui si espone la donna di soffocare il bambino o mentre lo allatta, o mentre lo tiene con seco nel suo letto è pericolo prossimo, ella non può farlo, e se poi è rimoto sembra che sì, purchè usi le necessarie e convenienti cautele. Quanto alla prima parte egli è certo, che la morte anche di un infante è un mal maggiore nel solo ordine naturale di qualunque incomodo che soffrir possa la donna. L'ordine della carità esige, che il mal maggiore del prossimo specialmente innocente sia preferito al nostro minore, dovendosi amare il prossimo come noi stessi. Dunque il pericolo della morte del figliuolino dev' essere preferito all' incomodo della donna. Una sola eccezione potrebbe darsi, e sarebbe allora che l' incomodo fosse sì grande, che rendesse acerbissima la vita della madre, e più ancora della stessa morte, ovvero la esponesse a qualche gravissima malattia con pericolo di perdere la vita. Imperciocchè posta questa circostanza lo stesso ordine della carità ricerca, che la persona provvegga a se medesima, piuttostochè al bambino. Nessuno per verità è tenuto ad amare il prossimo più di se stesso, anzi quanto alla vita temporale, ed ai beni necessarj alla conservazione della vita medesima, ognuno è tenuto ad amar più se stesso, che il prossimo eguale od inferiore. Scrisse infatti sant' Agostino nel lib. *de Mendacio c. 6. Si pro illius temporali vita suam ipsam temporalem perdat, hoc non est jam diligere sicut seipsum, sed plusquam seipsum: quod sanae doctrinae regulam excedit.* In conseguenza quando si tratti di un incomodo sì grave, la regola da noi superiormente data soffre quest' eccezione. Per altro si noti, che questo caso non è da confondersi con ciò che d' ordinario avviene, nè si può dare il nome d' incomodo gravissimo a quei,

che le madri possono con un po' di pazienza tollerare, tantopiù che si sono volontariamente assoggettate a queste molestie col congiungersi in matrimonio. Nè parimenti si potrebbe giustificare una madre posta in sì grave circostanza, se potendo, non facesse vegliare una donna per avvisarla quando è presa dal sonno, e per porgerle il bambino quando ha bisogno del latte, poichè questo sarebbe un mezzo sicuro per conservare la salute alla madre e la vita all' infante.

Quanto alla seconda parte, cioè che può la donna lecitamente tenersi in letto con cautela il bambino allorchè il pericolo è rimoto, la ragione è evidente. L' incomodo gravissimo non è causa sufficiente a permetterle un tale pericolo? Usando le debite avvertenze non resta giustificata? Se l' ommettesse peccherebbe, non v' ha dubbio, gravissimamente, e succedendo la soffocazione sarebbe rea d' infanticidio. Ma se essa procura di stare svegliata nel tempo, che ha il bambino nel suo seno attaccato al suo petto: se mentre lo ha nel letto usa degli opportuni ripari per tenerlo alquanto da sè lontano, onde nel volgersi impensatamente non lo opprima, chi mai potrà condannarla? Su questo punto nel Can. *Consuluisti* 2. q. 5. scrisse così il sommo pontefice Stefano V. ad Umberto vescovo di Magonza: *Monendi sunt namque et protestandi parentes, ne tam tenellos secum in uno lecto collocent, ne negligentia qualibet proveniente suffocentur vel opprimantur, unde ipsi homicidii rei inveniantur.*

CASO II.

Una madre ovvero una nutrice a fronte delle riprensioni del suo confessore vuol tenere con seco in letto un suo bambino senza veruna cautela, perchè, come dice, ha tenuto tutti gli altri suoi figli, nè verun di essi fu soffocato. Cercasi 1. Se questa ragione giustifichi la donna. 2. Se il padre nutrizio, che dorme con questa donna, sia reo di peccato non impedendo siffatto disordine. 3. Che debba fare per impedirlo?

Al 1. La donna non può essere giustificata dall'esperienza, che ha, di non aver soffocato alcuno de' suoi figli, tenendoli seco in letto. Se il soffocamento non avvenne a

quelli, può dedursi, che non avverrà a questi? Cessa forse in questo modo ogni pericolo? L'omissione della debita cautela espone, non v'ha dubbio, l'infante al pericolo di perdere la vita, e questo basta per rendere la donna rea di mortale peccato, poichè siccome è contro la legge di natura l'infanticidio, così è contro la stessa legge il pericolo di commetterlo, dettando essa legge di schifarlo. Quindi nel cap. *Consuluisti* 2. p. 5. riportato nel Caso precedente, e nel cap. *Quaesitum de Poenitentiis et Remissionibus* sono sottoposti all'irregolarità quei parenti che ritengono nel proprio letto gl'infanti col pericolo di soffocarli, ed in varie Diocesi un tal caso è riservato, ed in alcune altresì vi è aggiunta la scomunica *latae* o *ferendae sententiae*.

Al 2. Pecca anche il padre o nutrizio. Egli è il capo della famiglia, e perciò egli deve correggere la consorte, ed ovviare a qualunque danno che può accadere. Deve dunque impedire il danno della prole coll'allontanare e togliere il pericolo che resti soffocata. Quindi parecchi autori non lasciano d'insegnare, ch'anche il marito è soggetto alla riserva, ove un tal peccato è riservato, poichè la riserva, come dice il P. Domenico Mansi al caso 6. dei riservati della Tabella di Lucca num. 6., non comprende soltanto quelle persone, cui spetta la cura del fanciullo, com'è la madre e la nutrice, ma qualsivoglia persona che lo tiene in letto con pericolo di soffocamento. Sarebbe infatti esente dalla riserva un'estranea, che dormisse con un infante? No per certo. Dunque anche il padre nel caso nostro, o il marito della nutrice dev'essere alla riserva soggetto; molto più ch'egli è obbligato a proibire alla donna di esporsi a tanto pericolo. Riferiamo a prova maggiore il testo del cap. *Quaesitum* sopracitato, il quale parla propriamente de' padri che dormono coi proprj figli nello stesso letto: *Quaesitum est*, *utrum Sacerdotibus Graecis*, *quibus legitimo matrimonio licet uti*, *poenitentia publica sit injungenda*, *si eam sibi postulent pro filiis oppressis injungi? Huic igitur consul. t. t. r. quod si ipsis procurantibus vel studiose negligentibus*, *filii in lectis reperiuntur oppressi*, *ab officio altaris debebunt perpetuo abstinere*, *et eis gravior quam Laicis*, *non tamen publica* (*nisi in publicum id veniat*)

poenitentia debet imponi. Verum si ex incuria ipsorum mortui inveniantur in cunis, et illud fuerit occultum, eis poenitentia pro arbitrio Poenitentiarii imponatur, et in terrorem aliorum ad tempus abstineant a celebratione Missarum.

Al 3. Deve procurare, che il bambino sia riposto in una culla, od in un letticciuolo a canto della madre o della nutrice. Se poi è così povero, che non abbia modo di collocarlo, sarà scusato se lo terrà nel proprio letto, purchè però usi ogni diligenza per allontanare il pericolo di soffocarlo riponendovi alcun riparo, che separi e tenga discosti gli uni dall'altro, come sarebbe un arco di legno sodo e consistente, ovvero secondo il Panormitano, il Gaetano ed il Navarro un capezzale, o cosa simile, ed abbia avvertenza, che le coltrici ed i pannolini non istiano immediatamente sulla faccia o bocca del fanciullo in modo da poterlo soffocare. Aggiungnerò coi citati Autori, che se il letto è di tale ampiezza, che può collocarsi il fanciullo ove la nutrice ed il marito non sogliono giugnere, non sarà cosa peccaminosa il tenervelo riposto. Insomma tutta la proibizione riguarda il pericolo dell'infanticidio, e quando questo pericolo è rimosso, cessa il divieto. Quindi nel Sinodo Aretino di mons. Guadagni così si legge spiegata la riserva posta nel nostro Caso: *Dummodo aliquo medio occurratur periculo suffocationis, eo modo, quo moraliter occurri potest, quando ex urgenti causa detineatur infans in eodem lecto absque capsula.*

CASO III.

* Babila avendo partorito un bambino vuol anche allattarlo, come conviene ai doveri di madre, ma il di lei marito esige di frequente il debito conjugale. Angustiata perciò ricorre al suo confessore, e domanda se possa opporsi al marito, o come debba regolarsi. Cercasi cosa il confessore le debba rispondere?

S. Gregorio Papa nel Can. *Ad ejus* dist. 5. vieta al marito l'accostarsi alle mogli loro, finchè allattano i loro bambini: *Ad ejus vero concubitum vir suus accedere non debet, quousque qui gignitur ablactetur.* Questo divieto

rigoroso del santo pontefice ha per fine, come ben si scorge dal lodato canone *Ad ejus*, di togliere il pravo costume di dar alle balie i proprj figli, e quindi soggiugne, che se vi fosse il pericolo dell'incontinenza nei mariti, allora vi sarebbe la causa giusta di sottrarsi dall'allattare. Ma questo divieto si deve intendere così largamente, che sia proibito alle madri di rendere il debito conjugale al marito in tutti i casi e per tutto il tempo che allattano? No per certo. Si deve intendere piuttosto per allora, come dicemmo, che non v'è nel marito il pericolo dell'incontinenza. Quindi il Confessore dirà a Babila, che quando non possa persuadere il marito ad astenersi senza danno della conjugale castità, ella deve obbedire, e seguitare ad allattare il Bambino finchè conosca che il latte non è corrotto. Che però avvenendo la corruzione del latte, deve in allora procurare all'infante una nutrice, onde non abbia a correre pericolo la di lui vita od almeno la di lui salute.

Ma se Babila soggiugnesse ch'ella è pronta ad obbedire, ma che si trova in uno stato di povertà così grande, che corrompendosi il latte non avrebbe modo di trovare una nutrice, ed il fanciullino avrebbe a perire: in questa circostanza, dice il Pontas, *V. Debit. Conjug. Caso* 31. che può negare al suo marito il debito conjugale, non potendo nemmen egli esigerlo col pericolo della morte della prole. *Quod si prae inopia prolis suae nutritioni per aliam prospicere nequeat, absolute marito suo debitum potest denegare, quod is cum periculo mortis suae prolis illud exigere nequeat.*

LEGAME

Vedi *Impedimenti Matrimoniali.*

LEGATI.

CASO I.

* Geta col suo testamento instituì erede Didio suo nipote, e fece un Legato a favore di Olimpio altro suo nipote. Quest' ultimo dopo aver ricevuto il Legato attaccò il testamento in giudizio, e provocò la sentenza d' invalidità, per entrar a parte dell' eredità *ab intestato*. Cercasi 1. Cosa sia il Legato, e se siano tutti i Legati di una stessa specie. 2. Chi possa far Legati. 3. Se Olimpio siasi reso indegno del Legato attaccando il testamento in giudizio?

Al 1. La Legge 36. *de Legatis* 2. dei Digesti chiama il Legato una donazione lasciata con testamento: *Legatum est donatio testamento relicta.* Nelle Istituzioni poi di Giustiniano §. 1. *de Legat.* si dice qualche cosa di più, aggiungendosi alla data definizione, che la donazion lasciata dal testatore deve prestarsi dall' erede: *Legatum est donatio quaedam a defuncto relicta ab haerede praestanda.* Ma questa definizione, per quanto a me sembra, abbraccia tanto il semplice Legato quanto l' intiera eredità testamentaria; perciocchè sì l' uno che l' altra si possono appellare donazioni dipendenti da testamento. Quindi il nostro Cod. Austriaco nel §. 535 ci dà una distinzione dicendo: » Se ad alcuno viene lasciata non » una parte di eredità in relazione al tutto, ma soltanto » una cosa singolare, una o più cose di certo genere, una » quantità o un diritto; il lascito, benchè il suo valo» re costituisca la maggior parte dell' eredità, si chiama » legato, e quegli a cui favore è ordinato non è erede, » ma legatario ». Il che certamente è conforme alla Legge 116 dei Digesti *de legat.* 1. ove il Legato si appella una parte dell' eredità: *Legatum est delibatio haereditatis, qua testator ex eo quod universum haeredis foret, alicui quid collatum velit.* Volendo dunque definire cosa sia il Legato, diremo, ch' egli è una parte dell' eredità lasciata con testamento o con codicillo. Tale pertanto si è la differenza, che passa tra i legatarj e l' erede, che

quei sono successori particolari del defunto, e questi è successore universale, e che quei possono essere nominati in un semplice codicillo, laddove questi dev' essere istituito con testamento, dicendo espressamente il citato Codice Austriaco §. 553. dietro il §. 34. *de Lege* delle Istituzioni di Giustiniano: » La dichiarazione di ultima vo» lontà colla quale s' istituisce un erede, dicesi testamen» *to*. Quella, che riguarda soltanto altre disposizioni, si » nomina codicillo (1). »

I Legati poi si possono distinguere in tre classi, cioè in puri, temporanei e condizionati. Si dicono puri quando non hanno nè tempo, nè condizione prescritta: si chiamano temporanei allorchè è determinato il tempo, e si appellano condizionati qualora hanno un peso od una condizione, dal cui adempimento dipende l' esecuzione del Legato.

Al 2. Chi è capace di far testamento è parimenti capace di lasciare Legati, conciossiachè se invalido è il testamento per incapacità nel testatore di testare, invalida è ancora la disposizione dei Legati. Noi tratteremo questo punto nell' articolo *Testamenti*.

Al 3. Anche i Legatarj devono essere persone capaci di ricevere i Legati, e ne sono capaci tutti quei che secondo la legge possono essere eredi. Siccome dunque vi sono delle persone indegne dell' eredità, così ve ne sono che indegne si rendono dei Legati. A senso della Legge 25. *C. de legat.* è indegno del Legato il legatario che occulta il testamento, in cui v' è il suo Legato per defraudare l' erede dell' eredità affinchè come dichiara la riferita Legge *qui alii nocendum esse existimavit, ipse suam sentiat jacturam.* Ora si dovrà porre tra gl' indegni Olimpio, che dopo aver ricevuto il Legato impugnò la validità del testamento di Geta? Per decidere questo punto di questione è necessario sapere se Olimpio abbia impugnata semplicemente la validità del Testamento o per mancanza di solennità o perchè non creduto testamento di Geta, ovvero se l' abbia impugnata promovendo contro il testamento un giudizio di falsità col pretendere cioè ch' esso testamento sia stato fabbricato da Didio erede istituito. Nel primo caso

(1) Vedi intorno a' legati il nostro *Cod. leg. civ. art.* 964. *e segg.*

Olimpio non ha voluto altro, fuorchè conoscere se il testamento sia veramente di Geta, oppure se lo stesso testamento abbia quegli estremi, ch' esige la Legge, e perciò non ha fatto veruna ingiuria al testatore, nè per conseguenza può essere privato del suo Legato. Ma nella seconda ipotesi egli ha inferita un' ingiuria gravissima all' erede, che rappresenta il Testatore, e venendo dal Giudice rigettata la sua domanda, deve essere privato del Legato. Così decide il Domat *de legat. part.* 2. *lib.* 4. *tit.* 2. *sect.* 2. *n.* 5. dietro la legge 5. §. 1. *ff. de his quae*: la quale precisamente stabilisce: *Qui legatum secutus postea falsum dixit, amittere debebit quod consecutus est.* Per altro io trovo di dover aggiugnere che l' obbligazione in Olimpio di restituire il legato ricevuto, di cui si rese indegno, non nasce pel giudizio contro di lui pronunciato sulla domanda di nullità; ma bensì può nascere da altro giudizio che lo dichiari indegno del Legato, e quindi opinerei, che il confessore non dovesse obbligarlo alla restituzione, innanzi a questo secondo giudizio; come pure penso, che non potesse lecitamente il confessore impedire a Didio di promnovere il giudizio dell' indegnità di Olimpio per ripetere da esso il Legato.

CASO II.

* Appio erede di Filippo vuol passare a Prisco due Legati, che da Filippo gli vennero fatti, ma Prisco ricusa di riceverli tutti e due, ed esige quello che non ha alcun peso, e rigetta l'altro che gli è oneroso. Cercasi se Appio sia tenuto a prestarsi secondo ciò che desidera Prisco?

L' erede, o quegli fra gli eredi, cui il Testatore impose l' obbligo di passare il Legato, è tenuto a soddisfarlo. Il Legatario poi è in libertà di accettare il Legato e di rinunciarvi, come si può accettare e ripudiare un' eredità. È di regola generale, dice il Domat nel luogo sopracitato *sect.* 1. *num.* 9. che chi ha più d' un legato è in libertà di accettare quello che più gli piace, e di ricusare gli altri. Sembra quindi, che Prisco nella nostra ipotesi abbia ragione, e che Appio debba prestarsi a seconda dei di lui desiderj. Ma soggiunge il chiariss.

autore soprallodato che così dispone generalmente la Legge 5. §. 1. *ff. de legat.* 2. ma che poi fa una eccezione pei casi, in cui vi fossero più Legati tra i quali ve ne fossero di onerosi. *Duobus legatis relictis, unum quidem repudiare, alterum vero amplecti posse respondetur. Sed si unum ex Legatis onus habet, et hoc repellatur, non idem dicendum est.* Dunque Prisco ha il torto, nè può pretendere ciò che gli è utile, e lasciar ciò che gli è di peso. E per verità quando il testatore lascia due Legati, l'uno utile, e l'altro oneroso, egli intende di beneficare il Legatario soltanto di quella utilità che supera l'aggravio di ambedue i Legati presi insieme, e non di dargli l'utile separato dal peso. In consegnenza può bensì il Legatario rinunciare ad ambedue i Legati, ma non può accettare soltanto il vantaggioso, perchè di questa maniera, l'erede resterebbe aggravato più di quello che ha inteso il Testatore, il quale congiungendo col Legato utile l'oneroso intese di privare l'erede di una porzione di sue sostanze, ed insieme di sollevarlo da un peso. Dunque non è tenuto Appio a prestarsi alle brame di Prisco, e Prisco può rinunciare i Legati, od accettando l'utile deve pure ricevere il Legato oneroso.

CASO III.

* Raffaello fece un Legato a Gavino, Mamerte e Serenio, mediante il quale Avidio di lui erede è tenuto a dar loro tutti insieme trecento scudi all'anno, e gli alimenti. Pubblicatosi il Testamento Avidio contò a Gavino e Mamerte cento scudi per cadauno, e nulla a Serenio per essere incapace di conseguire eredità, come condannato ad una pena, che porta con seco la morte civile, e gli negò pure gli alimenti. Cercasi se Avidio possa così regolarsi con sicura coscienza, oppure se debba dare a Serenio gli alimenti, e dividere a Gavino e Mamerte gli altri cento scudi?

L'Heineccio nel suo *Elementa juris Civilis lib.* 2. *tit.* 20. §. 626. sostiene, che siccome fra gli eredi, così fra i legatarj vi è il *jus accrescendi*, vale a dire che cedendo un legatario il suo diritto, la di lui porzione non è devoluta all'erede, ma bensì agli altri legatarj. Prova

questa sua opinione dicendo, che si presume tale essere la volontà del testatore, che il legato fatto a più persone non abbia ad essere dell'erede in veruna parte ... ma bensì dei legatarj: *Praesumitur sane testatorem noluisse ut res legata pluribus penes haeredem maneat, sed uno legatario deficiente illam totam collegatario relinqui maluisse.* Io convengo, che il Testatore istituendo l'erede intenda di beneficarlo di tutto il suo meno i legati, ma non posso persuadermi, che in generale dir si debba, che l'erede non entra nelle azioni del legatario che rinuncia semplicemente al suo diritto. Quindi son di parere che debbasi distinguere, cioè se il Testatore fece più legati l'uno separatamente dall'altro, e dispose che tutti i legatarj abbiano a partecipare per eguali porzioni, nè fece veruna sostituzione, allora ritengo coll'Heineccio, che la porzione di chi cede, si devolve agli altri collegatarj, ma non così quando i legati sono distinti, e distinti pure i Legatarj, nè vi sono sostituzioni. In questa ipotesi per verità il Testatore intende di beneficare le da lui nominate persone secondo la misura che ha fissata, e vuole l'erede padrone di tutto il resto, il che non si verifica nel primo caso, in cui si scorge a pien meriggio beneficato l'erede riguardo a tutto meno le cose legate. Il Codice Austriaco appoggia pienamente il mio parere stabilendo nel §. 689. che se non v'ha sostituzione, e *se tutto il legato fu lasciato a più persone indivisamente o espressamente per eguali porzioni, la porzione vacante accresce ai collegatarj*, e che fuori del caso della sostituzione e dell'altro già enunciato *il legato vacante rimane nella massa ereditaria*. Veggansi eziandio nei digesti le leggi 3. 4. 5. *de bonor. possess.* e la legge 7. *de regul. jur.*

Ciò posto essendo incapace Serenio di percepire Legati per aver perduta la vita civile, ed avendo Raffaello lasciati i trecento scudi indivisamente a Serenio, Gavino e Mamerte, ne segue che la porzione di Serenio deve essere di Gavino e Mamerte per eguale metà, e perciò Avilio è tenuto ad esborsar loro gli altri cento scudi. Quanto poi agli alimenti, siccome questi riguardano ciascuno particolarmente, così la porzione di Serenio incapace ad averli cede in vantaggio dell'erede. Ma è poi desso incapace a ricevere gli alimenti? Io dico di no col Domat

l. l. sect. 2. *num.* 7. e lo dimostra colla legge *de his quae pro non script.* delle Pandette. Sta infatti scritto: *Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relictum fuerit, pro non scripto est.* Il condannato ai metalli è incapace di aver qualunque eredità o legato, ma può avere gli alimenti facendosene per questi una speciale eccezione *extra causam alimentorum.* Dunque Avidio è tenuto a contare i cento scudi a Gavino e Mamerte, ed a prestare gli alimenti a Serenio.

CASO IV.

* Pelusio col suo testamento dispose, che fossero eredi i due suoi figliuoli Gellio e Laerzio: che Laerzio avesse un grosso Legato; che un Legato avessero i suoi consanguinei, e che un Legato avessero pure le persone di suo servizio. Vent'anni dopo che scrisse il suo testamento, cessò di vivere. Cercasi 1. Se possano gli Eredi essere insieme legatarj. 2. Quali consanguinei siano chiamati a goder del legato loro lasciato. 3. A quali persone di servizio appartenga il terzo legato?

Al 1. Se l'erede è un solo, non può essere insieme erede e legatario; ma bensì se gli eredi sono molti, possono essere anche legatarj, purchè il legato sia di somma o di cosa ineguale. Infatti quando l'erede è un solo, egli non può pagare a se medesimo il Legato, e quando sono molti che hanno un Legato eguale è inutile la disposizione testamentaria, poichè la divisione della sostanza ereditaria si fa in parti eguali, ed ognuno assume di pagare a se stesso il Legato. In conseguenza quando gli eredi sono due o molti, può il testatore distinguere l'uno dall'altro con un Legato, o distinguere tutti coll'assegnazione particolare di una cosa o somma. La legge 17. §. 2. *ff. de Legat.* 1. dice: *Si uni ex haeredibus fuerit legatum, hoc deberi ei officio judicis familiae erciscundae, manifestum est.* E conformemente a questa legge abbiamo il §. 648. del Codice Austriaco, che così si esprime: » Il testatore può anche legare ad uno o più eredi un prelegato, » a riguardo del quale debbono essi soltanto considerarsi » come legatarj ». Pelusio dunque nel suo testamento poteva distinguere Laerzio col Legato, e questi non è di

Pelusio soltanto erede, ma è erede insieme e legatario.

Al 2. Se Pelusio indicò nel suo testamento quali fra' suoi consanguinei vuole, che siano suoi Legatarj, la questione è decisa, poichè il Legato essere deve assolutamente di quei che sono indicati, nè gli altri consanguinei hanno diritto ad aver parte. Se poi omise questa indicazione, deve presumersi ch' egli abbia inteso i più prossimi dopo i suoi figli già da esso istituiti suoi eredi, quali sono i fratelli o figli del suo padre e di sua madre, i suoi nipoti ec. Così stabilisce il Codice Austriaco nel §. 682 con questi termini: » Il Legato lasciato ai » consanguinei, senza una più precisa dichiarazione, ce» de a vantaggio di quelli che sono i più prossimi secon» do l' ordine della successione intestata ». Secondo dunque questa legge devono essere chiamati al Legato quei che succederebbero a Pelusio se fosse defunto senza testamento, ed a questi secondo le loro rappresentanze si deve dividere il Legato. Ma siccome Pelusio lasciò eredi i suoi figli, così sembra che si debba intendere, che il legato abbia ad essere di quei che se mancassero i figli sarebbero di lui eredi, altrimenti il Legato sarebbe confondibile coll' eredità. Che se Pelusio oltre i due figli Gellio e Laerzio ne avesse degli altri, allora il Legato sarebbe di questi, come quei ch' avrebbero avuto a succedergli se mancato fosse senza testamento.

Al 3. Con pari distinzione rispondo a questo terzo quesito. Se Pelusio ha dichiarate le persone di suo servizio, queste sono quelle che hanno diritto al Legato; se poi non le dichiarò, si deve intendere che le persone cui spetta il Legato siano quelle che si trovarono al di lui servizio nel tempo della di lui morte. E per verità quando Pelusio scrisse il suo testamento, non lo scrisse affinchè avesse il suo effetto in quel tempo, ma bensì affinchè effetto avesse dopo la sua morte. Egli dunque non indicando le persone di suo servizio, non potè intendere fuorchè quelle che in attualità di servizio si fossero trovate nell' epoca della sua mancanza a' vivi. Se avesse voluto beneficar quelle che lo servivano quando scrisse la disposizione di sua ultima volontà, non l' avrebbe forse indicate? Se ciò non fece vuol dire, che intendeva quelle se si fossero per lui prestate fino alla sua morte, ovvero

quelle che sostituite alle prime lo avessero assistito nell'ultima sua malattia. Conforme è per noi la Legge Austriaca, leggendosi nel §. 683 « Se il testatore ordinò un legato a favore delle persone di suo servizio, e se le ha indicate soltanto sotto questo rapporto; si presume, che il legato debba conferirsi a quelle che si trovano al suo servizio nel tempo della sua morte ». Si soggiugne poi. « Nondimeno tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi la presunzione può essere tolta da contrarj e più forti motivi di presunzione, il che avrebbe luogo, ove da certe espressioni del testamento si potesse dedurre quali persone abbia inteso di beneficare, ed ove si potesse conchiudere che non gli ultimi, ma i primi domestici suoi sono stati da lui istituiti legatarj.

CASO V.

* Pisone fra i Legati che fece nel suo testamento, lasciò cento campi in una determinata situazione a Firmico, ed il suo anello di molto valore a Ticonio. Letto il testamento si scopre, che l'anello non era suo, com' egli credeva, e si sa ch' egli ha bensì molti beni, ma non campi. Cercasi a che sia tenuto l'erede verso Firmico e verso Ticonio.

Si può legare, dice la legge 41. *ff. de legat.* qualunque cosa ch'è in commercio di cui si può far uso, e che può passare da una ad altra persona: *Corpora legari omnia et jura et servitutes possunt.* Quindi nel Codice Austriaco v'è il §. 653., che dice: « Si può legare tutto ciò ch' è in commercio, cose, diritti, opere ed altre azioni che hanno valore ». Per altro nella Legge 19. §. *penult. et ult. ff. de legat.* 1. si fa un'eccezione dicendosi: *Campum Martium, aut Forum Romanum, vel Æ dem sacram legari non posse constat. Sed et ea praedia Caesaris, quae in forma patrimonii redacta sub procuratore patrimonii sunt si legentur, nec aestimatio eorum debet praestari.* Da quest' eccezione si raccoglie, ch' eccettuati i beni pubblici e sacri può il testatore legare qualunque bene anche non suo, come più chiaro apparisce dal paragrafo 4. delle Istituzioni *de legat.*, ove si legge: *Non solum testatoris vel haeredis res, sed etiam aliena legari*

potest. Da ciò pertanto ne segue, che poteva Pisone legare cento campi a Firmico sebbene non ne possedesse, e poteva legare l'anello a Ticonio sebbene non suo (1). Ma a che sarà tenuto l'erede di Pisone per questi Legati? A questo quesito rispondo separatamente.

L'erede primieramente di Pisone è tenuto a comperare i cento campi a Firmico colla sostanza del testatore, poichè questi col suo Legato non altro intese se non che Firmico avesse ad essere padrone di cento campi, e se sul testamento i campi sono indicati, è tenuto a comperare gli stessi campi indicati e non altri. Che se il proprietario dei campi designati non vuole alienarli, oppure non essendo stati indicati i campi non ne ritrova da poterne acquistare, egli è tenuto ad esborsare a Firmico il valore dei campi intesi dal testatore. La Legge su di ciò parla chiarissimamente. Nel §. 4. delle Istituz. *de legatis* si dice: *Aliena legari potest, ita ut haeres cogatur redimere eam et praestare, vel si eam non potest redimere, aestimationem ejus dare.* Lo stesso si scorge stabilito nella Leg. 30. §. *ult. ff. de leg.* 3. con questi termini: *Si aedes alienas, ut dares damnatus sis, neque eas ulla conditione emere possis, aestimare judicem oportere, Attejus scribit, quanti aedes sint, ut pretio soluto, haeres liberetur.*

Quanto poi a Ticonio rispondo con distinzione. Se Pisone non sapeva che l'anello non era suo, il legato è per se stesso nullo, poichè si deve presumere ch'egli non abbia voluto caricare l'erede del debito di acquistare l'anello, ma che abbia fatto il Legato ritenendolo per suo. Se poi Pisone sapeva che non era suo, allora l'erede è obbligato all'acquisto dell'anello. Nè si dica che diversamente si è risposto parlando dei cento campi, conciossiachè non avendo Pisone alcun campo non è da credersi, ch'egli abbia Legato dei campi che ritenesse per suoi; laddove legando l'anello è presumibile che lo riputasse suo, avendolo presso di sè. Anche su questo punto abbiamo nel citato paragrafo delle Istituzioni: *Quod autem diximus*

(1) **Quando il testatore abbia legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia o no il testatore saputo che essa non gli appartenea, *art.* 975.**

alienam rem posse legari, ita intelligendum est si defunctus sciebat alienam rem esse, non si ignorabat. Forsitan enim si scivisset alienam rem esse, non legasset. Et ita Divus. Pius rescripsit.

CASO VI.

* Aceone nel suo testamento lasciò ad Oliface una campagna, che indicò precisamente notandone il sito ed i confini. Cervozio fratello di Aceone e da esso indiviso, fece ad Oliface lo stesso Legato. Ambedue questi fratelli morirono nella stessa settimana, ed Oliface udito il secondo testamento spiegò delle pretese verso gli eredi; per aver oltre la campagna il valore della medesima in denaro per essere doppiamente legatario. Cercasi, se queste pretese sieno giuste?

Rispondo che no. Aceone essendo indiviso da Cervozio non avea sulla campagna altro diritto fuorchè per la metà, e similmente Cervozio avea un'azione estesa sulla campagna medesima per metà. Il Legato dunque che fece a l'uno e l'altro, non si estende se non al diritto che aveano rispettivamente, e quindi ambedue i Legati non comprendono, fuorchè tutta la campagna. La legge 5. §. 2. ff. de leg. 1. dice apertamente: *Cum fundus communis legatus sit, non adjecta portione, sed meum nominaverit, portionem deberi constat.* Inoltre ben riflettendo alla volontà dei testatori, essi null'altro vollero, fuor solo che Oliface abbia quel fondo, e perciò più del fondo egli non può pretendere. *Quando*, scrive il Domat p. 2. lib. 4. tit. 2. sez. 3. n. 10. *il legatario conseguisce la cosa, che amendue i testatori volevano dargli, rimane adempiuta la loro volontà.* Nè si dica, che quando il testatore ha legato un fondo non suo, l'erede è tenuto ad acquistarlo, ovvero a pagarne il prezzo. Imperciocchè diversa è la circostanza di allora quando il legato è di un bene che il testatore non possede, da quella nella quale dispone per legato di un bene che ha per metà. Nel primo caso si vede apertamente, che il testatore vuole che l'erede sia tenuto a provedere il legatario del bene che assegna a di lui favore, ma nel secondo non fa che destinare a di lui vantaggio quel diritto ch'egli gode. Sia-

come è nullo il legato di una cosa che il testatore crede sua, e non è in fatto, così si può dire che nullo sarebbe per metà il legato di una cosa, di cui per metà soltanto il testatore ne fosse il padrone. Oliface avrebbe ragione di pretendere la campagna, se in virtù del testamento di Aceone ne avesse avuto il valore e poi ne fosse stato istituito legatario da Cervozio, ma non può avere ed i campi ed il valore nel caso nostro.

CASO VII.

* Annio assolse nel suo testamento Egidio da un debito che avea verso di lui, e simile benefizio fece a Teodoro di lui debitore insolidariamente con Roberto. Cercasi se Egidio, Teodoro e Roberto possano temere di essere molestati dagli eredi di Annio?

Anche i debiti possono essere soggetto di un Legato. *Liberationem debitori posse legari jam certum est*, dice la legge, 3. *ff. de libera leg.* Anzi può un testatore assolvere dai debiti o da porzione di essi tutti i suoi debitori, essendovi nella Legge 1. dello stesso titolo indicato: *Omnibus debitoribus ea, quae debent, recte legantur, licet domini eorum sint.* Fin qui duuque non v' ha dubbio, che sia valido il Legato che fece Annio ad Egidio ed a Teodoro. Ma possono essi essere molestati dagli eredi di Anuio? Per rispondere a questo quesito è necessario conoscere previamente, se Annio poteva così disporre, cioè se potea rimettere il debito senza pregiudicare i suoi creditori, e senza ledere la legittima dovuta ai suoi figliuoli. Se nessun danno ne deriva da questa disposizione ai creditori, nè sono lesi i diritti dei figli, tanto Egidio quanto Teodoro possono vivere tranquillamente, nè temere alcuna molestia. Pel contrario se i creditori non trovano con che coprire i loro crediti colla residua sostanza di Annio, ed i figli restano senza ciò che loro spetta, egli è chiaro che il legato non può avere il suo effetto, conciossiachè il debitore legatario non rimane giammai liberato del suo debito se non pagati i creditori, e data la legittima ai figliuoli. Quale ingiustizia infatti non vi sarebbe se un testatore potesse sciogliere un debitore dal suo debito, e frattanto dovessero restar esposti e non

soddisfatti quei che devono avere da lui? Qual ingiustizia se i figli per tali disposizioni avessero ad essere defraudati nei loro diritti? Il testatore in questo caso disponerebbe di ciò che non ha perchè ciò che ha è suo, quando sono pagati i debiti e data la legittima ai figli (1).

Ma supposto che per parte degli eredi e dei creditori non possano essere molestati Egidio e Teodoro, si può dire lo stesso anche di Roberto, che non è nominato nel testamento, ma ch' è debitore insolidato con Teodoro? Se dal testamento si raccoglie, che Annio ha voluto annullare il suo credito in benefizio della società ch' evvi tra Teodoro e Roberto, allora anche quest' ultimo può tenersi disobbligato dal pagamento, quantunque nel testamento non si legga il suo nome. Ma se ciò non si rileva, il povero Roberto può essere chiamato a pagare la sua porzione, se oltre la rispondenza per tutto il debito è debitore di una sola porzione, ed a pagare il debito per intiero s' egli ne fosse il debitore, e Teodoro non avesse fuorchè assunta la rispondenza insolidata. In questo caso per verità si deve dire, che Annio sciolse Teodoro da tuttociò che gli doveva, e che non sciolse Roberto, sicchè vivo per Roberto il debito ed è tenuto ad estinguerlo. Tanto si raccoglie dalla Legge 3. §. 4. *ff. de lib. leg.* espressa in questi termini. *Quaeritur, an et ille socius pro legatario habeatur, cujus nomen in testamento scriptum non est: licet commodum ex testamento ad utrumque pertineat, si socii sint. Et verum non solum eum, cujus nomen in testamento scriptum est legatarium habendum, verum eum quoque qui non est scriptus, si et in ejus contemplationem liberatio relicta esset.*

CASO VIII.

* Gregorio lascia la sua tabacchiera d' oro in Legato a Pompeo. Al momento della sua morte questa tabacchiera si trova in pegno per venti zecchini. Cercasi se l' erede sia tenuto a redimerla col proprio denaro per darla a Pompeo?

Per rispondere a questo quesito premettiamo ciò che

(1) Vedi l' *art.* 978.

fu stabilito nella Legge 6. C. *de fideicom.* Sta scritto in questa Legge: *Praedia obligata per legatum vel fideicommissum relicta haeres luere debet.* Dopo si aggiugne: *Maxime cum testator conditionem eorum non ignoravit, aut si scisset, legaturus tibi aliud, quod minus non esset fuisset.* Si vede pertanto che, secondo la detta Legge, l' erede è tenuto a redimere il pegno per darlo al legatario tutte le volte però che consta essere stato il testatore a cognizione che la cosa disposta in Legato era presso del suo creditore. In conseguenza se Gregorio sapeva di aver in pegno la tabacchiera che lasciò a Pompeo, l' erede di lui deve esborsare il denaro necessario a redimerla. Per altro nota opportunamente il ch. Domat *part.* 2. *lib.* 4. *tit.* 2. *sect.* 3. *num.* 17. che potrebbe darsi il caso in cui non l' erede, ma Pompeo fosse obbligato a riscuotere il pegno volendo precepire il Legato, ancorchè Gregorio fosse stato a cognizione che la tabacchiera sna era in pegno. Ciò sarebbe allora che il testatore sapendo che la tabacchiera esisteva in pegno gli avessa addossato il pagamento del debito: conciossiachè in qneste ipotesi egli verrebbe ad essere legatario col peso di estinguere il debito. Quindi conchiude che il legatario, quando non è obbligato espressamente dal Testatore, non è mai tenuto a redimere il pegno a senso della legge citata tanto allora che il testatore era a cognizione del pegno, quanto e molto più allora che lo sapeva: poichè in qnesta ipotesi ha obbligato l' erede a pagare il debito, dovendosi sempre presumere che sia sua volontà che il legatario abbia la cosa legata (1).

CASO IX.

* Innico lasciò a Biagio duecento sacchi di formento da prendersi dal suo granajo, legò a Francesco trecento sacchi di sorgo da prelevarsi dal raccolto prossimo a farsi nelle sue campagne. Pubblicato il testamento non vi fu nel granajo tanta quantità di formento, e caduta la tempesta si raccoglie dai di lui campi soli cinquanta sac-

(1) Vedi gli *art.* 974. 975.

chi di sorgo. Cercasi se l'erede sia tenuto a soddisfare intieramente ambedue i Legati?

Quando il testatore determina la quantità di grano, e non determina il luogo da cui deve prendersi, egli non v'ha dubbio che l'erede è tenuto a provederla allorchè manca nella eredità. Se infatti un testatore lascia una somma determinata in denaro, chi mai pensa che non trovando presso di lui questa somma sia sciolto l'erede dal debito di pagarla? Lo stesso deve dirsi intorno alla quantità di grano. Così stabilisce la Legge 3. *ff. de trit. vin. vel ol. legat.* Ma non si può di questa maniera conchiudere nel caso nostro. Iunico fece il Legato dei 200. sacchi di formento da prendersi dal suo granajo, e di trecento sacchi di sorgo da prelevarsi dal raccolto. Determinò dunqne il luogo, e stabilì il fondo. La circostanza perciò dei due legatarj non può essere regolata dalla Legge anzidetta, ma si deve stabilire che Biagio e Francesco devono contentarsi della quantità di grano che trova quegli sul granajo, e questi sul raccolto. Questa nostra sentenza è appoggiata alla Legge 8. §. 2. *ff. de legat.* 2. la quale dice: *Si quis legaverit ex illo dolio amphoras decem: et si non decem sed pauciores, inveniri possint: non extinguitur legatum; sed hoc tantummodo accipit, quod invenitur.* E conformemente a questa Legge abbiamo nel Codice Austriaco il §. 657. in questi termini: » Quando il testatore espressamente lega soltanto dal suo patrimonio una o più cose di un certo genere, e nell'asse ereditario non trovisi veruna di tali cose, il legato è senza effetto. Che se esistano bene ma non nella quantità determinata, il legatario deve rimaner soddisfatto con quelle che vi sono. » Dunque l'erede non è tenuto a supplire tanto a Biagio quanto a Francesco la quantità di grano che manca da quella loro lasciata del Testatore Iunico.

CASO X.

* Pisone fa un legato de' suoi mobili a Cajo, delle sue gioje a Vestino, del suo oro ed argento a Publio, del suo denaro a Remo. Cercasi cosa aver debba ciascuno dei detti legatarj?

Per determinare cosa comprenda il legato de' mobili

è necessario ponderare assai bene i termini del testamento, poichè questo legato può essere ampliato o ristretto secondo l'espressione, di cui si è servito il testatore per dinotare la sua volontà. Il legato infatti può essere limitato ai mobili di casa, a quei di campagna ed a quei anche solamente della propria camera. Inoltre può apparire, che debbasi il legato restringere ai mobili che il testatore avea in tempo del testamento, e non quei che ha acquistato dopo il testamento, ond'è che la Legge 7. ff. *de aur. argent.* stabilisce, che quando il testatore non esprime altro, che la mia veste, il mio argento, si deve ritenere, che il legatario non possa pretendere fuorchè quello che il testatore aveva al tempo del testamento, perchè il termine *mio* esprime il presente e non il futuro: *Si ita esset legatum VESTEM MEAM, ARGENTUM MEUM, DAMNAS ESTO DARE: id legatum videtur, quod testamenti tempore fuisset. Quia praesens tempus semper intelligeretur, si aliud comprehensum non esset. Nam cum dicit VESTEM MEAM, ARGENTUM MEUM, hac demonstratione MEUM, praesens non futurum tempus ostendit.* Dall'esame dunque delle espressioni del testamento si deve desumere fin dove s'estende il legato. Si noti finalmente, che se il testatore ha usato soltanto la voce *mobili* si deve intendere, che egli fra i suoi mobili ha lasciato al legatario quei, che occorrono all'uso decente dell'abitazione. Se poi ha aggiunto la voce *suppellettili*, allora s'intendono anche gli utensili che servono per l'economia della casa, non però gli strumenti necessarj per l'esercizio di un'arte o d'una professione, quando non vi sia una dichiarazione più precisa. Così nel §. 674. del Codice Universale Austriaco.

Anche quanto al legato di Vestino fa d'uopo conoscere il termine del testatore. Il §. 678. del citato Codice determina ciò che si deve intendere secondo l'espressione, che leggesi nel testamento. Noi lo riportiamo a lume, come pienamente conforme a quanto è disposto nei Digesti: » Sotto il nome di *gemme* s'intendono d'or» dinario le sole pietre preziose, e le buone; sotto quello » di *gioje* anche le pietre false, e gli ornamenti com» posti o coperti di oro o d'argento destinati ad ador-

» nare la persona, e sotto in nome di *abbigliamento* si » intendono quelle cose che, eccettuate e le gioje e le vesti, » servono all' abbellimento della persona ». Ora essendo Vestino legatario delle sole gioje si raccoglie dall' esposta legge, ch' egli deve avere le pietre preziose ed anche false, e tutti gli ornamenti fregiati d' oro ovvero d' argento, che sogliono usarsi per ornamento della persona.

Il legato poi fatto a Publio comprende soltanto l'oro e l' argento lavorato e non lavorato, non però le monete, le quali vengono sempre non col nome del metallo, ma con quello di danaro. Così anche stabilisce il §. 679. del Codice Austriaco, dicendo: » Il legato dell' oro e » dell'argento comprende il lavorato, ma non quello in » moneta ». Nè si può intendere coll' espressione oro ed argento, che il testatore abbracci anche quelle cose, nelle quali vi è parte di questi metalli, e servono soltanto di ornamento. Imperciocchè dicendosi oro ed argento, s' intende tuttociò ch' è puro oro e puro argento. Quindi nel citato paragrafo si soggiugne: » Nè quello » (cioè oro ed argento) che costituisce soltanto una par» te od ornamento d' un altro effetto ereditario, come, » a cagione d' esempio, d'un orologio, d'una tabacchiera ».

Finalmente pel legato di Remo non sono soltanto a lui dovute le monete in corso ossia il danaro contante, ma ben anche i viglietti che in commercio tengono luogo di danaro, stabilendo la Legge Austriaca nel §. 680: » Al danaro contante appartengono anche quelle carte » di pubblico credito, che nell' ordinario commercio ten» gon luogo di danaro effettivo (1) ».

CASO XI.

*** Appio, legatario delle biancherie e dei crediti di Stefano, pretende dal di lui erede anche i merletti ed i capitali iscritti sopra gl' immobili. Cercasi se abbia ragione?**

Rispondo, che ha torto. I merletti non si comprendono nelle biancherie a meno che non siano attaccati alle medesime per modo, che debbansi considerare una

(1) Vedi l' *art.* 458. *e segg.*

sola cosa. » Le biancherie, dice il §. 679. del Codice » Austriaco, non sono comprese nelle vesti, nè i mer» letti nelle biancherie, ma appartengono piuttosto alle » cose destinate all'abbigliamento ». Col nome poi di crediti non si possono intendere i crediti inscritti aventi ipoteca sopra gli immobili, disponendo altrimenti la legge, come può vedersi nel §. 668. del citato Codice espresso in questi termini: » Sotto il legato di tutti i » crediti non si comprendono i crediti consistenti in pub» bliche obbligazioni, nè i capitali inscritti sopra beni » immobili, nè le pretese nascenti da un diritto reale ». Dunque è infondata ed insussistente la pretesa di Appio.

CASO XII.

* Onorio è legatario di un armadio, e l'erede gli contrasta quanto si trovò dentro dell'armadio al tempo della morte del testatore. Cercasi se Onorio possa pretendere tutto, oppure se l'erede possa negargli le cose che vi si trovarono?

Scrive assai bene il Domat *part.* 2. *lib.* 4. *tit.* 2. *sect.* 4. *num.* 3. che la regola generale per conoscere l'intenzione del testatore nel determinare il legato è quella di esaminare la maniera con cui egli si è spiegato, interpretandola secondo le circostanze e secondo gli usi del paese. Onorio è legatario di un armadio, e chi può dire che non lo sia altresì di ciò che contiene l'armadio? Gli accessorj seguono sempre il principale, e possono essere di maggior valore della cosa legata. I diamanti, per esempio, che sono incassati nel coperchio d'una mostra sono un ornamento accessorio, e vanno uniti al legato della mostra. È vero, che le cose contenute nell'armadio non sono accessorj così decisi, che non possano essere separati dall'armadio medesimo, e non possa di essi altrimenti disporre il testatore dopo aver disposto dell'armadio, ma chi potrà interpretare, che il testatore nel nostro caso abbia inteso l'armadio solo, o l'armadio colle cose contenute senza leggere le parole precise, colle quali si è espresso? Ritenuto però che il testatore abbia detto *lascio il tale armadio* ad Onorio, che si dovrà decidere? Il Codice Austriaco stabilisce su que-

sto punto delle leggi, le quali, per quanto mi sembra, interpretano egregiamente la volontà dubbia del Testatore. Nel §. 676. così dice, » che se il ripostiglio è mo» bile, o almeno esistente separatamente per sè, il lega» tario può domandare soltanto il ripostiglio, ma non le » cose che vi si trovano ». E nel §. 675. trattandosi di un ripostiglio che forma parte di qualche tutto, vuole che si presuma » che siano state legate quelle cose che » vi si trovano al tempo della morte del testatore, ed » alla custodia delle quali fu il ripostiglio destinato per » sua natura, o di cui si è ordinariamente servito il te» statore ». Ora venendo al caso nostro io soggiungo, che se l'armadio è infisso nel muro e forma parte di esso, Onorio ha diritto alle cose che conteneva, ma non allora che fosse per se stesso sussistente. La prova di quest' asserzione discende dalla legge suesposta. Ed infatti quando il testatore legò un armadio mobile, separato dal muro, è facile l'intendere ch'egli ebbe intenzione di disporre dell'armadio, e non delle cose che in esso custodiva; ma quando legò l'armadio che sta unito al muro, chi non vede, ch' egli non potea intendere di dar ciò che non può levarsi, ma bensì quello che nell'armadio si può togliere, quali sono le cose nell' armadio custodite? Nel nostro dubbio adunque penso, che con questa distinzione regolare si debbano le pretese di Onorio. (1).

CASO XIII.

* Eolo lasciò a Prisco una cassetta con tuttociò che v' è dentro. Trovandosi in detta cassetta oltre alle gioje, anche gl' istromenti dei di lui acquisti, si cerca se anche questi istromenti debbansi comprendere nel legato?

Questo punto è deciso dal §. 677. del Codice Austriaco, che riportiamo: » Se viene legato un armadio, » un cassettone o una cassetta con tutte le cose ivi esisten» ti, s' intendono compresi nel Legato anche l'oro e » l'argento, le gioje ed il danaro contante, e anche i » chirografi d' obbligazione del legatario verso il testa» tore. Gli altri chirografi o istrumenti, sui quali si fon-

(1) Vedi l' *art.* 972.

» dano i crediti e i diritti del testatore, non si ritengo» no compresi nel Legato, se non quando essi eccettua» ti, null' altro vi sia nel ripostiglio ». E per verità entrando nello spirito di questa legge facilmente si conosce con quanta sapienza interpretata viene in siffatta ipotesi la volontà del testatore. È mai presumibile, che un testatore comprenda fra le cose contenute nella cassetta i chirografi e gli istromenti di crediti e di acquisti, dicendo soltanto, *lascio la cassetta con quanto in essa si contiene*? Non avrebbe aggiunto *colle carte eziandio di credito*, qualora avesse voluto far di queste il Legato? Ciò è evidente, com' è pure fondatamente presumibile, che lasciò queste carte, allorchè esse sole formano quel tutto che la cassetta contiene. Contuttociò quand'anche fosse non consentaneo ad una ragionevole interpretazione questo senso, che si vuole dalla legge attribuito al legato di una cassetta con quanto contiene, la legge esige che così s' interpreti, e così si deve interpretrare, essendo la legge che accorda il privilegio di far testamento, come altrove abbiam dimostrato. Dunque Prisco legatario può aver le gioje ritrovate nella cassetta legatagli, ma non gl' istromenti.

CASO XIV.

* Marcio dispose che sia data a Svetonio la sua casa di campagna. Cercasi se l' erede debba consegnarla fornita come si trova, e cederla unitamente al cortile ed al giardino?

Marcio nel suo testamento lasciò la casa, e non parlò dei mobili. Dunque l' erede non è tenuto a darla al legatario Svetonio fornita come si trova. Qual conseguenza più legittima? Abbiamo anche la legge 21. *ff. de inst. vel instrum leg.* che così si esprime: *Quaecumque infixa, inaedificataque sunt, fundo legato continentur.* Secondo questa legge appartiene al fondo legato tutto quello ch' è infisso nel muro e forma parte del fondo, come sono le pitture nella parete, gli ornamenti incastrati col gesso per non essere più rimossi. Ma così è che i mobili inservienti a fornire la casa non sono di tal natura. Dunque col legato della casa non si debbono inten-

dere anche i mobili. Ma che direm del giardino e del cortile? Se il giardino è annesso alla casa, com'è annesso il cortile, non v'ha dubbio, che debba essere sì l'uno che l'altro compresi nel Legato. In tale ipotesi anche il giardino forma parte della casa, e perciò è inseparabile. E chi mai può presumere che il Testatore abbia in un legato di questa natura separato dalla casa il giardino annesso ed il cortile? Se poi il giardino fosse lontano, allora non si potrebbe comprendere a meno che il Testatore non avesse spiegato con più precisi termini la sua volontà. L'erede dunque di Marcio è tenuto a dare la casa a Svetonio senza fornimenti bensì, ma col giardino ed il cortile che vi sono annessi. Veggasi Domat *part.* 2. *lib.* 4. *tit.* 3. *sect.* 4. *num.* 4.

CASO XV.

* Curzio scrisse il suo testamento, e fece in esse il Legato di un suo fondo a Properzio. Indi prima di finire i suoi giorni acquistò alcuni campi che unì al fondo suddetto, e sopra lo stesso fondo fabbricò una casa. Cercasi se appartenga a Properzio in virtù del Legato tanto la fabbrica, quanto i campi acquistati posteriormente dal Testatore?

Si suppone in questo caso che Curzio non abbia rinnovato il suo testamento, nè abbia indicato che la sua volontà è di lasciar il solo primo fondo a Properzio, nè il fondo colla fabbrica e coi campi; perciocchè se così fosse non vi sarebbe luogo a questione. Infatti se il testamento fosse posteriore all'acquisto ed alla fabbrica, chi avrebbe a dubitare che Properzio fosse legatario non già solo del fondo, ma altresì della fabbrica ivi eretta e dei campi che vi annesse? E nessun dubbio poi potrebbe insorgere allora che avesse manifestata precisamente la sua volontà. Ciò dunque supposto, rispondo primieramente intorno alla Casa. La legge 44. §. 4. dei Digesti *de leg.* 1. fa al nostro proposito. In questa sta scritto: *Si areae legatae domus imposita sit, debebitur legatario, nisi testator mutaverit voluntatem.* Per questa Legge adunque, qualora Curzio non abbia cangiato volontà, va Properzio ad essere di lui legatario e del fon-

do e della fabbrica che Curzio stesso vi eresse. Nè sembra che altrimenti interpretar si possa la volontà di Curzio. Quando egli fabbricò la Casa sul fondo che stabilì in Legato, è presumibile che sapesse aver egli disposto del fondo stesso a favor di Properzio. Se quindi non cangiò il testamento, si deve ritenere che egli abbia voluto che anche la Casa formi parte del Legato, come un accrescimento del fondo inseparabile dal fondo medesimo. Dunque Properzio ha diritto per il legato e al fondo ed alla fabbrica, non avendo Curzio altrimenti dichiarata la sua volontà.

Per rapporto poi ai campi annessi rispondo con distinzione, supposto sempre che nel testamento non si legga un'indicazione precisa del fondo, nel qual caso conviene stare ai limiti segnati nel testamento. Se i campi di nuovo acquisto sono annessi così al fondo antico, che hanno una sola natura e formano un solo tutto, io son d'opinione che anche il nuovo acquisto appartenga al legatario. Le ragioni sono le stesse che si sono superiormente esposte intorno alla casa, nè è giammai da presumersi, che Curzio volendo Properzio legatario del primo fondo soltanto, non avesse dipoi espressa la sua volontà o con nuovo testamento, o con codicillo per dichiarare che nel legato non sono compresi i campi di nuovo acquisto. In appoggio di questa mia opinione milita la Legge 10. dei Digesti *de leg.* 2. concepita in questi termini: 2. *Si quis post testamentum fundo Titiano legato partem aliquam adjecerit, quam fundi Titiani destinaret; id quod adjectum est, exigi a legatario potest.* Ma se i campi posteriormente acquistati sono di una natura diversa, per esempio i primi sono un orto e gli altri sono un prato, allora siccome non possono dirsi questi ultimi incorporati coi primi e costituenti un solo podere, così non possono intendersi compresi nel Legato, quando per altro non vi siano circostanze tali che dimostrino evidentemente essere stata così l'intenzione del testatore. Infatti egli è chiaro che in questa seconda ipotesi era necessario che Curzio rinnovasse il suo Legato, se voleva estenderlo anche al nuovo acquisto; e non avendo ciò fatto, si deve interpretare che l'abbia voluto

ristretto al fondo che aveva nel tempo in cui scrisse il suo testamento (1).

CASO XVI.

* Cervisio lasciò a Fausta gli alimenti. Reginaldo erede di Cervisio non vuole contribuirle fuorchè il vitto ed il vestito, e non l'abitazione. Fausta pel contrario esige tutto. Cercasi chi abbia ragione?

Quando Cervisio nel suo testamento lasciò semplicemente gli alimenti a Fausta senza limitarli al vitto ed al vestito, ella ha ragione di pretendere altresì la casa ossia l'abitazione. Sono pienamente concordi le Leggi Romane colle Leggi Austriache nello stabilire che col nome di alimenti s'intende il vitto, il vestito, l'abitazione. E tra quelle e queste v'ha solo questa differenza, che le Austriache sotto il nome di alimenti comprendono anche l'educazione, laddove le Romane ammettono l'educazione quando gli alimenti sono dovuti *jure sanguinis*, come può vedersi nella Legge 4. *ff. pupill. educar. debeat.* Noi esponiamo in conferma della nostra opinione e le une e le altre. Nei Digesti Legge 6. *de aliment. vel cib. leg.* abbiamo: *Legatis alimentis cibaria et vestitus et habitatio debebitur; quia sine his ali corpus non potest, caeteraque, quae ad disciplinam pertinent legato non continentur.* E nella legge 7. dello stesso titolo si fa l'eccezione: *Nisi aliud testatorem sensisse probetur.* Quanto poi alla qualità degli alimenti nella Legge 22. dei Digesti *de alim. vel cib. leg.* sta scritto: *Cum alimenta per fideicommissum relicta sunt, non adjecta quantitate, ante omnia inspiciendum est, quae defunctus solitus fuerat ei praestare; deinde quid caeteris ejusdem ordinis reliquerit: si neutrum apparuerit, tum ex facultatibus defuncti, et charitate ejus, cui fideicommissum datum erit, modus statui debebit.* E così il Codice Austriaco nel §. 672: » Il legato di alimenti *ossia* di mantenimento comprende il vitto, il vestito, l'abitazione » e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, » e comprende in oltre la necessaria istruzione. Tuttociò

(1) Vedi l'*art.* 973.

» si contiene anche sotto la denominazione di educazio-
» ne. L'educazione termina colla maggior età. Sotto il
» legato di vitto s'intende cibo e bevanda per tutta la
» vita ». Indi nel §. 673: » La misura dei legati ac-
» cennati nel precedente §. quando non si manifesti dal-
» la volontà del testatore espressa o tacita, desunta dal
» modo del sostentamento da lui fino ad allora contri-
» buito, si determina a seconda della condizione propria
» del legatario, o di quella cui egli è stato preparato
» dal modo del precedente mantenimento ».

CASO XVII.

Sergio lasciò venti scudi alla sua Chiesa parrocchiale. Siccome egli nacque in una parrocchia, fece il testamento in un'altra, ed in un'altra chiuse i suoi giorni, nè ha espresso il nome della Chiesa legataria, così si ricerca a qual chiesa appartenga il Legato?

Il Legato appartiene alla chiesa della Parrocchia, in cui cessò di vivere, purchè però non sia ivi morto per accidente, ma vi abbia fissato il domicilio. Si deduce infatti dal cangiamento del domicilio che fece Sergio e dal silenzio che tenne sul nome della Chiesa Parrocchiale che egli non avea alcuna particolare affezione alla chiesa della Parrocchia in cui era nato, nè a quella in cui vi dimorava quando dettò il suo testamento, e perciò è da conchiudersi che egli nel suo Legato abbia piuttosto contemplato quella chiesa da cui avrebbe ricevuto gli estremi uffizj. Inoltre se la volontà del testatore nel far il suo testamento si dice presente in questo unico senso, cioè in quanto esprime la volontà che è per avere al tempo della sua morte, e che perciò ha effetto dopo la sua morte, ne segue che la volontà di Sergio nel fissare il Legato, per quanto è presumibile, tende a beneficare la chiesa nei cui confini cessò di vivere e non le altre in cui visse. S'aggiunge che quand'anche Sergio nel fare il testamento avesse inteso di lasciare i venti scudi alla chiesa cui apparteneva; ciò nullameno converrebbe conchiudere che egli col cangiamento del domicilio abbia pure cangiata volontà, avendo lasciato il testamento qual era scritto, e senza far annotazione che

il Legato si dovea intendere a favore di quella chiesa.

Ciò per altro si deve ritenere, quando non vi siano particolari congetture dalle quali argomentare si possa che l' intenzione di Sergio fosse per una chiesa piuttostochè per un' altra, come sarebbe se avesse avuto una particolare predilezione per la antecedente parrocchia, ed avesse proseguito a frequentarla sebbene non più parrocchiano ec.

CASO XVIII.

Leopoldo lasciò un calice alla Chiesa di s. Jacopo senza determinare il valore e stabilire quale Chiesa di s. Jacopo, essendovi nella città in cui visse più chiese dedicate al detto santo. Cercasi 1. A quale chiesa sia dovuto il Legato. 2. Di qual valore debba essere il calice?

Al 1. Non avendo Leopoldo indicata precisamente la chiesa, si deve raccogliere la di lui intenzione dalle congetture che possono indicarla. Si osservi pertanto nel nostro caso 1. Se una delle chiese intitolate di s. Jacopo sia la parrocchiale di Leopoldo, ed in quest' ipotesi il calice, dice il Bartolo ed altri comunemente nella legge *Quae conditio* §. *Quum ita ff. de condit. et demonstr.* è dovuto alla parrocchiale, perchè ragionevolmente si presume che per questa a preferenza delle altre abbia un maggior affetto. 2. Se in una di dette chiese abbia scelta la sua sepoltura, e se l' ha, mentre viveva, frequentata, perchè in questo modo avrebbe dimostrato abbastanza la sua predilezione, e dovrebbe interpretarsi che questa abbia distinta col Legato. 3. Vi sono alcuni i quali sostengono che se entro la parrocchia in cui visse vi è una chiesa di s. Jacopo ed un' altra fuori, si deve presumere che quella a questa abbia egli preferita; ma questa terza congettura non piace al Morone *Respons.* 69. il quale invece è di parere che si debba por mente al modo di parlare che ha usato il testatore, come per esempio se fosse stato solito chiamare una di dette chiese semplicemente di s. Jacopo, e l' altra con qualche aggiunto; perchè a dichiarare la di lui volontà giova assai il di lui frasario, come nota la legge *Si servus plurium* §. *fin. ff. de leg.* Che se nessuna congettura vi fosse da cui poter raccogliere la decisa intenzione di Leopoldo, allora il calice deve darsi

a quella tra le chiese di s. Jacopo che è più povera, perchè si deve credere che egli abbia voluto lasciarlo a quella chiesa, cui lasciandolo si esercita un atto di carità maggiore, che ridonda in maggior vantaggio della sua anima. Così è anche stabilito nell' Autentica *de Ecclesiast. tit.* cap. *Si quis autem*, nella quale si legge: *Si quis autem unum Sanctorum haeredem scripserit aut legatum ei reliquerit, et non specialiter nominaverit locum, in quo est venerabilis Domus; inveniantur autem in eodem loco aut civitate plura Oratoria ejusdem Sancti; illi magis domui, quae pauperior est, praebeatur.* Che se finalmente le dette chiese fossero tutte egualmente povere, allora il calice dovrà darsi a quella che ne ha più bisogno, se tutte fossero nella medesima necessità, il Legato dovrà dividersi tra esse, come opina il Covarruvias con altri, ovvero potrà il vescovo assegnare il Legato ad una di esse.

Al 2. Essendo indeterminato il valore del calice, si deve determinarlo per via di congetture. 1. Si consideri la persona del testatore, poichè non si deve presumere che una cosa di egual valore lasci un contadino ed un nobile e ricco. 2. Si consideri la chiesa cui è lasciato; poichè non conviene la stessa cosa ad una chiesa campestre e ad una cattedrale. 3. Si considerino gli altri doni fatti dal testatore, la di lui facoltà e generosità. In questo modo si potrà fissare la materia, il peso e l' artifizio del calice senza aver ricorso alle leggi che sono fra sè discordanti come osserva la Glossa nel cap. *Indicante*, e come chiaro apparisce dalla Legge *Titius* §. *Seja ff. de aur. et arg.* che viene diversamente letta ed interpretata dai Dottori (1).

CASO XIX.

Silvio lasciò un pingue legato alla consorte a condizione che non passi a seconde nozze e perseveri nello stato vedovile. Cercasi se entrando in religione perda il Legato?

È invalida la condizione apposta ad un Legato fatto ad una donzella *purchè viva celibe* perchè è contraria al

(1) Vedi l' *art.* 977.

bene del matrimonio e della repubblica; ma non è invalido se si tratta di una vedova la quale bensì passando a seconde nozze perde il Legato che gode durante la sua vedovanza. Quindi non si devono mai consegnare alle vedove tali legati od eredità, quando non prestino cauzione, cui chiamasi *Marziana*, di restituire il legato od eredità nel caso cangiassero stato. Così nel Cap. *de induc. viduit. Authent. Cui relictum.* Il Codice Austriaco poi ammette in parte questa legge, ed in parte l'esclude. Annulla la condizione anzidetta relativamente ai giovani ed alle giovani celibi, la ritiene valida pei vedovi d'ambedue i sessi che hanno uno o più figli, ed accorda che si possa generalmente ammettere per escludere il matrimonio con una determinata persona. Così nel §. 700. con questi termini: » La condizione che l'erede o il legatario anche » dopo pervenuto alla maggior età non contragga matri» monio, si ritiene per non aggiunta. Deve adempire que» sta condizione soltanto il vedovo o la vedova che ab» bia uno o più figli. La condizione che l'erede o il le» gatario non contragga matrimonio con una determinata » persona può validamente imporsi ».

È dunque certo che la vedova di Silvio perderebbe il Legato passando a seconde nozze, e lo perderebbe anche presso di noi, se avesse uno o più figli. Ma questa vedova lungi dal contrar nuovamente matrimonio abbraccia lo stato religioso, che dunque deve dirsi? Ella non perde il Legato, poichè abbraccia uno stato migliore, e perchè coll'ingresso in religione non perde ma conserva lo stato vedovile. Nè si dica che la mente del testatore adempier si deve nella forma specifica, quando questa consti, come nel caso nostro è espressa, ond'è che non può dirsi che la vedova di Silvio osservi il prescritto dal testamento, avvegnachè non passa bensì a seconde nozze ma non persevera nella vedovanza. Imperciocchè rispondo primieramente che la forma specifica del testamento deve adempiersi quando non si opponga alle leggi; ma così è che le leggi riferite specialmente dal Sanchez, *lib.* 7. *de Matrim. disp.* 91. *num.* 64. dispongono che siano come non aggiunte quelle condizioni le quali osservate per non perdere il Legato allontanano le persone dalla stato religioso; dunque per questa parte resta invalida la condi-

zione apposta nel testamento di Silvio. In secondo luogo poi rispondo che coll' ingresso in religione la vedova adempie la mente del testatore altresì nella forma specifica, poichè persevera nello stato vedovile. Dunque sussiste per essa il Legato. Così il Sanchez, Antonino a Spiritu Sancto ed altri citati dal Barbosa *de potest. Epsic. alleg.* **83.** *num.* 27.

CASO XX.

Eusebio lasciò a Caterina un Legato di cinquanta zecchini annui colla condizione che osservi la verginità in abito di Orsolina che avea di già vestito. Caterina ritenne bensì l'abito, ma perdette la sua verginità pel commercio carnale che ebbe con un uomo. Cercasi se possa in coscienza godere del Legato?

Per rispondere a questo è necessario esaminare quattro cose. 1. Se la condizione apposta da Eusebio debba considerarsi come non aggiunta, perchè contraria al matrimonio: 2. Se continuando Caterina a tener l'abito di Orsolina debba considerarsi ancora vergine relativamente a questo Legato: 3. Se si ricerchi la sentenza del giudice che definisca aver ella perduto il Legato per aver mancato alla condizione: 4. Se il carnale commercio che ebbe coll' uomo quand' anche occulto sia nullameno pregiudiziale a Caterina.

Esamino il primo dubbio, e dico che la condizione apposta da Eusebio è valida. Non può negarsi che sia diversa la condizione aggiunta ad un Legato ovvero ad una eredità che la persona non abbracci lo stato conjugale, da quella che la vuole perseverare nello stato di verginità, che entri nel chiostro, che osservi la castità ec. La prima è in odio del matrimonio, ed è vietato l'ammetterla come si è dimostrato nel caso antecedente; e la seconda invece è in favore della virtù, sicchè deve ammettersi non già per inutile, ma per vantaggiosa e valida. Nè si dica che la proibizione d'incontrar matrimonio inchiude quella di rimaner vergine, poichè è vero che inchiude quest' ultima, ma non vieta i disordini che possono avvenire in chi per non perdere il legato lascia le nozze, laddove la condizione di vivere casto esclude il matrimo-

nio bensì, ma esclude eziandio quanto si oppone alla castità. Così il Covarruvias *lib.* 1. *var.* 1. 19.

Quanto al secondo diversa è la condizione espressa in questi termini *lascio un Legato a Caterina purchè perseveri nello stato di verginità coll' abito delle Orsoline*, da quella come è nel caso nostro *purchè osservi la verginità in abito di Orsolina*. Ambedue queste condizioni militano a favore della virtù, ma v' ha tra esse questa differenza, che colla prima basta che la persona si trovi nello stato di vergine e casta, sebbene non sia nè vergine nè casta, e colla seconda deve essere nello stato di vergine e casta ed essere veramente tale, sicchè in quella si ricerca lo stato, ed in questa si ricerca lo stato insieme e la virtù.

Al 3. risponde egregiamente il Sanchez *lib.* 7. *de Matrim. dis.* 91. che quantunque la pena non obblighi generalmente parlando innanzi la sentenza del giudice, tuttavolta la sentenza non ha luogo ove la pena è aggiunta e voluta dal testatore. Conciossiachè questa pena ha luogo nel foro della coscienza, nè deve dirsi pena, ma una semplice e vera condizione sotto cui il testatore intese di beneficare la persona. Inoltre si tratta di adempiere la volontà del testatore, e quindi siccome non è necessario il giudizio per eseguire le testamentarie disposizioni, così non lo è per soggiacere ad una pena di questa specie, essendovi tra il testatore ed il legatario il contratto *do ut des, do ut facias*, che si rende fermo quando il legatario accetta il Legato, obbligandosi agli onori coi quali viene beneficato.

Al 4. Risponde lo stesso Sanchez, *ibid. num.* 4. che non importa che il delitto sia occulto, perchè non si tratta di pena spettante al foro esterno presso cui si deve provare la colpa, e che quando non si può provare essa non esiste. La ragione si è perchè contenendo la condizione l'espressa volontà del testatore, questa volontà manca affatto nella parte del benefizio allorchè manca nel legatario la condizione. Dunque Caterina non può godere del legato perchè violatrice della condizione sotto cui le venne fatto, sebbene il suo delitto sia occulto.

E così sembra che dir si debba prendendo la condizione aggiunta da Eusebio in istretto senso. Nondimeno

pare che si debba intenderla moralmente, cosicchè possa Caterina fruire del suo benefizio fino a tanto che rimane secreta la sua colpa, e che abbia a perderlo allora che reso palese il suo delitto viene nella comune estimazione degli uomini a perdere il concetto di essere vergine.

CASO XXI.

* Grisogono lasciò a Pietro uno de' suoi cavalli. Cercasi se Pietro possa sciegliere fra i cavalli del testatore quello che più gli piace, o se la scelta spetti all' erede?

Nel Diritto Romano antico si distingue due specie di Legati, altri che si chiamano *per vindicationem*, come sarebbe: *voglio che Tizio si prenda da' miei argenti un bacile*, ed altri che diconsi *per damnationem*, per esempio: *voglio che il mio erede dia a Tizio uno de' miei bacili d'argento*. Quantunque Giustiniano imperatore abbia abolite queste due specie di Legati, come può vedersi nel §. 2. delle Instituzioni al titolo *de Legatis*; nondimeno la distinzione che presentano serve per additare qualche differenza che può aver luogo nell' intenzione del testatore. E per decidere appunto il caso proposto pare che siano sommamente utili. Se Grisogono infatti si espresse per modo di vendicazione egli è ben chiaro che Pietro legatario può scegliere il cavallo, e che non può aver questa scelta se invece usò il modo di dannazione; conciossiachè se disse voglio che Pietro scelga il cavallo, l' erede non può opporsi, ma si può opporre con pieno diritto se invece ha dettato, voglio che il mio erede dia a Pietro un cavallo.

Ma non vi sarebbe questione se Grisogono avesse precisamente indicata la sua volontà. Si suppone adunque che egli abbia scritto *lascio a Pietro uno de' miei cavalli*, ed in questa ipotesi io dico che Pietro non ha la scelta. Appoggia la mia opinione quanto stabilisce la legge 37. *in fin. ff. de leg.* 1. così espressa: *Sed etsi lancem legaverit, nec apparuerit quam, aeque electio est haeredis, quam velit dare*. Concordemente pure con questa legge abbiamo il §. 656. del Codice Austriaco che così è concepito: « Se il testatore avrà legato una o più cose di un » certo genere, ma senza una più speciale dichiarazione, » o se nell' asse ereditario vi siano più cose di simil ge-

» nere, ne compete la scelta all' erede ». Non v' ha dunque dubbio che la scelta del cavallo spetta all' erede e non al legatario.

La decisione forse non piacerà a Pietro sulla presunzione che l' erede gli dia il peggior cavallo, il che non sarebbe stato per lui se egli stesso avesse potuto sceglierlo. Ma si tranquillizzi Pietro, poichè se l' erede l' avesse a trattare di tal maniera mancherebbe egli al suo dovere, e potrebbe pretendere un cavallo migliore. Le stesse leggi romane nel tempo medesimo che stabiliscono la scelta a favor dell' erede determinano, come può vedersi nella Legge 100. *ff. de leg.* 1., che l' erede non possa dare al legatario ciò di cui non può far uso, non essendo presumibile che il testatore nel lasciare il diritto della scelta al suo erede abbia voluto dargli tanto diritto da poter quasi rendere inutile il Legato. Ed è perciò che il Codice Austriaco nel §. 656. sopraccitato soggiunge: *Deve però* (cioè l' erede) *sciegliere una cosa di cui il legatario possa far uso* (1).

CASO XXII.

Aquilio essendo senza eredi necessarj istituì erede la Chiesa parrocchiale caricandola di molti Legati per celebrazione di messe, per doti da distribuirsi dal parroco a povere fanciulle, per certe spese grandiose da farsi per una determinata solennità. Tutti questi legati assorbono l' eredità così che per la chiesa resta assai piccola cosa. Cercasi quindi se il parroco nel prendere il possesso dell' eredità possa far uso della Falcidia, detraendo cioè dai Legati la porzione stabilita da tal legge a vantaggio dell' erede?

Si suppone che il caso abbia luogo ove è in vigore il Gius comune intorno la Falcidia, e non altre leggi particolari. Ciò posto, la Falcidia è la quarta parte dei beni del testatore detratti i debiti, le spese de' funerali e la mercede de' servi, e questa parte appartiene all' erede testamentario aggravato di molti Legati. Così le leggi §. *Quantis autem* 2. e §. *Quum autem* 3. *Instit. de leg.*

(1) Vedi gli *art.* 976. 977.

Falcid. Questa legge prese il nome da Falcidio tribuno della plebe, che la fece approvare sotto l'imperatore Ottaviano, la quale appunto prescrive che non si possa lasciare per via di Legati più delle tre parti di tutti i beni. *Novissime lata est Lex Falcidia per quam cavetur ne plus legare liceat, quam dodrantem totorum bonorum: id est ut sive unus haeres institutus sit sive plures, apud eum eosve pars quarta remaneat.* Così nelle Istituzioni *de Leg. Falcidia §. Superest.*

La Falcidia non si può detrarre dai Legati privilegiati, quali sono quei che sono lasciati colla condizione di una perpetua inalienabilità, ed i Legati pii fatti alle confraternite ed alle chiese. Se poi detrar si possa la Falcidia dai pii Legati, quando l'erede è una chiesa, ella è questione molto agitata dagli Autori, essendovi opinioni rispettabili tanto per la parte affermativa, come per la negativa. Il Barbosa però osserva che la maggior parte difende la negativa. Il p. Ferrari V. *Falcidia* ammette una certa distinzione che sembra assai ragionevole ed opportuna. Se le cause pie tutte, cioè tanto quella che è ereditaria quanto quella che è legataria sono egualmente favorevoli al culto divino ed alla religione, non si deve detrar la Falcidia per la trita ragione che non si deve scoprire un altare per coprirne un altro. Se poi la chiesa istituita erede è meno conducente al culto divino, di quello lo sono i Legati, non si può con più ragione detrar la Falcidia, perchè il privilegio accordato ai pii Legati di essere esenti da questa legge si fonda sulla presunta volontà del testatore, il quale si presume volere che pel bene della sua anima non sia detratta alcuna parte del legato, ed allora specialmente che si tratta di messe a suo suffragio od a scarico di sua coscienza. Se finalmente la chiesa istituita erede è adattatta al divin culto più dei Legati, in questa ipotesi si può detrar la Falcidia, perchè vuole ragione che la chiesa debba essere a miglior condizione, e che il privilegio dei pii legatarj ceda al privilegio del luogo pio erede a senso della Legge *Sed similes* 8. in principio *ff. de excusat. tut.*

Da tuttocciò pertanto si raccoglie pel caso proposto che la Falcidia: 1. Non può detrarsi dai Legati di messe a suffragio dell'anima del testatore. 2. Non può detrarsi

dai Legati delle doti distribuibili ad arbitrio del paroco, essendo questo arbitrio favorevole, comodo ed onorevole alla chiesa anche prescindendo da qualunque emolumento; 3. Che può detrarsi bensì dai Legati risguardanti la pompa profana della solennità, qualora non convenisse rivolgere in sagra la stessa pompa profana.

CASO XXIII.

Tizio benchè potesse adempiere il Legato pio fatto da suo padre, tuttavia ne differì l' esecuzione per interi sei mesi. Cercasi se abbia peccato?

È comune sentenza de' Teologi e Canonisti fondata nel Cap. *Si Haeredes* 6. *de Testament.* e nella Legge *Quum res* 47. *ff. de legat.* che pecchino gravemente gli eredi e gli esecutori testamentarj che differiscono lungamente o per negligenza o per mala volontà l'adempimento dei Legati. Egli è vero che nella Novella 131. verso *Si autem legatum* è fissato lo spazio di sei mesi per l' esecuzione dei Legati pii, e nel cap. *Nos quidem* 3. *de Testam.* nonchè nella Legge *Nulla Cod. de Episc. et Cler.* è stabilito un anno pei Legati profani, il che è ritenuto dal Codice Austriaco §. 685. ove sta scritto: » Il » Legato di cose speciali dell' eredità e dei diritti che ad » esse si riferiscono, le piccole rimunerazioni alle perso» ne di servizio, e i legati pii si possono esigere subito » dopo la morte del testatore: gli altri Legati non si » possono eseguire che un anno dopo » , ma egli è vero altresì che questo termine non è fissato affinchè possano gli eredi protrarre la esecuzione testamentaria, che compiere possono in più breve tempo, ma bensì per assoggettarli alle pene stabilite se spirato quel tempo non avranno adempiuto alle loro obbligazioni. Così pensa il Card. de Lugo *de Just. et Jur. tom.* 2. *disp.* 24. *num.* 269. e così avverte il Reiffenstuel *in lib.* 4. *Decret. tit.* 26. *num.* 786. Ciò posto: se il padre di Tizio ha fatto il Legato ordinando che fosse eseguito dopo sei mesi, egli non ha peccato, come abbiamo nella Novella 22. cap. 2. perchè tale era la volontà di suo padre, sebbene, potendolo adempire prima del semestre, non avrebbe fatto alcun male adempiendolo, ma bensì un bene; se poi il

padre di Tizio non ha stabilito il termine per la esecuzion del Legato pio, egli ha peccato, perchè poteva compierlo, come si espone nel caso. La ragione emerge dai luoghi citati del Gius Canonico e Civile, ed anche dal riferito paragrafo del Codice Austriaco che ordina l'esecuzione dei Legati pii subito dopo la morte, ed emerge altresì dalla Legge *Nulli C. de Episc. et Cler.* ove si prescrive l'adempimento dei Legati senz' alcuna dilazione, e dalla Legge *Si Dominus* espressa in questi termini: *Si pecunia legata sit, solvi debet intra breve tempus, et executores quam primo potuerint tenentur mandare executioni voluntatem defuncti.* Il Canone *Qui oblationes* 1. *e* 2. 13. *quaest.* 2. appella uccisori delle anime quei che non adempiono i pii Legati, e s'aggiugne che questi tali debbono essere scacciati dalla Chiesa. E per verità il legatario acquista il dominio della cosa legata col possesso che prende l'erede dell'eredità, come abbiamo dalla L. *Si tibi homo* 86. §. 2. *de legat.* e dalla L. *Si nemo* 181. *ff. de regulis juris*; anzi al legatario compete il dominio del Legato dal giorno della morte, cosicchè da questo giorno gli sono dovuti i frutti e gli accrescimenti, come stabilisce la Legge *Quum servus* 86. §. 2. *ff. de leg.* la Legge *Si post diem* 5. §. 1. *ff. Quando dies* ed il §. 686. del Codice Austriaco. Non è dunque nell'erede una specie d'ingiustizia il differirne senza causa giusta lo adempimento?

Tizio ha dunque peccato differendo l'esecuzione del Legato: perchè ritenne ingiustamente la cosa altrui, e molto più perchè trattandosi di Legato pio ha mancato di carità verso il defunto che non ha dall'adempimento riscosso i suffragi. Imperciocchè sebbene non sia vero che le anime restino nel Purgatorio fino a che vengano pagati i debiti ed eseguiti i Legati, egli è però vero che differendosi i Legati pii mancano di quei suffragj e di quelle espiazioni che dall'esecuzione dei Legati stessi dipendono, e che valgono a liberarle da quelle pene. S. Tommaso nel *quodl.* 6. così scrive: *Quantum ad meritum eleemosynae nullum detrimentum patitur defunctus ex praedicta tarditate, maxime si quantum in ipso fuit curam adhibuit, ut ejusmodi eleemosynae cito darentur, quia meritum principaliter ex voluntate, et intentione dependet. Sed quantum ad effe-*

ctum eleemosynae patitur detrimentum; non quidem ut pro hujusmodi tarditate puniatur, sed quia remedium ei non adhibetur, dum suffragia differuntur, ex quibus plurimum juvaretur. Veggansi anche il Reiffenstuel *in lib.* 5. *Decret. tit.* 26. il Cardinal de Lugo *de just. et jure tom.* 2. *disp.* 24., ed altri comunemente (1).

CASO XXIV.

Paolo dotar dovendo per testamento una certa povera donzella differisce questa dotazione a due anni, benchè comodamente dotarla potesse entro il primo anno. Cercasi se incorra nel caso riservato?

Si suppone che Paolo trovisi in una diocesi ove è caso riservato la dilazione dell' adempimento dei Legati, come lo è in quella di Bologna, in cui la riserva dice: *Dilatio culpabilis post annum in legatis piis solvendis*, ed in quella di Milano, in cui al num. 8. delle riserve si legge: *Item culpabilis dilatio post annum in iisdem* (testamentis) *aperiendis vel in legatis piis quibuscumque solvendis.* Per incorrere pertanto nella descritta riserva devono concorrere quattro cose: 1. Che il Legato per parte del testatore sia veramente pio, cioè fatto per amor di Dio e per salute dell' anima, o risguardi immediatamente l' onor di Dio, o si riferisca al sollievo della altrui povertà. 2. Che la dilazione nell' adempierlo oltrepassi l' anno. 3. Che questa dilazione sia veramente colpevole. 4. Che la persona rea sia soggetta a questa riserva.

Ciò supposto, se la donzella era nubile al tempo della morte del testatore, e fin d' allora o nel giro del primo anno avea occasione di accasarsi, non vi ha dubbio che Paolo incontrò la riserva; ma non così se la donzella divenne nubile dopo i due anni, oppure se essendo nubile non ebbe durante il biennio occasione alcuna di nozze. La ragione della prima parte è evidente; perciocchè concorrono le quattro condizioni sopra spiegate. Il Legato infatti è veramente pio, poichè si tratta di sollevare una povera giovane, di metterla in sicuro, e provvedere alla di lei onestà per puro amore di Dio. V' ha la

(1) Vedi l' *art.* 968.

dilazione oltre l'anno, e dilazione colpevole, perchè Paolo poteva comodamente soddisfare il Legato, e si tratta di una materia grave, quale è la dote da darsi ad una povera fanciulla, e di una dilazione notabile, qual è quella di due anni. Finalmente si suppone, che Paolo sia in una di quelle diocesi ove è stabilita la riserva. Dunque il peccato di Paolo è riservato in questa prima ipotesi. Diversa è poi la cosa intorno alla parte seconda. Se la giovane non era nubile, ovvero non ebbe occasione di matrimonio, Paolo non è per verun conto colpevole se non ha pagato la dote, perocchè inutile sarebbe stato, e forse anche nocivo il pagarla. Inoltre chiunque deve pagare la dote non può essere a ciò tenuto se non al tempo del matrimonio, e non soddisfacendola prima delle nozze, non è causa nè di svantaggio, nè d'incomodo alla donzella. Se in questo caso non ha gravemente peccato, in questo caso pure non è soggetto alla riserva, non riservandosi giammai se non i peccati gravi.

LEGGE *Vedi* GIUS.

LETTERE

CASO UNICO.

Un mercante riceve lettere che l'avvertono della prossima penuria di certe merci, e dopo averle lette, le lacera in molti pezzi e le getta via. Altro mercante raccoglie i pezzi, gli unisce, ne rileva il contenuto, e prevalendosi delle cognizioni, lo previene nella compera di esse merci togliendogli così il lucro copioso che era per fare. Cercasi se ciò far poteva lecitamente?

Per opinione comun dei Teologi pecca mortalmente

chi apre e legge le altrui lettere suggellate, quando non abbia una legittima facoltà od un legittimo motivo: conciossiachè il sigillo stesso dimostra da un canto che debbon esser segrete le cose in esse contenute, e dall' altro ha ognuno il diritto che non sia rivelato il suo segreto, ed è per conseguenza gravemente ingiuriato quegli cui vengono aperte e lette le lettere. È altresì assai pernicioso al pubblico l' introdurre questo abuso intorno i segreti epistolari.

Dissi *senza una legittima facoltà*; poichè possono aprirle i superiori Regolari relativamente ai religiosi loro soggetti, i genitori rispetto ai loro figliuoli, i principi supremi ed i capi della milizia quando lo giudichino espediente al pubblico bene. Soggiunsi *senza un legittimo motivo*. È motivo legittimo 1. il consenso di chi scrisse o di chi riceve la lettera, poichè questi possono manifestare i loro segreti a chi vogliono. Questo consenso può essere anche prudentemente presunto, come sarebbe, ove si trattasse di una stretta amicizia con chi scrive o riceve la lettera, oppure ove la ricercasse la necessità o la convenienza, ovvero quando vi concorressero tali circostanze, per cui si potesse presumere che quegli, cui la lettera appartiene, vi darebbe il suo assenso. 2. La propria difesa, v. g. allora che taluno fondatamente sospettasse esservi nella lettera cose a se stesso gravemente perniciose. Come mi è lecito il disarmare per forza il nemico che vuole ferirmi, così mi è lecito aprire una lettera per prevalermi delle cognizioni, che possono essere a mia difesa, leggendo però tutto quello che mi è puramente necessario, ed osservando il segreto intorno a quelle cose che rilevo. Ciò premesso intorno allo aprimento delle lettere in generale, vengo al particolare, onde poscia rispondere al quesito proposto.

Alcuni Teologi opinano che sia soltanto colpa veniale ed anche nessun peccato aprir quelle lettere, in cui prudentemente e con certezza si crede non esservi cosa di qualche importanza. Sembra però più probabile che vi sia sempre la colpa veniale e forse anche più grave allora che ne avvenisse un grave dispiacere a quegli cui appartengono. Non è lecito leggere l' altrui lettere lasciate aperte sul tavolino nella propria stanza od a caso smarrite, quan-

do ciò si faccia contro la volontà delle persone delle quali sono. Molto più dunque deve essere reo di peccato chi le apre con dispiacenza di quei cui spettano. Esente è poi da peccato chi quelle leggesse, che dal padrone vengono gittate: poichè si presume che gittandole abbia cesso al suo diritto, e che nulla contengano di segreto. Ma si potranno raccogliere i minuti pezzi di lettere gettati dal padrone, adattarli e riordinarli per leggere quanto in essi sta scritto?

Vi sono dei Teologi i quali asseriscono essere ciò lecito, perchè si deve presumere che il padrone col ridurre a pezzi la carta e gettarla nella pubblica via abbia cesso al suo diritto; e perchè quanto è gettato nella pubblica strada si ha comunemente per derelitto, e può ognuno approfittarsene senza far ingiuria ad alcuno; e perchè con questo gettito ha dimostrato abbastanza di non curarsene, se fossero state lette, mentre avrebbe potuto impedirne la lettura col darle alle fiamme. Altri poi sostengono il contrario e fra questi il Ferrari V. *Litterae* num. 2. dicendo che il padrone delle lettere col lacerarle in minuti pezzi ha sufficientemente dimostrato essere sua intenzione che non sieno lette, e quindi che non ha cesso al suo diritto, nè abbandonato il segreto. Che dunque si dovrà conchiudere? Io son di parere che in questo caso si debba esaminare l' intenzione di chi unisce i pezzetti della lettera per leggerla. Se ciò fa per mera curiosità pensando di non far torto ad alcuno, la sua colpa non eccederà i limiti della veniale. Se poi lo fa per iscoprire alcun segreto onde servirsene a proprio vantaggio con danno di chi ha lacerato la carta, io dico che pecca contro la carità e contro la giustizia allora che si scorge essere stata lacerata la lettera in modo che non potesse raccogliersi quanto conteneva.

Tale è il caso nostro, nè può assolutamente scusarsi da colpa il mercante. Egli ha violato l' altrui gius, e quindi ha peccato contro la giustizia, conciossiachè dalle circostanze si raccoglie che il padrone lacerando la carta avea positiva intenzione che non venisse letta. Inoltre l'ha letta per prevalersi di un segreto a suo utile con danno del padrone, ed in corto dire l' ha letta per tradirlo ed usurpargli ingiustamente ciò che gli spettava. Egli è dun-

que reo di un gravissimo peccato contro la giustizia, ed è tenuto a compensare il mercante dei danni che gli ha recati. Nè si dica che il padrone col gittar la carta in pezzi sulla pubblica via ha cesso al suo diritto, poichè ciò deve presumersi se la lettera è in due o tre pezzi, ma non allora che è in minuti pezzi. Nel primo caso il padrone mostra che non si cura se viene letta, ma nel secondo mostra l'opposto, cioè di non volere per verun modo che da altri venga raccolta e letta.

LIBRI PROIBITI.

CASO I.

Galeazzo senza licenza dei superiori legge libri proibiti. Cercasi 1. Cosa s'intenda col nome di libro. 2. Se nella lezione dei libri proibiti si dia parvità di materia. 3. Quale ignoranza scusi da peccato?

Al 1. Il Sanchez ed il Laiman con altri sono di parere che col nome di Libro non si debbano intendere quelle scritture, che non arrivano a dieci fogli, v. g. una predica, una lettera, una breve dissertazione, perchè la legge che proibisce i libri è odiosa, contraria alla libertà dell'uomo, e però da interpretarsi strettamente intorno a quei soli scritti che vengono non già sotto il nome di opuscoli, ma propriamente sotto quello di libri. Qual opinione più lassa di questa e più falsa? Se la proibizione dei libri ha per oggetto d'impedire il male che cagiona uno scritto, che importa mai che desso sia breve o lungo? I libri più brevi sono quei che più facilmente si propagano e si leggono, e se racchiudono il veleno più facilmente ancora viene trangugiato. Secondo lo stile della Curia Romana si trovano proibite delle semplici proposizioni; dunque anche le tesi si possono dire libri nel nostro senso. Nei Padri ancora si appellano Libri i Sermoni, le Pistole e simili operette, e perciò qualunque scrittura si può denominare libro.

Al 2. Sebbene non siano concordi i Teologi nel determinare quale lezione di libri probiti debba dirsi parvità di materia, tuttavia ammettono contro l' Ugolino che tale parvità vi sia. L'Azorio chiama parvità di materia la lettura di uno o due versetti, il Suarez di due o tre linee, il Sairo di dieci, il Sanchez di una pagina ec. Che dunque si dovrà conchiudere in tanta varietà di opinioni? Io penso che la parvità della materia si debba dedurre da varie circostanze, cioè dalla qualità della persona che legge, dal pericolo di sovversione, dalla qualità della materia, potendo avvenire che in pochissime righe si racchiuda il veleno dell' eresia e dell' errore. In tale incertezza però è da ritenersi che appena scusar si possa di grave colpa chi gli legge, qualora non v' intervenga l'inconsideratezza o la sorpresa.

Al 3. L' ignoranza onninamente invincibile scusa dalla colpa e dalla pena, e quella che è leggermente colpevole scusa della colpa soltanto grave e dalla pena. L' ignoranza poi crassa e supina scusa dalla pena, ma non dalla colpa grave, e l' affettata in fine siccome equivale alla scienza e cognizione, così non iscusa nè dalla colpa, nè dalla pena.

CASO II.

Cercasi se Galeazzo leggendo scientemente libri proibiti incorra in qualche censura?

Dalle regole dell' Indice e dalle Costituzioni dei Papi si raccoglie che incorre la scomunica riservata al sommo Pontefice chi legge senza la necessaria licenza: 1. i libri di eresiarchi che contengono eresie o che trattano di religione; 2. i libri di autori sospetti di eresia, che abbisognano d' essere purgati, e che per anco non lo sono stati, 3. i libri di astrologia giudiziaria o di divinazione di cose future contigenti e dipendenti dall' umano libero arbitrio. Chi legge poi gli altri libri proibiti che non entrano in alcuna delle tre succennate classi o pecca soltanto mortalmente, ovvero se incorre nella scomunica può essere assolto da qualunque confessore, non essendo essa riservata. Così fra gli altri il Ligorio *de excommun. dub. 4. art. 5.* ed il Cuniliati *de lib. prohib. §. 1.* Per decidere adunque se Galeazzo abbia solamente commessa grave colpa oppure

sia incorso altresì nella scomunica, e se questa sia o no riservata, fa d' uopo conoscere la qualità dei libri che ha letto. Per esempio se questi libri fossero di autori eretici, e non avessero per soggetto materia di religione; egli ha mortalmente peccato ed è incorso nella scomunica, la quale però non è riservata al sommo Pontefice, come è chiaro dalla Regola X. dell' Indice che è così espressa: *Quod si quis libros Haereticorum, vel cujusvis auctoris scripta, ob haeresim, vel ob falsi dogmatis suspicionem damnata, atque prohibita legerit, sive habuerit, statim in excommunicationis sententiam incurrat. Qui vero libros, alio nomine interdictos legerit, aut habuerit, praeter peccati mortalis reatum, quo afficitur, judicio Episcoporum severe puniatur.*

CASO III.

Cercasi se anche i manoscritti cadano sotto la proibizione dell'Indice?

Non pochi autori son di parere, che tutti i manoscritti cadono sotto tale proibizione. I manoscritti, dicono, sono libri, e prima dell'invenzione della stampa non v'erano altri libri. Se fossero soggetti alla proibizione i soli libri stampati, non sarebbero proibiti i libri degli Eretici scritti a penna. Inoltre soggiungono, nella regola 9. si dice: *Libri omnes et SCRIPTA Geomantiae, Hydromantiae etc. prorsus prohibentur.* Similmente nella regola 10. *Eos vero qui libellos MANUSCRIPTOS vulgant, nisi ante examinati, probatique fuerint, iisdem poenis subjici debere, judicarunt Patres deputati, quibus Impressores, et qui eos hahuerint, et legerint, nisi Auctores prodiderint pro auctoribus habeantur.* E verso il fine: *Quod si quis libros Haereticorum, vel cujusvis auctoris SCRIPTA, ob haeresim ec.*

Ma con pace di questi autori si deve confessare, che la prima ragione che apportano punto non convince. Se essi appellano libri i manoscritti, chi v' ha che non possa francamente negarlo, e quindi conchiudere, che non sono compresi nella proibizione? Si esamini piuttosto l' autorità, su cui si appoggiano, ed allora sarà facile l' inferire, che non tutti i manoscritti, ma che certi mano-

scritti bensì sono soggetti alla proibizione. È regola del Gius, che *exceptio firmat regulam in contrarium.* Se nelle regole dell' Indice non si fa menzione dei manoscritti se non in qualche luogo, non si deve inferire che tutti i manoscritti sono proibiti, ma quelli bensì, che vengono particolarmente notati: conciossiachè se il sommo Pontefice avesse voluto proibire i manoscritti tutti, o n'avrebbe fatto il generale divieto o l' avrebbe tacitamente compresi sotto il nome di libri, ovvero in ogni regola ne avrebbe fatto menzione. Avendo dunque notati i manoscritti in alcuni luoghi soltanto, egli ha bastantemente dimostrato, che vuole proibiti quelli che appartengono a quelle sole classi. In conseguenza sono proibiti gli scritti a penna di Geomanzia, Idromanzia ec. e non gli altri.

Ma si dirà, che nella regola 10. si legge: *eos vero qui libellos manuscriptos vulgànt.* Si esamini poi il testo, e si vedrà che con queste parole viene proibito il divulgare scritti pregiudiziali alla fede ed ai buoni costumi, intendendosi con ciò di impedire, che non si pubblichino manoscritti quei libri, che viene vietato agli impressori di stampare, ma non di proibire qualsivoglia manoscritto, il che prova maggiormente, che l' opinione degli Autori sopra accennata deve moderarsi a senso di quanto si è esposto.

CASO IV.

Egidio porge a Teofilo le opere di Calvino, e vuole che le legga in sua presenza, mentre se ne sta ascoltandolo. Cercasi se Egidio incorra la scomunica?

Contro il parere di alcuni, i quali tengono la parte negativa dicendo, che siccome le leggi penali si devono prendere nel loro stretto significato, così non si deve ritenere incorso nella censura chi ascolta a leggere, ma solamente chi legge coi proprj occhi, io sono d' opinione, ch' Egidio abbia incontrata la scomunica, e questa sembra che sia anche la opinione più probabile. Abbiamo infatti nel capo *Qui facit* 72. de Regul. jur. in 6. *Qui facit per alium, perinde est, ac si faciat per seipsum.* Inoltre Egidio non ascolta soltanto chi legge, ma induce altri a leggere, e non si porta solo passivamente, ma eziandio attivamente e positivamente facendosi causa della

lettura. Chi semplicemente ascolta altri che legge non incontrerà la scomunica perchè non è fulminata contro di chi ode soltanto; ma chi fa leggere per ascoltare deve incontrarla, perchè moralmente parlando legge egli stesso. Si noti, che pecca mortalmente quegli che ascolta semplicemente allora, che v' ha il pericolo di perversione, se si compiace dell' eretica dottrina e se si manifesta fautore degli eretici, nel qual caso incontra la scomunica fulminata contro i fautori. Con qual maggior fondamento adunque non avremo a conchiudere che Egidio sia incorso nella pena canonica?

LIMOSINA.

CASO I.

* Un ricco signore udendo spesso inculcarsi ch' è preciso dovere di far limosina vorrebbe sapere se la limosina cade sotto precetto. Cercasi adunque cosa s' intenda col nome di limosina, e se vi sia alcun precetto positivo di farla?

S. Tommaso nella 2. 2. q. 32. a. 2. riduce alla limosina gli atti tutti di carità, poichè scrisse: *Ponuntur septem eleemosynae corporales, scilicet pascere esurientem, potare sitientem, vestire nudum, recolligere hospitem, visitare infirmum, redimere captivum, sepelire mortuum. Ponuntur etiam septem eleemosynae spirituales, scilicet docere ignorantem, consulere dubitanti, consolari tristem, corrigere peccantem, remittere offendenti, portare onerosos et graves, et pro omnibus orare.* Qualunque pertanto sia l' azione che si fa a vantaggio e soccorso del prossimo può appellarsi limosina, e questa corporale se riguarda i beni temporali, e spirituale se ha per oggetto i beni dell' anima. Quest' è dunque l' idea, che dobbiamo concepire col termine limosina, preso però in tutta la sua estensione, non già nel senso che strettamente

e comunemente viene inteso. Lo stesso santo Dottore infatti nel luogo citato art. 1. ci dà la definizione della limosina presa sotto lo stretto suo senso dicendo: *Opus quo datur aliquid indigenti ex compassione propter Deum.* La chiama egli un' *opera*, con che dinota l' azione della limosina, e non la cosa che si dà in limosina: *con cui qualche cosa si presta all' indigente*, colle quali parole indica la persona, cui l'opera deve farsi: *per compassione*, con che assegna la causa movente a farla: *per Iddio*, con che spiega il fine, che deve aversi nel farla, il quale esclude ogni sentimento di vanità o di semplice natural compassione. Quindi è, che la limosina è un atto di virtù che procede dalla vera carità, e perciò meritorio in ordine all' eterna vita: *Dare eleemosynam*, dice l' Angelico l. l., *est actus charitatis, misericordia mediante.*

Il precetto di far limosina è naturale e divino. Il lodato santo Dottore nell' art. 5. della citata questione dimostra con tutta chiarezza, che la limosina cade sotto naturale precetto. Egli è innegabile, scrive, che la carità verso il prossimo è di precetto naturale, e che per conseguenza si riferisce allo stesso precetto tutto quello, senza di cui non può sussistere la stessa carità. Appartiene pertanto a questa carità, che non solo amiamo il prossimo volendogli bene, ma altresì che lo amiamo coll' opera, secondo quel detto dell' Apostolo S. Giovanni, 1., 3. *Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate.* Ma così è che non possiamo effettivamente amare il prossimo, omettendo di prestar soccorso alle di lui indigenze, e quindi questo soccorso, ch' è la limosina, forma parte del precetto naturale di amare il prossimo. Questa dottrina dell' Angelico è poi confermata da quelle espressioni di s. Giovanni, I. 3. 17. *Qui habuerit substantiam hujus mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera sua ab eo, quomodo caritas Dei manet in eo?* Dunque il far elemosina è di precetto naturale.

Ma il precetto divino eziandio concorre ad imporci una tale obbligazione. Sì nell' antico, come nel nuovo Testamento si legge intimato questo precetto. Abbiamo nel Deuteronomio cap. 15. *Non deerunt pauperes in ter-*

ra habitationis tuae: *idcirco ego praecipio tibi*, *ut aperias manum fratri tuo egeno*, *et pauperi*, *qui tecum versatur in terra.* Nell' Ecclesiastico 29. *Fili*, *eleemosynam pauperis ne defraudes*, *et vicissitudinem suam reddet ei*; in Tobia 4. *Ex substantia tua fac eleemosynam*, *et noli avertere faciem tuam ab ullo paupere*, *ita enim fiet*, *ut nec a te avertatur facies Domini.* Ma questo precetto non può essere più chiaro, se consideriamo le voci stesse di G. C. Egli in s. Luca cap. 11. intima: *Quod superest*, *date eleemosynam*, ed egli in s. Matteo 25. pronuncia: *Discedite a me maledicti in ignem aeternum* . . . . *esurivi enim*, *et non dedisti mihi manducare*. *sitivi*, *et non dedisti mihi potum etc.*

Quale finalmente sia su questo punto il sentimento dei santi Padri, basta scorrere alquanto le loro opere, onde pienamente convincerci essere l' elemosina un vero precetto che potendo si deve adempiere per non mancare alla carità verso il prossimo. Mi contenterò di riferir qui la dottrina dell' Angelico *l. l. a.* 5. il quale con S. Basilio risponde alla seconda obiezione che si è proposto: *Dicendum quod bona temporalia*, *quae homini divinitus conferuntur ejus quidem sunt quantum ad proprietatem*, *sed quantum ad usum non solum debent esse ejus*, *sed etiam aliorum*, *qui ex eis sustentari possunt ex eo*, *quod ei superfluit. Unde Basilius dicit*: *Si fateris ea tibi divinitus provenisse* (*scilicet temporalia bona*) *an injustus est Deus inaequaliter res nobis distribuens*? *Cur tu abundas*, *ille vero mendicat*, *nisi ut tu bonae dispensationis merita consequaris*; *ille vero patientiae braviis decoretur*? *Est panis famelici*, *quem tu tenes*; *nudi tunica quam in conclavi conservas*; *discalceati calceus*, *qui penes te marcescit*; *indigentis argentum*, *quod possides inhumatum. Quocirca tot injuriaris*, *quot dare valens es.*

CASO II.

Flaminio uomo nobile e dovizioso benchè possa soccorrere una povera famiglia che languisce in grave necessità, tuttavia non vuol farlo, per non togliere cosa alcuna delle spese di piacere, che fa con frequenza. Cercasi se pecchi gravemente?

La necessità del prossimo, cui per precetto naturale e divino si deve sovvenire, si distingue in estrema, grave e comune. La necessità estrema è quando il prossimo si trova in pericolo probabile o di perder la vita, ovvero qualche membro, oppure di divenir pazzo. La grave è quando per mancanza di sussidio gli sovrasta secondo il consueto ordine delle cose un grave danno nell' onore o nello stato o nelle cose domestiche. La comune in fine è quella, cui soggiacciono le persone, che non avendo guadagno sufficiente pel vitto domandano di porta in porta la limosina.

Gesù Cristo ha prescritto di fare la limosina del superfluo, e questo superfluo può essere 1. Ciò che sopravanza alla natura, vale a dire al necessario sostentamento della vita propria e di quei che appartengono. 2. Ciò che sopravanza allo stato ossia alla conservazione di esso meramente, oppure al decoro dello stato medesimo, ed alla decenza. 3. Ciò che sopravanza alla natura insieme ed allo stato. Così l' Angelico 2. 2. *q.* 3. *a.* 6.

Nel caso di estrema necessità si deve soccorrere coi beni che sopravanzano alla natura, sebbene necessarj allo stato, e ciò sotto peccato mortale, perchè la carità esige che si preferisca la vita altrui al bene del proprio stato, essendo questo a quella di gran lunga inferiore. Così comunemente i Teologi. S. Ambrogio quindi riferito nel *cap.* 21. *dist.* 86. scrisse: *Pasce famem morientem, quisquis enim pascendo hominem servare poteris, si non paveris famem, occidisti.* E S. Tommaso 2. 2. *q.* 32. *a.* 5. *ad* 3. insegna: *Est aliquod tempus, in quo mortaliter peccat, si eleemosynam dare omittat, ex parte quidem recipientis, quum apparet evidens, et urgens necessitas, nec apparet in promptu, qui ei subveniat.* Se il povero nell' estrema necessità può per gius di natura togliere a chiunque quanto gli è sufficiente a sollevarlo in siffatta indigenza, nè giammai è tenuto a veruna restituzione per quantosivoglia dovizioso divenga il suo stato, come insegnano concordemente i Teologi; chi potrà assolvere da grave colpa quegli, che il suo prossimo in tale necessità non soccorre togliendo a se stesso ciò che gli sopravanza allo stato suo?

Quando poi la necessità è solamente grave, quale è

quella del nostro Caso, secondo l'universale opinione si deve far limosina dei beni superflui alla vita ed allo stato quantunque necessarj alla decenza ed al decoro. Difatti colla sottrazione dei beni necessarj alla decenza ed al decoro dello stato si può passare la vita, laddove la necessità grave non soccorsa arreca al prossimo un grave male, il che deve preferirsi allo splendore dello stato. In conseguenza pecca gravemente Flaminio, che non soccorre la povera famiglia che languisce in grave necessità. E peccano per appunto di omissione mortale quei ricchi che per non risparmiare certe spese voluttuose, o per accrescere le proprie facoltà lasciano gemere nella fame e nella nudità nonchè nel pericolo di perdere l'onore l'oneste persone della loro parrocchia per non soffrire un leggierissimo incomodo. Si ricordino questi di quelle parole di G. C. presso S. Matteo cap. 19. *Dives difficile intrabit in Regnum Coelorum; facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in Regnum Coelorum.*

CASO III.

Un ricco signore s'accusa di non far mai limosina nelle necessità comuni de' poveri, sebbene abbia del superfluo anche alla decenza del suo stato. Ricusando il confessore di assolverlo, si cerca se questo confessore operi bene?

Vi sono dei Teologi che condannano il nostro confessore, dicendo che il fare limosina nelle comuni necessità non è precetto, ma bensì consiglio. Fra gli altri il Diana *tract.* 7. *resol.* 8. scrive: *Divites etiamsi habuerint superflua non tenentur neque sub veniali peccato dare eleemosynam in communi necessitate, in qua solent esse quotidiani pauperes.* E nella *risol.* 12. e 13. dello stesso trattato parlando dell'opposta opinione soggiugne: *Licet haec opinio sit probabilis, probabilior semper mihi videtur esse contraria.*

Si oppone però al Diana, ed a quanti sono con lui un numero pressochè innumerabile di Teologi con S. Tommaso, fra i quali il Gaetano, il Valenza, il Bellarmino, Natale Alessandro, Eurico da S. Ignazio, il Sua-

rez, il Genet, lo Sporer, il Navarro ec. sostenendo essere un vero precetto il far limosina del superfluo alla decenza dello stato eziandio nelle comuni necessità, e questa è l'opinione unicamente vera, e da seguirsi in pratica. Gesù Cristo *Matth.* 25. protestò che saran condannati i ricchi per non aver fatto limosina ai poveri: *Discedite... Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare; sitivi, et non dedistis mihi potum; hospes eram, et non collegistis me; nudus, et non cooperuistis me; infirmus, et in carcere, et non visitastis me.* Se nelle comuni necessità v'è la fame; la sete, la nudità, come nelle comuni necessità non vi sarà precetto di soccorrervi? Se i ricchi saran per questa omissione condannati al fuoco eterno, come questo precetto non gli obbligherà sotto mortale peccato? Cosa dicono le Scritture del crudelissimo Epulone, che negò di dare il superfluo a Lazzaro, che mendico questuava di porta in porta, nè situato era nell'estrema e nemmen nella grave necessità? In S. Luca cap. 3. il ricco avaro viene paragonato ad una pianta destinata al fuoco: *Omnis arbor non faciens fructum bonum excidetur, et in ignem mittetur. Et rogabant eum turbae dicentes: quid ergo faciemus? Respondens autem dicebat illis: qui habet duas tunicas, det non habenti, et qui habet escas similiter faciat.* Sotto il nome di una seconda tonaca s'intende il superfluo. Così S. Girolamo Ep. 150. *Quidquid corpori nostro sufficere potest, et humanae succurrere imbecillitati, hoc una appellanda est tunica, et quidquid in praesentibus alimentis necessarium est, hoc unius diei victus appellatur. Si plus habeas, quam tibi ad victum vestitumque necessarium est; illud eroga, et in illo debitorem te noveris.* Si può con questi argomenti aderire all'opinione del Diana?

Ma colla ragione stessa possiamo convincerci, che la sentenza dell'accennato Teologo non è la vera. Gli uomini debbono amarsi a vicenda, e questo amore non è amore se si restringe alle parole soltanto senza estendersi all'opera. Si può dire, che ami il suo prossimo quegli che ricusa di dispensare il superfluo a chi ne abbisogna? Più. La divisione de' beni ebbe luogo per gius delle genti ossia per universale consenso del genere umano. Ella però de-

v' essere equa e giusta, nè tale è mai quando si volge in pregiudizio dei bisognosi. Questa divisione adunque include la condizione che si abbia a soccorrere i poveri col superfluo alla vita, allo stato ed alla decenza dello stato medesimo. Ecco colla ragione dimostrato nuovamente l'obbligo preciso di far limosina del superfluo anche nelle comuni necessità.

Nè si dica, che se così fosse la cosa si dannerebbero tutti i ricchi e tutti i confessori. Imperciocchè risponderò col Card. Gaetano tract. 11. de eleem. cap. 6. *Quod si mihi illud objeceris, quod scilicet divitum confessiones audiri non possent, et Confessores damnationem incurrerent: audi Dominum Jesum Christum in Evangelio divitibus, dicentem*: *FACILIUS EST CAMELUM TRANSIRE PER FORAMEN ACUS, QUAM DIVITEM INTRARE IN REGNUM COELORUM*; *Confessoribus autem*: *SI COECUS COECO DUCATUM PRAEBEAT, AMBO IN FOVEAM CADUNT*. Guai dunque ai ricchi che non dispensano il superfluo, e guai ai confessori che assolvono tali ricchi!

CASO IV.

Un nobile facoltoso che gitta non poco denaro in giuochi, teatri, conviti, in cani da caccia, in cavalli ec. risponde al suo Confessore, ch' egli non è tenuto a far limosina, perchè nulla gli avanza. Cercasi se il Confessore debba acchetarsi a questa risposta?

Se fosse vero quanto risponde il nobile facoltoso, non vi sarebbe giammai ne' ricchi il superfluo da darsi ai poveri. Ma sant' Agostino ritrova questo superfluo non solo ne' ricchi, ma altresì in ogni condizion di persone. *Multa superflua habemus*, così egli nel salmo 147. num. 12. *si nonnisi necessaria teneamus*: *nam si omnia quaeramus nihil sufficit*.... *Quaerite quae sufficiant, et videbitis quam pauca sint*.... *Videte, quoniam non solum pauca sunt, quae vobis sufficiant, sed non ipse Deus multa quaerit a vobis. Quaere quantum tibi dederit, et tolle quod sufficit*: .. *caetera, quae superflua jacent, aliorum sunt necessaria. Superflua divitum necessaria sunt pauperum. Res alienae possidentur, quum super-*

flua possidentur. Ha quindi la Chiesa condannato la tesi: *Vix in saecularibus invenies, etiam in Regibus, superfluum statui; et ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex superfluo statui*. Che dunque? Ecco come scrive Domenico Soto nel suo libro *Causa pauperum* cap. 8: *Theologi scholastici ne divites vehementer perterrefacere videantur multa comminiscuntur antequam sub peccato mortali homines ad eleemosynam obligent, nempe quod habeant superfluum, quod pauperes graviter indigeant, aliaque hujusmodi... At ubi Ss. Patres attentius lego, existimo, quod neque in pauperibus tam gravem necessitatem, neque in divitibus tantam super statum redundantiam desiderabant, ut sub poena peccati mortalis eleemosynas exigerent, immo vix forte credebant esse hominem, si pauper ipse non esset, qui non aliquid haberet, quod erogare teneretur*. Ciò detto in generale, veniamo particolarmente al nostro ricco. Egli asserisce di non aver alcun superfluo. Ma e non sono superflue le spese, che fa nei giuochi, nei teatri ec.? Non gitta così quel denaro che deve dare ai poveri? E che si dovrebbe dire poi se spendesse in mantener donne di piacere, od in regali ordinati a sedur donzelle ec.? Non deve dunque il nostro Confessore acchetarsi alle frivole ragioni di un tal penitente, ma illuminar lo deve, e differirgli l'assoluzione fino a che apparisca in lui la necessaria emendazione.

CASO V.

Certi benestanti pretendono di soddisfare al precetto di far limosina col dispensare ai poveri gli avanzi della lor tavola, e qualche soldo ai questuanti per istrada. Cercasi 1. Qual quantità di limosina debba farsi dai benestanti per adempiere il precetto. 2. Se vi soddisfino i benestanti espressi in questo caso. 3. Da quali segni possano i Confessori arguire se i loro penitenti adempiano questo precetto?

Al 1. Non sono concordi i Teologi nello stabilire la quantità di limosina, che deve farsi da ciascun benestante. Ve ne sono che opinano doversi da' benestanti distribuire la decima parte di tutte le rendite e ricavate dall'in-

dustria o lavoro, e ritratte dai beni fruttiferi. Altri prescrivono una misura più ristretta, ed altri più ampla. Siccome il superfluo, che prescrive G. C. di distribuire in limosina, non può precisamente fissarsi; così non si può stabilire una regola certa, che determini la limosina. S. Tommaso di Villanova *concion. 2. de s. Martin.* così discorre su questo punto. *Audi ad Johannem: QUI HABET DUAS TUNICAS, DET UNAM NON HABENTI, ET QUI HABET ESCAS SIMILITER FACIAT. Dices forsitan: dare medietatem multum est. Sunt mihi uxor, et familia, quam utriam. His omnibus medietas reliqua non sufficeret. Ad quod ego: erant haec omnia Zachaeo; sed approbante Domino medietatem bonorum suorum pauperibus erogavit. Oh, inquies, Zachaeus publicanus erat: quid mirum si dedit omnia, quae prius rapuerat? Da igitur omne quod superest. Sed dices: si quidem filii non exsorescerent, non ego quoque haereditatem, et patrimonium meum augerem, sed accedentibus filiis, patrimonium quoque augere necesse est. Bene, sit ita: computa haec omnia: da quod superest. Dices: libenter accepto; si omnia computo, multa desunt. Vere ita est: cupiditati tuae deficiunt multa, et deessent etiam, si totum orbem solus sine socio possideres. Nolo ergo ad ratiocinium te adducere. Fac sicut filio suo consuluit Tobias 4. QUOMODO POTUERIS, ITA ESTO MISERICORS. SI MULTUM TIBI FUERIT, ABUNDANTER TRIBUE, SI EXIGUUM TIBI FUERIT ETIAM EXIGUUM LIBENTER IMPERTIRI STUDE. Non improbo si certam portionem pecuniae ad arbitrium boni viri juxta tuos redditus quotannis pauperibus erogandam signaveris.* S. Agostino parimenti nel Sermone *de diversis* 43. così risponde a quei facoltosi che si scusano di non far limosina col dire, che hanno dei figliuoli da provvedere, e figliuole da dotare: *Fac locum Christo filiis tuis, accedat familiae Dominus tuus, accedat ad numerum filiorum tuorum frater tuus . . . duos filios habes, tertium illum computa: tres habes, quartus numeretur Christus; quintum habes; sextus dicatur; decem habes, undecimus sit. Nolo amplius dicere. Unius filii tui serva locum Domino tuo; Quod enim dabis Domino tuo, et tibi proderit, et filiis*

tuis. Quod autem male servas filiis tuis, et tibi non proderit et filiis. Dabis autem portionem unam, quam unius filii deputasti. Così parlavano i santi senza determinare la misura, e così io rispondo al primo quesito.

Al 2. I benestanti che si contentono di dare ai poveri i miseri avanzi delle loro mense, e qualche soldo a quelli che loro domandano limosina per istrada, non soddisfano al precetto, poichè non osservano la regola verissima e giustissima del santo Tobia: *Si multum tibi fuerit, abundanter tribue.* Devono essi stabilire una certa porzione delle loro annue entrate a sollievo della miseria, la quale sia proporzionata colle loro ricchezze. Non v' ha dubbio che le persone comode debbono riservare e roba e denaro per provvedere ai figliuoli, per sostener con decoro i pesi e gli uffiej dello stato, per ripararsi dalle malattie ed altri incomodi che vi sono sempre nelle famiglie; ma non v' ha dubbio altresì, che devono restringersi nei limiti della propria lor condizione. Se vorranno cercare soltanto i proprj agi, la vanità, il lusso, le pompe, non solo cesseranno di aver del superfluo, ma mancherà loro eziandio il necessario.

Al 3. Si può argomentare se un facoltoso adempia il precetto della limosina dai segni seguenti. Se conduce una vita veramente cristiana lontana da ogni ingiustizia: se detesta l' avarizia e l' usure: se mostra di essere persuaso del debito di far limosina, ed abbia l' animo di adempierlo: se infine è tanto più liberale coi poveri quant' è più ricco. Non devesi poi credere che siano osservanti di questo precetto quei che sono viziosi, avari, usurari, dediti alla libidine, al giuoco, alle crapole: che sono portati con sollecitudine ad ammassare ricchezze: che non pagano i loro debiti, fanno sospirare la mercede agli operaj; e sovvengono assai di rado e troppo parcamente i poveri. Quindi i Confessori potranno per questa parte, anzi dovranno assolvere i primi, conciossiachè si deve presumere che Iddio non nieghi loro il suo lume per adempiere questo precetto, e differire l' assoluzione ai secondi fino a che non dimostrino col fatto la loro emendazione.

CASO VI.

Una moglie che ha il marito in grave pericolo della vita, fa celebrare molte Messe, e manda una grossa limosina ad un Monastero di Cappuccine, affinchè preghino per lui. Cercasi quali persone possano far limosina, e se operi bene la detta moglie?

Generalmente parlando possono e debbono far limosina a misura delle proprie facoltà quelle persone che hanno un assoluto dominio delle cose loro, e quelle che hanno per la limosina un consenso espresso o tacito del padrone delle cose che dispensano. Quindi i figliuoli e le mogli non possono far limosina di ciò che appartiene ai loro rispettivi parenti o mariti, non essendo lecito a chicchessia l'alienare quello degli altri.

Quanto ai figliuoli di famiglia, dico che possono dare ai poveri i beni castrensi, o quasi castrensi se ne hanno, i quali cadono sotto il loro pieno dominio, non però gli avventizj, o profettizj, perchè questi e sono sotto il dominio del padre, ed il padre ne ha l'uso e l'amministrazione. Possono inoltre rivolgere a questo pio uso il denaro che danno loro i parenti per qualche onesta ricreazione, o per altri usi convenienti. Più ancora. Possono far limosine moderate quando trattano gli affari de' lor parenti, o sono agli studj fuor di paese, dovendosi ragionevolmente presumere de' parenti stessi il tacito consenso. Finalmente possono dare ai poveri quelle limosine che sono convenienti al loro stato, quando i parenti mancano a questo dovere, purchè però non abbia ad avvenire alcuno scandalo, ed a succedere verun altro male.

Intorno alle moglie si presume il tacito consenso del marito per quelle minute limosine, che secondo la consuetudine sogliono farsi dalle persone della stessa lor condizione. Se poi hanno beni proprj quali sono i parafernali, possono di questi dispensarne ai poveri anche contro la volontà del marito. Convengono infine i Teologi, che possono le mogli far limosine anche straordinarie proporzionalmente allo stato della famiglia, ove si tratta di allontanare qualche grave male o temporale o spirituale che sovrasti al marito.

In conseguenza la moglie, di cui parla il nostro caso, può fare quelle limosine, sì perchè tratta la causa sua, del marito e della famiglia: sì perchè non si può presumere che il marito ne sia contrario, anzi si deve ritenere che vi presti un tacito pienissimo consenso.

CASO VII.

Un Parroco dovendo dispensare delle limosine ai poveri della sua parrocchia preferisce i suoi penitenti ai più bisognosi. Cercasi se vada esente da colpa?

E da presumersi che quelli, i quali hanno dato al Parroco quelle limosine, abbiano ciò fatto coll' intenzione che il Parroco abbia e distribuirle ai più bisognosi. Quindi preferendo egli a questi i suoi penitenti non può essere immune da colpa. Inoltre così operando viola in certo modo il diritto degli altri poveri. Finalmente dà occasione a quei poveri che vadano al suo Confessionale non già per confessarsi, ma per lucrare la limosina, e per conseguenza espone le anime a sè commesse al pericolo di simulare bontà, e di far confessioni invalide e sacrileghe. Notino quest' ultima ragione i Confessori, e si astengano dal far limosina ai loro penitenti, onde allontanarli da siffatto pericolo, a meno che non siano consigliati ad operare altrimenti dalle peculiari circostanze di qualche persona. Prescindendo dunque da un motivo particolare il nostro Parroco non può essere esente da colpa, la quale potrà eziandio essere mortale, o per causa dello scandalo, o per la grave necessità di taluno di quei poveri che pospone ai suoi penitenti, o pel concorso di altre circostanze. E tanto più è ciò vero in un Parroco, perchè egli a differenza d' un semplice Confessore dev' essere padre comune, ed è tenuto a soccorrere i suoi Parrocchiani secondo le sue forze senza accettazion di persone, ed a misura delle loro necessità.

CASO VIII.

Un Parroco riprende acremente un suo Parrocchiano, perchè ogni anno offre una grossa limosina ad una chiesa, ove si venera certa miracolosa Immagine di Maria Vergine, e non dà quasi nulla alla sua chiesa parrocchiale, dicendogli che il suo dovere è verso di questa, e non verso di quella. Cercasi se pecchi, e quale sia la di lui colpa?

Prescindendo da particolari circostanze che possono giustificare il Parroco, io dico che pecca, perchè trattandosi di cosa libera offende il suo parrocchiano senza ragionevole motivo. Il parrocchiano offrendo quella limosina si prevale del suo diritto di dispor delle cose proprie, e perciò non fa ingiuria ad alcuno, e tanto più non fa ingiuria, quantochè non trascura la chiesa parrocchiale, come si raccoglie da quelle parole *non dà quasi nulla alla sua chiesa parrocchiale*. Pecca quindi il parroco contro la giustizia esigendo che il parrocchiano dispensi il suo secondo che egli pensa, e non secondo la sua divozione: pecca contro la mansuetudine, poichè lo carica d' ingiusti rimproveri: pecca di scandalo pel cattivo esempio che gli dà: e può finalmente peccare a misura altresì del fine che ha nel riprendere., perocchè questo fine dà la specie all' atto.

LITANIE.

CASO I.

Fabio sacerdote raccogliendo nella festa in un privato oratorio i fanciulli della parrocchia, fa che dedichino all' Augustissimo Sacramento dell' Altare il mese di Giugno, e sulla sera di ciascun giorno di questo mese li trattiene per qualche ora in esercizj di orazione, e fa che chiudano le loro preghiere, colla recita delle Litanie dello stesso SS. Sacramento. Cercasi cosa significhi il termine *Litania*, e se Fabio possa lecitamente insinuare a' detti fanciulli la recita delle accennate Litanie?

La voce *Litania* se ascoltiamo il Magri *Dict. Sacr.* non altro esprime fuorchè *Supplicazione*, *Rogazione*, *Processione*. Cita egli il Valafrido *de reb. Ecclesiast. cap.* 28. il quale così scrive: *Litanias non tantum dici illam recitationem nominum, qua Sancti in adjutorium vocantur infirmitatis humanae, sed etiam cunctas, quae fiunt supplicationibus, orationibus appellari*; e riferisce che i Maltesi chiamano la processione col nome di *Liti*. In presente però col termine di *Litania* s' intende la invocazione de' santi, il qual uso come nota lo stesso Valafrido nel luogo citato fu introdotto nella Chiesa Latina dopo i tempi di S. Girolamo, ma si sa che prima della detta epoca era praticato nella Chiesa di Neocesarea, come si raccoglie dall' Epist. 63. di S. Basilio.

Ciò premesso intorno la significazione del nome, vengo al caso proposto. La sacra Congregazione dell' Indice sotto il giorno 2. sett. 1727. ha emanato il seguente Decreto: *Eadem sacra Congregatio, audito, quod variis in Oratoriis et Ecclesiis publice recitentur aliquae Litaniae non approbatae in Sacra Rituum Congregatione: censuit innovari Decretum in generali Congregatione S. Romanae et Universalis Inquisitionis a fel. rec. Cle-*

mente VIII. editum anno 1601. videlicet: Quoniam multi hoc tempore privati etiam homines, praetextu alendae devotionis, novas quotidie Litanias evulgant, ut jam prope innumerabiles formae Litaniarum circumferantur; et in nonnullis ineptae sententiae, in aliis (quod gravius est) periculosae et errorem sapientes inveniantur; Ss. Clemens Papa VIII. pro sollicitudine sua pastorali providere volens, ut Animarum devotio, Deique ac Sanctorum invocatio, sine ullius detrimenti spiritualis periculo foveatur, praecipit et mandat, ut retentis antiquissimis et communibus Litaniis, quae in Breviariis, Missalibus, Pontificalibus ac Ritualibus continentur, nec non Litaniis de Beata Virgine, quae in Sacra Æde Lauretana decantari solent: quicumque alias Litanias edere, vel jam editis in Ecclesiis, sive Oratoriis, sive Processionibus uti voluerint, eas ad Congregationem Sacrorum Rituum recognoscendas, et si opus fuerit corrigendas, mittere teneantur, neque sine licentia, et approbatione praedictae Congregationis eas in publicum edere, aut publice recitare praesumant, sub poenis (ultra peccatum) arbitrio Ordinarii et Inquisitoris severe infligendis. Da questo Decreto pertanto si raccoglie, che non è lecito il pubblicare alcuna specie di Litanie, e nemmen è lecito recitare nelle chiese, negli oratorj e nelle processioni fuorchè le Litanie de' Santi come si trova nei Breviarj e nel Rituale, e quella che si dice della B. V. Lauretana. Il Decreto stesso quasi colle medesime parole viene riportato fra quei che sono premessi all'Indice dei Libri proibiti §. 4. num. 3. Ora, che dovrà dirsi del nostro Fabio? Avrà egli peccato, e peccherà tutte le volte che farà recitare dai fanciulli le Litanie del SS. Sacramento, e potrà ancora essere punito dal suo vescovo? Io sono di parere, salvo sempre un giudizio migliore, che specialmente allora che sia stato di ciò a cognizione il suo vescovo, nè abbia peccato; nè pecchi facendo rinovare la recita, nè per conseguenza che possa essere soggetto a veruna pena. Osservo, che la causa movente del Decreto sopra riportato è per impedire che non vengano introdotte nuove Litanie, come si faceva ai tempi di Clemente VIII. nella qual epoca ve ne erano tante che poteano dirsi innumerabili, piene ancora di sentenze inessate ed

eziandio pericolose. Fabio per questa parte non è reo; poichè non divulga una forma nuova di Litanie, ma usa quelle che si sono divulgate da molti e molti anni. Osservo che la proibizione si estende a recitare nuove Litanie, od anche le già introdotte a quel tempo nelle chiese, negli oratorj, e nelle processioni, che è quanto a dire nelle pubbliche funzioni; nelle quali non è lecito usare di alcuna preghiera che non sia stata approvata dalla sacra Congregazione de' Riti. Fabio non fa questa recita nelle funzioni pubbliche; ma bensì in un privato oratorio; per avere a richiamare i fanciulli alla divozione verso il SS. Sacramento, al qual oggetto potrebbe servirsi di qualunque preghiera che non contenesse alcun errore. Egli dunque per questa parte non opera contro il decreto. Ed a maggior prova posso aggiungere, che queste Litanie si trovano pubblicate dai vescovi d'Angers, de la Rochelle, e di Luçon nel loro catechismo Diocesano; che Mons. de Verthamon vescovo di Luçon ordinando una nuova impressione dello stesso catechismo nell'anno 1756, l'ha ritenute fra le preghiere da recitarsi secondo la divozione, e secondo i diversi bisogni. Non ha guari le stesse Litanie furono pubblicate in Padova coll'assenso dell'ordinario. Tutti questi prelati non avranno certamente trovato in esse veruna sentenza inesatta e pericolosa, altrimenti non l'avrebbero divulgate per se medesimi, nè avrebbero prestato l'assenso affinchè venissero stampate. Cessando quindi nel nostro caso la causa della proibizione, cessar deve la proibizione stessa, e quando anche sussistesse il divieto per la recita delle stesse Litanie nelle pubbliche funzioni, tuttavia non ne verrebbe che Fabio operasse contro il decreto, facendole recitare in un privato oratorio, ed in privata funzione; sicchè può con tranquilla coscienza continuare nel suo zelante esercizio.

CASO II.

In una chiesa dedicata a s. Pantaleone si suole aggiungere il nome del detto santo nelle Litanie che si recitano nelle Rogazioni, ed in altri tempi. Cercasi se ciò sia lecito?

Non è lecito. Quantunque infatti ne' tempi andati

fosse permesso in certe necessità più gravi e comuni il far delle aggiunte o di preghiere o di petizioni, od eziandio di nomi nelle Litanie de' santi, nè sia tale addizione vietata da Paolo V. nel suo Rituale romano, tuttavia venne ciò proibito dalla sacra Congregazione de' Riti con decreto 22. marzo 1631. ai Canonici della Cattedrale di Regio, i quali chiesero d'aggiungere nelle Litanie i santi titolari e protettori della città. Il decreto viene riferito dal Gavanto *sess.* 9. *cap.* 4. *de Psalm. Poenitent. num.* 10. e dal Merati nel suo indice *Decretorum num.* 256. con questi termini: *Non possunt in Litaniis inseri alii Sancti praeter ibi descriptos, neque tempore pestis addendi sunt Titulares, et Patroni Civitatis sine speciali concessione.* Se dunque nemmeno nel tempo della peste non è lecito aggiungere nelle Litanie il nome dei Santi titolari, o protettori, egli è chiaro che non deve tollerarsi la consuetudine introdotta nella chiesa di s. Pantaleone, essendo un vero abuso da doversi togliere.

LOCAZIONE

Vedi *Contratti di Locazione.*

LOTTO

Vedi *Giuochi* CASO XI.

LUME DINANZI AL SANTISSIMO SACRAMENTO.

CASO I.

Filippo parroco vuole che la lampana che arde dinanzi al SS. Sacramento sia collocata dietro una colonna della chiesa, e non avendo elemosine sufficienti per mantenerla accesa coll' olio di oliva, si serve di altro olio inferiore. Cercasi 1. Per qual motivo debba essere accesa questa lampana. 2. Dove debba essere collocata. 3. Di qual olio si debba usare. 4. Chi debba supplire alla spesa?

Al 1. Il Cavalieri *in Ritual. cap.* 5. *decret.* 15. riferisce due ragioni, per le quali fu dalla Chiesa ordinato che abbia a tenersi accesa notte e giorno una Lampana dinanzi al SS. Sacramento. La prima si è per significare che Gesù Cristo, il quale sotto le specie Eucaristiche risiede nel Tabernacolo, è candore di luce eterna e lume inestinguibile, e l'altra per ricordare ai fedeli che siccome Gesù Cristo è luce del mondo, così chi lo segue non deve camminar nelle tenebre ossia nelle opere dell' Inferno, ma bensì nelle opere di luce che sono le azioni sante mediante la vigilanza e la prontezza, con cui ciascuno deve andar incontro a Gesù Cristo medesimo.

Al 2. La sacra Congregazione de' Riti nel dì 22 agosto 1699. *in una Ordin. Cappucin.* ha emanato il seguente decreto: *Lampas ardens omnino retinenda est ante altare SS. Sacramenti, non vero supra valvas Ecclesiae in Choro de diametro opposito ante praedictum altare.* Da questo decreto pertanto chiaramente apparisce, che questo lume deve essere dinanzi l' altare ed in luogo che possa essere veduto, anzi in luogo che indichi esservi in quell' altare la SS. Eucaristia. Certamente collocando questo lume in una parte rimota del tempio, ne verrà che il lume spesso non avrà a significare, quanto si è proposto la chiesa di esprimere coll' ordinario. Sia dunque la lampana presso l' altare, e sia visibile, e poco importa che in una parte o nell' altra dell' altare sia collocata.

Al 3. Il Cavalieri nel luogo citato al num. 2. esige, che l'olio debba essere di oliva, ed accorda che si possa usare d'olio diverso allora soltanto, che quello di oliva aver non si possa. *Oleum, quo nutritur ejusmodi lumen, esse debet ex olivis expressum, nec alterius generis admittitur oleum, nisi ubi illud haberi non potest.* S. Girolamo infatti nella sua Epistola a Fabiola *de* 42. *mensionibus* scrive: *Luceat in tabernaculo oleum purissimum, quod de olivae profertur amaritudine.* Quindi è che non si può non condannare certo costume introdotto in alcune chiese di usar dell'olio di ravisone, o di altra qualità in luogo di quello di oliva, e ciò ad oggetto di un sordido risparmio: riflettano quei che presiedono a queste spese che grate furono a Dio le offerte di Abele, e non quelle di Caino, e procurino la maggior decenza anche nella lampana del Santissimo Sacramento, che poi non è se non un'obblazione al Santo de' Santi.

Al 4. La spesa dell'olio deve supplirsi da quei che ne sono tenuti o per ispeciale obbligazione assunta nell'erezione della chiesa, o per legge di consuetudine. D'ordinario deve essere ella a carico delle rendite della chiesa, ovvero della Scuola del Santissimo. In mancanza di rendite e per parte della chiesa, e per parte della detta scuola si può istituire una questua a quest'oggetto. Può essere tenuto anche il parroco a contribuirvi, dovendo egli coi proventi del suo benefizio preparare quanto occorre in ordine ai Sacramenti, ed alla custodia di essi; ma può esservi astretto anche il popolo, avvegnachè la sacra Eucaristia si conserva a di lui vantaggio, e perciò: *Qui sentit commodum, sentire et debet incommodum.*

C A S O II.

Un parroco non tiene accesa la lampana innanzi l'Augustissimo Sacramento. Cercasi se pecchi mortalmente?

Se il parroco lascia mancare il lume per un tempo notabile, cioè, per un giorno intero o per una notte intera, oppure se è abitualmente negligente così che manca tratto tratto questo lume, egli non v'ha dubbio pecca mortalmente. Ed in vero la rubrica del Rituale Romano §. 6. *Lampades coram eo*, cioè dinanzi la SS. Eucari-

stia, *plures vel saltem una, die noctuque perpetuo colluceat*, obbliga sotto grave peccato in quanto che riguarda il culto dovuto a così gran Sacramento. Inoltre sono di parere i dottori, che mancando i lumi non si possa consegrare l'Eucaristia nemmen nell'urgenza di amministrare il sagratissimo Viatico ad un moribondo. Come dunque sarà scusato da colpa grave il parroco che lascia senza la lampana accesa lo stesso Augustissimo Sacramento?

CASO III.

* Un altro parroco non vuole invigilare se la lampana sia accesa, dicendo, che quest' obbligazione nella sua chiesa è di una famiglia che per un Legato è tenuta a farla ardere. Cercasi se pensi bene?

La rubrica del Rituale Romano incarica i parrochi di sorvegliare, onde la lampana sia sempre accesa, ed usa tali espressioni che dinotano essere questo uno speciale loro dovere. *Parochus igitur*, così si legge, *summum studium in eo ponat ut ipse hoc venerabile Sacramentum, qua decet reverentia, debitoque cultu tractet, custodiat et administret*. Le voci *summum studium* non solo si riferiscono al verbo *tractet* ed all' altro *administret*, ma altresì al *custodiat*, col quale si dinota che se per la custodia è necessaria la lampana accesa, il parroco è tenuto a procurare con somma diligenza affinchè sia osservato questo precetto della chiesa. Ma il nostro parroco giustifica la sua negligenza col dire che quest' obbligo deve adiempierlo una famiglia, che per un legato deve farla ardere. Si giustifica? Rispondo che no. Quella famiglia in forza del Legato è tenuta a somministrare l' olio occorrente, ma non ad invigilare che la lampana sia accesa. Così ha deciso la sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari col decreto 28. agosto 1599. concepito in questi termini: *Legato de lampade ardente ante SS. Sacramentum satisfaciunt haerede per subministrationem olei, apud Ecclesiae Rectorem remanente cura, ut continuo ardeat*. Il nostro parroco adunque lungi dal giustificare la sua mancanza pensa male su questo punto.

Fine del Volume undecimo.

INDICE

DELLE DECISIONI CONTENUTE IN QUESTO UNDECIMO VOLUME.

INTERDETTO.

I. Caso. Cercasi 1. *Cosa sia l' interdetto, e di quante specie.* 2. *Se possa senza colpa darsi l' Interdetto.* pag. 5

II. Se viola l' interdetto un Parroco che predica la parola di Dio, celebra quotidianamente la s. Messa a porte chiuse e senza il suono delle campane, e nel giorno del Natale fa suonar le campane, e canta la Messa ed i Divini Uffizi. 8

III. Quali Sacramenti si possano amministrare nel tempo dell' Interdetto. 10

IV. Se abbia ragione un Parroco che non vuole seppellire nel Cemeterio un fanciullo defunto, perchè la Chiesa è interdetta. 13

V. Se nel tempo dell' Interdetto generale locale sia proibita l' ecclesiastica sepoltura. 14

VI. Quali sieno le pene stabilite contro quei che violano l' Interdetto. 15

VII. In qual modo si tolga l' Interdetto, se il Vescovo possa toglierlo, e talvolta anche il Confessore. 16

VIII. Cosa sia la cessazione a divinis, e qual differenza vi sia tra essa e l' interdetto. 17

INTERSTIZJ.

I. Cosa sieno gl' interstizj e donde abbiano avuto origine. Se la legge degl' interstizj obblighi

gravemente. Che si debba dire d' un Chierico, che essendo stato ordinato Suddiacono nel sabato sitientes *fu senza alcuna dispensa promosso al Diaconato nel sabato dei tempi di primavera dell' anno successivo.* . 19

II. Se tra gli ordini minori vi debbano essere interstizj. Qual tempo debba passare dagli Ordini minori al suddiaconato, e dall' uno all' altro Ordine maggiore. Se il Vescovo possa dispensare sopra gl' Interstizj e se vi debba intervenire per la dispensa una causa giusta. 21

III. Se i superiori degli Ordini Regolari possano dispensare dagl' interstizj. 24

IV. Sulpicio ordinato suddiacono nel Sabato Sitientes ebbe dal suo Vescovo le Dimissorie per essere promosso al Diaconato nel Sabato precedente la Domenica della SS. Trinità senza far menzione che lo dispensava dagl' interstizj. Supponendo egli di dover essere dispensato dal Vescovo ordinante ricevè il Diaconato senza far altra ricerca. Si domanda se il Vescovo che ordinò Sulpicio l' abbia potuto dispensare dagl' interstizj, oppure, se debba dirsi che Sulpicio sia stato promosso senza alcuna dispensa, e perciò se abbia gravemente peccato. 25

V. Se un Vescovo possa punire colla sospensione o con altra pena canonica chi fu promosso al sacerdozio senza la dispensa dagl' interstizj. 27

VI. Se un Vescovo possa conferire nella stessa Ordinazione gli Ordini minori ed il suddiaconato, ed in altra Ordinazione il Diaconato insieme ed il Sacerdozio. 28

VII. Se un Vescovo possa dispensare dagl' interstizj un Chierico suo famigliare ch' appartiene ad altra Diocesi. 32

VIII. Se il Vicario generale ed il vicario capitolare possano dispensare dagl' interstizj, e se il vicario capitolare possa accordare tale dispensa a quei che ottennero dalla sacra Congregazione il Rescritto, in virtù del quale può

egli loro concedere le Dimissorie, benchè non ispirato l' anno dalla vacanza della Sede Vescovile. 33

IX. Se l' anno degl' interstizj debba calcolarsi secondo il computo ecclesiastico ovvero secondo il civile. 34

INVENZIONE.

Vedi DOMINIO intorno ai modi di acquistarlo per occupazione e per invenzione.

INVIDIA.

I. Leonardo invidia la sorte di quei della sua professione, perchè i loro affari vanno bene, ed i suoi sempre peggio. Cercasi 1. Cosa sia l' invidia. 2. In quante maniere si possa commettere questo peccato. 3. Qual peccato commetta Leonardo. 36

II. Come debba diportarsi un Confessore con una giovane ambiziosa all' eccesso e d' altronde pigra ed invidiosa, la quale desidera i vestiti delle altre sue pari, od almen ch' esse non gli avessero. 40

III. Quali sieno i vizi che nascono dall' invidia, e quali i mezzi co' quali può superarsi. 41

IPOTECA

Vedi Contratti di Pegno ed Ipoteca.

IRA.

I. Quando l' ira generalmente presa sia peccato mortale, e se sia vero che un uomo iracondo, il quale si lascia trasportare in ingiurie contro del prossimo, e da lì a poco non conserva nè odio, nè sdegno, non sia reo di grave peccato, nè sia tenuto a veruna soddisfazione verso le persone ingiuriate. 43

II. Che dir si debba dell' ira invecchiata, e di un uomo che non prorompe in ingiuria, ma concepisce uno sdegno grandissimo, che conserva per molto tempo col pensiero di vendicarsi. 45
III. Qual peccato commetta un Maestro, che spesso s' arrabbia contro i suoi scolari, e che spesso alza le mani col solo fine di correggerli. 47
IV. Cercasi 1. Se l' ira per zelo sia peccaminosa. 2. Se l' essere di sacerdote sia una circostanza ch' aggravi il peccato dell' ira. 3. Qual debba essere lo zelo de' superiori. 4. Come si debba regolare un sacerdote superiore, che riprende i suoi sottoposti senza moderazione. 49
V. Quali sieno i vizi che prendono origine dall' ira, e quali i mezzi di frenare questa passione. 51

IRREGOLARITA'.

I. Cosa sia l' irregolarità e di quante specie. 52
II. Quali sieno gli effetti dell' irregolarità; e se un Benefiziato, il quale sa di essere irregolare possa ritenersi i frutti del suo Benefizio. 55
III. Se ignorando che ad un certo delitto sia annessa l' irregolarità, si contragga questa pena commettendo il delitto. 57
IV. In quali e quante maniere si tolgono le irregolarità. 58

IRREGOLARITA'

Intorno a quella che deriva dal difetto dei natali.

I. Se un giovane che vestì l' abito chiericale debba astenersi dal ricevere gli ordini perchè sua madre gli dice e ripete che non è legittimo, ma spurio. ivi
II. Se sia irregolare Gneo che bambino fu recato allo spedale dei bastardelli. 60
III. Se sia irregolare chi nacque prima che i suoi parenti celebrassero il matrimonio. 62

IV. Giunio nacque dall' illecito commercio avuto da Cuspio con Livia. Dopo il di lui nascimento Cuspio si sposò con Caja, ed essendo questa morta in breve tempo, celebrò le nozze con Livia. Cercasi se Giunio sia irregolare. 63

V. Lo stesso Giunio invece fu generato mentre Cuspio era ammogliato in altra donna, e nacque mentre suo padre era vedovo. Porcio di lui fratello fu concepito da Livia mentre Cuspio era vedovo, e nacque nel tempo che Cuspio avea sposato Caja. Cercasi se Giunio e Porcio sieno irregolari. 64

VI. Fado nacque da parenti il cui matrimonio è scoperto invalido per un impedimento dirimente, Marullo pel contrario è figlio di parenti che provarono la nullità del loro conjugio. Cercasi se ambedue sieno irregolari. 67

VII. Roscio è figlio di due ebrei, che prima di abbracciare la fede s' unirono in matrimonio essendo affini in terzo grado. Cercasi se Roscio sia legittimo. 68

VIII. Se sia irregolare quegli che essendo illegittimo fu legittimato dall' autorità civile. 69

IRREGOLARITA'

Relativamente ai difetti dell' animo e del corpo.

I. Quali sieno irregolari per difetto di animo, e se lo sia un infedele recentemente battezzato. 70

II. Cosa debba dirsi di Cabeo, il quale dopo aver ricevuto la Tonsura venne a sapere ch' egli era irregolare, perchè non era stato ancora cresimato. 72

III. Se possa ordinarsi Fedro, che nell' età sua di anni ventidue fu vessato per cinque o sei volte da Epilessia nel giro di diciotto mesi, ma che da circa tre mesi non soffre verun assalto. 73

IV. Valerio sacerdote soffre da alcuni mesi il mal caduco del quale ne provò gli effetti rarissime

volte nella sua gioventù. Cercasi se abbia peccato quando chiese di essere ordinato, e se ora debba astenersi dal celebrare la santa Messa. 74

V. Se possa ordinarsi Podiano di origine ebreo, ch' essendo catecumeno fu battezzato in letto per pericolo di morte, e ch' ora di frequente è pazzo, e sempre così scimunito ch' è incapace di acquistare le cognizioni necessarie ad un ecclesiastico. 76

VI. Quali persone sieno irregolari per difetto di corpo, e se lo sia un zoppo e guercio di bruttissima figura tenuto da alcuni per ermafrodito, e da altri per eunuco. 77

VII. Se sia irregolare chi è difettoso nell' occhio sinistro. 78

VIII. Se un suddiacono, cui per malattia fu tagliato il dito pollice, possa esercitare gli uffizi del suo ordine ed essere promosso al Diaconato. 79

IX. Se sia irregolare quegli cui per malattia furono dai Medici recise le parti virili. 81

X. Se lo sia chi è deforme nel naso, e chi dar debba giudizio in materia di irregolarità quando la cosa è dubbiosa. 82

IRREGOLARITA'

Per difetto di età e di libertà, nonchè della resa de' conti.

I. Cercasi. 1. Quali sieno irregolari per difetto di età. 2. Se sia irregolare un ragazzo di cinque anni a ricevere la Tonsura e gli ordini minori. 3. Quali sieno le pene stabilite contro di quei che col difetto di età ricevono i sacri Ordini, e contro dei Vescovi che li conferiscono. 83

II. Silio, supponendo con buona fede di aver l' età prescritta pel Suddiaconato, ricevè quest' ordine di anni 20, indi di 21 il Diaconato e di 23 il Sacerdozio. S' accorse di poi di non aver

l' età legittima, e ciò nullostante celebrò la santa Messa. Cercasi 1. Se sia incorso nella sospensione ricevendo il Suddiaconato. 2. Se sia incorso in verun' altra pena ricevendo il Diaconato e il Sacerdozio. 3. E se abbia incontrato veruna censura per aver celebrato la santa Messa sapendo di non aver l' età legittima pel Presbiterato. 85

III. Quale sia l' irregolarità che nasce dal difetto di servitù e della resa di conti, e se sia irregolare Lucillo che fu per qualche anno al servizio di un ricco signore. 88

IRREGOLARITA'

Intorno a quella che nasce dal difetto di buona fama e di lenità.

I. Cosa sia l' irregolarità che dicesi per difetto di buona fama. 89

II. Se sia irregolare per difetto di buona fama chi nacque da un calvinista e da madre cattolica. 90

III. Quale sia il difetto di lenità, e perchè sieno esclusi dagli Ordini quei che hanno questo difetto. 91

IV. Un Prelato con giurisdizion temporale commise ad un suo Giudice di procedere in una causa criminale. Questi condannò il reo alla morte, ed il reo appellò al Prelato, che confermò la sentenza. Cercasi se eseguito il giudizio sia il Prelato incorso nell' irregolarità. 93

V. Se incorra l' irregolarità un Vescovo che degrada un sacerdote e lo consegna al braccio secolare onde sia condannato a perdere la testa. 94

VI. Plinio Chierico accusò al giudice Solino che tese insidie alla sua vita, ben sapendo che sarebbe stato condannato alla morte: Prisciano Chierico fu esaminato come testimonio: Atterio scrisse gli esami e la sentenza. Cercasi se colla morte di Solino sieno tutti e tre incorsi nell' irregolarità. 95

VII. Se pecchi e sia irregolare un Chierico che per curiosità si porta a vedere a tagliare la testa ad un reo condannato a tal pena dalla giustizia. 98

VIII. Manilio Confessore corregge un giudice suo penitente, perchè risparmiò la vita ad alcuni rei di gravissimi misfatti, e gli nega l' assoluzione se non promette di punire il delitto secondo la legge. Il giudice pochi giorni dopo condanna a morte due rei di omicidio. Cercasi se Manilio abbia per questo incontrata l' irregolarità. 99

IX. Se un Confessore incontri la irregolarità obbligando un reo a confessare quel delitto per cui viene condannato alla morte. 100

X. Se la milizia renda irregolare la persona. ivi

XI. Se sia irregolare un Cappellano di armata, il quale essendo imminente la battaglia esortò i soldati alla pugna, e prese parte nella dispensa della munizione. 101

XII. Se un Medico e Chirurgo sia irregolare ex defectu lenitatis, *e se ordinato che sia, possa esercitare la sua professione senza incorrere l' irregolarità.* 103

IRREGOLARITA'

Che deriva dalla Bigamia.

I. Cercasi 1. Cosa sia la Bigamia, e di quante specie. 2. Se i Bigami sieno irregolari per diritto divino. 3. Per qual motivo la Bigamia induca l' irregolarità. 105

II. Se sia irregolare Sergio vedovo di una sola moglie, perchè questa fu una sola volta per violenza conosciuta da altr' uomo. 107

III. Blasio essendo ebreo avea in moglie Flaminia, e morta questa si fece cristiano e sposò Eulalia. Cercasi se morta Eulalia possa ricevere i sacri Ordini, oppure se sia irregolare. 109

IRREGOLARITA'

Che nasce da delitto di omicidio e di mutilazione.

I. Cercasi qual sia l' omicidio per cui s' incorre la pena dell' irregolarità. 110
II. Cassio Parroco percosse in chiesa un ladro ch' avea rubato alcuni vasi sacri, ed accorsi i parrocchiani lo trassero dal sacro luogo e l'uccisero. Cercasi se Cassio sia irregolare. 111
III. Se sieno irregolari quei che ordinano l' omicidio, e se lo sia Socione, che ordinò a Crispo di percuotere un uomo, e Crispo lo percosse così che lasciò la vita. 112
IV. Albio mandò Severo ad uccidere Flavio, ed invece Flavio uccise Severo. Cercasi se Albio sia irregolare. 113
V. Irtione promette ad Abisai ebreo una somma se uccide Cleto. Le insidie di Abisai non honno effetto. Cercasi se ciò nullostante Irtione sia irregolare. 114
VI. Aniceto fu ingiustamente ucciso. Cleto dopo aver consigliato Enea a levargli la vita, rivocò inefficacemente il suo consiglio. Galeno essendo presente a questo misfatto tenne da prima il povero Aniceto, e poscia pentito lo lasciò nelle mani del suo rivale. Rufo che potea salvarlo non se ne curò. Sotero in fine si compiacque dell' omicidio e l' approvò. Cercasi se Cleto, Galeno, Rufo e Sotero sieno tutti egualmente irregolari. 115
VII. Clemente assolito da un ingiusto aggressore lo combatte sebbene potesse fuggirlo, per non incorrere la nota di timidezzo. L' inimico nella difesa resta ucciso. Cercasi se Clemente abbia controtto l' irregolarità. 119
VIII. Se sia irregolare Tizio che in una rissa mozzò a Fabio un dito. 121
IX. Mentre un lodro fuggiva col furto vi fu chi consigliò il padrone od inseguirlo. Questi in-

vece di riaver la sua roba restò senza un braccio, che gli venne troncato dal ladro. Cercasi se il consulente sia incorso nell'irregolarità. 123

X. Antonio mentre tresca disonestamente con Seja viene assalito da Tizio di lei marito. Egli pensando di non poter salvar la vita lo previene e l'uccide. Cercasi se Antonio sia irregolare. 124

XI. Un suddiacono certo dell'assenza del marito entrò di notte in casa della moglie, ed a lei si accostò. Sopraggiunto il marito uccise la moglie. Cercasi se il suddiacono sia irregolare come causa dell'usoricidio. 125

XII. Un confessore esortò il suo penitente infermo a prendere una medicina prescritta dal medico, e con una mano lo sollevò dal letto, e coll'altra gli porse il medicamento. Avvenne che l'infermo restò soffocato. Cercasi se per questo il confessore sia divenuto irregolare. 126

XIII. Cajo servendo al suo padrone infermo ricusa di dargli a bere del vino, ma minacciato da esso di essere privato di un grosso legato, lo contenta. Morendo il padrone per tal disordine, cercasi se Cajo sia divenuto irregolare. 127

XIV. Un sacerdote manda un ragazzo legato con una corda a ricuperare entro un pozzo dei vasi di stagno, e lo sostiene a pelo d'acqua nel tempo che li raccoglie. Mentre il sacerdote lo estrae si rompe la corda, ed ei vi cade precipitosamente e si annega. Cercasi se questo sacerdote sia irregolare. 128

XV. Se divenga irregolare un Parroco accelerando la morte ad un bambino col battezzarlo con acqua fredda. ivi

IRREGOLARITA'

Intorno a quella che nasce dall'iterazione del Battesimo, dal cattivo ricevimento ed amministrazione degli Ordini, e dalla violazione delle Censure.

I. Chi sia irregolare per iterazione del Battesimo. 129
II. Un Parroco ribattezzò assolutamente un infante che era stato battezzato dalla levatrice. Il Vicario Foraneo lo riprese, ed aggiunse ch' avea contratto l' irregolarità. Cercasi se ciò sia vero. 130
III. Se l' iterazione della Cresima producea l' irregolarità. 131
IV. In quali casi s' incorra l' irregolarità col pravo ricevimento degli Ordini, e se tra questi vi sia il riceverli in istato di colpa mortale. 132
V. Se abbia incontrata l' irregolarità, e qualche altra pena un Diacono che si finse confessore ed ascoltò le confessioni. 133
VI. Se abbia bisogno di alcuna dispensa un secolare che più volte esercitò le funzioni proprie de' chierici inseguiti degli Ordini minori. ivi
VII. Se sia irregolare un Accolito che fe' le funzioni del suddiacono nella Messa cantata. 135
VIII. Agrippino sospeso dal suo Vescovo a divinis *esercita il ministero della predicazione. Cercasi 1. Se abbia contratto l' irregolarità. 2. Se l' avesse contratta allora che fosse stato sospeso soltanto dalla predicazione.* 136
IX. Se incontri l' irregolarità un Parroco che sospeso dal Benefizio celebra la santa Messa, e percepisse i frutti avventizj della sua cura. 138
X. Se abbia contratto l' irregolarità Narciso, che avendo commesso un peccato mortale, che porta con seco la sospensione, celebrò la santa Messa dopo essere stato assolto dalla sua colpa. 139
XI. Se sia irregolare un suddiacono, ch' essendo sospeso fece le sue funzioni senza il manipolo ed astenendosi dal portar il calice sull' altare, dall' infonder l' acqua e dall' astergere il calice. 140

XII. *Se Augurino Parroco irregolare abbia contratta una nuova irregolarità celebrando la santa Messa.* ivi

IRREGOLARITA'

Intorno a quella che porta con seco l'Eresia, l'Apostasia e l'Infamia.

I. *Se tutti gli Eretici, gli Apostati e gli Scismatici sieno egualmente irregolari.* 141

II. *Quali delitti rendano la persona infame e perciò irregolare.* 142

III. *Se possa il Vescovo ordinare Camerino, ch' essendo giovane fece un furto notabile e restituì poi la cosa rubata.* 143

IV. *Se Camerino sia infame essendo stato accusato in giudizio, chiuso nelle carceri, e sciolto con sentenza la quale diceva che non costava essere egli un ladro.* 144

V. *Se possa un confessore precettare ad un chierico di depor l'abito chiericale perchè irregolare, attesi alcuni peccati di Sodomia da esso commessi.* 145

VI. *Se sia irregolare un suddiacono ch' è notoriamente reo di due peccati di Sodomia.* 146

VII. *Emilio nella sua gioventù condusse una vita dissipata, sicchè veniva riguardato per un infame. Ridottosi ora sul buon sentiero, cercasi se possa essere promosso ai sacri Ordini.* 147

IRREGOLARITA'

Intorno alle dispense che si possono concedere dai Vescovi.

I. *Se il Vescovo possa dispensare un chierico dall' irregolarità contratta con un delitto.* 148

II. *Capione suddiacono è irregolare per un delitto occulto bensì ma noto al suo Vescovo. Invece di chiederne la dispensa domandò di essere pro-*

mosso al diaconato, ed il suo Vescovo a quest' effetto gli concesse le dimissorie. Cercasi se dir si possa che Capione è dispensato dall' irregolarità. 151
III. Se il Vicario Generale possa dispensare dall' irregolarità. 152
IV. Se il Vescovo possa dispensare dall' irregolarità che contrasse un sacerdote scomunicato occulto celebrando la santa Messa. 153
V. Sarbelio fu accusato di un enorme delitto per cui divenne irregolare, ed avendo corrotto il giudice ottenne una sentenza assolutoria. Avendo egli confessato al suo Vescovo il suo delitto, cercasi se possa essere dallo stesso suo Vescovo dispensato dalla contratta irregolarità. 154
VI. Se il Vescovo possa dispensare un reo condannato, dopochè ha sostenuto la pena cui fu sottoposta. 155
VII. Se il Vescovo possa dispensare cogl' illegittimi occulti. 156
VIII. Se coi simoniaci occulti e coi rei di occulta eresia esternata. 157
IX. Se con Mario che commise un giusto omicidio, con Getulio ch' uccise casualmente un uomo, e con Serapione che volontariamente si mutilò un membro. ivi
X. Elvio ordinò a Didio di percuotere col bastone un uomo, e questi invece lo uccise col coltello. Sosio aggredito da Eruzio, non servato moderamine inculpatae tutelae, lo stese morto a terra. Essendo il caso occulto possono Elvio e Sosio essere dispensati dal Vescovo. 159
XI. Se possa un Vescovo dispensare con un chierico eretico occulto. 160
XII. Se possa dispensare con un difettoso di corpo. 161
XIII. Se possa dispensare con un bigamo. 162

IRREGOLARITA'

Intorno alle dispense che vengono concesse dal Sommo Pontefice.

I. Vopisco Accolito si confessa di aver ucciso volontariamente un uomo, e che il suo delitto è occulto. Desiderando egli di esser ordinato sacerdote, e di conseguire un benefizio. Cercasi 1. Se il confessore possa rivolgersi alla sacra Penitenzieria per ottenergli la dispensa. 2. Come frattanto debba regolarlo. 3. Quali avvertenze aver debba nell' eseguire il Rescritto Apostolico. 4. Se potrà Vopisco conseguire un benefizio. 5. Quale sia la forma da usarsi nell'assolverlo. 163

II. Come debba regolarsi il detto confessore per impetrare a Vopisco l' abilitazione ad benefícia. 167

III. Come si debba regolare il confessore nell' eseguire il Rescritto di dispensa dal difetto dei natali. 168

IV. Come si possa impetrare la dispensa della Bigamia, e se debbasi esprimere le volte che si contrasse matrimonio. 169

V. Teodardo illegittimo dispensato sopra l' irregolarità dal suo Vescovo per ricevere la Tonsura e gli Ordini minori, e poscia dal Sommo Pontefice per essere promosso ai maggiori, cerca se sia capace di conseguir benefizj. 170

LAICI.

Caso Unico. *Arnolfo disprezza un sacerdote di pochi talenti, e talvolta lo ingiuria specialmente udendo da lui qualche sciocchezza. Cercasi 1. Quali sono i doveri dei laici verso de' sacerdoti. 2. Se pecchi Arnolfo così trattando col detto sacerdote.* 171

LATTATRICE.

I. Se una Donna che allatta nell' inverno un bambino molestissimo possa per acquietarlo prenderlo seco in letto, benchè sia facile ad essere presa dal sonno, e benchè conosca di esporre il bambino al pericolo di essere soffocato. 173

II. Una Madre o Nutrice vuol tener in letto senza riparo di suo bambino a fronte delle riprensioni del suo Confessore, perchè, come dice, ha tenuto tutti gli altri suoi figli, nè verun di essi restò soffocato. Cercasi 1. Se questa ragione giustifichi la donna. 2. Se il padre o nutrizio, che dorme con questa donna, sia reo di peccato non impedendo un tale disordine. 3. Che debba far per impedirlo. 175

III. Cosa debba rispondere il Confessore ad una donna, la quale mentre vuole allattare il proprio bambino viene molestata frequentemente dal marito coll' esigere il debito coniugale. 177

LEGAME

Vedi **Impedimenti Matrimoniali.**

LEGATI.

I. Cercasi 1. Cosa sia il Legato e se tutti i Legati siano di una stessa specie. 2. Chi possa far Legati. 3. Se sia indegno del Legato, chi attacca il Testamento in giudizio per essere erede ab intestato. 179

II. Se si possa esigere il Legato, che non ha alcun peso rigettando altro Legato, ch' è oneroso. 181

III. Raffaello lasciò un Legato a Gavino, Momerte, e Serenio. Essendo Serenio incapace per legge del Legato cercasi se la sua parte ceder debba a favor dell' erede, e cercasi pure se l' incapa-

cità a conseguire Legati si estenda anche al Legato ch' è di soli alimenti. 181
IV. Pelusio istituì eredi i suoi figliuoli Gellio e Laerzio, facendo un Legato a quest' ultimo, a' suoi consanguinei, ed alle persone di suo servizio. Essendo egli morto vent' anni dopo che scrisse il suo Testamento, cercasi se gli eredi possano essere insieme legatarj, quali tra consanguinei, e quali persone di servizio chiamate sieno a godere del legato di Pelusio. 184
V. A che sia tenuto l' erede, quando il Testatore fece dei legati di beni e di cose, ch' egli non avea, oppure che credeva sue proprie, ed in fatto non lo erano. 186
VI. Due fratelli indivisi lasciarono una determinata campagna per Legato ad Oliface. Essendo morti ambedue nella stessa settimana, cercasi se il Legatario possa pretendere dall' erede colla campagna anche il valore di essa. 188
VII. Se un Testatore possa per via di Legato donare i suoi crediti, e se tanto i debitori così beneficati, come i fidejussori possano essere molestati dagli eredi. 189
VIII. Se il Legatario ovvero l' erede sia tenuto a redimere la cosa legata, quando alla morte del Testatore trovasi in pegno presso dei terzi. 190
IX. Innico lasciò a Biagio ducento sacchi di Formento del suo granajo, ed a Francesco trecento sacchi di Sorgo da prelevarsi dal raccolto prossimo. Cercasi se non essendovi nel granajo tanto formento, nè raccogliendosi dai campi d' Innico tanto Sorgo, sia tenuto l' erede a soddisfare per intiero ambidue i legati. 191
X. Cosa si debba intendere per Legato di mobili, di gioje, d' oro, d' argento e di denaro. 192
XI. Se nel Legato delle biancherie si comprendono i merletti, ed in quello dei crediti i capitali inscritti sopra gl' immobili. 194
XII. Se dicendo il Testatore lascio quell' Armadio *intender si debba il solo Armadio, ovvero an-*